


Elena Cadamuro

La risposta alla devianza minorile tra istanze punitive ed esigenze educative

Alla ricerca di un "sistema"



PADOVA
UP



P A D O V A U N I V E R S I T Y P R E S S

Prima edizione 2025, Padova University Press

Titolo originale *La risposta alla devianza minorile tra istanze punitive ed esigenze educative. Alla ricerca di un “sistema”*

© 2025 Padova University Press
Università degli Studi di Padova
via 8 Febbraio 2, Padova
www.padovauniversitypress.it

Redazione Padova University Press
Progetto grafico Padova University Press

This book has been peer reviewed

ISBN 978-88-6938-477-6



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)

Elena Cadamuro

**La risposta alla devianza minorile
tra istanze punitive
ed esigenze educative**

Alla ricerca di un “sistema”

A Roberto, Bianca e Antonio
A nonna Agnese

Indice

Rilievi Introduttivi	9
1. Le coordinate dell'intervento penale e para-penale nei confronti del minore deviante: tra crisi e vitalità del "sistema" penale minorile italiano.	9
2. Istanze sovranazionali vs politiche penali "child-unfriendly".	13
CAPITOLO I	
Alla ricerca di una "identità" per le misure di prevenzione minorili	19
1. Le c.d. "misure di rieducazione" nel quadro degli strumenti di intervento per il minore deviante.	19
2. Le tappe dell'"adultizzazione" dell'intervento in chiave preventiva nei confronti del minore deviante: un nuovo "nemico" per la sicurezza pubblica?	25
2.1. Il c.d. Decreto Minniti: minori "pericolosi" e sicurezza urbana.	27
2.2. L'ulteriore stretta repressiva del c.d. Decreto Caivano: la definitiva "adultizzazione" del minore ultraquattordicenne pericoloso.	31
2.2.1. Le modifiche al c.d. Decreto Minniti.	32
2.2.1.1. L'espansione (contenibile?) del DASPO: spunti di riflessione.	38
2.2.2. Le modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.	41
2.3. L'ammonimento del minore infraquattordicenne.	46
2.3.1. La sanzione amministrativa a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti.	58
3. Gli interventi in chiave "preventiva" per cyberbullismo e bullismo: dalla l. n. 71/2017 alla l. n. 70/2024.	62
3.1. L'ammonimento del questore per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo.	67
3.2. La riscoperta delle "misure rieducative" contenute nel r.d.l.	

n. 1404/1934: un “restyling” involutivo.	73
3.2.1. Luci ed ombre delle modifiche introdotte dalla l. n. 70/2024.	82
4. Conclusioni riassuntive, in prospettiva <i>de iure condendo</i> .	86
CAPITOLO II	
Derive punitive nel processo penale minorile	91
1. Un cambio d’abito per il processo penale minorile? Riflessioni preliminari in ottica sistemica.	91
2. Il caso emblematico della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448/1988).	95
3. Il nuovo art. 27 <i>bis</i> d.P.R. n. 448/1988: un (improbabile) percorso di rieducazione del minore.	107
4. La stretta repressiva per le misure cautelari e precautelari: la cartina di tornasole delle attuali scelte di politica criminale nei confronti dell’autore di reato minorenni.	117
5. La situazione dell’esecuzione penale minorile: tra sovraffollamento e “gestionione” dei detenuti giovani adulti.	123
CAPITOLO III	
Come tessere un “Filo di Arianna” nel labirinto dell’intervento penale minorile	133
1. Giustizia riparativa in ambito minorile: dall’avanguardia delle prassi virtuose all’immobilismo applicativo <i>post</i> Riforma Cartabia.	133
2. Le misure di sicurezza in ambito minorile e il non più procrastinabile intervento riformatore.	146
3. Le pene sostitutive riformate. Un’occasione per ripensare la risposta sanzionatoria.	152
4. La tanto invocata legge minorile. Riflessioni conclusive in chiave di sistema.	157
Bibliografia	163

Rilievi introduttivi

1. Le coordinate dell'intervento penale e para-penale nei confronti del minore deviante: tra crisi e vitalità del "sistema" penale minorile italiano.

In ambito penalistico, come anche negli altri rami del diritto, l'attenzione per le peculiari caratterizzazioni del minore è risalente e significativa.

Il minore, quand'anche lo si consideri quale autore di reato, rappresenta un soggetto la cui protezione richiede la valutazione di alcuni aspetti specifici, quali l'evoluitività della sua personalità, la vulnerabilità della sua posizione, la necessità di promuoverne educazione, autonomia e responsabilizzazione, in particolare con interventi in chiave preventiva¹.

In Italia da oramai più di un secolo disponiamo di un giudice dedicato all'ambito minorile² e da quasi quarant'anni di un rito "specializzato"³. Al di là del rito, riferendosi ai profili sostanziali e limitandosi a ricordare le

¹ P. PAZÈ, *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, in «Minori-justizia», n. 1/2013, p. 8 ss. Si pensi in particolare all'apporto dato allo sviluppo delle legislazioni nazionali dalle c.d. Regole di Pechino del 1985, il cui merito è stato quello di considerare la tutela del minore e dei suoi interessi un compito specifico per tutti gli Stati, anche e soprattutto nel momento dell'amministrazione della giustizia. La tutela del *best interest of the child* implica per il giudice la valutazione della sua personalità tenendo conto della necessità di non pregiudicare il suo sviluppo psichico né il suo futuro sociale, v. A. MARZIALE, *I diritti, fonte della percezione sociale dell'infanzia. Il minore reo spogliato della privacy e "sfrattato" dalla fanciullezza*, in «Arch. pen.», 2025, p. 3 ss.

² Regio Decreto Legge n. 1404/1934 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni".

³ Così come disciplinato dal d.P.R. n. 448/1988.

codificazioni post-unitarie, già il codice Zanardelli del 1889 contemplava una, seppur minima, disciplina *ad hoc* per il minore autore di reato con riferimento alla soglia di imputabilità e al trattamento sanzionatorio⁴.

Lungi dal volersi dilungare con riferimenti all'evoluzione storica, può di certo affermarsi che questo "sistema" di intervento penalistico differenziato vanta oramai una non più breve storia e che, così come si è caratterizzato nell'ordinamento italiano – se paragonato in particolare ad altri sistemi europei ed extraeuropei⁵ - rappresenta una modello virtuoso per la tutela del *best interest of the child* nel circuito penale, in linea con quanto richiesto dalla normativa sovranazionale⁶.

Ciò nonostante, una ricerca sulla delinquenza minorile e sulle conseguenti strategie di contrasto trova attualmente la sua ragion d'essere a fronte di due dati di realtà che, a nostro avviso, forniscono nuova linfa per un'indagine penalistica in tale contesto.

L'uno consiste nei recenti interventi riformatori del legislatore italiano nel sistema penale e para-penale minorile – dalla c.d. Riforma Car-

⁴ Più in generale, gli albori di un trattamento differenziato da riservare all'autore di reato minorenni possono rinvenirsi in tempi molto antichi, fino a considerare le indicazioni rinvenibili nella legge delle XII Tavole, per approfondimenti v. E. PALERMO FABRIS, *Introduzione al sistema di giustizia penale minorile*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 4 ss.; ID, *Minori (Responsabilità penale dei)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, 2006, p. 3673 ss. Propone un dettagliato excursus storico G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile*, Giappichelli, 2012, p. 1 ss. e dottrina *ivi* citata, v. anche P. BRONZO, *Devianza minorile e giustizia riparativa*, in «Cass. pen.», n. 1/2022, p. 334 ss.

⁵ Per una panoramica v. l'approfondimento di R. STROPPA, *Uno sguardo all'Europa*, 2024, reperibile in <https://www.ragazzidentro.it/uno-sguardo-alleuropa/>, che riporta i dati riguardanti i principali Stati europei raccolti nel Rapporto SPACE I (2022) del Consiglio d'Europa, nelle pubblicazioni di Eurostat, nel rapporto pubblicato nel 2022 dalla *European Union Agency for Fundamental Rights* riguardante l'applicazione della Direttiva UE 2016/800, nonché raccolti nelle ricerche condotte all'interno del progetto europeo *Arisa Child*. Già da tempo, sulla scia del modello statunitense, ad esempio in Gran Bretagna come anche in Francia si assiste ad una concezione più rigida, anche se articolata, dell'intervento rispetto alla delinquenza minorile, che si caratterizza per l'attivazione di forme restrittive di controllo, anche di tipo detentivo, definibile come "adulterizzazione" precoce delle risposte penali per i minorenni, così G. DE LEO, M. MALAGOLI TOGLIATTI, *Recenti prospettive di ricerca-intervento sulla prevenzione della devianza minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2000, p. 97 ss.

⁶ Tra i più rilevanti si ricordano le già citate Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino) del 1985, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, nonché la Direttiva UE/2016/800 sulle garanzie processuali per minori indagati o imputati in procedimenti penali, sul punto v. D. VIGONI (a cura di), *Il minore autore di reato negli atti internazionali*, Giappichelli, 2020.

tabia, al c.d. Decreto Caivano, nonché alla legge in tema di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo -, che necessitano di essere attentamente analizzati e coordinati attraverso un approccio sistemico, tenendo conto dei principi ispiratori dell'intervento penale nei confronti di autori di reato minorenni, per individuare contraddizioni nonché punti di frizione che rischiano di comprometterne la specificità, seguendo logiche di tipo emergenziale e settoriale⁷.

L'altro riguarda l'attuale atteggiarsi del fenomeno delinquenziale minorile⁸ che porta ad interrogarsi più in generale sulla tenuta stessa dell'intero "sistema" di risposta al reato commesso dal minore così come oggi configurato, in termini di adeguatezza e sostenibilità⁹.

Si assiste infatti ad un'evoluzione nella fenomenologia della criminalità minorile¹⁰, che si caratterizza per un aumento dell'intensità lesiva dei reati violenti¹¹, con un tendenziale e correlativo abbassamento dell'età degli autori dei fatti illeciti, nonché per l'emersione di problematiche in-

⁷ Si tratta, nello specifico, del d.lgs. n. 150/2022 relativo all' "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"; del d.l. n. 123/2023, convertito in l. 13 novembre 2023, n. 159, relativo a "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" e alla l. 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (con entrata in vigore il 14 giugno 2024). Proprio a fronte delle rilevanti incidenze di tali interventi normativi in materia, si avrà modo di svilupparne un'analisi critica nel prosieguo del presente lavoro.

⁸ Sulle recenti "traiettorie" della devianza giovanile v. M. DUGATO, C. SIDOTI, A. G. SPINELLI, E. U. SAVONA, *Le traiettorie della devianza giovanile*, Milano, Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore, 2024.

⁹ Utilizza il termine "sostenibilità" con riferimento agli apporti degli studi criminologici in ambito minorile R. THOMAS, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, Giuffrè, 2020, p. XXI, rifacendosi agli obiettivi rinvenibili nell' "Agenda ONU 2030", per indicare la necessità di un approccio che sostenga la cultura della prevenzione e del recupero della devianza.

¹⁰ Analisi fenomenologiche effettuate sulla base di dati disponibili rispetto a periodi temporali anche non troppo lontani tra loro possono far emergere diverse evidenze, ciò a fronte dei repentini mutamenti della società odierna che incidono anche nelle dinamiche giovanili, sul punto cfr. V. MUSACCHIO, *Nuove forme di criminalità minorile nella realtà italiana: un'opinione sull'argomento*, in «Cass. pen.», n. 2/2006, p. 682 ss.

¹¹ Sul punto v. C. MAGGIA, *La violenza dei minori: episodi isolati o trasformazione delle condotte? Conoscenza e approccio al fenomeno, comprensione delle cause, maggiore o minore qualità ed efficacia degli strumenti adottati o adottabili*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 144 s. Per uno studio che riporta l'incidenza degli attuali stili genitoriali sui crimini violenti commessi dai minori v. L. NAVARRA, U. BATTAGLIA, C. FISCON, A. BERTOZZO, *Stili genitoriali e crimini violenti*, in «Minorigiustizia», n. 4/2023, p. 134 ss.

dividuali, psicologiche e relazionali, quali concause delle attività illecite commesse dagli stessi minori; mentre il disagio socio-familiare, pur rimanendo tra le cause considerabili¹², risulta avere un'incidenza in tendenziale diminuzione¹³.

Un'evoluzione quindi dal punto di vista qualitativo che non significa necessariamente aumento in termini quantitativi della devianza. Profilo che non emerge dalle narrazioni dei *mass media* che, riportando di sovente episodi qualificati come “cyberbullismo”, “baby-gang”, fanno leva su un diffuso sentimento di paura e di sfiducia, per fornire una ricostruzione che risulta tuttavia allarmistica ad un'attenta lettura dei dati ufficiali¹⁴ e, in quanto tale, non può essere posta alla base di scelte di politica criminale contrarie ai principi di fondo del nostro ordinamento giuridico.

¹² Per approfondimenti rispetto alla problematica delle correlazioni fra “broken homes” e disagio minorile v. S. PIETRALUNGA, C. SALVIOLI, I. GALLIANI, *Reati violenti commessi da minorenni. La vulnerabilità biologica, psichica e sociale del minore*, in «Rass. it. crim.», n. 2/2010, p. 237 ss.

¹³ Per una lettura in chiave psicologica dei fattori caratterizzanti richiamati v. A. MAGGIOLINI, *Pieni di rabbia. Comportamenti aggressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti*, Franco-Angeli, 2023, p. 7 ss., secondo il quale dopo il trauma collettivo dovuto alla pandemia da Covid-19, tali caratteristiche sembrano essersi acuite; cfr. altresì C. V. MINIOTTI, L. SPADA, *Devianza minorile: realtà, sostegno, desistenza*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 258 ss. Evidenzia una crescente complessità delle manifestazioni di devianza di cui tener conto nell'approccio penalistico, tanto da potersi parlare «non più di “devianza” (la devianza tradizionale) ma di “devianze”» A. MARANDOLA, *La cornice*, in AA.VV., *Il decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile*, Pacini Giuridica, 2024, p. 1. Su questo profilo di complessità causale che incide sullo stesso accertamento da parte del giudice specializzato circa la maturità del minore, v. L. FERLA, *Le misure di contrasto alla criminalità minorile, tra presupposti della responsabilità e problemi della (ri)educazione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 4/2024, p. 1449 ss.

¹⁴ V. i dati riportati nel Report sulla *Criminalità minorile e gang giovanili* del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, aprile 2024), nonché il Report sulla *Criminalità minorile in Italia nel periodo 2010-2022* sempre del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale (ottobre 2023), reperibili in <https://www.poliziadistato.it/archivio/>, cfr. sul punto anche i dati riportati da M. F. PRICOCO, F. VITRANO, *Punire... Educare: quale percorso nel rispetto dei principi fondamentali della giustizia penale per i minori?*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 10 ss. Suggerisce una lettura accorta dei dati, per non cadere in storpiature interpretative R. CORNELLI, *Quello che i dati non possono dire. Alcune avvertenze preliminari alla lettura del rapporto sulla criminalità minorile del Servizio Analisi Criminale (Ministero dell'Interno, ottobre 2023)*, in «Sist. pen.», fasc. n. 11/2023, p. 119 ss.; per un'analisi su come nel contesto italiano la violenza urbana dei gruppi giovanili di strada sia di recente diventata un tema ricorrente nella rappresentazione mediatica, innescandosi così meccanismi securitari cfr. S. CROCETTI, A. BOZZETTI, *Youth deviance, urban security and 'moral panic': the case of Italy*, in «Rass. it. crim.», XVII, n. 3/2023, p. 198 ss.

Considerare pertanto l'evoluzione fenomenologica suddetta, unitamente all'analisi degli interventi specifici che il legislatore ha effettuato in risposta a tale caratterizzazione, permetterà di porre l'accento su alcuni significativi segmenti della risposta ai comportamenti devianti della persona di minore età, consentendo così di effettuare, in prospettiva anche *de iure condendo*, quella valutazione di "tenuta" del sistema penale e para-penale minorile che risulta, per certi versi, aver perso la propria identità.

2. Istanze sovranazionali vs politiche penali "child-unfriendly".

Il diritto penale minorile si è sempre connotato quale settore di intervento privilegiato per sperimentare soluzioni innovative nella risposta al reato, che nel tempo hanno altresì ispirato interventi di riforma nel più generale sistema degli adulti¹⁵. Tuttavia il grande fermento, che dagli anni Novanta del secolo scorso ha caratterizzato il micro-sistema penale minorile, ha subito una battuta di arresto¹⁶, a fronte della tendenza attuale del legislatore di avvicinare la risposta al reato commesso da soggetti minorenni a quella prevista per l'imputato e condannato adulto, proprio in chiave repressiva, anacquando così quell'approccio specializzato, a forte vocazione educativa e multidisciplinare, che continua invece ad essere indicato come idoneo a partire dalle fonti sovranazionali¹⁷.

¹⁵ Si pensi agli istituti che permettono una fuoriuscita anticipata dell'imputato dal circuito penale, sul punto sia consentito il rinvio a E. CADAMURO, *L'irrelevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, Padova University Press, 2022, p. 131. Sulla funzione di "battistrada" assunta dalla giustizia minorile cfr. G. FIANDACA, *La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune*, in ID., *Il diritto penale tra legge e giudice*, Cedam, 2002, p. 145, nonché L. EUSEBI, *Le buone ragioni della giustizia (penale) minorile*, in «Minorigiustizia», n. 1/2018, p. 16 ss.; per una lettura in chiave criminologica v. altresì E. MARIANI, *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive. Un'analisi criminologica dalla giustizia penale minorile a quella ordinaria*, Maggioli Editore, 2014.

¹⁶ Ciò è avvenuto in particolare con le disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Caivano, per la cui analisi v. *infra* cap. I e II.

¹⁷ V. BONINI, E. ANTONUCCIO, *Giustizia penale minorile: un modello anche per quella degli adulti e che sta cambiando direzione*, in «Prospettive sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», n. 1/2025, p. 39; cfr. altresì L. CAMALDO, F. MANFREDINI, *La definizione di un sistema penale minorile conforme ai principi internazionali*, in «Dir. pen. uomo», fasc. n. 12/2019, p. 44 ss.

La stessa Direttiva UE/2016/800, che promuove i diritti del minore alla luce delle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore¹⁸, riconosce la situazione di particolare vulnerabilità del minore quando lo stesso sia privato della libertà personale e per tale ragione richiede agli Stati membri di approfondire un impegno particolare per evitarne l'applicazione¹⁹.

Tuttavia, la constatazione che l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica abbia orientato alcuni legislatori nazionali ad adottare misure in controtendenza rispetto alle indicazioni sovranazionali ha spinto il Consiglio d'Europa ad inaugurare la Quarta strategia sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (2022-2027)²⁰. Ferma restando la centralità delle politiche

¹⁸ Commissione europea, Consiglio d'Europa e Direzione generale della Giustizia, *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore: adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 e relazione esplicativa*, Ufficio delle pubblicazioni, 2012, reperibili in <https://data.europa.eu/doi/10.2838/98835>. Le Linee guida, nell'intento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che le ha adottate il 17 novembre 2010, «forniscono consigli ai governi europei per facilitare l'accesso dei bambini alla giustizia e la corretta applicazione della giustizia nei loro confronti in qualsiasi sede, civile, amministrativa e penale». Sugli *essentialia* tracciati dalle Linee Guida v. N. TRIGGIANI, *Prefazione*, in L. PULITO (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile. Atti del Convegno. Taranto, Dipartimento Jonico, 9 novembre 2023*, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 2023, p. 5 ss. Invero, già la Raccomandazione Rec. (2008)11 – preceduta a sua volta dalla Raccomandazione Rec (87)20 sulle reazioni sociali alla delinquenza minorile e la Raccomandazione Rec. (2003)20 sulle nuove risposte alla delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia minorile – si presentava come un *corpus* normativo volto a promuovere la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali del minore autore di reato sottoposto a misure o sanzioni di carattere sociale, amministrativo e penale; sul contenuto della Raccomandazione in questione v. F. DÜNKEL, *Les règles européennes pour délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures (REDMOSM), REC (2008) 11 du Conseil de l'Europe*, in S. CIMAMONTI, G. DI MARINO, E. ZAPPALÀ (a cura di), *Où va la justice pénale des mineurs? (Allemagne, Espagne, France, Italie, Russie)*, Giappichelli, 2010, p.105-140; cfr. altresì B. GIORS, *Le regole europee per i delinquenti minori oggetto di sanzione o di misure*, in «Minorigiustizia», n. 1/2010, p. 257-266.

¹⁹ V. in particolare il Considerando 45), sul punto cfr. L. MANTOVANI, *“Decreto Caivano” e provvedimenti di libertate nella giurisdizione minorile: un delicato equilibrio che si fa sempre più instabile*, in «Cass. pen.», fasc. n. 3/2024, pp. 1039-1041; v. altresì L. CAMALDO, *Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale*, in «Cass. pen.», fasc. n. 12/2016, p. 4572 ss.

²⁰ *“Children's Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation”*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 23 febbraio 2022, per approfondimenti su tale Strategia che si basa in parte su aree prioritarie già identificate nella Strategia precedente, che rimangono rilevanti (“attuazione continua”), per altra parte, su azioni volte a rispondere a nuove aree prioritarie (“innovazione congiunta”), come quelle legate alle vulnerabilità dei minori manifestate in situazione di conflitti o emergenze pan-

educative per contrastare atteggiamenti trasgressivi che sono correlati in larga misura all'età evolutiva, dalla nuova Strategia - dove il tema della giustizia risulta trasversale ai vari obiettivi definiti - emerge l'assoluta necessità di politiche penali *child oriented*, necessità che, nel nostro sistema penale, si direbbe non essere ancora stabilmente acquisita.

Tra i recenti interventi riformatori basti pensare al già citato “decreto Caivano”, che ha inteso - sulla spinta di gravi fatti di cronaca avvenuti nel comune campano di Caivano²¹ - ridefinire alcuni aspetti dell'intervento penale e para-penale nei confronti di autori di reato minorenni.

In particolare, a una serie di interventi di carattere sia preventivo sia strettamente socioeconomico ed educativo, in gran parte dedicati al Comune di Caivano e alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, si affiancano alcune disposizioni che incidono direttamente sulla libertà personale degli autori di reato infradiciottenni²².

Non è agevole dare ordine ai numerosi profili di disciplina sui quali il legislatore ha apportato novità, che spaziano dall'estensione ai minori di alcune delle misure amministrative di prevenzione (c.d. para-penali) fino ad ora previste per i soggetti maggiorenni, all'inasprimento delle conseguenze penali contenute nel T.U. sugli stupefacenti e nella disciplina delle armi, agli interventi sul d.P.R. n. 448 del 1988 che hanno riguardato le misure cautelari e precautelari; la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28); l'inserimento di un nuovo istituto rubricato “Percorso di rieducazione del minore” (art. 27 *bis*). Tralasciando infatti il primo capo dedicato agli interventi infrastrutturali nel territorio di Caivano, le disposizioni che hanno più alimentato il dibattito, non solo sotto il profilo giuridico²³, sono contenute nel capo secondo, recante “Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile”.

demiche, v. S. BUZZELLI, *La disciplina sovranazionale*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2024, p. 2 ss.

²¹ Il riferimento è ai fatti di violenza sessuale perpetrati da minori su minori nel rione “Parco Verde” di Caivano, cfr. L. BARTOLI, *Il processo al minore nel decreto “Caivano”*, in «Leg. pen.», 21.05.2024; si è così fatto ricorso alla decretazione in via d'urgenza per tentare di risolvere “problematiche” che avrebbero di certo richiesto un contestuale se non preminente maggiore approfondimento sul fronte sociale, educativo, culturale, familiare e istituzionale, cfr. sul punto M. GENOVESE, *Riflessioni sul d.l. n. 123 del 15/9/2023, convertito in legge n. 159 del 13/11/2023*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 168 ss.

²² A. MASSARO, *La risposta “punitiva” a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano*, in «Proc. pen. giust.», n. 2/2024, p. 488 ss.

²³ Per una lettura critica in chiave sociologica cfr. A. MARZIALE, *Minori che commettono reati, “attrazione fatale”: dai processi mediatici al “Decreto Caivano”*, in «Arch. pen.», 2025.

Già l'intitolazione palese delle criticità strutturali della novella legislativa, che saranno oggetto di specifici approfondimenti. Vengono accostati infatti gli interventi in materia di sicurezza a quelli concernenti la prevenzione della criminalità minorile, secondo un inusuale approccio "adultizzato", quando invece può fin d'ora evidenziarsi come l'intervento riformatore avrebbe potuto costituire l'occasione per rimeditare un intervento *praeter et post delictum* plasmato sulla specificità minorile²⁴ e soprattutto sviluppato in chiave sistematica, senza così omettere quel coordinamento - a nostro avviso necessario - con misure già presenti quali risposte istituzionali alla devianza minorile, *in primis* le misure di rieducazione previste nel r.d.l. n. 1404/1934²⁵.

È chiaro che interventi meditati e trasversali non possano di certo introdursi con lo strumento normativo della decretazione d'urgenza, qui invece utilizzato, che per sua natura si caratterizza per dover rispondere a requisiti di necessità e urgenza²⁶. Tuttavia, la tendenza della politica criminale odierna in generale è proprio quella di fornire pronta risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini mediante l'ampio uso della minaccia penale²⁷. Questo approccio normativo miope oramai caratterizza anche l'intervento rispetto al comportamento deviante del minore²⁸ che invece

²⁴ Criticamente v. G. PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto "Caivano"*, in «Dir. pen. proc.», n. 12/2023, pp. 1554-1568.

²⁵ Invero si tratta di misure la cui disciplina è stata oggetto di recenti modifiche - prima ad opera del d.lgs. n. 149/2022 e successivamente ad opera della l. n. 70/2024 - che tuttavia continuano a presentare una disciplina frastagliata e non coordinata con le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Caivano in tema di prevenzione, sul punto v. *infra* cap. I.

²⁶ Sulle disquisizioni dottrinali circa l'utilizzo della decretazione d'urgenza in materia penale si rimanda, *infra multis*, a V. MAIELLO, "Il diritto penale che cambia" in una conversazione tra Francesco Palazzo e Francesco Viganò, in «Cass. pen.», n. 12/2019, p. 4213 ss.

²⁷ Su tale tematica, cfr. C. PRITZWITZ, *Diritto penale populista-populismo penale*, in G. COCCO (a cura di), *L'interpretazione per un giudice liberale*, Cedam, 2025, p. 259 ss. Un approccio siffatto si traduce in un'assenza di soluzioni meditate e organiche alla prevenzione della criminalità, quando invece nella valutazione sull'an dell'intervento, il penale dovrebbe subire un ridimensionamento: «è solo uno dei candidati a entrare in azione, e in un ordinamento democratico si legittima se soddisfa i canoni della proporzione e dell'*extrema ratio*», così M. CAPUTO, *Politica criminale*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, 2022, p. 1725 ss. Per riflessioni circa l'opportunità di potenziare, in chiave preventiva, il ricorso alla giustizia riparativa proprio in quanto funzionale ad orientare, con modalità partecipative, verso la pacifica convivenza e verso modelli di comportamento socialmente adeguati v. D. PROVOLO, E. CADAMURO, *The restorative justice paradigm as a new solution to old problems: Reflections from the works of Alberto Domenico Tolomei and Giuseppe Bettiol*, in «Mediares», n. 1/2024, p. 79 ss.

²⁸ A. GAMBERINI, *Il Decreto Caivano: un intervento "barbaro" sulla disciplina della giustizia*

- anche a fronte dei repentini mutamenti sociali ed economici che impattano sulle nuove generazioni - si caratterizza per complessità sul piano personologico, relazionale ed evolutivo e deve trovare quindi una traduzione altrettanto articolata, ma al tempo stesso meditata, sul piano delle risposte ordinamentali²⁹.

Al fine dunque di favorire un'indagine rispetto a tali interventi, che permetta di coglierne, in un'ottica di sistema, le relative criticità e discrasie, non si procederà con una pedissequa analisi dell'articolato del c.d. Decreto Caivano come anche delle altre novità normative che hanno interessato il micro-sistema minorile, ma si cercherà di contestualizzare i recenti interventi riformatori, sviluppando la ricerca rispetto alle fasi di intervento.

penale minorile, in «Diritto di Difesa», n. 2/2023, p. 597 s.

²⁹ La maggior parte degli studiosi concorda nel proporre un modello «multicausale» della devianza, dove a influenzare sono i fattori biologici-temperamentali, psicologici e sociali, in un complesso schema di relazioni reciproche, per approfondimenti v. U. CIASCHINI, *Tra sfaldature e ricomposizioni: esigenze trasformative nella giustizia penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 218 ss.; cfr. altresì M. LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto, processo*, Giuffrè, 2020, p. 59 ss.

CAPITOLO I

Alla ricerca di una “identità” per le misure di prevenzione minorili

1. Le c.d. “misure di rieducazione” nel quadro degli strumenti di intervento per il minore deviante.

Parlare di prevenzione, non solo della delinquenza, in ambito minorile, significa occuparsi di un pilastro tradizionalmente portante della strategia di intervento in tale contesto.

Invero, per comprenderne già *prima facie* la centralità può essere utile riferirsi ad una rappresentazione per cerchi concentrici dell’universo minorile, dove normalità, disagio, devianza e delinquenza - quali forme di manifestazione del comportamento minorile - possono rappresentarsi come strati adiacenti³⁰: questo perché un numero certamente significativo di minori che delinquono proviene dall’area della devianza come anche tra i minori in condizioni di disagio un numero significativo non riesce a superare la sofferenza alimentando così l’area della devianza³¹.

³⁰ Rispetto alla nozione di delinquenza in senso stretto, la devianza assume un’accezione più ampia e comprensiva di tutti quei comportamenti embrionali che, benché sintomatici di disapprovazione dei valori della società, non necessariamente integrano condotte lesive dei beni giuridici tutelati dalle norme penali e per i quali è prevista l’applicazione di specifica sanzione, per approfondimenti, *infra multis*, di recente G. FROGGIO, *La devianza delinquenziale giovanile. Analisi psicosociologica di un fenomeno complesso*, Laurus Robuffo, II ed., 2022, p. 17 ss.

³¹ Ci si riferisce al modello proposto da M. CAVALLO, *Ragazzi senza. Disagio, devianza, delinquenza*, Bruno Mondadori, 2002, p. 11. Sulle caratterizzazioni della popolazione car-

Tale modello, che funziona secondo leggi generali di continuità, seppur semplificato, è utile a nostro avviso poiché da esso si evince con chiarezza quale debba essere la caratterizzazione peculiare dell'intervento rivolto ai minori, ossia la prevenzione, indicata come "barriera" funzionale in modo trasversale ad evitare lo sconfinamento negli strati via via più interni.

Non solo dunque prevenzione per evitare che il minore attraversi le aree del disagio e della devianza (cc.dd. prevenzione primaria e secondaria) ma altresì prevenzione terziaria da esplicarsi nell'area della delinquenza³², precipuamente funzionale alla promozione di comportamenti positivi da parte del minore piuttosto che finalizzata alla sola neutralizzazione del rischio di recidiva³³.

Si tratta di una specificità minorile, che si coglie in particolare considerando, ad esempio, la valorizzazione della funzione dei servizi sociali nell'arco dell'intero procedimento nei confronti del minore autore di reato, così come indicata *in primis* all'art. 6 del d.P.R. 448/1988³⁴. Il servizio interviene infatti a favore di tutti i minori sottoposti a procedimento penale, concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria, alla loro attuazione ed alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni, attraverso un'interazione volta a contemperare le istanze di risposta pedagogica con

ceraria minorile che confermano tale andamento cfr. i recenti Rapporti di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, "Nodo alla gola. XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione", nonché "Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione", reperibili in <https://www.rapportoantigone.it>, su cui ci si soffermerà *infra*, sub cap. III.

³²Sull'importanza di articolare strategie preventive in maniera trasversale v. E. GRIMALDI, *Cattivi si nasce... o si diventa? Viaggio psico-letterario nel mondo della malvagità infantile, con un'insolita proposta di redenzione*, in «Minorigiustizia», n. 3/2011, p. 233 ss. L'A. osserva come «i reati, tutti, ma a noi interessa quello minorile, vengono da lontano, emergono nella loro forma (quanto a lungo inconsapevole?) dopo un periodo di incubazione, generati e alimentati da una serie di fattori sui quali, ahinoi, potremmo incidere sicuramente, come famiglia, come scuola, come società. Quanti ragazzi entrano nel circuito penale perché non sono stati afferrati in tempo, trattenuti, rassicurati, istruiti?». V. pure, volendo, E. CADAMURO, *Le nuove misure penali di comunità: "chiusura del cerchio" nella risposta alle istanze educative del minore?*, in «Minorigiustizia», n. 2/2019, p. 154.

³³Rispetto a tale prospettiva cfr. S. CASE, K. HAINES, *Children First, Offenders Second. Positive Promotion: Reframing the Preventive Debate*, in *Youth Justice*, n. 3/2015, p. 226 ss.; D. F. JOHNS, K. WILLIAMS, K. HAINES, *Ecological Youth Justice: Understanding the Social Ecology of Youth People's Prolific Offending*, in «Youth Justice», vol. 1/2017, p. 3 ss.

³⁴Per un'analisi dell'ampio ed articolato ventaglio degli interventi che i servizi possono porre in essere durante le varie fasi del procedimento penale minorile v. C. DE LUCA, *Gli accertamenti sulla personalità dell'autore di reato minorenne e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove prospettive*, in «Cass. pen.», n. 6/2018, p. 144 s.

quelle proprie del processo e della pena, che in tale contesto divengono opportunità educative³⁵.

Anche la centralità degli istituti che permettono la fuoriuscita precoce del minore dal circuito penale può leggersi in questa prospettiva: perdono giudiziale (art. 169 c.p.); irrilevanza penale del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988); sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448/1988) e, di recente, anche il percorso di rieducazione del minore (art. 27 *bis* d.P.R. n. 448/1988) – quest’ultimo nonostante le criticità di cui si dirà nel prosieguo – rispondono alla necessità di depurare il procedimento penale minorile da quei tradizionali connotati del procedimento ordinario, di tipo afflittivo e stigmatizzante, che rilevano in termini di costi umani³⁶, poiché possono incidere sullo sviluppo della personalità ancora in formazione del minore, nonché interferire nell’evoluzione dei processi di socializzazione dello stesso³⁷.

Ecco che la prevenzione per i minori può definirsi come specializzata proprio sulla base di questa necessaria intrinseca caratterizzazione di matrice costituzionale³⁸, che è stata assunta peraltro come criterio dirimente per escludere, fin dalla loro introduzione, l’applicazione ai minori delle misure di prevenzione destinate agli adulti - concepite esclusivamente

³⁵ I. MASTROPASQUA, *L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità*, Maggioli Editore, 2023, p. 37 ss.

³⁶ A differenza del procedimento penale rivolto agli adulti, il procedimento minorile si caratterizza proprio per l’ampia attenzione data al minore come persona in età evolutiva, facendo ampio ricorso, nel suo “funzionamento”, all’apporto conoscitivo delle scienze dell’uomo, in tal senso v. R. BIANCHETTI, *La giustizia minorile: un sistema davvero incentrato sulla persona. Interazioni tra misure penali ed extra-penali*, in «Dir. pen. uomo», fasc. n. 3/2021, p. 110.

³⁷ S. LARIZZA, *Le “nuove” risposte istituzionali alla criminalità minorile*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 238 ss. Risulta in questo senso interessante una recente ricerca qualitativa sulla idoneità delle procedure seguite dalle Corti minorile australiane rispetto ai bisogni dei minori autori di reato e vittime e delle loro famiglie, v. B. J. SAUNDERS, G. LANSDELL, J. FREDERICK, *Understanding Children’s Court Processes and Decisions: Perceptions of Children and Their Families*, in «Youth Justice», vol. 20(3)/2020, p. 272 ss.

³⁸ Il riferimento è al sistema di norme costituzionali (artt. 30 e 31 Cost.) relativo alla tutela dei soggetti minorenni, dalle quali la Corte costituzionale ne ha ricavato la necessità di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante, per approfondimenti sul punto v., per tutti, S. LARIZZA, *Corte costituzionale e sistema di giustizia minorile*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. I, *Diritto penale*, Giuffrè editore, 2000, p. 90 ss.

come strumento di difesa sociale e tutela della collettività³⁹ - a differenza invece delle misure di rieducazione previste per i minori nel r.d.l. n. 1404/1934, soprattutto, come si avrà modo di analizzare nel prosieguo, per come modificate - proprio per adeguarle ai principi costituzionali - dalla legge 25 luglio 1956, n. 888.

È la Corte Suprema invero ad aver segnato un punto fondamentale nell'elaborazione della materia nel senso della specialità dell'intervento preventivo in ambito minorile, quando ancora negli anni '70 del secolo scorso, partendo proprio da una riconosciuta identità di *ratio* del presupposto applicativo della c.d. pericolosità generica tra misure di prevenzione *ante delictum* disciplinate dalla l. n. 1423 del 1956 e misure di rieducazione previste dal r.d.l. del 1934, afferma l'esclusiva applicabilità di quest'ultime, poiché l'analogo criterio di fondo che le caratterizza impone che ai soggetti rientranti nel campo di operatività della disposizione speciale non sia applicabile la previsione di carattere generale⁴⁰.

Siffatto principio viene confermato nel tempo dalla stessa giurisprudenza anche in occasione della novella in tema di misure di prevenzione tipiche avvenuta con d.lgs. n. 159/2011, argomentandosi in particolare che nemmeno il rinnovato sistema delle misure di prevenzione risultava

³⁹ Ci si riferisce in particolare alle misure disciplinate dalla l. n. 1423/1956 e succ. mod. e dalla legislazione antimafia, poi confluite nel d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod. Per una ricostruzione dell'evoluzione storica di tali misure v. M. FATTORE, *Il sistema delle misure di prevenzione: un'introduzione possibile*, in «Sist. pen.», 1.07.2024. Criticamente rispetto al fenomeno di un utilizzo delle misure preventive sempre più dilagante, con ricadute negative in termini di garanzie, efficacia e credibilità del sistema penale v., di recente, G. M. FLICK, *Prevenzione o repressione?*, in «Cass. pen.», n. 2/2025, p. 358, secondo il quale «non vi è più un Codice antimafia ma uno della prevenzione di pericolosità sociale c/ una serie indefinita di reati. Il processo penale non basta più»; cfr. altresì L. EUSEBI, *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice?»*, in «Criminalia», 2016, p. 285 ss.; v. pure ID, *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L'essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, in «Criminalia», 2015, p. 467 ss. Evidenziano un recente filone giurisprudenziale impegnato in un'opera di riordino e risistemazione dei presupposti applicativi, pur non privo di risvolti problematici, F. BASILE, E. ZUFFADA, *La "valutazione autonoma" della pericolosità nel sistema delle misure di prevenzione*, in «Dir. pen. cont. - Riv. trim.», n. 3/2024, p. 204 ss.

⁴⁰ Cass. pen., sez. I, 27 novembre 1973 in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1976, p. 1533 ss., con nota di G. PIGHI, *Minori e tossicomani: due ipotesi di non applicabilità della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*. La dottrina è sempre stata più orientata verso questa scelta, in tal senso v., per tutti, V. CAVALLARI, *Il procedimento delle misure di prevenzione*, in Aa. Vv., *Le misure di prevenzione*, Giuffrè, 1975, p. 88-89.

applicabile ai minori, ai quali, in quanto *lex specialis*, rimanevano applicabili solo le misure di prevenzione per essi specificamente previste⁴¹.

L’assunto sopra espresso, modellato sull’istanza costituzionale di salvaguardia della persona minorenni, che si traduce dunque in un’esigenza di specializzare anche il settore delle misure di prevenzione *praeter delictum* se rivolte a minori, è tuttavia stato scalfito più volte in tempi relativamente recenti, a fronte di interventi riformatori che si caratterizzano per un’*escalation* securitaria e repressiva in risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità oramai generalmente intesa⁴², raggiungendo il culmine con il c.d. Decreto Caivano⁴³.

⁴¹ Così T.A.R. Veneto, sez. III, sent. 17 ottobre 2013 n. 1300, sul punto v. G. MASTRANGELO, *Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e la rinnovata estensione delle misure di prevenzione, anche tipiche, ai minorenni, tra amministrazione e giurisdizione*, in «Cass. pen.», n. 2/2024, p. 423.

⁴² Si assiste ad un’evoluzione del concetto stesso di “sicurezza” che da condizione necessaria per l’esercizio dei diritti, è assurta essa stessa a diritto, diventando così «strumento di ampliamento del controllo penale e di limitazione dei diritti individuali», in tali termini v. F. FORZATI, *La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020; nonché, per riflessioni circa il lessico della sicurezza, E. MATTEVI, *L’eccezione nel diritto penale. Una riflessione a partire dal lessico della sicurezza*, in S. BONINI, L. BUSATTA, I. MARCHI (a cura di), *L’eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)*, Università degli Studi di Trento, 2015, p. 406, la quale evidenzia come la sicurezza sia diventata ormai una «parola d’ordine nelle politiche di intervento», lasciando sullo sfondo le esigenze di garanzia liberale.

⁴³ Si tratta invero di un’inversione di rotta che è stata intrapresa anche in altri Paesi europei, come ad esempio in Francia e Regno Unito, per una panoramica v. E. BELL, “*Large, unpleasant thugs?*” *The Penal Responsibilisation of Young People in France and the United Kingdom*, in “Revue française de civilisation britannique”, XV, n. 3/2009, *passim*; cfr. altresì L. PASCULLI, *Le più recenti evoluzioni in tema di prevenzione ante e post delictum della devianza minorile. Cenni di diritto comparato ed europeo*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 110 ss. In Francia, in particolare, recente è la proposta di legge, c.d. *loi Attal*, volta ad inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti dei minori autori di reato, a fronte di un’asserita necessità di misure repressive per far fronte all’insicurezza percepita dai cittadini. Proposta sulla cui conformità a Costituzione è stato chiamato a pronunciarsi il *Conseil constitutionnel* francese, che ne ha rilevato una non conformità parziale alla Costituzione stessa, ritenendo che sei degli otto articoli sottoposti al suo scrutinio si trovassero in contrasto con il principio per cui «la risposta penale nei confronti dei minorenni deve essere adattata alla loro situazione particolare, privilegiando il loro recupero educativo e morale, in relazione alla loro età e personalità, e deve essere pronunciata da un tribunale specializzato o secondo procedure appropriate», per un commento v. G. L. GATTA, G. MENTASTI, *Il Conseil Constitutionnel francese “boccia” la riforma della giustizia penale minorile (loi Attal): dalla stampa e dalla politica forti critiche alla Corte e ai principi fondamentali richiamati nella decisione*, in «Sist. pen.», 24 giugno 2025. Ne emerge dunque una tendenza di trattamento “specializzato” con un’accezione negativa, in relazione cioè alla minaccia percepita dalla società rispetto al minore deviante e ai problemi che lo stesso può causare agli altri, piuttosto che offrire alla

Se infatti fino a questo momento le circoscritte e comunque discutibili aperture alle misure preventive previste per gli adulti venivano giustificate ritenendole funzionali ad evitare l'evolversi di episodi criminosi proprio con riferimento a contesti specifici per lo sviluppo di peculiari forme di devianza minorile⁴⁴, il c.d. Decreto Caivano si è spinto oltre, poiché ha applicato la c.d. logica del nemico⁴⁵ - *leitmotiv* delle recenti decretazioni d'urgenza mosse da esigenze di sicurezza pubblica⁴⁶ (c.d. pacchetti "sicurezza") - al minore deviante, che rientra così a pieno titolo anche tra i soggetti ritenuti potenzialmente inquadrabili in uno dei *cluster* di pericolosità c.d. generica indicati dal Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) tra i soggetti etichettabili come pericolosi per la sicurezza pubblica⁴⁷ e come tali bisognosi di un controllo preventivo "adulizzato"⁴⁸.

persona di minore età sostegno e protezione a causa della sua vulnerabilità, mancanza di maturità e relativa mancanza di potere nella società, rispetto a questa necessità di approccio lungimirante, promozionale di comportamenti prosociali e positivi e basato sui diritti, v. K. HAINES, S. CASE, *Positive Youth Justice: Children First, Offenders Second*, 1st ed., Bristol University Press, 2015, p. 283 ss.

⁴⁴ È noto come manifestazioni sportive, contesto scolastico e luoghi di aggregazione giovanile, pur rappresentando luoghi di costruzione positiva della personalità, possono costituire al contempo contesti sociali dove si assiste ad espressioni di malessere e a pulsioni violente di minori e giovani adulti, v. G. MANCA, *Il vandalismo adolescenziale: ipotesi interpretative e possibili risposte educative*, in «Minorigiustizia», n. 4/2011, p. 130 ss.

⁴⁵ Sul tema la bibliografia è amplissima, v., *infra multis*, tra i contributi più recenti (anche per i riferimenti bibliografici), N. MAZZACUVA, *L'epoca della straripante "overcriminalization": un possibile (immediato) rimedio*, in «Penale DP», 18 gennaio 2024, p. 4 ss.; L. MASERA, *La crimmigration del Governo Meloni e la fuga dalla giurisdizione*, in «Dir. pen. proc.», n. 11/2024, p. 1403 ss.; M. PELISSERO, *La legislazione antiterrorismo. Il prototipo del diritto penale del nemico tra garanzie e rischi di espansione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2020, p. 745 ss.; A. M. MAUGERI, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. 2/2020, p. 909 ss.; L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, 2019; T. PADOVANI, *Diritto penale del nemico*, Pisa University Press, 2014.

⁴⁶ S. ZIRULIA, *Il diritto penale nel "Decreto Lamorgese": nuove norme, vecchie politiche criminali*, in «Dir. pen. proc.», n. 5/2021, p. 564 ss. In generale, per approfondimenti sulla poliedricità del concetto di sicurezza pubblica v. R. URSI, *La sicurezza pubblica*, Il Mulino, 2022, p. 15 ss.

⁴⁷ Circa la tendenza espansiva delle categorie dei destinatari delle misure di prevenzione *praeter delictum* v. M. PELISSERO, *I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 2/2017, p. 439 ss. Sulla *ratio* alla base dell'individuazione di soggetti che possiedono la caratteristica comune di generare realmente o percettivamente un diffuso allarme sociale, che tende ad essere placato con l'uso di «strumenti drasticamente inabilitanti», v. F. CURI, *Un nemico per tutte le stagioni: il tifoso violento. Le - troppo - versatili misure di prevenzione personali*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2020, p. 1023.

⁴⁸ V. sul punto G. LOSAPPIO, *Inasprimenti sanzionatori, nuove fattispecie di reato e uso "simbolico" del diritto penale*, in L. PULITO (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione*

2. Le tappe dell’“adulterizzazione” dell’intervento in chiave preventiva nei confronti del minore deviante: un nuovo “nemico” per la sicurezza pubblica?

L’assunto della specializzazione negli interventi di prevenzione rivolti ai minori è iniziato a vacillare a far data dal 2007, quando il legislatore ha esteso espressamente ad essi le misure personali atipiche previste dall’art. 6 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 (c.d. Daspo sportivo). Il co. 1 *bis*, introdotto dal d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, prevede infatti che il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, possa essere disposto dal questore «anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età»⁴⁹.

Prima di tale esplicito intervento legislativo, si discuteva circa l’applicabilità o meno di tali misure ai minori, prevalendo tuttavia la soluzione negativa, utilizzando gli argomenti in tema di specialità già spesi rispetto alle tradizionali misure di prevenzione anche per motivare l’inapplicabilità delle misure in questione, nonostante prima la Corte costituzionale (sent. 7 maggio 1996, n. 143) - sulla base di un’equiparazione alle misure cautelari⁻⁵⁰ e poi lo stesso legislatore nel 2001 avessero indicato la prescrizione di comparizione personale, che segue la misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, come applicabile a soggetti minorenni⁵¹.

Una tale apertura alle misure preventive previste per gli adulti è da ritenersi significativa poiché si caratterizza per un cambio di prospettiva rispetto alla necessità di bilanciamento con le esigenze minorili.

e il contrasto della devianza minorile alla luce del d.l. n. 123/2023 (“decreto Caivano”) e della disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022), cit., p. 53, il quale rileva come il legislatore abbia seguito una “strategia” improntata alla logica del «prevenire punendo», piuttosto che del «prevenire promuovendo». Il minore deviante diventa così catalizzatore delle paure moderne, poiché visto come “altro”, “diverso da noi”, su tali profili cfr. l’opera di Z. BAUMAN, *Vite di scarto*, Laterza, 2005.

⁴⁹Precisamente si tratta di una modifica che si innesta sull’art. 6 così come già modificato dal d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, conv. con l. 24 febbraio 1995, n. 45. Per considerazioni critiche su tale estensione v. F. CURI, *La fretta, che l’onestade ad ogni atto dismaga*, in «Cass. pen.», fasc. 5/2007, p. 2259 ss.

⁵⁰Sulla ricostruzione proposta dalla giurisprudenza di legittimità v. la nota di P.V. MOLINARI, *Minorenni e misure per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in «Cass. pen.», 1996, p. 2855 ss.

⁵¹G. PERIN, *Le misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive. Le misure adottabili nei confronti del minore straniero*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 141 s.

La breccia così creatasi con il Daspo sportivo è rimasta per alcuni anni l'unica apertura al sistema di prevenzione previsto per gli adulti. A partire però da circa un decennio fa, si sono susseguiti una serie di interventi legislativi convergenti nella comune direzione del potenziamento delle misure di polizia, realizzato attraverso l'estensione del loro ambito di applicazione, l'incremento della loro capacità limitativa della libertà di circolazione, nonché l'inasprimento delle sanzioni per i trasgressori. Tali interventi, che hanno investito i profili generali della normativa sulla prevenzione *ante delictum*, ampliandone l'operatività, contestualmente hanno previsto, per alcune misure, proprio l'estensione della disciplina nei confronti di soggetti minori di anni diciotto che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, spingendosi persino, di recente – come si vedrà ad opera del c.d. Decreto Caivano – anche sotto la soglia dell'imputabilità in materia penale.

Per cogliere appieno il significato di una siffatta inversione di rotta, basti pensare alle soluzioni diverse adottate dal legislatore con riferimento al tema dell'immigrazione, per contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato con il principio del *best interest of the child*. Pur rappresentando l'immigrazione un fenomeno che oramai nelle politiche contemporanee si presenta in “simbiosi” con il concetto di sicurezza pubblica⁵², fin dalla formulazione originaria dell'art. 19 T.U. immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 13, co. 1 del medesimo T.U., la misura di prevenzione personale dell'espulsione nei confronti del minore straniero su richiesta del questore può disporsi esclusivamente sulla base di un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, quindi come eccezione al generale divieto di espulsione degli stranieri minori di anni diciotto⁵³. In tale contesto è prevista la

⁵² G. CAMPESI, *Immigrazione: da questione sociale a minaccia per la sicurezza*, in «Commentary ISPI», 21 ottobre 2013, il quale pone in evidenza come l'immigrazione rappresenti nel mondo contemporaneo una sorta di «meta-securitaria» in grado di attrarre una costellazione di altri discorsi sulle minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, che viene gestita tramite scelte di politica criminale che comportano l'adozione di misure di tipo securitario e repressivo per la gestione del fenomeno migratorio, tanto da parlarsi di “crimmigration”. La letteratura in argomento è davvero vasta: v., per una panoramica in chiave sovranazionale e comparatistica, G.L. GATTA, V. MITSILEGAS, S. ZIRULIA (eds.), *Controlling Immigration Through Criminal Law. European and Comparative Perspectives on “Crimmigration”*, Hart Publishing, Oxford, 2021; cfr. altresì, rispetto all'ordinamento italiano A. CAPUTO, *Irregolari, pericolosi, criminali. Il diritto delle migrazioni tra politiche securitarie e populismo penale*, in M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA (a cura di), *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Franco Angeli, 2020, 175 ss.

⁵³ Rispetto a tale ipotesi v. G. PERIN, *Le misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive. Le misure adottabili nei confronti del minore straniero*, cit., p. 142 ss. Si parla in tal caso di “divieto relativo”, a differenza invece del “divieto assoluto” previsto per il minore straniero non accompagnato, al co. 1 bis (comma introdotto dalla l. 7 aprile

competenza del Tribunale per i minorenni (art. 31, co. 4), chiamato esso stesso a valutare le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato che possono giustificare l’espulsione del minore straniero, solo a condizione che il provvedimento non comporti un rischio di danni gravi per il minore⁵⁴. Si garantisce così quella specializzazione richiesta per l’intervento in ambito minorile, in funzione dei compiti di protezione ed educazione che il nostro ordinamento deve assicurare, nei confronti dei minori residenti in Italia, anche se stranieri⁵⁵. Si tratta di una competenza rimasta invariata anche a seguito dell’introduzione dell’espulsione *ex art. 3, l. n. 155/2005* per supposti atti di terrorismo, che secondo la giurisprudenza minorile, a fronte della mancata modifica dell’art. 19 T.U. immigrazione, sarebbe riconducibile alla categoria più ampia dei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza”, già previsti dal citato art. 13, co. 1, e quindi ricompresa nell’ipotesi eccezionale di deroga al generale divieto di espulsione dello straniero minorenne, con conseguente competenza del giudice specializzato⁵⁶.

2.1. Il c.d. Decreto Minniti: minori “pericolosi” e sicurezza urbana.

Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (conv. con mod. dalla l. 18 aprile 2017, n. 48), recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (c.d.

2017, n. 47). In particolare, al comma 1 *bis*, stabilendo che “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”, si mette in primo piano la tutela del minore anche a discapito della sicurezza interna, in nome del principio inviolabile della tutela della vita umana, v. sul punto F. ROMEO, *Fenomeni migratori e tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 133/2023*, in «Actualidad Jurídica Iberoamericana», n. 20/2024, p. 188 ss.; in generale, sulle potenziate tutele per il minore straniero non accompagnato ad opera della l. 47/2017 v., volendo, E. CADAMURO, *Immigrazione*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, S. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, vol. III del *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2019, p. 403 ss.

⁵⁴Precisazione inserita dalla l. 7 aprile 2017, n. 47, che ha altresì inserito la specificazione che la decisione del Tribunale per i minorenni debba essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni. Su tali profili v. A. DEL GUERCIO, *I minori non accompagnati nel diritto europeo tra obblighi di protezione e diritti negati*, in «Minorigiustizia», n. 3/2017, p. 138 ss.

⁵⁵Si tratta di valutazioni specifiche sul minore la cui importanza è ribadita dalla disposizione dell’ultimo comma dell’art. 19: «2-*bis*. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione [...] dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, [...] sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate» (comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. g, n. 2, d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011, n. 129).

⁵⁶V. Trib. Minorenni Sassari, 05/01/2016, in «Quotidiano giur.», 2016.

Decreto Minniti) all'art. 13⁵⁷ ha previsto una serie di poteri interdittivi (divieto di accesso e stazionamento) per il questore, volti a limitare la circolazione di soggetti socialmente pericolosi, perché considerati inclini allo spaccio di sostanze stupefacenti, in aree ampiamente urbanizzate, includendo, tra i destinatari, gli stessi minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (co. 5). Nella sua formulazione originaria, in particolare, al questore veniva conferito il potere di vietare l'accesso a, ovvero lo stazionamento nelle immediate vicinanze di, determinati locali pubblici o aperti al pubblico, scuole e università, nei confronti persone che nei tre anni precedenti avessero riportato condanne, anche non definitive (purché confermate in appello), per cessione di sostanze stupefacenti all'interno o nei pressi di quelle categorie di luoghi (comma 1).

Il divieto si caratterizzava in concreto per un ambito applicativo molto ampio, potendo includere, a discrezione del questore, un numero imprecisato di locali ed esercizi (non solo quelli presso i quali sono state tenute le condotte di vendita e spaccio, ma anche locali ed esercizi analoghi) ed essendo peraltro interdetto anche l'accesso "nelle immediate vicinanze" (già *prima facie* indicazione spaziale non agevolmente determinabile)⁵⁸. Solo in sede di conversione si è precisato peraltro che il divieto in esame possa essere disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto: si tratta di esplicitazione rilevante in particolare per soggetti minorenni, sempre che si disponga in questo frangente di elementi valutativi sufficienti per considerare le peculiarità della situazione personale degli stessi.

Rileva sottolineare come l'introduzione della misura in commento abbia fin da subito richiamato alla mente la norma di cui all'art. 75 *bis* T.U. stupefacenti, abrogata per effetto dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 94/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 *quater*, d.l. 30-12-2005, n. 272 (conv. con mod. nella l. 21-2-2006, n. 49), che l'aveva introdotto. La disposizione richiamata consentiva al questore di applicare misure analoghe a quelle previste dall'art. 13 c.d. Decreto Minniti, a coloro che tuttavia fossero già stati destinatari di una

⁵⁷ Rubricato "Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi".

⁵⁸ Sulla formulazione originaria della norma v. M. PELISSERO, *La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?*, in «Dir. pen. proc.», n. 7/2017, p. 848 ss.

delle sanzioni di cui all’art. 75 T.U. stupefacenti, in relazione a taluno dei comportamenti qualificati come illeciti amministrativi⁵⁹.

Il parallelismo si giustifica per il fatto che, dal punto di vista dogmatico, ancorchè la norma non ne indicasse espressamente la natura, i provvedimenti richiamati venivano qualificati come misure di prevenzione personali: militavano in tale senso il contenuto neutralizzante e la funzione specialpreventiva delle misure, la loro riferibilità a soggetti di cui si tracciano rilievi di pericolosità sociale, l’applicabilità in assenza di un reato nonché il potere di iniziativa rimesso all’autorità di polizia⁶⁰. Si rileva tuttavia come in tale frangente fosse previsto quanto meno un intervento tempestivo del giudice minorile, posto che la misura doveva essere convalidata dal Tribunale per i minorenni nelle 48 ore successive alla comunicazione pervenuta dal questore, che a sua volta doveva avvenire nelle 48 ore dalla disposizione della misura stessa⁶¹. Un intervento dell’autorità minorile che invece non si configura nel contesto della misura di cui all’art. 13 c.d. Decreto Minniti, poiché l’autorità giudiziaria è chiamata a convalidare – secondo le procedure di cui all’art. 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della l. n. 401/1989, sul Daspo sportivo – solamente le ulteriori prescrizioni previste al co. 3, che possono o meno conseguire il divieto di accesso di cui al co. 1 dell’art. 13 in commento⁶².

L’anno successivo, il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in l. n. 132/2018 (c.d. “Decreto Salvini”), intervenendo sempre sul c.d. “Decreto Minniti”, ha dato alla luce una nuova misura di prevenzione del divieto di accesso in locali pubblici o di pubblico intrattenimento (“Dalp”) (art. 13 *bis* d.l. 20 febbraio 2017, n. 14), applicabile anche ai minori di età compresa tra i 14

⁵⁹Per un’analisi della normativa richiamata v., volendo, E. CADAMURO, *T.U. stupefacenti* in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2024, p. 1673 ss.

⁶⁰In giurisprudenza, *infra multis*, Cass. pen., sez. VI, 06/07/2011, n. 35227, in “Cass. pen.”, n. 7-8/2012, p. 2698; in dottrina cfr., in relazione ad altre misure di tale natura, R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Cedam, 2004.

⁶¹In tal senso disponeva infatti il co. 7 dell’art. 75 *bis* T.U. stupefacenti: «Qualora l’interessato sia minorenni, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il Tribunale per i Minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio».

⁶²Nello specifico: «a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici».

e 17 anni (co. 3), che nella sua formulazione originaria ricalcava quasi pedissequamente l'analoga misura di prevenzione del divieto di accesso in locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici servizi prevista dall'art. 13 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, rispetto a cui il l'istituto assume carattere residuale⁶³. Il "Dalp", previsto dalla norma appena citata, viene, in tempi più recenti, riformato dapprima dal d.l. n. 130/2020 (conv. con. l. n. 173/2020)⁶⁴, che ne ha comportato la riformulazione integrale del primo comma e l'introduzione dei commi 1 *bis* (in cui si prevede, per le ipotesi contemplate, un divieto d'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia) e 1 *ter* (che prevede in ogni caso la misura del divieto di stazionamento). Il potenziamento della misura sembra proprio volto a contrastare con maggiore incisività il fenomeno della "movida violenta", tanto che la modifica normativa verosimilmente interviene sull'onda emotiva del fatto di cronaca in cui ha perso la vita Willy Monteiro Duarte, ventunenne ucciso nell'ambito di una rissa e per tale ragione indicato come c.d. "Daspo Willy"⁶⁵. Quest'ultima riforma è intervenuta altresì sui presupposti della misura di prevenzione di cui all'art. 13, che come si è visto era già stata estesa anche ai minori. La versione del 2020 – poi ulteriormente modificata, come si darà conto, anche dal Decreto Caivano – ha previsto un'estensione dell'applicabilità dei divieti anche alle persone semplicemente denunciate o condannate con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del T.U. stupefacenti, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi ivi contemplati (tra cui scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ecc.). La modifica riflette

⁶³ P.F. BRESCIANI, *Misure amministrative in materia di sicurezza pubblica delle città e modifiche ai poteri sindacali di ordinanza. Prime osservazioni*, in F. CURI (a cura di), *Il Decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza*, Pacini Giuridica, 2019, p. 227 ss.; cfr. altresì A. AIMI, *Il "decreto sicurezza" 2018: i profili penalistici*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 1/2019, p. 173 s.

⁶⁴ Seguiranno poi le modifiche anche apportate dal c.d. Decreto Caivano, di cui si darà conto nel paragrafo che segue.

⁶⁵ La stessa Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 130 del 2020 (Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Atti Parlamentari, A.C. n. 2727 – reperibile in www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2727&sede=&tipo= -) mette in luce che la modifica «risponde alla recrudescenza di fenomeni criminosi per cui risulta indispensabile e urgente approntare misure normative, anche di carattere sanzionatorio, maggiormente incisive» (p. 16). Sul punto v. A. CISTERNA, *Quella tentazione dei decreti omnibus che non risolve le emergenze criminali. I profili penalistici*, in «Guida dir.», fasc. n. 44/2020, p. 56 ss.

la scelta di sottrarre rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, agli accertamenti dell'autorità giudiziaria, aumentando di riflesso la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, con un arretramento significativo delle garanzie, in particolare trattandosi di minori. È pur vero che poi si precisa che i divieti di accesso e stazionamento potranno essere adottati una volta “valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia”: la semplice denuncia non dovrebbe quindi essere in realtà sufficiente a far scattare la misura di prevenzione, poiché il questore dovrà trarre elementi per le proprie determinazioni dai provvedimenti già adottati, non necessariamente in relazione alla vicenda per cui si procede⁶⁶.

2.2. L'ulteriore stretta repressiva del c.d. Decreto Caivano: la definitiva “adulizzazione” del minore ultraquattordicenne pericoloso.

La riforma introdotta dal d.l. n. 123/2023 si caratterizza per estensioni e interpolazioni della normativa in vigore, in particolar modo incidendo, da un lato, sull'articolato del c.d. Decreto Minniti, nonché, dall'altro, sull'articolato del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Come si avrà modo di analizzare, emblematiche sono le disposizioni in tema di c.d. D.A.C.U.R. (acronimo che indica il divieto di accedere a determinate zone dei centri urbani), foglio di via, avviso orale ed ammonimento: l'idea di prevenzione sottesa al provvedimento è infatti, in misura nettamente prevalente, non quella sociale, economica, culturale, ma quella preventiva di polizia.

In questo modo di procedere si individua invero un equivoco di fondo che caratterizza in particolare la stessa comunicazione politico-media-tica, ossia quello per cui quando si sostiene l'importanza di prevenire i reati, si finisce per intendere che sia necessario intervenire mediante misure di prevenzione *ante o praeter delictum* o di polizia. Si qualifica così la contrapposizione tra prevenzione e repressione penale secondo un significato che risulta fuorviante, poiché misure che comunque incidono notevolmente sulla libertà personale o su altri diritti fondamentali della persona vengono “etichettate” come “non penali”, e neppure “punitiva”, solo in quanto orientate alla prevenzione e non alla repressione. A ciò

⁶⁶ Sul punto v. S. ZIRULLA, *Il diritto penale nel “Decreto Lamorgese”: nuove norme, vecchie politiche criminali*, cit., p. 575 ss.

si aggiunge un preoccupante corollario: per avvalorare l'efficacia di tali misure di prevenzione/polizia, si ritiene necessario che la mera disobbedienza alle prescrizioni imposte con tali misure costituisca reato e debba essere sanzionata più severamente che in passato⁶⁷.

2.2.1. Le modifiche al c.d. Decreto Minniti.

Il legislatore prosegue il percorso intrapreso tramite l'estensione ai minori del "Daspo sportivo" nonché dei peculiari divieti di accesso e stazionamento di cui agli artt. 13 e 13 *bis* del c.d. Decreto Minniti, trattando oramai la devianza minorile come un vero e proprio problema di sicurezza urbana⁶⁸.

Secondo una siffatta logica, viene dunque riscritto anzitutto l'art. 10, co. 4, del c.d. Decreto Minniti⁶⁹, che ora prevede l'applicabilità dell'ordine di allontanamento (comma 1) e dei divieti di accesso (previsti rispettivamente ai commi 2 e 3) rispetto ai luoghi indicati nell'art. 9 – DACUR (anche detto «DASPO urbano») – anche ai «soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».

Una tale estensione del presupposto soggettivo comporta risvolti per nulla marginali sul fronte della libertà di circolazione per il minore deviante ritenuto pericoloso per la sicurezza urbana⁷⁰, in particolare se si

⁶⁷ Per considerazioni sul punto, con specifico riferimento al c.d. decreto Caivano v. A. CAVALLIERE, *Il c.d. Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in «Penale DP», 9 febbraio 2024, p. 1 ss.; cfr. altresì criticamente, con riferimento, più in generale, alla «penalità urbana» R. BARTOLI, *Le spire del pitone. Questioni di legittimità e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana*, in «Sist. pen.», fasc. n. 5/2025, p. 94. Per riflessioni sulla necessità di «prendere commiato dal populismo sanzionatorio» v. L. EUSEBI, *A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, in «Arch. pen.», fasc. n. 3/2023 (web), p. 7 ss.

⁶⁸ Per un'analisi di taglio interdisciplinare sulla *ratio* che sottende interventi legislativi sempre più frequenti che comportano il moltiplicarsi di soggetti e poteri funzionali alla tutela della sicurezza urbana v. C. RUGA RIVA, R. CORNELLI, A. SQUAZZONI, P. RONDINI, B. BISCOTTI, *La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto)*, in «Dir. pen. cont. - Riv. trim.», n. 4/2017, p. 224 ss.

⁶⁹ Modifica apportata dall'art. 3, co. 1, lett. a), del d.l. n. 123/2023.

⁷⁰ Di recente la Corte cost., con sent. 47/2024, si è pronunciata sul concetto di "sicurezza" richiamato per l'applicazione del "DASPO urbano", da intendersi nel senso – coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell'istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale – di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere attività lecite al riparo da condotte criminose. Le mere ragioni del mantenimento del decoro, o comunque della preservazione di una sicurezza intesa in senso integrato (v. la definizione di sicurezza urbana di cui all'art. 4 del decreto in commento), non sarebbero dunque sufficienti per comportare una limitazione della libertà di circolazione, per un commento in senso critico alla sen-

considera il significativo aggravamento apportato negli ultimi anni alla misura, ad opera del susseguirsi dei c.d. “decreti sicurezza”: da ultimo, il d.l. 11 aprile 2025, n. 48⁷¹, che ha disposto la modifica dell’art. 10, comma 2, prevedendo che il questore possa disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo – in origine previsto unicamente quale conseguenza alla reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2 da cui potesse derivare pericolo per la sicurezza – anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, sempre commessi in uno dei luoghi indicati all’art. 9, co. 1⁷².

tenza v. F. D’ERRICO, *La Consulta salva il Daspo urbano. Criticità di sistema e incongruenze ermeneutiche della sentenza n. 47/2024*, in «Dir. pen. proc.», n. 8/2024, p. 1029 ss.; nonché, in chiave costituzionale, G. PISTORIO, *La lettura costituzionalmente conforme del Daspo urbano, tra dubbi ermeneutici e possibili effetti distorsivi. Nota alla sentenza n. 47 del 2024 della Corte costituzionale*, in «Nomos», n. 3/2024, p. 15 ss., la quale in particolare evidenzia come la Corte non abbia colto l’occasione per contribuire a scardinare un sistema costruito attorno a una dimensione distorsiva della sicurezza, che rischia di alimentare forme di esclusione sociale. Rispetto a tale profilo v. le riflessioni di G. COLAIACOVO, *Il diritto alla sicurezza*, in ID (a cura di), *Sicurezza, informazioni e giustizia penale*, Pacini Giuridica, 2023, p. 13 s., secondo il quale un “diritto alla sicurezza” è in linea con i fondamenti dello Stato costituzionale, a condizione che non prevarichi le altre libertà fondamentali ma si ponga «in sinergia con esse e a tutela di esse».

⁷¹ Modifica apportata dall’art. 13, comma 1, lettera a). Tra i primi commenti al decreto v., in senso critico, G. L. GATTA, *Decreto-sicurezza (d.l. n. 48/2025): la relazione illustrativa e la relazione tecnica nella proposta di legge di conversione incardinata alla Camera*, in «Sist. pen.», 16 aprile 2025; nonché G. GIOSTRA, *È “necessario e urgente” rifondare il DL Sicurezza*, in «Sist. pen.», 29 aprile 2025, dove in *primis* si evidenzia il “ping pong legislativo” che si è creato attorno a tale intervento: si richiede infatti alla Camera di approvare la legge di conversione di un decreto, dalla stessa sostanzialmente già approvato nella sua precedente veste di disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 1660).

⁷² Nella “Relazione illustrativa della proposta conversione del d.l. 48/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” (reperibile in [sistemapenale.it/it/documenti/relazione-illustrativa-decreto-sicurezza-n-48-del-2025](https://www.giustizia.it/documenti/relazione-illustrativa-decreto-sicurezza-n-48-del-2025)) si esplicita come la disposizione introdotta abbia «il pregio di consentire alle forze di polizia di intervenire immediatamente per “espellere” – corsivo nostro – dalle suddette aree le persone destinatarie del divieto di accesso» (p. 17), criticamente cfr. R. BARTOLI, *Le spire del pitone. Questioni di legittimità e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana*, cit., p. 87, il quale mette in luce come si arrivi in tal modo ad una presunzione di pericolosità basata sull’esistenza di “precedenti” che addirittura possono consistere in mere denunce. Per considerazioni rispetto agli effetti stigmatizzanti nonché di aumento della percezione di insicurezza che possono conseguire ad interventi sorretti da una tale *ratio*, in assenza di adeguate misure di supporto sociale, si rimanda *infra, sub par.* 2.2.1.1.

In precedenza, un aggravamento significativo si era avuto con il d.l. n. 113/2018 (conv. con mod. dalla l. n. 132/2018), che oltre ad aver aggiunto tra i luoghi oggetto dell'ordine di allontanamento i «presidi sanitari» e le «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli» (art. 21, co. 1), ha innalzato la durata massima del divieto di accesso del questore da sei mesi ad un anno (art. 21 co. 1 *bis*), nonché reso punibile l'inosservanza del divieto con l'arresto da sei mesi ad un anno e, nelle ipotesi di cui all'art. 9 co. 3, con l'arresto da uno a due anni⁷³. Si tratta evidentemente anche per i soggetti minorenni di un'opzione sanzionatoria più incisiva in senso peggiorativo rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 650 c.p., nonostante per gli stessi non potrebbe trovare applicazione l'istituto dell'oblazione⁷⁴.

Invero, esplicitandone l'applicabilità anche a soggetti minorenni, il legislatore sembra aver fugato quei dubbi interpretativi che potevano sorgere nella vigenza della precedente formulazione normativa quanto all'estendibilità agli stessi della misura in commento. Ciò in quanto l'art. 10⁷⁵ già prevedeva, al co. 3, l'obbligo per il questore di segnalare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'eventuale violazione del divieto di accesso ivi previsto⁷⁶, nel caso appunto si trattasse di illecito compiuto da un soggetto minorenne. Da tale riferimento normativo estemporaneo sorgevano dunque i dubbi suddetti, che tuttavia potevano essere superati in via interpretativa in senso negati-

⁷³ Criticamente, sulle modifiche peggiorative apportate dal c.d. Decreto sicurezza del 2018 alla misura in commento v. A. CAVALIERE, *Le disposizioni penali nei recenti decreti sicurezza: considerazioni de lege delenda*, in «Leg. pen.», 21.7.2020, il quale evidenzia peraltro che il fatto di aver previsto il raddoppio della pena detentiva a carico di chi violi l'ordine del questore essendo stato condannato anche con sentenza non definitiva – aggravio sanzionatorio che ora appunto riguarda anche il minore - contrasti in maniera evidente con la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, *ex art. 27, co. 2, Cost.*

⁷⁴ L. PEPINO, *Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri*, in www.questionegiustizia.it, 12.12.2018. Sul punto, in giurisprudenza, v. di recente Cass. pen., sez. I, n.12296/2020 in «CED Cass. pen.», 2020, che, affrontando il tema della compatibilità costituzionale dell'oblazione nel processo minorile, ha ritenuto che tale istituto, pur non essendo normativamente escluso, non sia congruente con le finalità pedagogico-rieducative proprie del processo minorile.

⁷⁵ Norma che, oltre a disciplinare le forme e le modalità dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, prevede il più incisivo divieto di accesso nel caso di reiterazione delle violazioni amministrative che determinano l'ordine di allontanamento.

⁷⁶ Divieto di accesso per la cui violazione è prevista una pena con cornice edittale compresa tra uno e due anni, se le condotte illecite sono commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

vo, se si considerava l’assenza di un riferimento esplicito nella norma di estensione della disciplina generale del c.d. Daspo urbano - risultante appunto dal combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 - contrariamente invece a quanto già previsto con riferimento alle misure interdittive previste dagli artt. 13 e 13 *bis* che, come si è visto, oltre ad includere esplicitamente i minori tra i destinatari di alcuni divieti ne indicavano già l’età minima nel compimento del quattordicesimo anno.

Una diversa versione interpretativa viene invece proposta nella stessa Relazione che accompagnava il disegno di legge in vista della conversione del d.l. n. 123/2023, dove invece si è sottolineato espressamente come la nuova disposizione abbia lo scopo di chiarire quanto già era invero deducibile in via indiretta dall’ultimo periodo dell’art. 10, co. 3, del medesimo Decreto⁷⁷, così armonizzando la disciplina con le altre ipotesi di divieto di accesso regolate dagli artt. 13 e 13 *bis* del c.d. Decreto Minniti.

Proprio il dichiarato intento di armonizzare la disciplina delle misure previste nel c.d. Decreto Minniti spiega probabilmente l’eliminazione da parte del c.d. Decreto Caivano della procedura di convalida da parte dell’autorità giudiziaria (precedentemente prevista al co. 4 dell’art. 10, che rinviava a sua volta alle disposizioni sul Daspo sportivo – art. 6, commi 2 *bis*, 3 e 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401 -) per le ipotesi più gravi di divieto di accesso di cui al co. 3. Secondo l’attuale disciplina, pertanto, per tutte le ipotesi contemplate nel c.d. Decreto Minniti, che riguardano anche i minori, le garanzie procedurali sono limitate alle prescrizioni disposte dal questore in aggiunta al divieto di accesso⁷⁸.

Il provvedimento in esame modifica altresì le disposizioni di cui agli artt. 13 e 13 *bis* del c.d. Decreto Minniti, con risvolti anche per i soggetti minori poiché destinatari delle misure riformate. In particolare, all’art. 13, viene ampliato l’ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, estendendola a tutti i luoghi di spaccio indicati (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli “locali o esercizi analoghi” menzionati nella previgente formulazione della norma. Inoltre, sul versante dei reati-pre-supposto, vengono ora incluse tutte le condotte elencate all’art. 73 T.U. stupefacenti, non più solo la cessione e la vendita. Ampliamenti che

⁷⁷ Fascicolo Iter d.d.l. S. 878 (Senato della Repubblica, XIX Legislatura), p. 8, reperibile in www.senato.it.

⁷⁸ In tal senso cfr. G. PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. Decreto “Caivano”*, cit., p. 1561 s.

non possono che incidere significativamente proprio con riferimento ai soggetti minorenni, basti pensare ai dati presentati nel 2024 nella “*Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia*”⁷⁹ da cui si evince che al 31 dicembre 2023 i procedimenti pendenti per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 erano 81.904 a carico di 170.292 persone, di cui il 4,7% minorenni⁸⁰. In particolare le denunce di minorenni all’Autorità Giudiziaria per reati droga-correlati, rispetto al 2022, registrano nel 2023 un +10%: 1.246 giovani under-18, pari al 4,5% delle persone denunciate a livello nazionale⁸¹. Se poi si considera altresì il dato secondo cui, sempre con riferimento al solo 2023, quasi 960mila giovani tra i 15 e i 19 anni, pari al 39% della popolazione studentesca, riferivano di aver consumato una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita e oltre 680mila studenti (28%) nel corso dell’ultimo anno⁸², facilmente possono presumersi non pochi problemi di interferenza tra le misure prefettizie ex art. 75 T.U. stupefacenti e l’applicazione delle misure di prevenzione in esame, in un contesto applicativo che difetta di una presa in carico coordinata a seguito di valutazioni approfondite e prognosi individualizzate⁸³.

⁷⁹ La Relazione citata è reperibile in www.governo.it.

⁸⁰ V. cap. 5, p. 100 della Relazione citata.

⁸¹ V. cap. 1, p. 8 della Relazione citata.

⁸² V. cap. 2, p. 32 della Relazione citata, *ivi* richiamandosi come fonte “Studio ESPAD®Italia 2023, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica”.

⁸³ D’altronde trattasi di garanzie specifiche che solo avanti il giudice minorile specializzato possono trovare compiuto sviluppo, tramite l’apporto che il servizio minorile fornisce circa la conoscenza della personalità e delle condizioni di vita del minore, nonché la rilevanza sociale del fatto per cui si procede, cfr. sul punto E. LO MONTE, *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai principi dello stato di diritto*, in «Cass. pen.», fasc. n. 4/2005, p. 1463 ss. In particolare, trattandosi di minori, sono elementi conoscitivi molto rilevanti per finalizzare le misure di intervento, anche perché, ancor più che per gli adulti, gli illeciti in tale contesto possono caratterizzarsi per fenomenologia differente, assumendo la forma dei piccoli spacci tra coetanei (es. minore che spaccia la dose a sua volta illegalmente ricevuta), così come frequente è la fattispecie del consumo ludico-ricreativo di gruppo, ma possono altresì configurarsi vere e proprie situazioni di impiego di minori nello spaccio da parte della stessa criminalità organizzata. Rispetto quest’ultimo profilo, rileva quanto di recente ribadito anche nell’ambito della “*Strategia dell’UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025*” (reperibile in <https://www.consilium.europa.eu>) dove si esplicita che per contrastare lo sfruttamento, da parte dei gruppi della criminalità organizzata, di soggetti vulnerabili quali i minorenni è necessario adottare un approccio multidisciplinare ai fattori soggiacenti che portano al loro coinvolgimento nei mercati delle droghe illecite (v. in particolare p. 13). Virtuoso, in tal senso, risulta il “*Protocollo d’intesa per la diffusione di buone pratiche e il rafforzamento dell’interscambio informativo in materia di prevenzione precoce dell’uso di sostanze stupefa-*

Quanto invece all’art. 13 *bis*, viene esteso l’ambito della misura e si inasprisce la repressione penale in caso di violazione dei divieti imposti dal questore. In particolare, sostituendo il comma 1, viene ampliato l’ambito di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, prevedendo che i delitti presupposto siano anche quelli di cui all’art. 4 l. n. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere); nonchè agli artt. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) del codice penale. Al co. 1 *bis* vengono inoltre aggiunte ulteriori ipotesi: accanto alla condanna anche non definitiva, all’arresto e al fermo, si fa riferimento ora anche alla sottoposizione ad una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l’applicazione della fattispecie aggravata di c.d. Daspo Willy, che consente al questore di inibire l’accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia.

Si tratta di un ampliamento dei presupposti oggettivi impattante anche per i minorenni destinatari delle misure riformate, in particolar modo se si considera il contestuale inasprimento della disciplina delle misure precautelari e cautelari per i minorenni stessi, ad opera dell’art. 6 del c.d. Decreto Caivano⁸⁴: il fatto di averne dilatato l’ambito applicativo non fa altro che realizzare un avvicinamento della disciplina minorile a quella prevista per gli adulti anche in tale contesto, frustrando ancora una volta il criterio del *favor minoris* ed il principio di adeguatezza applicativa⁸⁵.

centi” sottoscritto il 21 aprile 2022 (nel 2021 vi era stato un precedente Protocollo “Nessuno è spacciato”, su iniziativa del Tribunale per i minorenni di Genova – reperibile in https://www.ufficiogiudiziarigenova.it/documentazione_minori/D_51147.pdf) dal Ministro per le politiche giovanili, la Regione Liguria, l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il Tribunale per i minorenni di Genova, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova e la Prefettura di Genova, sulla base dell’acquisita consapevolezza che per un ottimale conseguimento degli obiettivi di prevenzione precoce dell’uso di sostanze stupefacenti, «l’integrazione sinergica tra le componenti titolari di specifiche attribuzioni istituzionali e i diversi livelli di governo del territorio rappresenta valore aggiunto di decisivo rilievo» (reperibile in www.politicheantidroga.gov.it).

⁸⁴ Per l’analisi delle modifiche apportate si rimanda *infra*, cap. II.

⁸⁵ A. CONTI, *Le modifiche introdotte dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (d.l. Caivano) in tema di processo penale minorile*, in «Il Processo», n. 3/2023, p. 1084 ss.

2.2.1.1. *L'espansione (contenibile?) del DASPO: spunti di riflessione.*

Se è pur vero che non possa restare inascoltata la richiesta di un recupero del controllo dei fenomeni devianti sul territorio e del ristabilimento di una percezione di legalità diffusa⁸⁶, è tuttavia essenziale comprendere quali siano le strategie più efficaci.

In tale contesto, sulla spinta di sempre più pressanti istanze di sicurezza, si è visto come proprio la misura del Daspo, a fronte delle numerose estensioni e forme oramai vigenti, rappresenti la “scorciatoia” da utilizzare per fornire pronte risposte di tipo simbolico a problematiche sociali tuttavia molto più complesse⁸⁷.

In particolare, una volta sdoganato l'utilizzo del divieto di accesso in campi diversi da quello prettamente sportivo, il Daspo ha assunto la valenza di uno strumento che può definirsi come “onnivoro”⁸⁸. Si attivano così meccanismi di “chiusura”, per fare fronte ad un crescente senso di insicurezza dei centri urbani, che sfociano essenzialmente in limitazioni materiali alla dimensione della “città fruibile”⁸⁹.

I risvolti in concreto controproducenti di tali interventi non possono che amplificarsi se si tratta di destinatari minorenni, considerando peraltro non solo che, per loro natura, tendono ad essere applicati prima di altre misure specifiche in chiave educativa ma altresì che possono ostacolare l'esecuzione stessa di misure specifiche già in atto: si pensi ad esempio alle varie prescrizioni di frequentare determinati luoghi ubicati nel tessuto urbano come scuole, centri ricreativi, Ser.d., ufficio dei servizi sociali, nell'ambito di misure cautelari, come anche del programma di messa alla prova e così via. In ogni misura, pur di diversa natura, pensata

⁸⁶ Sulle ragioni che stanno alla base di tale istanza v. M. MANCINI PROIETTI, *Le misure preventive e i divieti introdotti dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, come modificata dalla l. 1 dicembre 2018, n.132*, in G.G. NOBILI, T. F. GIUPPONI, E. RICIFARI, N. GALLO (a cura di), *La sicurezza delle città. La sicurezza urbana e integrata*, Franco Angeli, 2019, p. 43.

⁸⁷ F. CURI, *Il Daspo urbano: "l'eterno ritorno dell'uguale"*, in «Penale DP», 12 febbraio 2021, p. 13 ss. Per approfondimenti, in chiave criminologica, circa l'incidenza dello sviluppo urbano sulle dinamiche della devianza minorile, v. M. LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 118 ss.

⁸⁸ sul punto v. M. PELISSERO, *Daspo urbano: i rischi di un'amministrativizzazione del diritto penale*, in «Antigone», Anno XVII, n. 1/2022.

⁸⁹ In tali termini v. le riflessioni di A. SIMONATI, *Rigenerazione urbana, politiche e sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la cittadinanza?*, in «Riv. giur. ed.», n. 1/2019, p. 31 ss.

per il soggetto minore autore di reato, l’obiettivo dovrebbe infatti essere quello di potenziare processi di inclusione sociale, per non interrompere percorsi educativi funzionali all’evoluzione della personalità del minore, se già in atto, o per favorirli se carenti o assenti.

Allo stato attuale, dunque, le esigenze di “sicurezza pubblica” prevalgono *de plano* sull’interesse del minore, così dimenticandosi l’assunto sancito dallo stesso art. 3 della Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo secondo cui trattasi di interesse che invece deve essere oggetto di primaria considerazione, in tutte le decisioni che riguardano il minore e da qualunque soggetto provengono, compresi gli organi legislativi (principio poi ribadito dall’art. 24 della Carta di Nizza e, comunque, desumibile dagli artt. 2, 30 e 31 Cost.)⁹⁰.

Alla luce di un *modus operandi* così delineato per il minore deviante, in tema di prevenzione, non pare azzardato l’accostamento, in termini di strategie di intervento nonché di risultati, con quanto avviene, ad esempio, nel contesto brasiliano, circa l’applicazione ai minorenni di misure di polizia. Si tratta in particolare dei risvolti dell’*Operação Verão* – c.d. Operazione Estate - nelle spiagge di Rio de Janeiro contro i furti collettivi attribuiti ai giovani delle periferie (*arrastão*).

I dati emersi da ricerche empiriche di tipo qualitativo, che si stanno svolgendo rispetto a tale fenomeno, hanno messo in luce come proprio a fronte di un massiccio impiego di tali misure, le paure dei cittadini si siano trasformate in un senso di insicurezza perpetua che richiede misure di intervento in chiave preventiva sempre più dure, nonostante i dati dimostrino come non si siano verificati *arrastões* significativi di recente⁹¹. L’*Operação Verão* finisce così per esercitare un controllo selettivo sui

⁹⁰ Cfr. G. SPANGHER, *Introduzione*, in AA.VV., *Il decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile*, cit., p. IX ss.

⁹¹ Niente di tanto diverso da quello che avviene nel nostro Paese, se si considera quanto si rinviene dai dati Istat sulla percezione del rischio di criminalità nel periodo 1993-2022 commentati da R. CORNELLI, *Il Ddl Sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche*, in «Sist. pen.», fasc. n. 5/2024, p. 113 ss., da cui si evince come l’insicurezza derivante dalla percezione della criminalità nel proprio quartiere di vita ha avuto degli innalzamenti, poi rientrati, proprio in corrispondenza all’approvazione di decreti sicurezza, cfr. altresì E. DOLCINI, *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in «Sist. pen.», 15 maggio 2025, nonché V. MONGILLO, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un’ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, in «Arch. pen.», fasc. 1/2025 (web), p. 25, il quale, criticamente, osserva come «il “diritto penale della sicurezza” non promuove sicurezza civile e sociale, ma amministra la paura e il “panico morale” per esorcizzare l’insicurezza dei cittadini, lasciando nell’ombra le cause sociali dei fenomeni criminosi»; evidenzia la necessità di un superamento dell’idea secondo cui

giovani di alcune periferie, quelle più lontane dal centro, rafforzando la stigmatizzazione e la criminalizzazione nei loro confronti⁹².

Allo stesso modo il DASPO, con le sue oramai variegata forme, realizza una selezione della popolazione da tenere sotto controllo nell'ambiente urbano e metropolitano, favorendosi così il passaggio da una "prevenzione sociale" ad una "prevenzione situazionale": si interviene cioè sulle circostanze ambientali, senza affrontare i fattori sociali, culturali ed economici della devianza, in particolare di quella minorile⁹³.

Così facendo l'utilizzo della misura amministrativa non può far altro che portare ad effetti negativi di emarginazione sociale, che si manifesta attraverso l'isolamento, la difficoltà di integrazione e la percezione di esclusione dalla vita sociale e culturale⁹⁴, soprattutto se applicata in modo non mirato e senza un'adeguata valutazione dei rischi e delle conseguenze⁹⁵, in pieno contrasto con la *ratio* che dovrebbe invece sottostare ad interventi in chiave preventiva nel tessuto urbano, ossia quella di arginare le disparità sociali e favorire l'inserimento dei cittadini nel tessuto comunitario⁹⁶.

«la modalità propria dell'agire da parte dello Stato per assicurare il rispetto della legge non possa che coincidere, anche in contesti democratici, con un esercizio della violenza»
L. EUSEBI, *Su violenza e diritto penale*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Giappichelli, 2017, p. 116.

⁹² Per i risultati di tali ricerche v. L. SQUILLACE, R. CORNELLI, I. CANO, *Fear and surveillance on the beaches of Rio de Janeiro: the Operação Verão*, in «Sicurezza e scienze sociali», n. 3/2024, p. 103 ss.; nonché L. SQUILLACE, *Giovani vulnerabili. Resolução 20 e Operação Verão: due misure di sicurezza a Rio de Janeiro*, in «Rass. it. crim.», XVIII, n. 4/2024, p. 269 ss.

⁹³ F. BORLIZZI, *Daspo urbano: uno sguardo sulle questioni giuridiche controverse e un'indagine empirica*, in «Antigone», Anno XVII, n. 1/2022, p. 4, che riporta proprio come la "prevenzione situazionale" agisca attraverso la «delimitazione degli spazi di vita dei soggetti e "l'elevazione di barriere artificiali", che limitano la loro possibilità di movimento, interazione e azione». Per approfondimenti, in chiave psicologica, volti ad individuare una chiave di lettura circa l'atteggiarsi, nel sistema politico e sociale italiano, dell'interazione tra attività di polizia e gestione del territorio v. A. ZAMPERINI, A., V. SIRACUSA, M. MENEGATTO, *Accountability and police violence: A research on accounts to cope with excessive use of force in Italy*, in «Journal of Police and Criminal Psychology», n. 32/2017, p. 172 ss.

⁹⁴ Li definisce «complessivi meccanismi disumanizzanti», R. BARTOLI, *Le spire del pitone. Questioni di legittimità e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana*, cit., p. 94.

⁹⁵ G. TROMBETTA, *La (resistibile?) ascesa del D.A.SPO*, in «Federalismi.it», n. 3/2022, p. 218 ss.

⁹⁶ E. GALLO, *Misure di prevenzione*, in «Enciclopedia giuridica Treccani», XX, Roma, 1990, p. 2.

2.2.2. Le modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il c.d. Decreto Caivano apre per la prima volta la porta alle misure di prevenzione disciplinate dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), prevedendo in particolare l'applicazione dell'avviso orale anche al minore ultraquattordicenne (art. 3, co. 3 *bis* cod. antimafia), che presenti le condizioni di “pericolosità generica” così come descritte all'art. 1 cod. antimafia⁹⁷, con effetti che non possono andare oltre la maggiore età: limite che invero non assume significato particolarmente incidente, posto che con il raggiungimento della maggiore età si spalancano potenzialmente le porte a tutte le misure preventive contemplate nella normativa in commento, con effetti anche più incisivi⁹⁸.

Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

Oltre ad invitare il minore proposto a tenere una condotta conforme alla legge e redigere il processo verbale dell'avviso, il questore può imporgli, se rientra nella categoria dei proposti definitivamente condannati per delitti non colposi, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, gli oggetti, gli strumenti, i mezzi e le sostanze elencati all'art. 3, co. 4. Su quest'ultima forma “rafforzata” della misura, la Corte costituzionale è di recente intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 4, nella parte in cui prevedeva che il questore potesse vietare di possedere o utilizzare “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente” e perciò anche telefoni cellulari, in quanto ricompresi in tale ultima definizione⁹⁹.

⁹⁷ Si tratta di un requisito ancora discusso per la sua “vaghezza” poiché, considerando l'abitudine o comunque la ripetizione di comportamenti antisociali, rischia di derivare verso la censura di un ampio spettro di stili di vita non conformi, v. sul punto F. CONSULICH, *Le misure di prevenzione personali tra costituzione e convenzione*, in E. MEZZETTI, L. LUPARIA (a cura di), *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, p. 589 ss. Sulla distinzione tra ipotesi di pericolosità comune o generica, ed ipotesi di pericolosità qualificata, cfr. V. MAIELLO, *Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali*, in F. BASILE (a cura di), *Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali*, in «Giur. it.», 2015, p. 1527.

⁹⁸ In tal senso v. G. PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”*, cit., p. 1562.

⁹⁹ Corte cost., sent., 12 gennaio 2023, n. 2, in «Dir. pen. proc.», n. 7/2023, p. 901 ss., con nota di E. IANNELLI, *L'illegittimità costituzionale del potere del questore di vietare l'uso del*

In particolare, ad avviso della Corte, se è pur vero che limitare l'utilizzo di un determinato mezzo di comunicazione non significa incidere totalmente sulla libertà di comunicazione complessivamente intesa, tale considerazione non può riguardare il telefono cellulare, in quanto "è difficile pensare che il divieto di possesso e uso di un telefono mobile - considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale - non si traduca in un limite alla libertà di comunicare [...]". Ecco che, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, il potere che l'art. 3, co. 4, cod. antimafia attribuiva al questore - così come trovava di conseguenza applicazione nella prassi applicativa ¹⁰⁰-, sebbene gravante su un singolo mezzo (il telefono cellulare), di fatto comprimeva globalmente la libertà di comunicazione: una limitazione che non rispettava dunque la riserva di giurisdizione imposta dall'art. 15 Cost., nemmeno considerando l'intervento dell'autorità giudiziaria previsto dall'art. 3, co. 6, cod. antimafia, in quanto puramente eventuale (trattandosi di un'opposizione rimessa all'iniziativa dell'interessato), ma soprattutto successivo all'adozione della misura, a differenza invece di quanto richiesto dall'art. 15 Cost., secondo cui il potere di limitare la libertà di comunicazione dev'essere *ab origine* attribuito all'autorità giudiziaria.

Proprio partendo dall'arresto della Corte costituzionale, con il c.d. Decreto Caivano - oltre appunto all'estensione della relativa misura nei confronti di soggetti ultraquattordicenni - si è provveduto ad introdurre altri tre commi (6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*) all'art. 3 cod. antimafia, intesi a dare in un certo senso "reingresso" alle misure restrittive della libertà di comunicazione censurate dalla Corte, regolandone tuttavia la procedura di applicazione secondo le direttive delineate in sede costituzionale.

Precisamente si tratta del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati - c.d. divieto di internet - nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni

telefono al destinatario dell'avviso orale c.d. rafforzato.

¹⁰⁰ La Corte infatti ha constatato un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il telefono cellulare è un apparato di comunicazione radiotrasmettente, in considerazione del significato strettamente tecnico di tale espressione, ossia "qualsiasi apparecchio in grado di inviare onde radio e di trasmetterle o ad un altro apparato analogo, o ad un impianto in grado di riceverle", in tal senso cfr. il primo intervento di Cass. pen., sez. fer., n. 38514/2009 (ancora riferito al divieto indicato all'art. 4, co. 4, della l. 27 dicembre 1956 n. 1423, così come modificato dalla l. n. 128/2001), a cui sono seguiti altri arresti giurisprudenziali in senso conforme, con specifico riferimento al corrispondente divieto nel cod. antimafia.

cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente – c.d. divieto di cellulare - , quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione del materiale relativo alle condotte che hanno determinato l’avviso orale (comma 6 *bis*), applicabile sul presupposto che il destinatario dell’avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Sull’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente erano tuttavia sorti dubbi interpretativi dati da una lettura congiunta delle modifiche apportate prima in sede di decreto-legge e poi con la legge di conversione.

Nello specifico, l’art. 5, co. 1, del decreto-legge aveva indicato quale autorità competente il Tribunale in composizione monocratica. Investitura che risultava da un rinvio interno allo stesso art. 3 cod. antimafia, come ridisegnato dal decreto legge, poiché il co. 6 *bis* stabiliva che il questore dovesse proporre l’applicazione del “divieto di cellulare” e del “divieto di internet” “al Tribunale di cui al comma 6”, dove era appunto indicato il Tribunale in composizione monocratica quale organo deputato a decidere sull’opposizione all’avviso orale “rafforzato”¹⁰¹.

In sede di conversione, però, l’attribuzione della competenza per l’imposizione del divieto in esame era stata esplicitata solo in capo al Tribunale per i minorenni. Tale opzione normativa, quindi, aveva indotto a ritenere il provvedimento di cui all’art. 3, co. 6 *bis* del d.lgs. n. 159/2011 applicabile unicamente ai soggetti minorenni ultraquattordicenni¹⁰². Tuttavia vi erano dei dubbi che continuavano ad essere alimentati dal dato letterale, poiché lo stesso comma 6 *bis*, richiama i “casi di cui ai commi 1 e 3 *bis*” e cioè, rispettivamente, l’avviso orale applicabile a soggetti maggiorenni nonché l’estensione prevista per i soggetti minorenni.

Dubbi che sembrano ora potersi dire definitivamente superati in virtù dell’ulteriore intervento di modifica dell’art. 3, co. 6 *bis*, del d.lgs. n. 159/2011, ad opera del d.l. 11 aprile 2025, n. 48¹⁰³: è stata infatti esplicitata la competenza a decidere sulla proposta del questore di applicazione del divieto in esame da parte del Tribunale in composizione monocratica, se

¹⁰¹ Disciplinato appunto ai co. 4 e 5 dello stesso articolo.

¹⁰² Così G. PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”*, cit., p. 1559 s., secondo la quale, d’altro canto, che potesse trattarsi di una scelta voluta del legislatore trovava giustificazione considerando che l’introduzione della modifica legislativa era avvenuta in virtù dell’art. 5 d.l. 123/2023, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile”.

¹⁰³ V. nota n. 72.

la misura riguarda un soggetto maggiorenne, o dal Tribunale per i minorenni, se la misura riguarda un soggetto minore ultraquattordicenne¹⁰⁴.

Superate così le criticità rispetto alla garanzia giurisdizionale di cui all'art. 15 Cost. per l'applicazione della misura "rinforzata", resta da interrogarsi sul contenuto di una misura preventiva così caratterizzata, considerandone gli effetti, alla luce di un bilanciamento degli interessi in gioco, che possono esplicitarsi in particolare sulla sfera di azione del minore.

È noto infatti come l'ambiente *online* (anche attraverso l'utilizzo dello *smartphone*) costituisca un contesto nel quale soprattutto le giovani generazioni esprimono la propria dimensione personale, risultando il mezzo principale attraverso cui instaurare e intrattenere relazioni, comunicazioni e apprendere notizie. I "nativi digitali" mediante l'utilizzo dei dispositivi che permettono la connessione alla rete esercitano pertanto gran parte delle libertà fondamentali garantite alla persona¹⁰⁵, che non sembrano esaurirsi quindi nella sola libertà di comunicazione, tanto da parlarsi di estrinsecazione in rete di una "identità digitale" che si presenta come entità composita, sovrapponibile – senza necessariamente dover combaciare – alla stessa "identità personale"¹⁰⁶.

Tenendo conto dunque che le misure di prevenzione sono finalizzate a consentire forme di controllo, rilevanti per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto¹⁰⁷, l'incidenza del divieto in esame sul-

¹⁰⁴ L'intento risolutivo della modifica in questione si ricava dalla stessa "Relazione illustrativa della proposta di conversione del d.l. 48/2025", cit., p. 7.

¹⁰⁵ E. ADAMO, *L'identità del minorenne nella rete tra istanze di protezione e prospettive rimediale*, in "Dir. fam. pers.", fasc. n. 4/2023, p. 1678.

¹⁰⁶ Per approfondimenti su tali concetti cfr. M. NASTRI, *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persone, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Giuffrè, 2022, p. 3 ss.; M.F. COCUCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in "Dir. fam. e pers.", n. 3/2016, p. 949 ss.; G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in "Dir. inform.", n. 3/2007, pp. 511-524 ss. Cfr. altresì, volendo, per riflessioni sulla tutela penalistica da apprestare, E. CADAMURO, *Le nuove sfide della tutela penale dei dati biometrici nella costruzione dell'identità digitale: tra istanze europee e sistema nazionale*, in «Riv. trim. dir. pen. econ.», n. 3-4/2024, p. 364 ss. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. I, n. 44257/2024, in cui si qualifica tale divieto come un'incidenza – in tal caso con riferimento a soggetto adulto – sullo «spazio vitale che circonda la persona, tenuto conto dell'universale diffusione di questo strumento di comunicazione, che investe ogni ambito dell'esistenza umana, riguardando la vita lavorativa, familiare e personale».

¹⁰⁷ Sulle peculiarità che connotano l'accertamento della pericolosità sociale, v., in senso critico, A. CISTERNA, *Prevenzione personale e patrimoniale (prassi giudiziarie e riforma normativa)*, in «Dig. Disc. pen.», 2018, X agg., p. 530, il quale evidenzia come le misure di prevenzione operino in un contesto in cui «alle condotte materiali, al principio di offen-

le libertà costituzionalmente garantite dovrà essere attentamente vagliata¹⁰⁸, ancor più trattandosi di soggetti minorenni. Se infatti, già in generale, le garanzie costituzionali sui diritti inviolabili della persona implicano che il loro contenuto essenziale non possa subire restrizioni, a meno che l'intervento limitativo non sia strettamente necessario alla tutela di uno specifico interesse pubblico costituzionalmente rilevante, trattandosi di soggetti minorenni subentra un'ulteriore condizione che incide sul giudizio di bilanciamento effettuato dall'autorità procedente: il preminente interesse del minore stesso. Si tratta di un *quid pluris* che entra dunque nel giudizio di bilanciamento e lo deve orientare, tenendo conto che lo stesso interesse alla realizzazione o meno della pretesa punitiva deve collocarsi in posizione subordinata rispetto al peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore¹⁰⁹.

Vi è poi un ulteriore profilo che merita attenzione poiché incide sullo stesso giudizio da effettuarsi per l'applicazione della misura preventiva, considerando che trattasi di un giudizio rispetto alla pericolosità sociale del soggetto proposto che, sebbene ancorato alle garanzie suddette, resta pur sempre caratterizzato da una preponderante componente prognostica¹¹⁰. Ci si riferisce al fatto che in tale contesto la decisione sull'applicazione della misura riguarda un minorenne, quale soggetto dalla personalità – per definizione - *in fieri*: ecco che una tale connaturata incompiutezza evolutiva rischia di inficiare lo stesso giudizio prognostico, proprio perché la valutazione sulla pericolosità si cristallizza rispetto ad un momento

sività si sostituiscono evanescenti comportamenti sintomatici, espressioni di una latente, quanto inespressa, pericolosità sociale»; cfr. altresì T. PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa, University Press, 2014, p. 19 ss.; cfr. altresì M. PELISSERO, *Il controllo dell'autore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali*, in «Dir. pen. cont.», 26 luglio 2011, p. 3 ss.

¹⁰⁸ Su tale principio v. Corte cost., sent. n. 180/2022 in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 10/2022, p. 1280 s., con nota a cura di V. AIUTI, E. PENCO, *Interdittiva antimafia e incidenza sui mezzi di sostentamento dell'interessato: la Corte riconosce la violazione del principio di uguaglianza ma evita una pronuncia "ad alto tasso di manipolatività"*. Sulle frizioni del procedimento di prevenzione rispetto alle coordinate costituzionali v. i diversi contributi in AA.Vv., *La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso*, Giuffrè, 2016, *passim*.

¹⁰⁹ Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 49, in «Giur. cost.», 1973, p. 421 ss.

¹¹⁰ Infatti, ad una valutazione preliminare, di tipo constatativo, finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale d.lgs. n. 159/2011, segue un giudizio «prognostico» in senso stretto, volta a formulare, in termini di attualità, un giudizio di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite da parte del proposto stesso, evidentemente correlate alla categoria di accertata appartenenza, così, *infra multis*, Cass. pen., sez. I, n. 31209/2015.

di costruzione della personalità del soggetto destinatario che non può dirsi ancora concluso¹¹¹.

Non resta quindi che auspicare, in prospettiva *de iure condito*, che almeno tali profili vengano attentamente vagliati, dall'autorità giudiziaria specializzata, nel giudizio circa gli elementi fattuali sintomatici della pericolosità che porta all'adozione della misura, nonché valorizzati dalla stessa difesa tecnica del minore che, quantomeno in tale contesto, è obbligatoria, in virtù del disposto di cui all'art. 7 d.lgs. n. 159/2011, a differenza invece di quanto previsto nei procedimenti per l'applicazione delle misure rieducative, dove l'assistenza del difensore continua ad essere solo consentita (art. 25 r.d.l. n. 1404/1934)¹¹².

2.3. L'ammonimento del minore infraquattordicenne.

Il c.d. Decreto Caivano introduce altresì delle ulteriori ipotesi di ammonimento del questore nei confronti del minore. Con la prima, disciplinata dall'art. 5, co. 2, si estende la misura preventiva dell'ammonimento prevista per gli atti persecutori (art. 8 co. 1 e 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) nei casi in cui non sia ancora stata proposta querela o presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 581, 582, 610, 612 e 635 c.p., commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne.

Già la formulazione normativa presenta delle criticità, in particolare alla luce dell'evoluzione successiva della normativa in materia, non facendo altro che fornire un'ulteriore prova dell'assenza di valutazioni sistematiche e ponderate alla base delle recenti scelte del legislatore rispetto agli strumenti di intervento per prevenire la delinquenza minorile.

Subito si intuisce infatti come il legislatore del 2023 abbia inteso ricalcare, ampliandone i presupposti applicativi, la misura dell'ammonimento del questore già prevista per i minori nella l. n. 71/2017 (art. 7), poiché in tale contesto l'ammonimento rappresentava, nella sua formulazione originaria, una misura prodromica all'instaurazione del procedimento penale, solo tuttavia per i reati ritenuti espressione di cyberbullismo e

¹¹¹ In generale, sull'incidenza di tale componente rispetto alle scelte di intervento nei confronti del minore deviante v. E. PALERMO FABRIS, *La maturità del minore nel diritto penale*, in M. CINQUE (a cura di), *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei "giovani adulti"*, in «Nuova giur. civ. comm.», suppl. n. 3-4/2004, p. 51 ss.

¹¹² Sulla tutela del diritto di difesa nel procedimento di prevenzione v. G. DELLA MONICA, *La necessaria determinatezza delle fattispecie di pericolosità e la tutela del diritto di difesa nel procedimento di prevenzione*, in «Dirittifondamentali.it», fasc. n. 1/2024, p. 259 ss.

quindi commessi dal minore in rete (artt. 594, 595 e 612 c.p., nonché art. 167 cod. privacy)¹¹³.

Nel 2024, però, come si avrà modo di approfondire, il legislatore (l. n. 70/2024) ha riformato l’ambito di intervento della normativa di cui alla l. 71/2017, facendo espresso riferimento non più solo al fenomeno del cyberbullismo, ma altresì a quello di bullismo¹¹⁴.

Tale modifica ha evidentemente inciso in maniera estensiva anche rispetto all’ambito di applicazione della misura dell’ammonimento ex art. 7: infatti, i delitti ivi richiamati (a cui si è aggiunto il delitto di cui all’art. 612 *ter* c.p. nel frattempo inserito nel codice penale) assumono rilevanza anche se non commessi in rete. Da qui la sovrapposizione tra le due previsioni, per cui ora l’ammonimento del questore per il minore nei cui confronti non sia ancora stata proposta querela per il delitto di minaccia (art. 612 c.p.), dispone di una doppia base normativa, con la differenza, per nulla irrilevante, che in base alla procedura disciplinata dall’art. 5 del c.d. Decreto Caivano il provvedimento, adottato dal questore, deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore (art. 5, comma 3 *bis*), mentre a norma dell’art. 7, l. n. 71/2017 tale comunicazione non è stata prevista, nemmeno nella formulazione riformata nel 2024.

Tale incongruenza non rappresenta tuttavia il profilo più problematico della disciplina introdotta con l’art. 5 del c.d. Decreto Caivano.

Palesamente problematica risulta infatti l’ulteriore estensione della misura preventiva dell’ammonimento prevista per gli atti persecutori (art. 8 co. 1 e 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) nei confronti di un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, qualora il fatto dallo stesso commesso integri un delitto (qualsiasi!), purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 5, co. 5-7).

Per questa seconda ipotesi di ammonimento disciplinata dal c.d. Caivano, il novero dei reati-presupposto risulta notevolmente esteso, poiché non solo non vengono selezionate peculiari tipologie di delitti (se non con riferimento alla pena applicabile), ma altresì non viene menzionato

¹¹³ Per l’analisi di tale istituto v. *infra*, par. 3.1. Da notare che in tale norma, pur inserita nel contesto degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo (e quindi atti di prevaricazione tra pari nella rete), il legislatore non aveva richiamato espressamente il requisito della commissione del reato nei confronti di altro minorenne per l’applicazione della misura preventiva, mentre in questa nuova estensione, ad opera del c.d. Decreto Caivano, si prevede tale precisazione restrittiva.

¹¹⁴ Per approfondimenti sul tema v. *infra*, par. 3.

il requisito della commissione del reato in danno di minori, come invece richiesto dal co. 2 per l'ammonimento del questore rivolto agli ultraquattordicenni.

Spingendosi dunque oltre il limite dei quattordici anni che fino a questo momento aveva caratterizzato tutte le estensioni delle misure preventive pensate per gli adulti, nel decreto in commento per la prima volta si fa ricorso ad una misura preventiva pensata per gli adulti anche per i minori tra i dodici e quattordici anni, fascia di età in cui peraltro non si ritiene ancora raggiunta la soglia a partire dalla quale la persona è considerata imputabile per il diritto penale¹¹⁵.

Invero, proprio soffermandosi sul concetto di imputabilità minorile e sulla procedura volta al suo accertamento in sede giudiziaria si possono individuare a nostro avviso i principali profili problematici di una scelta di intervento, in chiave preventiva, nei termini indicati nei confronti del minore infraquattordicenne.

Si consideri innanzitutto come la nozione di “imputabilità minorile” abbia finito per identificarsi con il concetto di maturità, al quale, a differenza del significato astratto attribuibile al concetto di capacità di intendere e volere, si attribuisce un significato più marcatamente bio-psicologico e socio-pedagogico, rappresentando così una “cartina di tornasole” della specificità del procedimento penale minorile¹¹⁶. Seguendo tale linea interpretativa, il concetto di “immaturità” si basa sull'idea che, pur potendo il singolo soggetto avere un livello di capacità sufficientemente

¹¹⁵ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, cit., p. 235 s. Possono tuttavia trovare applicazione misure di sicurezza personali ex art. 224 c.p., ipotesi a cui il legislatore sembra dunque essersi ispirato (come emerge anche dalla Relazione illustrativa alla legge di conversione, reperibile in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=-SAN448862), senza tuttavia considerare le peculiarità che caratterizzano la disciplina delle misure di sicurezza applicabili ai minori, anche non imputabili, così come delineata dal d.P.R. n. 448/1988 dove, se è pur vero che il concetto di “pericolosità sociale qualificata” si ancora a specifiche fattispecie di reato (per rilievi critici sul punto v. *infra*, cap. III), la gravità del fatto commesso, quale indice di valutazione per l'applicazione della misura, non può desumersi dalla mera imputazione (cosa che invece sembra potersi fare per l'ammonimento), ma deve essere valutata sulla base di specifici elementi non solo connessi al reato ma relativi anche alla personalità del minore, ex art. 9 d.P.R. n. 448/1988. Sul tema v. M. G. COPPETTA, *Commento sub art. 36*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, VI ed., Giuffrè, 2024, p. 767 ss.; cfr. altresì M. A. ZUCCALÀ, *Le misure di sicurezza per i minorenni*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 341 ss.

¹¹⁶ Così M. BOUCHARD, L. PEPINO, *L'imputabilità*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 169.

sviluppato, ad esso mancherà quasi sempre quel “bagaglio etico” da cui dipende la piena comprensione dei valori morali che fondano una data comunità: il minore non imputabile è dunque il minore che non presenta quel grado di maturità tale da rendersi conto del disvalore sociale del fatto¹¹⁷, risultando funzionale a tale accertamento proprio la previsione di cui all’art. 9, d.P.R. n. 448/1988, che prevede specifici “accertamenti sulla personalità del minore”¹¹⁸.

Tuttavia, se nel caso del minore ultraquattordicenne, l’assenza di maturità è rimessa ad una valutazione caso per caso ad opera dell’organo giudicante, per il minore infraquattordicenne, la stessa è presunta in modo assoluto.

Proprio rispetto a siffatto accertamento, si è però consolidato un filone giurisprudenziale che afferma che, prima di pronunciare una declaratoria di non imputabilità ex art. 26 d.P.R. n. 448/1988 - norma che peraltro non esplicita la necessità di accertamenti nel merito dell’imputazione - il giudice debba comunque procedere all’accertamento della responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito¹¹⁹.

¹¹⁷ Sul punto v. C. SCIVOLETTO, *Sistema penale e minori*, III ed., 2022, Carocci editore, p. 18 ss. e giurisprudenza *ivi* citata; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. I Fondamenti*, Giappichelli Editore, 2011, pp. 374 ss.

¹¹⁸ Sull’attualità del concetto di maturità per dare contenuto alla capacità di intendere e volere del minore ultraquattordicenne e sui criteri di valutazione della stessa, con specifico riferimento alla tipologia di reati commessi v. M. BERTOLINO, *Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni attuali di imputabilità*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Edizioni Scientifiche italiane, 2010, p. 51 ss., cfr. altresì A. CERETTI, *Il concetto di maturità del minore. Alcune proposte per la sua valutazione dal punto di vista dello scienziato dell’uomo*, in «Minorigiustizia», n. 3-4/2002, p. 272 ss.; Id., *Come pensa il Tribunale per i minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, FrancoAngeli, 1996, *passim*. Cfr. altresì R. BIANCHETTI, *La personalità del minore: gli accertamenti esperibili e le finalità processuali (art. 9, d.P.R. 22.9.1988, n. 448)*, in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), *Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato*, Tomo II, Utet giuridica, 2014, p. 4902 ss.

¹¹⁹ S. LARIZZA, *Il minore autore di reato e il problema dell’imputabilità: considerazioni introduttive*, in D. VIGONI (a cura di), *Il difetto d’imputabilità del minore*, Giappichelli, 2016, p. 9 ss. Per l’orientamento richiamato, in giurisprudenza, v., *infra multis*, Cass. pen. sez. II, 10 aprile 2015, n. 16769, reperibile in «Dir. pen. cont.», 9 giugno 2015, con nota di E. MARIANI, *La declaratoria di non imputabilità dell’infraquattordicenne non deve ridurre le garanzie poste a tutela del minore*; più di recente cfr. altresì, in senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2020, n. 11541, reperibile in «Sist. pen.», 25 giugno 2020, con nota di L. CAMALDO, *La Cassazione nega l’ammissibilità della declaratoria de plano del difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne*. Non mancano tuttavia pronunce contrarie, sul rilievo che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollegerebbe esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza (così Cass. pen., sez. I, 14 febbraio

La motivazione principale si rinviene nel fatto che la declaratoria in esame, pur mirando a garantire una rapida fuoriuscita del minore non imputabile dal circuito penale, comporta alcune conseguenze pregiudizievoli, tra cui l'iscrizione nel casellario giudiziale¹²⁰ e, ove ne ricorrano i presupposti di pericolosità sociale "qualificata", la stessa adozione di una misura di sicurezza, in via provvisoria (art. 37, co. 1)¹²¹.

Tra le violazioni poste alla base delle impugnazioni avanti la Corte di cassazione si richiamano, nello specifico, non solo norme costituzionali (art. 3, art. 26 comma 2, artt. 111, 112, 76, 10, 117), ma anche norme sovranazionali come l'art. 40 della Convenzione di New York e l'art. 6 CEDU¹²²:

2019, n. 16118; conf. Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2020, n. 3029), per un commento a partire dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati v. P. BONORA, *Imputabilità del minore: educazione o rapida fuoriuscita dal processo penale?*, in «Dir. pen. uomo», fasc. 7-8/2020; cfr. altresì C. MAINA, *Un minore infraquattordicenne può chiedere di essere prosciolto nel merito?*, in «Minorigiustizia», n. 4/2007, p. 391. Si rileva peraltro che, proprio a fronte di tale discordanza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite era stata investita di dirimere la questione se, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, il giudice abbia l'obbligo di provvedere all'instaurazione del contraddittorio, fissando l'udienza preliminare con consequenziale avviso all' esercente la responsabilità genitoriale, ovvero se l'emissione della citata pronuncia possa avvenire anche *de plano* (Cass. pen., sez. II, ord. 12 aprile 2022, n. 13993). Tuttavia, non si è ancora giunti ad una pronuncia dirimente poiché gli atti sono invero stati restituiti alla Sezione rimettente (art. 172 disp. att. cod. proc. pen.), per la necessaria valutazione della questione preliminare riguardante il regime delle impugnazioni operante nel caso di specie (v. comunicazione Cass. pen. sez. unite del 20 aprile 2022). Di certo la giurisprudenza sul punto non si è arrestata, tanto da esservi ancora pronunce recenti che si inseriscono nel filone in commento, così Cass. pen., sez. III, 17/01/2023, n. 12003.

¹²⁰ Iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento definitivo di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (art. 3, c. 1, lett. f, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età (art. 5, c. 4).

¹²¹ Sulla procedura di applicazione della misura di sicurezza in via provvisoria con sentenza di non luogo a procedere *ex art. 97 c.p.*, v. M. G. COPPETTA, *L'applicazione delle misure di sicurezza: profili processuali*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 685 ss. Si tenga conto che in tale contesto la validità della misura non si protrae oltre i 30 giorni se non supera il vaglio del Tribunale per i Minorenni che, *ex art. 38*, valuterà l'effettiva pericolosità sociale del minore, nell'ambito di un procedimento autonomo.

¹²² Si consideri come in virtù di tale ultimo parametro interpretativo, più volte la Corte Edu, partendo dalla considerazione circa la particolare condizione di vulnerabilità del minore nel processo penale, ha imposto agli Stati di adottare modelli procedimentali che tengano conto dell'età, del livello di maturità e del grado di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive dell'accusato minore, in modo che gli sia consentito di comprendere "la natura dell'indagine" ed "il significato di qualsiasi azione, nonché partecipare attivamente al procedimento, esercitando pienamente il diritto di difesa", in tal senso v. Corte EDU, 11

si tratta dunque di un'interpretazione sistematica e non letterale dell'art. 26 d.P.R. 448/88 che, raccordata alle indicazioni costituzionali e sovranazionali in tema di giustizia minorile, permettere una piena esplicazione del diritto di difesa del minore.

Secondo l'orientamento richiamato, proprio il contraddittorio in udienza preliminare, rispetto a fatti contestati a minori infraquattordicenni, risulta determinante a fini educativi, perché può consentire un eventuale riconoscimento dell'estraneità del minore rispetto al fatto di reato a lui contestato oppure può comunque – accertata l'attribuibilità allo stesso del reato contestato – risultare funzionale per argomentare il suo inserimento all'interno di un percorso educativo di recupero, rappresentando un'occasione favorevole in grado di innescare un processo di rivisitazione critica dell'episodio criminoso, senza che gli sia trasmesso un senso di clemenza ed indulgenza¹²³.

Si tratta d'altronde di obiettivi che non solo lo stesso art. 9 d.P.R. 448/88 impone al giudice di perseguire, rendendo così fondamentale il momento di accertamento sulla responsabilità ma che, più in generale, vengono ribaditi – a partire dalle stesse fonti unionali¹²⁴ – quali principi che devono ispirare il complessivo intervento nei confronti del minore inserito nel circuito penale.

Sotto quest'ultimo profilo, rileva considerare che proprio la centralità di tali statuizioni ha indotto il legislatore italiano ad integrare di recente il contenuto dell'art. 1, co. 1, d.P.R. n. 448/1988, esplicitandone il richiamo. Nello specifico, l'art. 5, co. 1, d.l. n. 131/2024 (conv. con mod. dalla l. 14 novembre 2024, n. 166), disponendo una serie di modifiche al d.P.R. n.

dicembre 2008, ric. n. 4268/04, *Panovits v. Cyprus*; nonché Corte EDU, sez. IV, 15/6/2004, S. C. c. Regno Unito, n. 60958/00., reperibili in <https://hudoc.echr.coe.int/>.

¹²³ Sotto tale aspetto, secondo i principi che informano il processo penale minorile, la risposta penale non deve tradursi in una mera istituzionalizzazione ma nemmeno può essere mero clemenzialismo ed indulgenza, come neanche mera assistenza o terapia, in questo senso v. E. PALERMO FABRIS, *L'ascolto del minore e la giustizia penale*, in «Ind. pen.», n. 3/2000, p. 1245.

¹²⁴ Il riferimento è, in generale, all'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché, nello specifico, a quanto previsto nella Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali: disposizioni che impongono la promozione dei diritti del minore nell'ambito della giustizia penale, specificando le conseguenti garanzie da apprestare, nell'ottica di favorire anche in tale contesto il suo *best interest*, per approfondimenti v. F. MAOLI, *La tutela dei minorenni indagati o imputati in procedimenti penali: l'attuazione della Direttiva 2016/800/UE in Italia alla prova dei diritti fondamentali*, in «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies», n. 1/2023, p. 153 ss., con specifico riferimento alle garanzie previste dalla Direttiva per una giustizia a misura di minore.

448/1988¹²⁵, ha previsto, quale integrazione specifica all'art. 1, che l'applicazione delle norme regolanti il procedimento penale minorile debba avvenire «assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali». Integrazione che – come emerge dalla stessa relazione illustrativa¹²⁶ – ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile lo stretto legame tra i principi interni e quelli desumibili dal quadro normativo sovranazionale.

Si è esplicitato così quel “principio di adeguatezza normativa”, consistente nell'obbligo di adeguare alla personalità e alle esigenze educative del singolo imputato le modalità attuative delle disposizioni applicabili, che già si rinveniva nella seconda parte dell'art. 1, co.1, d.P.R. n. 448/1988 e che impone a tutti gli operatori, non solo al giudice, un'attenzione alle specificità delle situazioni individuali, in termini di peculiare realtà evolutiva del singolo minore imputato, che diventa così parametro di adattamento delle modalità attuative di tutte le disposizioni applicabili nel caso concreto¹²⁷.

Un estrinsecarsi delle garanzie nel contesto penalistico nei termini poc'anzi delineati, anche per il minore infraquattordicenne, non fa altro allora che accentuare uno “strabismo” del legislatore che non può che destare disorientamento.

L'intima connessione che caratterizza, infatti, nell'ordinamento italiano l'attività preventiva e quella repressiva¹²⁸ dovrebbe portare, quantomeno nel contesto minorile, ad un'affermazione dei principi garantistici funzionali al perseguimento del *best interest* del minore, valevoli anche nell'ambito della più generale disciplina delle misure di prevenzione,

¹²⁵ Intervento reso necessario per il completo recepimento della Direttiva 2016/800/UE, nell'ambito della procedura di infrazione (2023)2090 (v. la documentazione reperibile in <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/48883.htm>), per un primo commento v. A. CONTI, *Il recepimento della Dir. UE 2016/800 e le modifiche alla disciplina del processo penale minorile: adeguamenti normativi e confusioni concettuali*, in «Dir. pen. proc.», n. 4/2025, p. 413 ss.

¹²⁶ V. nello specifico p. 13 (Relazione reperibile in <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2038>).

¹²⁷ G. GIOSTRA, *Commento sub art. 1*, in ID (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, cit., p. 15 ss. Peraltro, lo stesso adeguamento è stato inserito anche con riferimento all'ordinamento penitenziario minorile (d.lgs. n. 121/2018), con la modifica dell'art. 1.

¹²⁸ Sulle caratteristiche di tale intreccio v. R. ORLANDI, *Una giustizia penale a misura di nemici?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2020, p. 742.

Non si comprende quindi come, rispetto ad una misura para-penale che si risolve in un richiamo del giovane proposto da parte del questore “a tenere una condotta conforme alla legge”, la giovanissima età dei soggetti coinvolti non abbia portato a ritenere necessario quanto meno l'intervento *ab origine* dell'organo giurisdizionale specializzato. Di certo non risulta sufficiente al riguardo la previsione della comunicazione postuma al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore (art. 5, co. 6 *bis*, introdotto in sede di conversione del c.d. Decreto Caivano). Si è visto infatti come nel contesto penale non si ritenga sufficientemente garantista nemmeno la figura del G.i.p. minorile, quale giudice che *de plano* provvede alla declaratoria di non imputabilità del minore infraquattordicenne (*ex art. 26 d.P.R. n. 448/1988*), ritenendo necessaria una valutazione, nel contraddittorio tra le parti, del giudice collegiale con competenza pluridisciplinare e cioè il G.u.p. minorile (dove la componente onoraria è non a caso prevalente)¹²⁹.

Peraltro, se tra le motivazioni di tale linea interpretativa vi è la considerazione dell'iscrizione nel casellario giudiziario fino al compimento della maggiore età quale effetto negativo che può conseguire alla declaratoria di non imputabilità – declaratoria che di per sé, si è detto, è in *favor minoris* – può ravvisarsi lo stesso impatto negativo per la misura dell'ammonimento dell'infraquattordicenne, poiché gli effetti cessano al compimento della maggiore età (art. 5, co. 7, c.d. Decreto Caivano).

Preme rilevare come a nostro avviso si possa peraltro rinvenire un ulteriore *vulnus* di garanzia sotto il profilo dell'assistenza alla persona di minore età nonché delle informazioni al minore rispetto al procedimento, che riguarda sicuramente la disciplina dell'ammonimento del questore nei confronti dell'infraquattordicenne ma che caratterizza anche le altre misure di prevenzione estese all'ultraquattordicenne poc'anzi analizzate.

Si è visto come in tali contesti sia previsto che il questore convochi il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente

¹²⁹ Sulla base di considerazioni che possono ritenersi analoghe, appare discutibile, sotto il profilo della correttezza formale e dell'opportunità, il fatto di rinvenire nella prassi applicativa archiviazioni da parte del G.i.p. «per non imputabilità ai sensi dell'art. 98 c.p.», (quindi nei confronti di minori ultraquattordicenni) non precedute quindi da una valutazione collegiale e specializzata circa gli indici di immaturità rilevata, mortificando così quanto previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 448/1988 in tema di accertamento della personalità, criticamente rispetto tale orientamento, che finisce peraltro per incidere sulla stessa «credibilità istituzionale» nei confronti dei minori indagati, E. TOMASELLI, *Imputabilità: esigenza di maggiore linearità nelle prassi applicative degli articoli 97 e 98 del codice penale*, in «Quest. giust.», 23/03/2018.

la responsabilità genitoriale¹³⁰ o che comunque a questi ultimi sia notificato il provvedimento che dispone la misura preventiva¹³¹, senza che si faccia alcun riferimento ad altra persona che, in alternativa, possa assistere il minore o alla quale debba essere data notizia della misura ad esso applicata. Garanzie che, per contro, vengono invece assicurate al minore indagato e imputato secondo quanto disposto dalle norme del d.P.R. n. 448/1988 così come, in particolare, da ultimo modificate con il d.l. n. 69/2023 (conv. con. mod. dalla l. n. 103/2023), nonché con il già citato d.l. n. 131/2024 (conv. con mod. dalla l. 14 novembre 2024, n. 166), entrambe recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano¹³².

Procedendo così con un adeguamento della normativa interna sia alla Direttiva 2013/48/UE (diritto alla difesa tecnica), sia alla già citata Direttiva (UE) 2016/800 (garanzie procedurali dei minori accusati e ricercati), dapprima sono intervenute le modifiche apportate dall'art. 4, d.l. n. 69/2023, che in tema di arresto e fermo del minore (art. 18 d.P.R. n. 448/1988) ha introdotto la necessità di informare altra persona idonea maggiorenne, diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale, quando ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore; in seguito quelle introdotte dall'art. 5, d.l. n. 131/2024, che ha comportato molteplici adeguamenti del d.P.R. n. 448/1988 e dell'ordinamento penitenziario minorile (d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121), con specifico riferimento a quanto stabilito agli artt. 4 e 5 della Direttiva n. 800, concernenti, rispettivamente, il diritto all'informazione del minore e il diritto di quest'ultimo all'informazione al titolare della responsabilità genitoriale¹³³. Rispetto allo specifico profilo dell'informazione ad altra persona maggiorenne nel caso di pregiudizio per il minore derivante dal coinvolgimento dell'esercente la responsabilità genitoriale, si precisa come già nella formulazione originaria dell'art. 12, co. 1, si stabiliva che all'imputato minore, in ogni stato e grado del procedimento, dovesse essere assicurata assistenza affettiva e psicologica da parte dei genitori o di altra persona idonea

¹³⁰ Per le misure di ammonimento e l'avviso orale (art. 7, co.2, l. n. 71/2017; art. 5, co. 3 e 6 c.d. Decreto Caivano; art. 3, co. 3 *bis*, d.lgs. n. 159/2011).

¹³¹ Per le varie misure di Daspo v. art. 6, co. 1 *bis*, l. 401/1989 (Daspo Sportivo); artt. 10, co. 4, 13, co. 5, 13 *bis*, co. 3 del c.d. Decreto Minniti.

¹³² Il riferimento è in particolare alle procedure di infrazione a carico dell'Italia nn. 2021/2075; 2023/2006 e n. 2023/2090).

¹³³ A ciò si aggiunga l'adeguamento, che non rileva ai fini della presente analisi, all'art. 8 della Direttiva, sul diritto all'esame medico del minore.

indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria procedente, tuttavia non erano esplicitati le ragioni di tale ultimo coinvolgimento. Sono stati pertanto introdotti due nuovi commi in cui, in primo luogo, si prevedono esplicitamente i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minore vengono date a soggetti diversi dall'esercente la responsabilità genitoriale, su richiesta del minore stesso, o che comunque legittimano l'autorità a disporlo: la circostanza che la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale sia contraria all'interesse superiore del minore; il fatto che nonostante le ricerche compiute, non sia stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; vi sia motivo di ritenere, sulla base di circostanze oggettive e concrete, che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale (co. 1 *bis*)¹³⁴. In secondo luogo, rispetto alle conseguenze di una tale scelta - chiaramente ispirata al perseguimento del superiore interesse del minore -, al co. 1 *ter* si prevede che vi sia quella di comunicare l'ammissione disposta dall'autorità procedente al presidente del Tribunale per i minorenni, per l'adozione dei provvedimenti di competenza (evidentemente anche con riferimento a quelli di natura civilistica incidenti sulla responsabilità genitoriale). Anche con riferimento all'obbligo di notifica dell'informazione di garanzia e del decreto di fissazione dell'udienza all'esercente la responsabilità genitoriale

¹³⁴ Si tratta d'altro canto di un'esplicitazione in linea con gli stessi artt. 2 e 3 Cost., nonché art. 8 CEDU, che consentono di dare rilievo processuale alla cura dell'interesse del minore da parte di una persona (parente, amico, ecc.) da lui scelta o eletta dai fatti della vita, senza alcuna formale investitura legale o giudiziaria, ma la cui partecipazione allo sviluppo della personalità del minore esige, già di per sé, un riconoscimento in termini giuridici. Su questi temi v. R. SENIGAGLIA, *La guarda de hecho del menor. Spunti di significato per l'ordinamento giuridico italiano*, in «Fam. e dir.», n. 3/2024, p. 301 ss., con interessanti spunti comparatistici rispetto alla figura della *guarda de hecho* del minore munito della capacità di discernimento, istituita nell'ordinamento Spagnolo con Ley n. 8/2021. Richiamo che, a nostro avviso, appare interessante poiché si rinvengono delle assonanze proprio con quanto previsto dalla riforma in esame nel procedimento penale minorile, dove, pare valorizzarsi più il ruolo di “curatore di fatto” rispetto alla figura del “curatore di diritto” del minore (figura da tempo prevista nel processo penale dagli artt. 121 c.p., 90 e 77 c.p.p.; e che, parallelamente, nel processo civile, trova riconoscimento negli artt. 78 ss. c.p.c. Peraltro, la l. n. 206/2021, c.d. riforma Cartabia, attuata in materia civile dal d.lgs. n.149/2022, ha arricchito il panorama della rappresentanza degli interessi del minore, disciplinando precipuamente la figura del “curatore speciale” del minore, con poteri di rappresentanza più sostanziali – così art. 473 *bis*. 8 c.p.c.-, sul punto v. C. CECHELLA, *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, in «Riv. dir. proc.», n. 3/2023, p. 1090 ss.).

(art. 7 d.P.R. n. 448/1988) è stata aggiunto il richiamo alla disciplina del coinvolgimento di altra persona maggiorenne nei termini sopra esposti.

Quanto poi alle garanzie informative, vengono inseriti nel d.P.R. n. 448/1988¹³⁵ specifici obblighi informativi sia con riferimento al minore rispetto alla procedura e alle misure a cui potrà essere sottoposto (art. 12 *bis*), sia all' esercente la responsabilità genitoriale (art. 12 *ter*), specificandosi anche in tal caso che, al ricorrere delle condizioni indicate all' art. 12 - nell'ottica appunto del perseguimento del miglior interesse del minore -, le medesime informazioni dovranno essere rivolte ad altra persona maggiorenne indicata.

Non può dunque che rilevarsi un evidente disallineamento tra le discipline poc' anzi analizzate. Disallineamento che certifica, una volta ancora, la pressoché completa sordità del legislatore rispetto alle critiche che ormai da tempo riguardano le misure preventive *ante o preter delictum* - quale controverso succedaneo delle funzioni general - e special - preventiva della giustizia penale¹³⁶ - in particolare sotto il profilo della carenza di garanzie che ora, come è evidente, investe a pieno titolo anche la persona di minore età¹³⁷.

¹³⁵ Anche in tal caso la novità riguarda altresì l'ordinamento penitenziario minorile, con l'introduzione dell'art. 11 *bis* (Informazioni relative alla detenzione).

¹³⁶ Non vi è solo un problema di elusione delle garanzie del processo penale ma anche di forzatura degli stessi principi del diritto penale, al fine di ottenere un risultato "anticipato" nei confronti di fenomeni ritenuti particolarmente odiosi, v. in tal senso G. M. FLICK, *Prevenzione o Repressione?*, cit., p. 360.

¹³⁷ Si consideri peraltro che la stessa l. n. 70/2024, che ha riformato le misure rieducative previste dal r.d.l. n. 1404/1934 (per l'analisi di tale intervento v. *infra*, par. 3.2.), ha valorizzato il profilo dello sviluppo della garanzia di assistenza del minore, nell'ottica appunto della tutela del suo superiore interesse, richiamando la normativa processual-civilistica relativa alla nomina del curatore speciale del minore, di cui all' art. 473 *bis.8* c.p.c. Nello specifico, per espressa previsione del riformato art. 25, co. 5, r.d.l. n. 1404/34, il curatore speciale nominato, oltre a esercitare poteri di rappresentanza sostanziale, procederà altresì all'ascolto dell'assistito (*ex* art. 315 *bis*, c. 3 c.c., nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473 *bis.4* c.c.). Peraltro, il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il Pubblico ministero possono chiedere, con istanza motivata al presidente del Tribunale o al giudice che procede, il quale decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina (art. 473 *bis.8* c.p.c., co. 3 e 4). Tralasciando ora le perplessità legate ai continui richiami alla disciplina civilistica che si rinvergono nel riformato assetto delle misure di prevenzione rivolte ai minori disciplinate nel r.d.l. n. 1404/1924 - su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo - ciò che preme evidenziare è che un siffatto potenziamento delle garanzie per il minore anche in tale contesto, non fa altro che palesare il divario esistente non solo a seconda che si operi nel contesto penale o para-penale, ma altresì all'interno di quest'ultimo contesto, posto che i

Anche questa ulteriore novità non può che palesare significative storture nel sistema di intervento minorile: paradossalmente infatti una volta entrato nel circuito penale il minore autore di reato è destinatario di interventi di natura penalistica forgiati in chiave marcatamente educativa¹³⁸, mentre nella fase pregressa tale caratterizzazione è stata totalmente soppiantata da esigenze di difesa sociale.

Si riversano in tal modo in ambito minorile quei risvolti problematici, già da tempo evidenziati per gli adulti, quale risultato della tendente involuzione autoritaria della prevenzione *ante delictum*¹³⁹.

Così facendo, si è perduta a nostro avviso definitivamente quella specificità preventiva garantita dalle misure rieducative *ex r.d.l.* 1404/1934, che addirittura il legislatore sembra proprio aver dimenticato se si interpretano le modifiche apportate a tali misure, dalla l. 70/2024, come modifiche volte a determinare la loro attrazione nell’orbita dei provvedimenti di natura civilistica.

minori possono essere destinatari sia delle misure di prevenzione *ex r.d.l.* n. 1404/1934 che di quelle previste per gli adulti, nei termini descritti.

¹³⁸ Tale infatti, come meglio si vedrà *infra sub cap.* II, è la caratterizzazione delle norme del d.P.R. n. 448/1988 e del relativo decreto attuativo n. 272/1989, v. S. LARIZZA, *Le “nuove” risposte istituzionali alla criminalità minorile*, cit., p. 238, la quale sottolinea una «vigile attenzione» e un «costante rimando» a tali esigenze.

¹³⁹ È una questione molto dibattuta, sulla quale non ha mancato di pronunciarsi la stessa Corte Edu (Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia – per un commento alla pronuncia, v. F. VIGANÒ, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in «Dir. pen. cont.», fasc. n. 3/2017, p. 370 ss.), poiché si tratta di strumenti che si collocano normalmente al di fuori dal campo strettamente penalistico, ma per la loro evoluzione oramai si caratterizzano per la capacità di incidere sui diritti individuali (secondo la Corte Edu in particolare sulla libertà di circolazione, riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu): ciò porta ad interrogarsi circa la necessità di un vaglio alla luce del sistema di garanzie proprio del diritto penale, cfr., *infra multis*, S. MOCCIA, *Le misure di prevenzione: un esempio paradigmatico di truffa delle etichette*, in A. BONDI, G. FIANDACA, G. P. FLETCHER, G. MARRA, A. M. STILE, C. ROXIN, K. VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, 2020, p. 601 ss.; F. PALAZZO - F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, 2018, p. 220; F. MAZZACUVA, *La prevenzione sostenibile*, in «Cass. pen.», fasc. n. 3/2018, p. 1031, il quale fa riferimento alla necessità di una “prevenzione sostenibile”, strutturata secondo i principi di legalità e proporzionalità. Per gli sviluppi nella disciplina interna dopo la sentenza De Tommaso della Corte Edu v., in senso critico, M. PELISSERO, *Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale*, in «Studium Iuris», n. 10/2019, p. 1448 ss.; nonché V. MAIELLO, *Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali 24 e 25*, in «Dir. pen. proc.», n. 1/2020, p. 116, dai quali emerge come, nonostante il varco creato dalla Corte Edu, non sia stato assunto ancora un approccio effettivamente riduzionista nei confronti dell’armamentario preventivo.

Seguendo questa logica, come si avrà modo di esaminare, l'intervento del legislatore del 2024 sembra aver avvallato le scelte del legislatore del 2023, in conseguenza delle quali le forme più gravi di manifestazioni violente o comunque devianti poste in essere da soggetti minorenni debbano venire invece attratte direttamente nell'orbita della prevenzione *ante-delictum* prevista per i maggiorenni.

2.3.1. La sanzione amministrativa a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti.

Un'ultima riflessione richiede infine la nuova previsione di una sanzione amministrativa di tipo pecuniario, da 200 euro a 1.000 euro, irrogata dal prefetto in caso di ammonimento del minore infraquattordicenne, a carico "del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti", salvo che questi non provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 5, co. 8, c.d. Decreto Caivano).

Trattasi di una previsione sanzionatoria che non può che creare perplessità per più ordini di ragione: in primo luogo, la procedura e i criteri di irrogazione sembrano ricalcare quelli rinvenibili in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto (si pensi, ad esempio, alle violazioni commesse dal minore in materia di circolazione stradale¹⁴⁰). In tal caso la sanzione prevista per l'illecito amministrativo deve essere irrogata ai soggetti che sono tenuti a provvedere alla sorveglianza dell'incapace, che ne rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma. Nel contesto in esame, tuttavia, il minore non ha compiuto alcun illecito amministrativo ma è destinatario di una misura preventiva che ha come presupposto una valutazione di pericolosità del minore desunta dal fatto che lo stesso abbia tenuto una condotta che configura un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Sanzione penale che peraltro non potrà evidentemente mai essere irrogata posto che trattasi di minore infraquattordicenne non imputabile (art. 97 c.p.). In secondo luogo, il richiamo anche "all'assolvimento degli obblighi educativi nei confronti del minore da parte del soggetto destinatario della sanzione amministrativa" potrebbe riportare a categorie utilizzate in seno alla disciplina civilistica della responsabilità

¹⁴⁰ V., *infra multis*, Cass. civ., sez. VI, n. 19619/2022, in «Guida dir.», 2022, p. 25.

per danni, anche da reato¹⁴¹, cagionati da un minore d'età, in particolare con riferimento a quanto previsto dall'art. 2048 c.c.¹⁴².

Nello specifico, infatti, la declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c. ha come prerequisite l'accadimento di un evento dannoso nei confronti di terzi addebitabile a minori naturalmente capaci di intendere e di volere¹⁴³. In base a tale disposizione, qualora il minore commetta un illecito e provochi dei danni, opererebbe una presunzione di responsabilità dei genitori proprio per *culpa in vigilando* e per *culpa in educando*, superabile solo offrendo la prova positiva di aver rispettato, appunto, i doveri di vigilanza e quelli educativi nei confronti del minore stesso, pur con tutte le difficoltà concrete di fornire una prova siffatta¹⁴⁴, che verosi-

¹⁴¹ Peraltro il procedimento civile costituisce l'unica via per richieste risarcitorie, posto che proprio ai sensi dell'art. 10, co. 1, d.P.R. n. 448/1988, «nel procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato». L'autonomia tra accertamento penale e azione civile costituisce una scelta funzionale alla tutela della personalità dell'imputato, per evitare allo stesso possibili traumi insiti in ogni processo e insiti anche nella figura della parte privata «antagonista» che, seppur legittimamente, è impegnata a perseguire interessi personali, estranei a quelli perseguiti dallo Stato, sul punto cfr. P. CORSO, *L'immisibilità dell'azione civile tra tutela dell'imputato minorenni e ragioni del danneggiato dal reato*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 1/2012, p. 59 ss.

¹⁴² Nel nostro ordinamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere chiamati a rispondere civilmente dei danni causati dall'illecito del minore per due diversi titoli, e cioè propriamente quali genitori, ex art. 2048 c.c., oppure in quanto obbligati alla sorveglianza di un incapace, ex art. 2047 c.c. (configurate quali forme di responsabilità alternative, in giurisprudenza, *infra multis*, Cass. civ., sez. III, 25/03/1997, n. 2606).

¹⁴³ Si tratta di un giudizio rimesso alla valutazione del giudice in sede civile che, parimenti a quanto avviene in sede penale per l'accertamento circa la maturità del minore, va svolto caso per caso tenendo in considerazione fattori non solo psichici, ma anche sociali e culturali. Verrà certamente in rilievo l'età, ma anche lo sviluppo intellettuale, emotivo, fisico, la presenza di eventuali ritardi nell'apprendimento, rispetto a tale accertamento v. G. DE CRISTOFARO, *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a cura di), *La filiazione*, vol. II del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, II ed., Giuffrè, 2012, p. 1503 ss.

¹⁴⁴ Si tenga presente come la dottrina civilistica si sia espressa criticamente rispetto a quella linea interpretativa, proposta dalla giurisprudenza maggioritaria, riguardante i presupposti fondanti della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c., che conduce in sostanza ad una sua "oggettivizzazione". Le maggiori criticità si rinvergono quando si ammette che dalle modalità dell'illecito commesso dal minore - in quanto rivelatrici del grado di maturità e di correttezza nelle relazioni con gli altri - sarebbe possibile desumerne la carenza educativa, prescindendo così dalla prova liberatoria del nesso di causalità tra il fatto illecito del minore e la *culpa in educando* del genitore; prova che, dunque, assumerebbe carattere esclusivamente nominale, per approfondimenti si rimanda a F. SCIA, *Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile*, in «Nuove leg. civ. comm.», n. 3/2021, p. 325 ss. Emblematici sono i risvolti in termini risarcitori di un caso di *cyberbullismo* deciso dal

milmente si trasleranno anche nel procedimento in sede amministrativa¹⁴⁵. Tuttavia, anche rispetto a quest'ultimo richiamato parallelismo, non può che rilevarsi che in sede civile, se è pur vero che il soggetto adulto risponde per fatto proprio dovuto ad una colpa *in vigilando* o *in educando*, è vero anche che la natura della responsabilità è differente, poiché si tratta di una responsabilità di natura risarcitoria, per i pregiudizi economici e morali patiti dalla vittima del fatto illecito. La stessa natura risarcitoria non si rinviene nella misura amministrativa in esame, che invece appare nella sostanza assumere connotati puramente punitivi¹⁴⁶ per colpa *in*

Tribunale di Sulmona, 09 aprile 2018, finito nelle aule civili proprio rispetto alla richiesta risarcitoria presentata dai genitori della vittima, anch'essa minorenni. Mentre il procedimento penale, a fronte di imputazioni *ex artt.* 600 *ter*, co. 4, nonché art. 600 *quater* c.p., si conclude per tutti con una sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare (sull'annosa questione circa i confini entro i quali la c.d. pornografia domestica deve essere considerata penalmente irrilevante, che ha richiesto un duplice intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite – Cass. pen., sez. un., n. 51815/2018; Cass. pen., sez. un., n. 4616/2022 -, v. S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite chiariscono i limiti della (ir) rilevanza della "pedopornografia domestica" ai sensi dell'art. 600 ter c.p.*, in «Sist. pen.», 25 febbraio 2022), in sede civile il giudice, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, nel riconoscere la responsabilità dei genitori convenuti, non ha esitazione nel ritenere che «i fatti – quello della pubblicazione su facebook, ma anche le singole cessioni [...] delle immagini a nudo di una coetanea – esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico, di una capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero già dovuto godere in relazione all'età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei ricevuta la foto non l'avevano divulgata», v. A. THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in «Nuova Giur. Civ.», n. 11/2018, p. 1618.

¹⁴⁵ Per approfondimenti sull'intricato rapporto tra "compito educativo" e "responsabilità genitoriale" - in particolare alla luce del superamento dell'istituto della "potestà" - funzionali ad una riflessione sui criteri interpretativi del requisito in esame, v. B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in «Riv. dir. civ.», n. 1/2021, p. 155 ss.

¹⁴⁶ Sulla possibile natura punitiva della misura amministrativa v. di C. SILVA, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, Giappichelli Editore, 2018, p. 56 ss.; cfr. altresì, nella dottrina amministrativistica, F. G. SCOSSA, *Il punto sulla nozione e sulla disciplina delle sanzioni amministrative*, in «Dir. amm.», fasc.1/2025, p. 3 ss.; cfr. altresì P. PROVENZANO, *Note minime in tema di sanzioni amministrative e "materia penale"*, in «Riv. it. dir. pubbl. com.», fasc. n. 6/2018, p. 1073. Si tratta di una caratterizzazione rispetto alla finalità che il precepto intende perseguire che rischia così di aprire le porte ai più ampi risvolti della c.d. "truffa delle etichette", in tema di rapporti tra sanzione amministrativa e penale, per approfondimenti, in particolare rispetto al terzo dei "criteri Engel" elaborati dalla Corte EDU, v. V. MANES, *Commento all'art. 7 C.E.D.U.*, in S. BERTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Cedam, 2012, p. 263.

vigilando e in educando, rappresentando così un *unicum* nel panorama dell'intervento nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale per illeciti commessi da persona di minore età¹⁴⁷. Tanto che, a nostro avviso, non pare un azzardo intravedervi, in concreto, un “raggiro” del principio della personalità della responsabilità penale¹⁴⁸, nonché della stessa

¹⁴⁷ Con riguardo alle misure incidenti sull'adulto esercente la responsabilità genitoriale può infatti al più accadere, sia nel procedimento per l'adozione delle misure rieducative (art. 26, r.d.l. n. 1404/1934) che nell'ambito del procedimento penale (artt. 4 e 32, d.P.R. n. 448/1988), che si attesti una carenza genitoriale comportante un pregiudizio per il minore tale da richiedere l'intervento con misure incidenti sulla responsabilità genitoriale - in senso limitativo se non addirittura ablativo - che possono avere molteplici contenuti prescrittivi che tuttavia non si accompagnano ad una sanzione pecuniaria di natura amministrativa (sulle varie tipologie di contenuto dei provvedimenti *de potestate*, ex artt. 330 ss. c.c., cfr. A. CORDIANO, *L'esecuzione dei provvedimenti nel procedimento de potestate*, in «Dir. fam. pers.», n. 4/2020, p. 1608 ss.). Può richiamarsi anche l'utilizzo della sanzione pecuniaria nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale con significato risarcitorio per fatto proprio: si pensi alle significative pronunce sul risarcimento del danno da mancato o tardivo riconoscimento del figlio (in giurisprudenza, infra *multis*, Cass. civ., sez. I, n. 5652/2012, in cui si afferma che “il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un *vulnus*, dalle conseguenze di entità rimarchevole”), per approfondimenti si rimanda a A. MENDOLA, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 2/2019, p. 905 ss. Tuttavia, rispetto a tali esempi, la natura in concreto afflittivo-punitiva delle misure incidenti nella sfera dell'esercente la responsabilità genitoriale è esclusivamente funzionale ad un'esigenza di tutela dell'interesse del minore - interesse che viene appunto leso proprio da un esercizio errato della stessa -, non rinvenibile invece per la sanzione amministrativa in commento. Sulla caratterizzazione funzionale dell'istituto giuridico della responsabilità genitoriale si è espressa più volte anche la stessa Corte costituzionale, ribadendo, anche di recente, nell'ambito di un giudizio inerente presunti profili di illegittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero ex art. 574 *bis* c.p. (Corte cost., 23 aprile 2024, n. 71, in «Quot. giur.», 30/04/2024, con nota di S. CORBETTA, *Sottrazione di minore all'estero: legittima la procedibilità a querela*), che la responsabilità genitoriale vada esercitata nell'interesse dei minori; un interesse tuttavia che va di volta in volta valutato in concreto, dovendosi escludere in tale contesto qualsiasi forma di automatismo. Così si spiegano di conseguenza le dichiarazioni di illegittimità costituzionale - v. Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7; nonché Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31 - degli automatismi legislativi in tema di pene accessorie incidenti sulla responsabilità genitoriale (art. 569 c.p.) rispetto ai delitti di alterazione e soppressione di stato (artt. 556 e 557 c.p.), su tali profili cfr. D. M. SCHIRÒ, *Responsabilità genitoriale*, in «Dig. disc. pen.», IX Agg., 2016, p. 653 ss.; cfr. altresì G. LANEVE, *Pene accessorie e responsabilità genitoriale - pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale: dalla “cecità” dell'automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 4/2020, p. 2078 ss.

¹⁴⁸ Sulle possibili frizioni con principi di rango costituzionale degli schemi d'imputazione dell'illecito amministrativo punitivo, cfr. F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle*

presunzione assoluta di non imputabilità del minore infraquattordicenne, per dare a tutti i costi un segno di intervento “responsabilizzante”¹⁴⁹.

3. Gli interventi in chiave “preventiva” per cyberbullismo e bullismo: dalla l. n. 71/2017 alla l. n. 70/2024.

Con la l. 71/2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il legislatore è intervenuto con l’intento di costruire una disciplina organica per contrastare le dilaganti forme di bullismo *online* (c.d. cyberbullismo)¹⁵⁰. In particolare, l’intervento legislativo si caratterizza per strumenti preventivi e ripristinatori di natura extrapenale, secondo piani di intervento inclusivi e formativi, partendo dal presupposto che un’efficace azione di contrasto al cyberbullismo non possa che svilupparsi offrendo risposte fattive ad un fenomeno che si presenta complesso e multifattoriale, attraverso approcci sociologici, giuridici e pedagogici integrati¹⁵¹.

Nella sua versione originaria - prima dunque delle modifiche apportate con la l. n. 70/2024 di cui si dirà - la legge si poneva l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni (del quale per la prima volta se ne offriva anche una definizione legislativa) senza far riferimento invece a condotte che si sviluppano fuori dalla rete integranti il fenomeno del bullismo. Quella che *prima facie* poteva venir considerata come una “lacuna”, invero si giustificava considerando la necessità di improntare strumenti di intervento coordinati a level-

sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli Editore, 2017, p. 122 ss. Più in generale, per approfondimenti sul principio di personalità della responsabilità penale, quale principio che dovrebbe informare tutte le forme di espressione dello *ius puniendi*, si rimanda a M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una “resa dei conti” con la prevenzione generale*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 3/2018, p. 1577 ss.

¹⁴⁹ Trattasi così di un’ulteriore misura che rientra a pieno titolo nel solco tracciato da quella “bulimia punitiva strumentale al consenso” (così di recente definita da G. FIANDACA, *La bulimia punitiva aumenterà il consenso, ma non serve a niente*, in «Sist. pen.», 22 marzo 2025), che il legislatore dimostra oramai di adottare anche per contrastare forme di devianza minorile, senza tuttavia che gli interventi predisposti siano incisivi in termini di efficacia preventiva.

¹⁵⁰ C. D’ONOFRIO, *Il Cyberbullismo*, in F. CORONA (a cura di), *Reati informatici e investigazioni digitali*, Pacini Giuridica, 2021, p. 166.

¹⁵¹ M. C. PARMIGGIANI, *Il cyberbullismo*, in A. CADOPPI, M. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Cybercrime. Diritto e procedura penale dell’informatica*, Utet, II ed., 2023, p. 669 ss.

lo nazionale, considerando primariamente non tanto le caratteristiche intrinseche del fenomeno che presenta tratti comuni con il bullismo¹⁵², quanto piuttosto l’innovativa caratterizzazione data dalla peculiare forma di estrinsecazione delle condotte stesse e dei conseguenti effetti, ossia l’utilizzo della rete¹⁵³.

¹⁵² Basti considerare infatti che la parola “cyberbullismo” nasce dalla fusione del termine *bullying* con *cyberspace*, rappresentando così una declinazione del più tradizionale fenomeno del bullismo, che si esplica attraverso la rete. Rispetto alle classiche forme di estrinsecazione non solo la letteratura (tra i molteplici studi sull’argomento si rinvia, per approfondimenti in chiave socio-psicologica, A. FONZI, *Il bullismo in Italia*, Giunti editore, 2000) ma anche le varie agenzie interessate dalle dinamiche giovanili devianti (*in primis* le istituzioni scolastiche) erano già da tempo preparate, basti pensare ai numerosi interventi dello stesso Ministero dell’istruzione sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo che aveva già consentito un congruo sviluppo dei Regolamenti scolastici in tal senso (a titolo esemplificativo, v. Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16 “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*” dove si esplicita come «Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. [...] La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali [...]»; v. inoltre la Direttiva Ministeriale 15 Aprile 2015 n. 2519 “*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*” dove se ne evidenziano gli effetti discriminatori: «gli atti di bullismo [...] si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso [...]». È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo [...]», per una panoramica delle tradizionali forme di estrinsecazione del fenomeno del bullismo nel contesto scolastico v. i contributi raccolti in «Cittadini in crescita- Riv. trim.», n. 1/2007, “*Bullismo: Che Fare?*”, *passim*; cfr. altresì, per la rilevanza penale di tali condotte, E. LANZA, *Bullismo. Fra diritto penale e complessità*, Pacini Giuridica, 2021, p. 101 ss.

¹⁵³ È evidente infatti l’impatto di condotte che già “nel reale” assumono connotati di illiceità penale e che poi vengono diffuse in rete (c.d. *cyberbullismo improprio*) o che si realizzano direttamente nella rete (c.d. *cyberbullismo proprio*) o che, ancora, assumono rilevanza penalistica solo con la propagazione in rete (c.d. *cyberbullismo ibrido*), su tali categorie v. C. GRANDI, *Le conseguenze penalistiche delle condotte di cyberbullismo. Un’analisi de jure condito*, in «Annali online della Didattica e della Formazione Docente», vol. 9, n. 13/2017, p. 40 ss. Impatto che va oltre la possibile incidenza su soggetti appartenenti alla propria cerchia amicale come al gruppo-classe (che invece generalmente rappresentano i confini delle tradizionali manifestazioni di atti di prepotenza e prevaricazione tra pari) ma coinvolge potenzialmente l’intero c.d. villaggio globale. Questa potenziale diffusività giustifica pertanto interventi integrati di portata nazionale, che coinvolgono più agenzie interessate, tra cui scuola, famiglie, prestatori di servizi della società dell’informazione, Garante privacy, ecc. Sull’amplificazione delle conseguenze negative dipendente dell’assenza di limiti spazio-temporali v. R. GRECO, I. GRATAGLIANO, E. TOMA, A. TAURINO, A. BOSCO, A. CAFFÒ, R. CATANESI, *Cyberbullismo: nuova forma di bullismo o specifica manifestazione di violenza sul web?*, in «Rass. it. crim.», XI, n. 1/2017, p. 76 ss.

È pur vero che, a nostro avviso, non introducendo la legge in commento una nuova fattispecie di reato rubricata “cyberbullismo” – in tal caso soggetta a stringenti vincoli interpretativi¹⁵⁴ - ma offrendo solo una definizione legislativa finalizzata a permettere l’attivazione di interventi preventivi a carattere generale nonché rimedi successivi di natura cautelare - ripristinatoria in essa contemplati, il confine tra i due fenomeni non appariva così marcato da escluderne una valutazione univoca. Basti considerare peraltro che le condotte “virtuali” richiamate nella definizione di cui all’art. 1, co. 2 (formulazione originaria) spesso si pongono in *continuum* con condotte prevaricatrici “reali”, all’interno di un circolo vizioso dove talvolta è difficile stabilirne l’origine e l’epilogo.

Di certo alla legge in commento va riconosciuto il merito di aver ritenuto il cyberbullismo una priorità per le politiche educative rendendo ineludibile un dialogo interistituzionale di portata nazionale, finalizzato al rafforzamento di una rete protettiva e responsabilizzante che prevenga o comunque limiti le degenerazioni di un uso scorretto della rete da parte delle nuove generazioni¹⁵⁵.

Pur nel contesto dunque di un accorto intervento normativo volto a prevenire e reprimere il fenomeno della devianza minorile in rete ricorrendo primariamente a strumenti di natura diversa dal diritto penale¹⁵⁶, le criticità non mancavano già nella versione originaria, in particolare considerando lo strumento di intervento indicato all’art. 7, in tema di ammonimento del questore¹⁵⁷.

La l. 17 maggio 2024, n. 70, che si innesta dunque in tale corpo normativo, si caratterizza per una serie di nuove disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, ponendosi in linea con la *ratio* già sottesa all’intervento legislativo del 2017, poiché il fulcro della riforma rimane infatti un’azione orientata alla prevenzione dei fenomeni richiamati.

L’intervento normativo consta nello specifico di sei articoli e va a toccare vari ambiti, esordendo – come già anticipato - proprio con una serie di modifiche alla l. n. 71/2017 il cui perimetro applicativo è stato

¹⁵⁴ Per un approfondimento circa le problematiche legate ai limiti interpretativi in materia penale v. V. MANES, *Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”*, in «Cass. pen.», n. 6/2018, p. 2226 ss.

¹⁵⁵ M. P. FONTANA, *Cyberbullismo: famiglia, scuola e servizi dopo la legge 71 del 2017*, in «Questione giust.», 20.12.2017.

¹⁵⁶ C. GRANDI, *Il “reato che non c’è”: le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in «Studium Iuris», n. 12/2017, p. 1440 ss.

¹⁵⁷ Sul punto v. *infra* par. 3.1.

esteso, dalla prevenzione e contrasto del cyberbullismo, alla prevenzione e contrasto del bullismo. Seguendo la stessa tecnica normativa già adottata nel 2017, il legislatore del 2024 inserisce all’art. 1, un nuovo comma 1 *bis*, fornendo anche una definizione giuridica del fenomeno del bullismo, integrato da «l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»¹⁵⁸.

Viene così esteso l’ambito applicativo a condotte che si perfezionano in una dimensione relazionale “fisica” e non più esclusivamente digitale, senza tuttavia delineare una condotta antigiuridica penalmente rilevante, stante la mancata individuazione di una precisa risposta sanzionatoria, in linea con le indicazioni degli operatori del settore, nonché con la posizione già assunta dal legislatore del 2017 in relazione al fenomeno del cyberbullismo¹⁵⁹.

Sul piano degli interventi di prevenzione c.d. primaria, il legislatore del 2024 ha riconosciuto, ai sensi del novellato art. 1, co. 1, l. 29 maggio 2017, n. 71, un ruolo centrale alla formazione e all’educazione degli infradiciottenni coinvolti, in qualità tanto di vittime quanto di responsabili di atti di bullismo o di cyberbullismo. A tal fine, al ruolo centrale di sensibilizzazione che continua a riconoscersi in capo all’istituzione scolastica, si affianca e valorizza quello delle «organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali», esplicitandosi altresì, in tale contesto, l’obbligo di orientamento ad un uso corretto delle tecnologie di cui sono gravati gli stessi esercenti la responsabilità genitoriale, dovendone peraltro presiederne l’uso¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Tra i primi commenti v. F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*, in «Nuove leggi civ. comm.», n. 4/2024, p. 826 ss.

¹⁵⁹ L. MANTOVANI, *Le nuove strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché le modifiche alle misure rieducative e ai provvedimenti amministrativi di competenza del giudice minorile contenute nella l. 17 maggio 2024, n. 70*, in «Cass. pen.», fasc. n. 1/2025, p. 257 ss.

¹⁶⁰ L’esplicitazione del legislatore si innesta su un quadro di riferimento ricco di interventi, non solo a livello nazionale – si pensi alle disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Caivano con il Capo IV (Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale), tra cui la previsione dell’obbligo per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura dei servizi, per approfondimenti v. C. RABAZZI, *La sicurezza dei minori in ambito digitale*

nel c.d. d.l. Caivano, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 1/2024, p. 483 ss. – ma soprattutto di matrice euro-unionale e, proprio a livello europeo, la “Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 ottobre 2023 sulla nuova strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi”, sottolinea come «[...] i genitori e i prestatori di assistenza dovrebbero essere informati dell’esistenza e del funzionamento degli strumenti digitali perché possano limitare e orientare l’esperienza online dei loro figli e restringere l’accesso ai contenuti online non adatti alla loro età o dannosi» (Considerando C); tenendo conto altresì che «i minori non dovrebbero essere consumatori passivi di tecnologia, ma essere attivamente responsabili delle tecnologie di cui fanno uso» (Considerando D). Si evidenzia pertanto la necessità di sviluppare una fattiva sinergia tra scuola, famiglie ed istituzioni volta a tutelare i diritti dei minori in rete e, al contempo, a sviluppare la loro sensibilizzazione verso un uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie; in tal senso si è espressa la stessa Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’adozione del “Manifesto dei bambini sui diritti in ambiente digitale”, il 17 maggio 2023 (reperibile in www.garanteinfanzia.org/manifesto-dei-bambini-sui-diritti-ambiente-digitale). Una sinergia di intervento, funzionale sempre al perseguimento del superiore interesse del minore, che non pare a nostro avviso, ad esempio, essere favorita da interventi marcatamente sbilanciati verso il versante punitivo nei confronti dei genitori. Ci si riferisce all’intervento ad opera del c.d. Decreto Caivano che, pur con l’obiettivo di tutelare l’incontestabile diritto del minore all’istruzione scolastica, abroga l’art. 731 c.p. (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori) ed introduce un nuovo delitto all’art. 570 *ter* c.p. (Inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori), passando così da una fattispecie contravvenzionale a una delittuosa, accompagnata dalla sostituzione della precedente pena pecuniaria di importo poco più che “simbolico” con la pena detentiva fino a due anni (co. 1) o fino a uno anno (co. 2), per un commento che mette in luce le molteplici criticità degli elementi di fattispecie v. A. MASSARO, *La risposta “punitiva” a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano*, cit., p. 489 ss. Se è pur vero che in materia vi fosse necessità di un intervento riformatore che adeguasse la fattispecie al vigente assetto scolastico (l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età, v. sul punto la disciplina del riformato art. 114 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), con l’intervento richiamato, il legislatore ha preferito rafforzare la cogenza della norma penale sull’obbligo di istruzione attraverso la leva sanzionatoria, che anche in questo contesto non può che assumere un significato di tipo “simbolico”, piuttosto che favorire fattivamente gli interventi in chiave preventiva volti ad incidere sulle cause all’origine del fenomeno evasivo. Ci si riferisce sia a fattori di tipo esogeno, di natura socio-economico-culturali, che possono essere ricondotti a situazioni di malessere dello studente, che di tipo endogeno, riconducibili a situazioni sfavorevoli legate al contesto scolastico (rispetto a tali fattori multidimensionali v. C. M. GENTILE, *Dispersione scolastica, disagio socio-educativo e intervento psicopedagogico*, in D. BIONDO, R. PATALANO, C. ROTONDO (a cura di), *Psicoanalisi a scuola. Valutare e prevenire la dispersione scolastica*, Vecchiarelli Editore, 2022). Poco conta a nostro avviso (in senso contrario v. G. MASTRANGELO, *Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e il processo penale minorile*, in «Cass. pen.», fasc. n. 4/2024, p. 1141) l’informativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per la valutazione degli interventi a tutela del minore, eventualmente necessari (art. 12, co. 2, d.l. n. 123/2023), poiché trattasi di un’informativa che giunge contestualmente alla denuncia nei confronti del responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione per

Rispetto a quest’ultimo richiamo, visto il riferimento esplicito agli atti di bullismo nel contesto del riformato art. 1, probabilmente sarebbe risultato più coerente riferirsi esplicitamente anche a tale fenomeno per mettere in luce l’importanza di un corretto espletamento dei doveri educativi e di controllo in capo all’esercente la responsabilità genitoriale, pur se il mancato richiamo non incide chiaramente sull’eventuale accertamento di responsabilità¹⁶¹.

3.1. L’ammonimento del questore per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo.

Con la disposizione di cui all’art. 7, l. 71/2017, il legislatore ha provveduto ad una prima estensione ai minori della misura preventiva dell’ammonimento del questore (art. 8, commi 1 e 2, del d.l. 11/2009, conv. con mod. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38) anche se con alcune limitazioni legate

il delitto in questione, a valle cioè di un precedente *iter* amministrativo che si esplica tra tassativi e articolati doveri di controllo della scuola e poteri di ammonimento del sindaco. Quando invece la scuola e le istituzioni locali, per il tramite del servizio sociale territoriale, dovrebbero essere impegnate principalmente a creare forme di alleanza con la famiglia, in particolare in quelle situazioni in cui l’elusione dell’obbligo scolastico è sintomatica di latenti situazioni di rischio sociale. Senza contare che quando addirittura il minore proviene da conclamati contesti degradati, o ancor più quelli legati alla criminalità organizzata, nei quali si matura generalmente la dispersione scolastica, è pressochè azzerata la funzione deterrente della minaccia della sanzione, peraltro considerando l’entità di pena editale prevista per la fattispecie in esame, ampiamente rientrante in una fascia di scarsa effettività sul piano dell’esecuzione, sul punto cfr. A. CAVALIERE, *Il c.d. Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, cit., p. 16 ss.; nonché G. PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”*, cit., p. 1566 ss., la quale, condivisibilmente, critica in particolare la previsione di cui all’art. 12, co. 4, d.l. n. 123/2023, secondo cui alla condanna definitiva (o sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p.) consegue automaticamente la privazione per il nucleo familiare del diritto al trasferimento dell’assegno di inclusione: il rischio concreto è di aggravare così le condizioni di disagio sociale senza incidere sulla dispersione scolastica.

¹⁶¹ Cfr., *infra multis*, Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, 11/09/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 11/09/2018), riguardante un caso di bullismo integrato da plurime condotte di aggressione fisica e morale nei confronti di un coetaneo. Proprio l’incapacità dei genitori nel controllare il comportamento del minore ha reso necessario un intervento da parte dei servizi, su incarico del Tribunale per i Minorenni ex art. 333 c.c., per valutare contestualmente le capacità educative della famiglia. Nella motivazione del Tribunale si rinviene l’esplicito riferimento al collegamento esistente tra dovere educativo e dovere di vigilanza del minore, che secondo il giudice «si concretizza non solo nell’obbligo di controllare che il figlio non intraprenda attività illecite ovvero non frequenti compagnie che potrebbero avere sullo stesso una influenza assai negativa, ma in generale quale dovere di vigilare sulla effettiva assimilazione dell’educazione impartita e dei valori trasmessi».

alla tipologia di fenomeno per il quale si interveniva: l'ammonimento nei confronti del minore poteva disporsi fino a quando non fosse stata proposta querela o presentata denuncia solo per taluni reati - che nell'originaria formulazione normativa consistevano in quelli previsti dagli artt. 594, 595 e 612 c.p., nonché dall'art. 167 codice privacy - commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne¹⁶².

Inoltre, pur essendo la procedura mutuata da quella prevista in relazione al delitto di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), con l'esclusivo richiamo dei co. 1 e 2 dell'art. 8 del d.l. 11/2009 se ne esclude espressamente l'aumento di pena e la procedibilità d'ufficio in caso di reato commesso da soggetto già ammonito. Evidentemente, proprio perché trattasi di uno strumento attivabile prima della proposizione della querela, in tale contesto, di violenza tra minori, il delitto di atti persecutori non viene richiamato, posto che, se il delitto è commesso in danno di minori, è già prevista la procedibilità d'ufficio (art. 612 *bis*, co. 4, c.p.).

Il questore può accertare la fondatezza dell'istanza mediante l'esercizio dei poteri istruttori già indicati per la procedura di ammonimento prevista per gli atti persecutori, a cui si fa rimando. Oltre ad acquisire il racconto della persona offesa, possono essere sentite le persone informate sui fatti. In seguito, nel caso si ritenga fondata la richiesta, il minore viene ammonito oralmente e invitato a tenere una condotta "conforme alla legge". L'ammonimento del questore rappresenta quindi una misura di intervento che, accanto agli strumenti disciplinari e di sostegno in ambito scolastico, viene concepita in tale contesto con funzione preventiva-cautelare.

¹⁶² Ecclatante appare tuttavia la "svista" rispetto al richiamo tra i reati della fattispecie di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria), reato abrogato invece dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, oltre quindi un anno prima della legge n. 71, con la conseguenza di lasciare aperto il problema se l'ammonimento del questore trovi applicazione anche ai fatti di cyberbullismo concretizzanti una ingiuria, ora qualificati dall'ordinamento come illecito civile a cui consegue una sanzione pecuniaria civile, applicata dal giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, sul punto v. E. LUPO, *Editoriale: la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, in "Dir. fam. e pers.", n. 3/2019, p. 1011 ss. Pur nell'incertezza dettata dal dato normativo, appare preferibile la tesi negativa, in considerazione della finalità di evitare il processo penale che si attribuisce al procedimento di ammonimento, come si vince tra l'altro dalle Linee ministeriali di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione) dell'ottobre 2017, reperibili in <https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo++2017.pdf>.

È tuttavia proprio la natura di misura di prevenzione personale concepita per l'intervento con soggetti adulti che a nostro avviso stride in un contesto di intervento come quello descritto. Se infatti l'obiettivo era quello di attivare una misura monitoria finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della dignità personale, ma anche a preservare l'autore dei fatti, in ragione della minore età, in chiave educativa¹⁶³, di certo poteva fin da subito inserirsi un riferimento espresso alle misure rieducative *ex art. 25 ss. r.d.l. n. 1404/1934*, in virtù di quel principio di specializzazione che si è visto dover interessare anche l'ambito della prevenzione minorile.

Non che tali misure non potessero comunque trovare applicazione, pur a fronte di una valutazione circa la sussistenza del requisito delle “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere” richiamato dallo stesso art. 25. Senza infatti dover attendere la novella del 2024, che ha inserito un riferimento espresso in tal senso, era sufficiente valorizzare il combinato disposto dell'art. 5, l. n. 71 del 2017 e della formulazione previgente dell'art. 25 R.d.l. n. 1404/1934.

Nello specifico, infatti, l'art. 5 già prevedeva per il dirigente scolastico - considerando il ruolo preminente attribuito alla scuola dalla normativa in commento nell'intercettazione precoce di condotte sintomatiche di cyberbullismo - l'obbligo di informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di «attivare adeguate azioni di carattere educativo», salvo che il fatto costituisse reato, mentre, l'art. 25, co. 1, prevedeva gli «organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza» (e quindi anche la scuola!) tra i soggetti legittimati a riferire i fatti al Tribunale per i minorenni per permettere di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura rieducativa.

Di certo un intervento siffatto può risultare a nostro avviso più consono, in chiave preventiva, rispetto ad un asettico richiamo da parte dell'organo di polizia¹⁶⁴, tenuto conto da un lato del ruolo di “cabina di

¹⁶³ Così si evince dalle stesse *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, nella versione aggiornata nell'ottobre 2017 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione), reperibili in www.mim.gov.it.

¹⁶⁴ D'altronde la riprova che l'ammonimento del questore sia da considerarsi da solo insufficiente in termini di incisività nei confronti del soggetto ammonito la si ritrova nella genesi di talune prassi applicative sviluppatesi rispetto a tale misura, tra cui, ne è un esempio il “*Protocollo Zeus*” (denominazione che rievoca il primo maltrattamento nella

regia” del servizio sociale rispetto agli interventi educativi da attivare in chiave preventiva per il minore, così come esplicitato dallo stesso art. 27, co. 4 r.d.l. n. 1404/1934, secondo cui «l’ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all’uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita», dall’altro, che solo in questo modo si assicura un intervento in sinergia con l’organo giudiziale-

mitologia greca), siglato per la prima volta nel 2018 tra la Questura di Milano e il C.I.P.M. (Centro italiano per la promozione della Mediazione), a cui è seguita la sottoscrizione di altri protocolli in diverse città italiane. Secondo il modello proposto, al momento dell’esecuzione del provvedimento, per violenza domestica o per atti persecutori o per bullismo o cyberbullismo, l’autore delle condotte viene informato dai funzionari della Divisione Anticrimine della Questura della presenza sul territorio di centri specializzati che si occupano di offrire un percorso trattamentale finalizzato alla responsabilizzazione e consapevolezza delle condotte tenute, nell’ottica di implementare la capacità di contenimento e gestione degli episodi di violenza. Trattasi di un *modus operandi* che ha trovato crescente espansione e riconoscimento normativo proprio con riferimento alle condotte di sopraffazione riconducibili al fenomeno della violenza di genere e domestica. Basti ricordare come l’art. 6 della l. 69/2019, per gli autori di reati espressione di violenza di genere e domestica, ha subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 165, co. 5, c.p.) «alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati» (sul punto, v., volendo, E. CADAMURO, *Il contrasto alla violenza di genere e domestica: aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo*, in M. BOLOGNARI, F. CAMPIONE, G. CIVELLO, A. FERRATO, M. SARZO (a cura di), *Annuario del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario*, vol. I, Padova University Press, 2023, pp. 155-183). Previsione di recente introdotta anche con riferimento alla misura preventiva dell’ammonimento nello specifico contesto della violenza domestica, prevista dall’art. 3, d.l. n. 93/2013, conv. con mod. dalla l. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio), così come modificata dalla l. n. 168/2023, dove ora si prevede un nuovo co. 5 *bis* che così dispone: «Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere». Sorvolando sui nodi problematici di una tale espansione nel contesto della violenza di genere e domestica – peraltro di recente incisa da un intervento della Corte Edu, con riferimento all’ammonimento del questore ex art. 8, d.l. n. 11/2009, (C. eur. Dir. uomo, sez. I, Giuliano Germano c. Italia, n. 10794/12, 22 giugno 2023, per approfondimenti v. F. ALMA, *Misure di prevenzione e violenza di genere: i dati sull’applicazione delle misure di prevenzione della Direzione Centrale Anticrimine*, in «Sist. pen.», 21 luglio 2023, e dottrina *ivi* citata) -, preme quanto meno, ai fini della presente analisi, rilevare la criticità che, a nostro avviso, risiede nell’accostare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo alle forme di prevaricazione agite da soggetti adulti, nella programmazione di modalità operative finalizzate alla prevenzione.

rio specializzato, quanto più auspicabile trattandosi comunque di misure di “controllo” che, seppur in chiave preventiva, hanno un’incidenza sui diritti fondamentali della persona, in questo caso per di più minorenni.

Vi è poi un’ulteriore perplessità che riguarda la disciplina dell’ammonimento del questore in esame (e che persiste anche a fronte della nuova formulazione conseguente alla riforma del 2024). Dalle stesse *Linee ministeriali di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, nella versione aggiornata nell’ottobre 2017, si richiama infatti, con riferimento alle finalità dell’ammonimento, quella di «favorire forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali»: una finalità conciliativa che a nostro avviso, tuttavia, poco si addice, per le sue caratteristiche, ad una misura di polizia. Probabilmente in tale frangente si è fuorviati proprio dagli effetti che la misura dell’ammonimento del questore potrebbe avere nel suo contesto di origine, ossia quale misura prodromica rispetto a una querela per il delitto di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.). Considerando gli elementi caratterizzanti la fattispecie di reato richiamata - trattasi infatti di reato abituale d’evento¹⁶⁵ - ben può verificarsi che l’ammonimento del questore si inserisca in un momento in cui, pur potendo provare sommariamente comportamenti sintomatici di un’aggressività persecutoria in *escalation*, non si sia ancora giunti a raggiungere pienamente quella soglia di tipicità in termini di offensività e meritevolezza di pena richiesta per l’integrazione della fattispecie criminosa. Ecco che l’ammonimento formale del questore potrebbe, con le dovute accortezze¹⁶⁶, indurre il soggetto agente a cessare i comportamenti molesti già nelle fasi iniziali del comportamento persecutorio, facendo così desistere la persona offesa (anche magari a fronte di un’offerta prettamente risarcitoria) dall’intento di denunciare quanto subito. Circostanze che invece difficilmente trovano attuazione nel contesto in esame: *in primis* per le caratteristiche strutturali dei reati “presupposto” richiamati, che appunto non si configurano quali reati abituali (con il rischio quindi di attivare la misura di prevenzione per arginare comportamenti illeciti-

¹⁶⁵ Per approfondimenti v. G. DE SIMONE, *sub Art. 612 bis*, in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 2489 ss.

¹⁶⁶ Ci si riferisce in particolare alla possibilità che il richiamo formale diventi addirittura contropoducendo nonché lesivo per la vittima stessa, poiché rischia di acuire, in assenza di tempestivi interventi di supporto parallelamente attivati, l’aggressività del destinatario della misura; sugli elementi che caratterizzano le dinamiche persecutorie v. P. MARTUCCI, R. CORSA, *Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici*, in «Rass. it. crim.», III, n. 1/2009, p. 130 ss.

ti isolati ed accidentali¹⁶⁷), inoltre perché un'eventuale conciliazione tra soggetti minorenni necessita di interventi ben più strutturati che possano accompagnare il minore e anche la vittima a comprendere le dinamiche in cui si ritrovano coinvolti, favorendone un superamento, anche in termini riparativi¹⁶⁸.

La richiamata modifica avvenuta ad opera della l. n. 70/2024 non ha comportato mutamenti rilevanti sul piano del complessivo impianto della misura, incidendo solo sull'elenco dei reati "presupposto", che è stato in-

¹⁶⁷ D'altro canto la stessa definizione che la legge in commento riporta di "cyberbullismo" (art. 1, co. 2) desta perplessità poiché non fa riferimento alla caratteristica della ripetitività delle condotte richiamate, quando invece la letteratura scientifica la ritiene un requisito essenziale insieme alla prevaricazione e alla disparità di potere tra soggetto agente e vittima. Diversamente invece da quanto avvenuto per la definizione di bullismo, inserita al co. 1 bis dalla l. n. 70/2024, in cui si fa espressamente riferimento a siffatta caratteristica («aggressione o molestia reiterate, [...] idonee a [...]»).

¹⁶⁸ Emblematico sul punto un recente caso di cyberbullismo scolastico (nello specifico in un processo instauratosi per diffamazione online a carico di sei sedicenni che avevano utilizzato la chat di classe per offendere un compagno – la notizia è reperibile in https://corriere.deltrentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_aprile_30), conclusosi a seguito di scuse e un "abbraccio collettivo" davanti al TM di Trento (e quindi con il ritiro della querela), in presenza delle famiglie e degli assistenti sociali da subito intervenuti anche per favorire un percorso di riconciliazione in ambiente scolastico. Funzionale al raggiungimento di tali risultati è la valorizzazione di una fattiva sinergia tra servizi territoriali e istituzione scolastica, i cui operatori necessitano di una preparazione specifica in tema di devianza minorile, per poter favorire modelli di gestione dei conflitti che, abbandonando – ove possibile – misure esclusivamente punitiva del comportamento indesiderato (si pensi alle misure disciplinari, sul punto emblematico il caso di espulsione scolastica di un minore per bullismo, trattato da TAR Umbria, sez. I, sent. 24 febbraio 2023 n. 90), promuovano invece la riparazione e la riaccoglienza del minore, anche servendosi di interventi di équipe pluridisciplinare. L'adeguatezza di tale approccio, da svilupparsi in sinergia tra le varie agenzie educative coinvolte, ha trovato conferma nello stesso Documento di studio e di proposta intitolato "*La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*" redatto dall'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (17 dicembre 2018, reperibile in «Dir. pen. cont.», 9 gennaio 2019, con commento di C. MAZZUCATO), dove si invitano le varie istituzioni, tra cui Parlamento, Governo, Consiglio superiore della magistratura, Regioni, Comuni e Istituzione scolastica ad orientarsi in tal senso (pur dovendosi tener conto, nella trasversalità applicativa del paradigma riparativo, delle differenze metodologiche e procedurali che caratterizzano i diversi ambiti di intervento, accentuate ora dalla disciplina organica della giustizia riparativa in ambito penale, ad opera della c.d. Riforma Cartabia). Ecco che, ad esempio, partendo da tale *incipit* trovano avvio progetti come quello del "*Manifesto per le scuole riparative*" formulato a conclusione della seconda edizione del progetto dell'Autorità Garante "*Riparare: conflitti e mediazione a scuola*", realizzato in collaborazione con la cooperativa Dike e l'Istituto Don Calabria (il manifesto è reperibile in www.garanteinfanzia.org).

fatti ampliato con l’inserimento dell’art. 612 *ter c.p.*¹⁶⁹ e ciò probabilmente per conformarsi al richiamo a tale fattispecie delittuosa già inserito per l’ammonimento del questore per atti persecutori (art. 8, d.l. 11/2009, conv. con mod. dalla l. n. 38/2009) dalla l. n. 168/2023, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Invero qualche perplessità sorge anche circa l’inserimento di tale reato presupposto per l’attivazione dell’ammonimento del questore nel contesto in esame, considerando in particolare che è prevista la procedibilità d’ufficio per i casi in cui i fatti siano commessi «in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica»: gli studi di settore sviluppati nella cornice del “sexting” e, più in generale, del “cyberbullismo” segnalano infatti proprio la maggiore esposizione a tali fenomeni di soggetti in condizioni di inferiorità fisica o psichica rispetto al soggetto agente¹⁷⁰, circostanza che quindi in concreto non può che incidere significativamente sulla possibilità di procedere a querela della persona offesa.

3.2. La riscoperta delle “misure rieducative” contenute nel r.d.l. n. 1404/1934: un “restyling” involutivo.

La necessità di trovare delle risposte in chiave educativo-preventiva a condotte devianti minorili, ricollegabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ha portato l’attenzione del legislatore, proprio nell’ambito appunto della l. n. 70/2024, verso le misure rieducative disciplinate, come si è visto, nel r.d.l. n. 1404/1934, comportandone così modifiche consistenti, anche se purtroppo non nel senso auspicabile.

Si tratta di misure, quest’ultime, per l’appunto nate nel 1934, già parzialmente riformate dal r.d. n. 721/1939¹⁷¹ e significativamente riformulate con la l. n. 888/1956 a cui sono seguite, infine, le modifiche ora in esame.

¹⁶⁹ Per un commento a tale fattispecie delittuosa v. G. M. CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di internet. L’art. 612 ter c.p. e l’incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 4/2019, p. 2044 ss.

¹⁷⁰ Sul punto cfr. R. PANATTONI, C. COMPIANI, *Luci e ombre degli schermi. Virtualità e cyberbullismo: la vita come potenza*, in A. DE VITA (a cura di), *Fragilità contemporanee. Fenomenologie della violenza e della vulnerabilità*, Mimesis, 2021, pp. 115-137; R.M. KOWALSKI, A. TOTH, *Cyberbullying among Youth with and without Disabilities*, in «Journal of Child & Adolescent Trauma», 2018, p. 7 ss.

¹⁷¹ L’organizzazione interna delle case di rieducazione, così come disposta nel ’39, aveva portato alla creazione di un sistema chiuso, completamente avulso dal contesto sociale, caratterizzazione che emerge chiaramente in C. ERRA, voce *Casi di rieducazione*, in «Enc. dir.», VI, Giuffrè, 1960, p. 363 ss.

È stata invero la l. del 1956 ad intervenire primariamente per adeguare le misure in questione alle previsioni costituzionali, imprimendo alle stesse l'assetto di misure educative di prevenzione della devianza minorile, innanzitutto modificandone il presupposto applicativo: la definizione di "minore traviato" è infatti stata sostituita con quella di "minore irregolare per condotta o carattere"¹⁷². Significativa inoltre è stata l'introduzione all'art. 25 n. 1 della misura dell'"affidamento del minore al servizio sociale minorile" e all'art. 27 della previsione della necessaria stesura, all'atto dell'affidamento, di un articolato progetto educativo. Le misure in commento vengono peraltro interamente plasmate in chiave educativa nel 1977, anno della nascita dei servizi sociali degli Enti locali secondo la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 616/1977, che attribuisce a tali servizi la competenza ad eseguirle e, prima ancora, a predisporre il progetto educativo per il recupero del minore, sottraendola ai servizi sociali minorili.

Delle due misure previste nell'originario art. 25, per come modificato nel 1956 – 1) affidamento del minore ai servizi sociali; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psicopedagogico - l'unica applicabile ed applicata è l'affidamento al servizio sociale, non esistendo più le strutture richiamate per il collocamento¹⁷³. L'affidamento ai servizi sul territorio deve avvenire in particolare sulla base di un progetto educativo predisposto con l'intervento del Tribunale per i Minorenni; progetto che, nei casi più problematici, contempla "l'allontanamento del minore dalla casa paterna" con l'indicazione del "luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione" (art. 27 r.d.l. n. 1404/1934)¹⁷⁴. Questa modalità esecutiva assimilabile al contenuto delle misure di natura civilistica¹⁷⁵,

¹⁷² Una dizione che nel tempo la stessa giurisprudenza minorile ha riempito di significato nella prassi operativa, sul punto v. R. BIANCHETTI, A RUDELLI, *Parental abuse ed intervento giuridico: un'indagine presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in «Cass. pen.», n. 6/2022, p. 2334, per sviluppi recenti, v. *infra* sub nota 184.

¹⁷³ Per una lettura in chiave sociosemiotica delle tappe che hanno caratterizzato l'evoluzione normativa delle misure rieducative v. A. RUDELLI, *Minorenni traviati, irregolari, sfuggenti: la freccia dei tempi e le incognite del presente nei procedimenti amministrativi*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 81 ss.

¹⁷⁴ Rispetto alla procedura e alle prassi giudiziarie in essere v. G. VECCHIONE, *La cosiddetta "competenza amministrativa" del Tribunale per i minorenni nell'attuale sistema della giustizia minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2021, p. 107 ss.

¹⁷⁵ Tanto da portare parte della dottrina a considerarle "civili rafforzate" o comunque implicitamente abrogate. Tuttavia, proprio l'intervento riformatore del 1998, che ha inserito un'ipotesi specifica all'art. 25 *bis* per il minore degli anni diciotto che esercita la prostituzione (per cui si prevede che «il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza,

non ha tuttavia impedito nel tempo impieghi delle stesse volti a valorizzare proprio nella prassi applicativa la loro natura para-penale favorendo trattamenti risocializzanti, educativi e anche terapeutici, con funzione di prevenzione calibrata sul singolo soggetto¹⁷⁶.

Basti pensare alla casistica sviluppatasi grazie allo sforzo congiunto di giurisprudenza minorile e servizi, che ha permesso di utilizzarle come strumento efficace per allontanare i minorenni dal contesto criminogeno di provenienza o, comunque, per una loro integrazione sociale con il superamento di una cultura dell'illegalità, ispirata all'uso della violenza e della sopraffazione e quindi per le situazioni di devianza conclamata del minore, mantenendo sempre presente l'esigenza di arricchirle di contenuti educativi¹⁷⁷. Il riferimento è alle misure emesse *ex art.* 25 r.d.l. 1404/1934 dal Tribunale per i minorenni di Milano per far fronte al fenomeno delle *babygangs* sudamericane¹⁷⁸, come anche all'utilizzo delle stesse, seguite

anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore»), ha ribadito l'esigenza di misure amministrative distinte da quelle puramente civilistiche, per una sintesi di tali ricostruzioni si rimanda a A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, 6^a ed., Zanichelli Editore, 2019, p. 586 ss.

¹⁷⁶ Proprio sulla necessità di riconoscere la valenza para-penale di tali misure per i minori, senza attribuire loro natura civilistica, pur a fronte della connotazione assistenziale assunta a partire dalla riforma del '77 v. E. PALERMO FABRIS, *Le misure amministrative*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 87 ss.

¹⁷⁷ Si tratta di una prospettiva oramai consolidata per le professionalità che operano in ambito minorile, sviluppatasi grazie alle più recenti riflessioni pedagogiche secondo le quali un minore che si rende autore di condotte antisociali ha bisogno di validi progetti educativi, più che di interventi restrittivi e punitivi, sul punto v. F. DETTORI, *Giustizia minorile e integrazione sociale*, FrancoAngeli, 2020, p. 34. Sull'importanza del percorso di accompagnamento educativo per minori che intraprendono percorsi di devianza cfr. altresì A.D. SEROCZYNSKI, W. N. EVANS, A. D. JOBST, L. HORVATH, G. CAROZZA, *Reading for Life and Adolescent Re-Arrest: Evaluating a Unique Juvenile Diversion Program*, in «Journal of Policy Analysis and Management», vol. 35(3)/2016, p. 662 ss.

¹⁷⁸ J. MOYERSOEN, *Le bande di giovani latino-americani: dalle origini del fenomeno al primo impatto con la giustizia minorile di Milano*, in «Minorigiustizia», n. 3/2016, p. 130 ss., che riporta in particolare la testimonianza di un minore straniero di seconda generazione entrato in contatto con l'autorità giudiziaria minorile proprio attraverso un procedimento amministrativo, che gli ha permesso di attivare un progetto educativo in una struttura residenziale, lontano dall'ambiente familiare e soprattutto amicale. Invero sotto il termine “babygang” spesso vengono accomunati fenomeni di devianza minorile di gruppo molto diversi tra loro. Strettamente inteso il termine indica appunto bande di adolescenti stranieri, specialmente di seconda generazione, scissi tra la cultura del Paese della famiglia d'origine e quella del paese – l'Italia – in cui sono nati e cresciuti. In particolare il fenomeno si presenta nelle aree suburbane di Genova e Milano, ma non solo, ossia in luoghi caratterizzati da una massiccia immigrazione, dove sono presenti elementi di vulnerabilità e emarginazione sociale rafforzati dal gap culturale. Tuttavia, il termine “baby-gang”

dall'adozione di provvedimenti civili di limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale¹⁷⁹, per i c.d. minori di mafia. In quest'ultimo caso può richiamarsi, in particolare, l'esperienza reggina, sviluppatasi già una decina d'anni fa¹⁸⁰, con l'obiettivo di far sperimentare ai ragazzi percorsi alternativi, consentendo loro di essere "liberi di scegliere" il proprio destino, affrancandosi così dalle orme parentali condizionanti, anche grazie al collocamento in strutture comunitarie fuori dalla Regione Calabria¹⁸¹.

sempre più spesso viene utilizzato anche per indicare singoli episodi criminali di violenza scatenati da gruppi di minorenni (qualificati spesso "branco" per una similitudine al mondo animale), con una operazione eminentemente mediatica, che contribuisce certamente ad aumentare il clamore ma non aiuta a comprendere la reale portata del fenomeno, v. in tal senso R. THOMAS, *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, cit., p. 326 ss. Invero, gli studi sulle dinamiche delinquenziali giovanili di gruppo nel nostro Paese dimostrano da tempo come il gruppo di giovani che delinque molto spesso non possieda le caratteristiche che contraddistinguono le vere e proprie "gangs", poiché non si tratta di un gruppo strutturato in cui si rinvergono ruoli definiti e riconosciuti al suo interno, trattandosi piuttosto di aggregazioni transitorie, che accomunano ragazzi pervasi dal senso di frustrazione prodotto dal fallimento scolastico, come anche dall'assenza di controllo adulto, dalla povertà di risorse educative valide, nonché da proposte alternative credibili, per approfondimenti basati su dati empirici cfr. E. CALVANESE, R. BIANCHETTI, *La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca presso gli uffici giudiziari di Milano*, in «Cass. pen.», fasc. n. 4/2005, p. 1416 ss.

¹⁷⁹ Provvedimenti adottati nel quadro delineato dalla Convenzione di New York in cui si legge come la famiglia, luogo privilegiato per la crescita del minore, debba educarlo ai principi di legalità, solidarietà umana, dignità e legalità, per approfondimenti sul diritto alla famiglia e sulle funzioni di quest'ultima v. M. BIANCA, *Il diritto alla famiglia*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (a cura di), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019, p. 241 ss.

¹⁸⁰ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, in «Minorigiustizia», n. 3/2016, p. 13 ss.

¹⁸¹ Secondo la giurisprudenza ad integrare il "pregiudizio" al minore quale presupposto per interventi incidenti in senso ablativo sulla responsabilità genitoriale sarebbe proprio il sistematico indottrinamento del figlio minore a disvalori criminali, facendolo assistere ad attività delinquenziali, esponendolo all'uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi di una organizzazione criminale cui il genitore appartiene. In tal senso è opportuno ricordare che nell'ottobre 2017 il CSM ha approvato, all'unanimità, la risoluzione della Sesta Commissione del CSM, in materia di "tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata" (reperibile in www.csm.it). Nella risoluzione si rileva come «la famiglia mafiosa agendo in spregio ai propri doveri di educazione e salvaguardia del minore, finisce per essere una 'famiglia maltrattante', nei cui confronti deve essere operata una vera e propria censura». Proprio tali interventi hanno portato il legislatore a prevedere espressamente, all'art. 7, co. 1, del c.d. Decreto Caivano, un sistema di segnalazione preventiva con riferimento a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, disponendosi in particolare che «quando, durante le indagini relative ai

L'efficacia e l'incisività di tali provvedimenti è stata assicurata dalle sinergie e dalle prassi condivise tra istituzioni, servizi e privato sociale poste in essere in ambito territoriale, permettendo così di strutturare programmi educativi *ad hoc*¹⁸²: si garantisce il diritto del minore all'educazione e indirettamente la rimozione dei fattori criminogeni destinati ad evolvere nella commissione di reati, eliminando tuttavia la connotazione repressiva e neutralizzante delle misure preventive proprie degli adulti¹⁸³.

Invero, non sono mancati esempi virtuosi ancora più recenti di utilizzo delle misure rieducative come strumenti per poter sviluppare programmi di intervento in chiave preventiva rispetto a differenti manifestazioni di fenomeni devianti¹⁸⁴, tra cui quello della radicalizzazione¹⁸⁵ - processo dinamico che porta all'adozione di una forma violenta di azione, quale conseguenza di un'ideologia estremista a contenuto politico, sociale o religioso finalizzata a contestare l'ordine costituito delle cose¹⁸⁶

reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenni, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile».

¹⁸² Per una ricostruzione della fase dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dei figli di 'ndrangheta con la previsione di un lavoro di rete svolto dai soggetti che ruotano attorno ai minori v. F. P. DATTOLA, *L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla terra di 'ndrangheta*, in «Minorigiustizia», n. 3/2016, p. 84 ss.

¹⁸³ E. PALERMO FABRIS, *La prevenzione precedente e successiva ad un reato nel sistema penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 43.

¹⁸⁴ Nel generico concetto di "irregolarità" la giurisprudenza minorile vi fa rientrare condotte espressive di situazioni di conflittualità con i genitori, difficoltà a rispettare le regole, ritiro sociale, inadempienza scolastica, fughe da casa o dalle comunità, atti di autolesionismo o aggressività verso altri, atti di vandalismo, esibizione ed esposizione del proprio corpo, atti di bullismo, reati compiuti da infraquattordicenni, ludopatie, ecc., sul punto v. la casistica riportata da A. ALBERTI, A. ESPOSITO, F. MIGLIACCIO, F. VECCHIONE, *Una riflessione sull'attualità della competenza amministrativa*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 74 ss.

¹⁸⁵ L'attenzione per questo tipo di atteggiamento e per i comportamenti antiggiuridici ad esso connessi si riscontra anche a livello sovranazionale, tanto che l'Unione Europea, ma non solo, ha promosso e finanziato su questo tema diversi progetti di ricerca (es. Progetto *3CtoD-Three Circles To Desistance*), sul punto v. R. BIANCHETTI, M. CANTALUPPI, F. GARBARINO, *Prevenzione e trattamento di minori e giovani adulti a rischio di radicalizzazione*, in «Minorigiustizia», n. 2/2021, p. 159 ss.

¹⁸⁶ Così F. KHOSROKHAVAR, *Radicalisation*, Maisons de Sciences de l'Homme, 2014, p. 8. Sulle tappe che scandiscono, nel corso del tempo, il processo di radicalizzazione di matrice religiosa negli adolescenti v. A. CERETTI, *Radicalizzare i valori in adolescenza*, in «Rass. it. crim.», n. 2/2021, p. 84 ss., secondo il quale intervenire con progetti di supporto quando «i dissidi vissuti dagli adolescenti a rischio di radicalizzazione sono ancora in una fase

-, nonchè quello della violenza filio-parentale¹⁸⁷ - quale comportamento ripetuto di minacce, aggressioni, estorsioni e altre forme di violenza fisica e psicologica esercitate dai figli nei confronti dei genitori con l'obiettivo di esercitare su di loro un controllo¹⁸⁸.

Pur trattandosi di fenomeni devianti di natura complessa e diversi tra loro, si palesa quale denominatore comune, in termini di intervento, l'opportunità di agire quanto più precocemente possibile disponendo l'attivazione di supporti psico-socio-educativi che abbiano caratteristiche preventive e tutelanti, quali quelli adottabili con le misure rieducative alle quali poter ricorrere in via esclusiva¹⁸⁹.

Partendo da tali premesse, non resta che procedere con l'analisi dei passaggi della riforma operata con la l. 70/2024.

Innanzitutto, l'art. 2 della legge in commento, rubricato "Modifiche al Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni" ha emendato sensibilmente i tratti essenziali della disciplina di cui all'art. 25 del r.d.l. n. 1404/1934, partendo dal presupposto applicativo delle misure in questione.

Al requisito delle «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere» da parte del minore destinatario dell'intervento amministrati-

embrionale» permette di sviluppare forme di dialogo finalizzate ad analizzare «attraverso quali tappe e fino a quale livello si sono coinvolti per dare avvio a un sistema di credenze estreme che li supportano nella volontaria violazione di norme giuridiche e/o sociali che sono vigenti per tutti i consociati». Per un'analisi interdisciplinare del radicalismo violento di matrice religiosa legato alle giovani generazioni europee con *background* migratorio, cfr. M. C. GIORDA, A. CUCINIELLO, M. SANTAGATI, *Nuove generazioni e radicalismo violento*, in «Rass. it. crim.», n. 4/2017, p. 228 ss.

¹⁸⁷ Ci si riferisce al c.d. *parental abuse*, attualmente sotto i riflettori quale ultima di una lunga serie di violenze domestiche più note, quella dei genitori sui figli, tra fratelli, quella di genere e sugli anziani. Propongono un'attenta analisi dei dati raccolti da un'indagine svolta presso il TM di Milano rispetto alle misure rieducative applicate per far fronte al fenomeno R. BIANCHETTI, A. RUDELLI, *Parental abuse ed intervento giuridico: un'indagine presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, cit., p. 2328 ss. Per una panoramica comparatistica circa la diffusione del fenomeno v. altresì A. HOLT, *Adolescent – to – parent abuse. Current understandings in research, policy and practice*, The Policy Press, 2013.

¹⁸⁸ Si sottolinea la difficoltà di valutare la diffusione del fenomeno, che è comunque sicuramente sottostimato per un'elevata incidenza del c.d. numero oscuro in A. MAGGIOLINI, M. DI LORENZO, V. SUIGO, C. PASTORE, I. RUSCONI, *La violenza filio-parentale*, in «Minori-giustizia», n. 2/2021, p. 56 ss.

¹⁸⁹ Come si esaminerà nel prosieguo (cap. III, par. 2), all'art. 26 r.d.l. n. 1404/1934 persiste invece una commistione tra l'utilizzo delle misure in esame in chiave esclusivamente preventiva e in chiave di intervento *post-delictum*.

vo, si è infatti affiancato quello del manifestarsi di «condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui». Già una tale esplicitazione, collegata al requisito preesistente con una congiunzione disgiuntiva (“ovvero”), desta delle perplessità nei termini in cui le condotte introdotte dal legislatore, integranti il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, potevano già essere considerate quali “prove manifeste di una irregolarità della condotta o del carattere del minore”, in virtù, come si è visto, dei criteri interpretativi elaborati da tempo dalla giurisprudenza minorile¹⁹⁰.

Peraltro, la stessa Scuola, che ora rientra espressamente tra i soggetti propulsivi per l’applicazione delle misure rieducative - in virtù della riformulazione normativa dell’art. 5, l. n. 71/2017¹⁹¹ - poteva già farsi rientrare a pieno titolo tra i soggetti chiamati ad intervenire con una segnalazione al Tribunale per i Minorenni, seguendo una logica evolutiva del risalente dettato normativo¹⁹², in quanto organismo preposto all’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza. Un ruolo che evidentemente rifletteva fin dall’origine la necessità di intervenire rispetto a quelle tipiche forme di devianza minorile che generalmente trovano la loro naturale manifestazione nel contesto scolastico e che si concretizzano in atti di prevaricazione e vittimizzazione, qualificabili appunto come bullismo o cyberbullismo.

Passando alla procedura applicativa, prima dell’intervento della riforma in esame, all’art. 25 si prevedeva che dopo la segnalazione pervenuta dai soggetti all’uopo indicati, il Tribunale per i Minorenni disponesse le indagini necessarie volte a considerare l’opportunità dell’applicazione di

¹⁹⁰ Si rimanda a quanto già riportato *supra*, alla nota 184.

¹⁹¹ Nello specifico, l’art. 1, co. 1, lett. e) della l. n. 70/2024 ha modificato l’art. 5, co. 1 della l. n. 71/2017, prevedendo che «nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».

¹⁹² Si ricorda infatti la formulazione originaria dell’art. 25 r.d.l. n. 1404/1934: «Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.[...]».

una misura rieducativa. Una volta concluse, senza particolari formalità, dette indagini e ascoltati il minore, gli esercenti la responsabilità genitoriale ed i loro difensori, il giudice minorile poteva disporre, con decreto motivato, la misura rieducativa.

Il fatto che tale decisione avvenisse nell'ambito di un'udienza di tipo camerale, aveva già da tempo innescato le critiche di una parte di dottrina che non la riteneva sede idonea a garantire la piena attuazione del principio del contraddittorio, che in un siffatto contesto avrebbe invece favorito l'effettivo perseguimento del superiore interesse del minore nell'applicazione della misura, tanto da suggerirsi un'estensione delle garanzie procedurali proprie del procedimento di prevenzione previste per gli adulti¹⁹³.

Invero, la riforma in commento non ha costituito l'occasione per apportare miglioramenti nel senso auspicato, dovendosi così ora far riferimento alle regole nel frattempo introdotte nel 2022 dalla c.d. Riforma Cartabia che, nel contesto della definizione delle competenze del nuovo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" - che andrà a sostituirsi anche al Tribunale per i Minorenni - ha confermato l'applicazione delle misure rieducative (rientranti nella competenza della Sezione Distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) sempre all'esito di un'udienza camerale, nel contesto di un giudizio di volontaria giurisdizione¹⁹⁴. Nonostante dunque nella competenza della Sezione Distrettuale rientri anche quella relativa al procedimento penale

¹⁹³ Così E. PALERMO FABRIS, *Le misure amministrative*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 94 s.

¹⁹⁴ In particolare, nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 è stata prevista, al Capo IV, sezione III, artt. 30 ss., l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie", nella cui giurisdizione è ricompresa, altresì, l'applicazione di misure amministrative. Ecco che a tale scopo, l'art. 31, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 sostituendo alla locuzione "Tribunale per i minorenni" la denominazione "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie". La sezione distrettuale del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie - in virtù della competenza a decidere sull'applicabilità delle misure amministrative attribuita dall'art. 50.5, co. 2, r.d.l. 30 gennaio 1941, n. 12, così come introdotto dall'art. 30 d.lgs. n. 149/2022 - in forza di quanto dispone l'art. 50.4, co. 2, r.d. n. 12/1941, giudica in composizione collegiale mista, con un collegio costituito da due magistrati togati e due giudici onorari esperti. L'art. 3, co. 33, d.lgs. n. 149/2022 ne ha infine esplicitato la procedura con l'introduzione dell'art. 473 *ter* c.p.c., in forza del quale il giudizio di volontaria giurisdizione, contemplato dagli artt. 25 ss. r.d.l. n. 1404/1934, è pronunciato all'esito di un procedimento in camera di consiglio, come disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., per approfondimenti sulla nuova procedura cfr. A. CONTI, *Le misure amministrative alla prova della Riforma Cartabia: "post fata resurgo"*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 49.

minorile¹⁹⁵, per l'applicazione delle misure rieducative si è esplicitato il ricorso alle regole procedurali vigenti in ambito civile: aspetto che rischia solo di offuscare ulteriormente per l'interprete la corretta individuazione della natura di tali misure minorili.

Quanto al contenuto, diversamente da come previsto nella formulazione normativa previgente, non si procede subito con l'applicazione della misura rieducativa consistente nell'affidamento del minore al Servizio sociale territorialmente competente, per una presa in carico dello stesso nel cui contesto sviluppare il progetto di intervento – ipotesi ora prevista solo come misura successiva ed eventuale (art. 25, co. 4) – ma si propongono, come prodromici, interventi esclusivamente riparativi ed educativi.

Nello specifico, al co. 1 si prevede che il Procuratore della Repubblica verifichi le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure chieda al Tribunale per i minorenni¹⁹⁶ di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

In tale ultima ipotesi, nel provvedimento del Tribunale per i minorenni dovranno essere definiti gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, come anche la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, nonché lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività, purché «idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente». Il contenuto del progetto di intervento educativo, secondo appunto gli obiettivi individuati nel decreto del Tribunale, viene definito dal competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, ciò in funzione della possibilità di attivare, in tale contesto, un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale¹⁹⁷.

Solo qualora la procedura di intervento fin qui descritta si riveli del tutto infruttuosa, il Tribunale per i Minorenni può disporre una serie di

¹⁹⁵ Secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 149/2022.

¹⁹⁶ La citata Riforma Cartabia ne ha invero già sostituito il riferimento, nella formulazione normativa, con il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

¹⁹⁷ Nello specifico, i possibili contenuti del progetto educativo sono indicati all'art. 25, co. 2.

misure che vanno dall'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali, fino al collocamento temporaneo del minore stesso in una comunità.

Già *prima facie*, riferendosi dunque alla scansione temporale con cui possono adottarsi i provvedimenti richiamati, pare che il legislatore abbia operato una commistione non ben definita tra misure di natura civilistica e assistenziale di sostegno al minore e al suo nucleo familiare, e “misure preventive” che si sostanziano appunto, come nella previgente formulazione normativa, nell'affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità.

3.2.1. Luci ed ombre delle modifiche introdotte dalla l. n. 70/2024.

I tratti fino ad ora delineati dell'intervento riformatore richiamato, il cui proposito era quello di attualizzare e rinnovare le misure di prevenzione contenute nel r.d.l. n. 1404/1934, lungi dal segnare un passo avanti nella direzione di una specificità della prevenzione in ambito minorile, creano, al contrario, notevoli perplessità.

I profili problematici su cui soffermarsi, a nostro avviso, sono molteplici.

Innanzitutto, incentrandosi la competenza per l'avvio del procedimento unicamente in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, si rimette in capo allo stesso un compito valutativo nella scelta delle misure che probabilmente sarebbe stato preferibile attribuire direttamente all'organo giudicante, valorizzando l'apporto, rispetto a tali valutazioni, della componente non togata.

Come si è visto, poi, il riformato art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 scinde il procedimento volto all'applicazione delle misure in esame in più fasi, secondo una logica che - si è detto - sembra voler mirare ad un intervento graduato in termini di incisività sulla sfera del minore: scelta tuttavia non scevra da risvolti problematici. In primo luogo, infatti, il riferimento alla mediazione viene previsto senza alcun coordinamento con le previsioni più generali sui principi e gli strumenti della giustizia riparativa così come disciplinati nella riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). È vero che lo strumento della mediazione non si declina solo come strumento di giustizia riparativa in ambito penale così come disciplinato dal d.lgs. n. 150/2022¹⁹⁸, potendosi parlare anche di mediazione in ambito scolastico, sociale, familiare ecc.¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Sul tema della funzione della giustizia riparativa in ambito penale minorile, v. *infra*, cap. III.

¹⁹⁹ S. BUCOLO, *Le forme della mediazione nel contesto del lavoro sociale ed educativo*, Edizio-

Se però l'intento del legislatore fosse stato quello di favorire, in prima istanza, percorsi riparativi di tale ultima natura - che sicuramente sono da incentivare proprio a partire da quei contesti in cui principalmente si manifestano, in maniera embrionale, i primi segnali di condotte di bullismo o cyberbullismo, come il contesto scolastico²⁰⁰ - avrebbe quanto meno dovuto inserire chiare e specifiche disposizioni volte a definire la natura del percorso mediativo nonché l'indicazione dei vari soggetti da coinvolgere per valutarne la fattibilità.

Invero, il fatto che sia lo stesso Pubblico ministero a valutarne la fattibilità sembra proprio richiamare quelle prassi applicative, sviluppatasi nel contesto del procedimento penale minorile, di avvio di percorsi di tipo mediativo-riparativi nella fase pre-processuale, ricorrendo alla norma che disciplina le indagini sulla personalità del minore (art. 9, comma 2, disp. proc. pen. min.)²⁰¹. Prassi che ora, tuttavia, possono continuare ad esistere solo se conformi a quanto previsto dalla c.d. Riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa. In conclusione, si introduce il principio ma non si inseriscono previsioni concrete per attuarlo.

Proseguendo con l'analisi dei profili controversi, non risultano chiaramente definiti nemmeno la natura ed il contenuto dell'affidamento temporaneo del minore ai servizi, previsto come misura a sé al n. 3, 4° co. dell'art. 25, quale aggravamento degli interventi già in precedenza disposti con decreto, dal Tribunale, posto che tali interventi prevedono già un coinvolgimento dello stesso servizio sociale, per la direzione ed il controllo del progetto di intervento educativo.

L'unica spiegazione logica rimane allora quella secondo cui il legislatore abbia concepito tutte le misure che precedono l'eventuale affidamento al servizio come misure di natura prettamente civilistica, di sostegno del minore all'interno del suo nucleo familiare, riservando solo alle eventuali misure che si dovessero ulteriormente rendere necessarie, la natura di vere e proprie misure amministrative, di carattere para-penale. Spiegazione che tuttavia non sembra chiarire il criterio da porsi alla base della scelta delle

ne Smasher, 2024.

²⁰⁰ Per un approccio riparativo del conflitto manifestatosi nel contesto scolastico, superando quello di natura marcatamente disciplinare, v., in chiave comparativa, B. HOPKINS, M. GELLIN, *Restorative Approaches in Educational Settings*, in «Minorigiustizia», n. 1/2016, p. 66 ss.; cfr., altresì, volendo, E. CADAMURO, *Le nuove misure penali di comunità: “chiusura del cerchio” nella risposta alle istanze educative del minore?*, cit., p. 153 ss.

²⁰¹ Sul punto v., volendo, E. CADAMURO, *L'accompagnamento educativo nei percorsi mediativi e riparativi prima dell'irrelevanza del fatto*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 153 ss. Il tema sarà oggetto di approfondimenti *infra*, sub cap. III.

tipologie di intervento da attuare, non ritenendosi infatti possibile nutrire dubbi sull'esigenza di adottare, comunque, provvedimenti tesi alla tutela degli interessi educativi dei minori, anche quando, con tale tutela, debbano farsi coincidere parallele esigenze di sicurezza sociale.

In tale contesto genera poi perplessità anche la misura del collocamento in comunità (prevista al n. 4, co. 4, art. 25), per l'assenza di riferimenti normativi circa i profili operativi, confidandosi probabilmente nell'utilizzo delle comunità per l'esecuzione delle misure penali, così come disciplinate agli artt. 8-10, d.lgs. n. 272/1989²⁰².

Evidentemente tale dizione è stata inserita per sostituire le ormai desuete misure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psicopedagogico, che continuavano ad essere indicate nella previgente formulazione della norma, ma che non trovavano più applicazione dal 1977, in quanto le relative strutture sono state chiuse dopo il trasferimento delle competenze per l'esecuzione delle misure amministrative ai servizi degli Enti locali.

Tuttavia, il legislatore, partendo proprio dalla specificità di tali interventi in chiave preventiva, non ha colto l'occasione per ripensare ad una "ristrutturazione" del sistema delle comunità di tipo residenziale, che necessita di investimenti sul piano delle risorse umane ed economiche, in modo tale da poter assicurare la presenza di sufficienti strutture articolate uniformemente nel territorio e capaci di garantire un adeguato intervento rispetto alle peculiari necessità del minore deviante preso in carico, in un'ottica multidimensionale e senza sacrificarne la vocazione educativa²⁰³.

²⁰² Si tratta di comunità di tipo familiare, con una capienza non superiore alle 10 unità, organizzate dai Centri per la giustizia minorile o da strutture con gli stessi convenzionate, nelle quali è prevista anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale: requisiti concepiti proprio per consentire una conduzione ed un clima educativo non stigmatizzante, v. sul punto, I. MASTROPASQUA, *In medio stat virtus*, in I. MASTROPASQUA, L. PANDOLFI, F. PALOMBA (a cura di), *Le comunità educative nella giustizia penale minorile*, Gangemi Editore, 2020, p. 15. Invero, l'art. 2, co. 8, d.lgs. n. 121/2018 (provvedimento con cui si è introdotta una regolamentazione *ad hoc* dell'esecuzione penale minorile, v. *infra*, cap. III) prevede che «per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena».

²⁰³ L'esigenza di individuare criteri uniformi di gestione dei servizi residenziali di accoglienza, evitando discrepanze su base regionale, è d'altro canto ricavabile dalle stesse "Linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni" approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2024 (la versione precedente risale al 2017), reperibili in www.manualenuovegenerazioni.it. Considerando proprio il peculiare profilo dell'esecuzione delle misure rieducative, una riforma organica rispetto a tali strutture

Ciò che stride dunque, a nostro avviso, non è tanto la gradualità proposta per le tipologie di interventi (che comunque non è scevra da critiche) ma la commistione, all’interno di un unico corpo normativo, di misure concepite come para-penali, seppur con contenuti educativi, di orientamento e controllo del giovane deviante, e di misure di tipo-civilistico assistenziale, senza che ne siano delineati in maniera chiara e precisa i confini.

Peraltro, allo stato attuale, la previsione da cui sembra emergere, sulla base del dato letterale, un obbligo per il pubblico ministero di considerare primariamente interventi prettamente assistenziali, senza la possibilità di applicare direttamente misure più incisive di tipo preventivo, può rivelarsi una scelta del tutto inefficace. Di fronte ad agiti devianti del minore – che come si è visto possono assumere molteplici connotazioni – l’organo giudiziario deve poter fin da subito valutare la necessità di applicare misure direttamente rivolte a responsabilizzare il minore, in chiave preventiva, eventualmente di concerto con le misure di tipo assistenziale, o di utilizzare solo queste ultime.

L’impressione è dunque quella che il legislatore abbia “rispolverato” con una riforma le misure preventive contenute nella legge minorile e

consentirebbe finalmente anche una corretta gestione dei rapporti fra Enti locali e Centri per la giustizia minorile, soprattutto dal punto di vista della gestione economica, non ritenendosi risolutivo quanto continua a prevedersi all’ultimo comma dell’art. 25, r.d.l. n. 1404/1934, in ordine all’accollo delle spese a carico dei genitori o degli esercenti la tutela, sia sotto un profilo etico che tenendo conto della riserva finale ivi contenuta: «quando il patrimonio del minore lo consente». Da tempo gli operatori del settore denunciano d’altro canto come proprio la carenza di adeguati servizi pubblici e l’insufficiente sostegno dato alle comunità convenzionate siano senz’altro tra le cause delle difficoltà molto spesso incontrate dai ragazzi nel trovare un’adeguata accoglienza, in tal senso v. quanto emerge dal “Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione” a cura di Associazione Antigone – 2024, reperibile <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>, p. 47 ss., in cui si evidenzia peraltro come le comunità si mostrano sempre più riluttanti ad inserire ragazzi del circuito penale, poiché faticano a sostenere un’utenza – come spesso accade che sia in particolare quella dei minori stranieri non accompagnati, che la scarsa disponibilità di ospitalità esterna costringe magari per anni alla vita di strada, ma non solo – portatrice di dipendenze e disagi/patologie psichiatriche. Questo fenomeno mostra degli effetti a cascata sulla tenuta stessa delle strutture comunitarie per adolescenti con sofferenza psichica (c.d. comunità terapeutiche riabilitative), tanto da comportarne, nella prassi, un’evoluzione in senso marcatamente sanitario, mette in luce criticamente tale profilo C. BENCIVENGA, *Strutture comunitarie per adolescenti con sofferenza psichica. Preziose opportunità e pericolose scelte di politica socio sanitaria*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 35 ss. Emblematico, di una tale tendenza, è l’avvio di “Comunità sperimentali di tipo socio-sanitario, ad elevata integrazione sanitaria”, v. in tal senso la Raccomandazione 622.1 (azione/indicazione operativa 1), contenuta nelle “Linee di indirizzo nazionali per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni”, cit.

considerate dallo stesso in disuso, valorizzando quella loro progressiva attrazione nell'orbita dei provvedimenti civili - già paventata da una parte della dottrina²⁰⁴- con una tecnica legislativa inadeguata ai necessari coordinamenti di sistema²⁰⁵.

Così facendo si è perso di vista l'impiego delle stesse misure nella prassi applicativa, secondo la loro natura di misure di prevenzione *ante delictum* - e per talune ipotesi anche *post*²⁰⁶-, quale risposta a forme generiche di pericolosità sociale del minore, insite in talune forme di devianza²⁰⁷.

Si tratta di misure infatti che, seppur nelle modalità esecutive si concretizzano principalmente in interventi volti a fornire un sostegno qualificato al minore, sono comunque volte a evitare un'evoluzione del comportamento deviante verso forme manifestamente criminali.

4. Conclusioni riassuntive, in prospettiva *de iure condendo*.

Il significato autentico delle misure preventive specificamente indirizzate a soggetti minorenni, quali misure amministrative di tipo para-penale, nonché la loro posizione nevralgica all'interno dell'ordinamento minorile possono cogliersi solo se si evita di incorrere in fraintendimenti di tipo concettuale.

²⁰⁴ Per tale orientamento si rimanda *supra*, alla nota 175.

²⁰⁵ Emblematiche in tal senso sono le modifiche apportate all'art. 26 r.d.l. n. 1404/1934 in cui, pur aggiornando i richiami ai commi dell'art. 25 dove ora si disciplinano le diverse misure analizzate, si mantiene inalterato il riferimento alla possibilità di disporre le stesse quando «il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile», non considerando per nulla che oramai tale richiamo - che già creava confusione sempre in termini di commistione tra affidamento ai servizi quale misura amministrativa rivolta al minore "irregolare nella condotta o nel carattere" e misure civili volte ad evitare un pregiudizio per lo stesso - non ha più senso di esistere a fronte del nuovo art. 5-bis l. 184/1983, legge appunto che disciplina l'affido extrafamiliare quale misura civile. Senza considerare poi il mantenimento, all'art. 27 r.d.l. n. 1404/1934 - dove si disciplina il contenuto delle prescrizioni che possono essere contenute nel verbale di affidamento al servizio sociale (art. 25, comma 4, numero 3)-, del riferimento all'«allontanamento del minore dalla casa paterna», quale espressione evidentemente non appropriata, già a far data dalla riforma del 1975, che sancisce il superamento, anche terminologico, del concetto di "patria potestà"; a tacere infine del mancato intervento sui restanti articoli inerenti le misure amministrative, che avrebbero avuto necessità quanto meno di un aggiornamento (v. ad es. l'art. 29, in cui ci si riferisce al servizio militare di leva quale limite per l'estensione della misura, come anche l'art. 30, che ancora richiama i "pensionati giovanili").

²⁰⁶ Per il rapporto problematico con le misure di sicurezza v. *infra* cap. III.

²⁰⁷ Per la casistica si rimanda a quanto già riportato *supra*, alla nota 184.

In primo luogo – e in ciò gioca oramai un ruolo importante l’informazione veicolata dai *mass media*²⁰⁸ – si riscontra una tendenza ad omologare nozioni quali “devianza”, “criminalità” e “disagio” giovanile con un appiattimento sulla criminalità, tanto che ogni condotta del minore, che non risponde al comune sentire e che si palesi come contraria agli stereotipi sociali, viene etichettata come atto criminale, con conseguenze, a cascata, sulle tipologie di misure a cui si ricorre (oramai sbilanciate sul fronte repressivo)²⁰⁹. A dimostrazione di ciò, basti considerare come al legislatore sia apparso più semplice attrarre le forme più gravi di manifestazioni violente o comunque devianti poste in essere da soggetti minorenni nell’orbita della prevenzione *ante-delictum* prevista per i maggiorenni, senza alcuna visione organica e di insieme, utilizzando anche per i minori misure limitative di polizia, dal contenuto più o meno afflittivo-sanzionatorio, che incidono sui loro diritti in senso puramente restrittivo.

Non si dimentichi che l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nel Parere sul d.l. n. 878, avente ad oggetto la conversione del d.l. n. 123/2023²¹⁰, aveva segnalato invece la necessità di un coordinamento tra le misure introdotte dall’art. 5 del c.d. Decreto Caivano e gli strumenti previsti dall’art. 25 r.d.l. n. 1404/1934, oltre che l’importanza di preservare la specializzazione del giudice minorile anche per l’applicazione delle misure di prevenzione estese ai minori dall’art. 5: richiesta evidentemente non tenuta in considerazione dal legislatore della Riforma del 2023, e nemmeno considerata dal legislatore nel 2024 – in sede di *restyling* delle misure rieducative -, posta la persistente assenza di coordinamento tra le diverse misure analizzate, che vanifica così qualsiasi possibilità, *de iure condito*, di operare secondo un “sistema” di intervento in chiave preventiva.

²⁰⁸ Per approfondimenti v. D. BERTACCINI, *La costruzione sociale della questione securitaria. Narrative, rappresentazioni e strategie nella cultura dell’insicurezza*, in F. CURI (a cura di), *Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città*, Bononia University Press, 2016, p. 31 ss.; sull’argomento cfr. altresì R. BIANCHETTI, *Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un’analisi criminologica sull’interazione tra sistemi comunicativi e processi di reazioni sociale*, Edizioni Unicopli, 2012, *passim*; nonché i contributi vari raccolti in G. FORTI, M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Vita & Pensiero, 2005, *passim*.

²⁰⁹ Su tale profilo v. A. CONTI, *La trasformazione legislativa delle misure amministrative ex art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 tra complicazione strutturale e perdita di efficacia*, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 1/2025, p. 370 ss.

²¹⁰ Reperibile in <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2023-10/pare-re-AS-878-DL-Caivano.pdf>.

Vi è dunque la necessità di ristrutturare gli interventi di prevenzione *ante-delictum* tramite misure che, anche nei casi più gravi, presentino comunque un contenuto positivo, di tipo inclusivo e non stigmatizzante, senza rinunciare ad incidere sui fattori di rischio, prodromici allo sviluppo di “carriere criminali”.

Tuttavia, ciò deve avvenire sulla base di una disciplina organica delle misure preventive rivolte ai minori, che si fondi su stringenti e chiari requisiti applicativi di tipo oggettivo e soggettivo, tra cui, *in primis*, quello di una prognosi di pericolosità di commissione di reati da parte del minore deviante, quale presupposto applicativo, superando quella formulazione vaga, riferita alla “irregolarità della condotta o del carattere”, che continua a rinvenirsi nell’art. 25, r.d.l. n. 1404/1934²¹¹. Presupposto che, concordando con la linea interpretativa più rigorosa²¹², non può che desumersi dalle caratteristiche del comportamento deviante tenuto nonchè da altri fattori di contesto e che va concepito quale prognosi sui comportamenti futuri, secondo un giudizio di probabilità²¹³, collegato ad un processo educativo “deviato”.

Pur nella complessità di individuare parametri idonei, tenuto conto che si tratta di soggetti dalla personalità in formazione, è comunque imprescindibile collegare il sistema di misure preventive da applicarsi al minore, seppur *tailor made*, a indici in grado di evitare un’applicazione ingiustificata di una misura para-penale.

Ecco che situazioni di semplice “vulnerabilità” della persona di minore età, che possono trovare origine in molteplici fattori (in particolare di natura familiare²¹⁴), non accompagnate però da una prognosi attuale di

²¹¹ G. DE LEO, M. MALAGOLI TOGLIATTI, *Recenti prospettive di ricerca-intervento sulla prevenzione della devianza minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2000, p. 97 ss. Gli A. mettono in particolare in luce come sia di fondamentale importanza conoscere in modo adeguato e aggiornato la natura dell’evento/fenomeno indesiderato che si vuole prevenire: solo così può evitarsi di cadere entro forme di prevenzione «o inutilmente troppo generiche (in quanto c’entrano poco o nulla con i processi che generano il problema) o dannosamente troppo specifiche poiché si concentrano su dimensioni troppo particolari, riduttive, per cui possono addirittura intervenire in modo perverso nel percorso che “costruisce” ciò che si intende evitare».

²¹² Ribadita già da F. BRICOLA, *Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione*, in AA. VV., *Le misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero - Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale)*, Giuffrè, 1975, p. 34.

²¹³ Per un chiaro inquadramento delle misure rieducative all’interno del sistema della giustizia minorile v. D. CIBINEL, voce *Sistema penale minorile*, in «Dig. disc. pen.», vol. XIII, 1997, p. 338.

²¹⁴ La recente Raccomandazione 2021/10041 del Consiglio Europeo, che istituisce una “Garanzia europea per l’infanzia”, raccomanda agli Stati membri di orientare le misure di

probabile commissione di reati, non possono giustificare, tanto meno nel contesto minorile²¹⁵, un ricorso alle misure preventive, risultando invece idonee misure di natura civilistico-assistenziale²¹⁶.

sostegno ai minori bisognosi, intesi come persone di età inferiore ai 18 anni che sono a rischio di povertà o di esclusione sociale. L'Italia ha dato seguito a tale Raccomandazione attraverso il “Piano di Azione Nazionale per l’attuazione della Garanzia Infanzia – PAN-GI” (reperibile in <https://www.mimit.gov.it/it/pangi>). Spesso infatti le difficoltà economiche ed il basso capitale relazionale delle famiglie si traducono in povertà educativa a discapito dei minori che accumulano situazioni di svantaggio relazionale ed economico intergenerazionali: si parla così di famiglie “multivulnerabili”, quale evoluzione del concetto di multiproblematicità familiare (quest’ultimo definito da M. MAZER, *Characteristics of multi-problem households: A study in psychosocial epidemiology*, in «*American Journal of Orthopsychiatry*», 1972, n. 42(5), p. 792 ss.). Sono situazioni evidentemente che richiedono un’intercettazione precoce e una presa in carico integrata da parte dei servizi socio-sanitari, promuovendo un approccio di rete che metta al centro il minore e il nucleo familiare nella sua interezza, cfr. sul punto A. PALMA, *Contrastare la devianza minorile intervenendo sul disagio*, in «Dir. Gius. Minorile», n. 1-2/2023, p. 113 ss., cfr. altresì S. IOCCA, I. GIORDANO, F. VITRANO, *La cura tra interventi familiari e interventi sul minore adolescente*, in «Minorigiustizia», n. 3/2023, p. 111 ss., i quali mettono in luce gli effetti positivi di interventi terapeutici “allargati” nel trattamento di comportamenti disfunzionali degli adolescenti.

²¹⁵ Si tenga infatti conto di quanto la dottrina ha da tempo avuto premura di precisare, rispetto al più generale sistema di prevenzione previsto per gli adulti, circa il volto costituzionale delle stesse misure di prevenzione, disegnato sulla base della loro capacità di incidere sui diritti e sullo status sociale dei cittadini, cfr. sul punto F. CONSULICH, *Le misure di prevenzione personali tra Costituzione e Convenzione*, in «Leg. pen.», 18.3.2019, p. 38 ss.

²¹⁶ Emblematica, in tal senso, è la disciplina del c.d. “proseguito amministrativo” (v. art. 29, co. 4), misura ampiamente diffusa nella prassi applicativa quale possibilità per i c.d. giovani adulti - poiché su base volontaria - di proseguire oltre la maggiore età e fino ai 21 anni con l’applicazione delle misure rieducative, per non disperdere un lavoro che sta portando risultati positivi in chiave preventiva, specialmente laddove la rete familiare sia assente o deficitaria. Di recente ne è stata altresì valorizzata l’applicazione proprio nei confronti di minori stranieri sottoposti alla misura per il rilascio del permesso di soggiorno una volta raggiunta la maggiore età: il D.p.r. n. 191/2022, regolamento recante modifiche al D.p.r. n. 394/1999 (in attuazione delle disposizioni riguardanti le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati previste dalla l. 47/2017) ha introdotto il permesso per integrazione (art. 11, co. 1, lett. c-sexies), lo ha infatti subordinato all’emissione di un decreto di prosieguo amministrativo da parte del Tribunale per i minorenni competente, sul punto v. S. CONGIA, *Il passaggio alla maggiore età. Il Dpr n. 191/2022 – Le modifiche introdotte con il decreto c.d. Cutro*, in «Minorigiustizia», n. 1/2024, p. 108 ss. Considerando tuttavia la natura amministrativa delle misure, in assenza di un requisito attuale di pericolosità, sarebbe più opportuno prevedere diverse misure *ad hoc*, di natura assistenziale, per il perseguimento degli obiettivi indicati, volte ad incidere proprio rispetto alla “vulnerabilità” del soggetto destinatario dell’intervento in chiave di sostegno, dovendosi confrontare con la difficile sfida del raggiungimento dell’autonomia abitativa, lavorativa e relazionale. Sulla necessità di sviluppare progettualità a lungo termine, quale passaggio essenziale per misurare l’efficacia e la qualità degli interventi di sostegno, v. AUTORITÀ GARANTE

Solo così, a nostro avviso, si può contemperare l'obiettivo della sicurezza sociale con l'imprescindibile necessità di rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, in *primis* il perseguimento delle esigenze educative del minore, ricostituendo quella "perduta identità" delle misure di prevenzione *ante delictum*, in linea con i principi fondanti l'intervento penale e para-penale in materia minorile.

PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni in comunità. La quarta raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni 2018 – 2019 – 2020, 2022*, reperibile in <https://www.garanteinfanzia.org/>. Basti pensare, ad esempio, a quanto già previsto per i minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta: l'art. 17, l. n. 47/2017, attraverso una modifica dell'art. 13, co. 2, l. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, ha previsto la possibilità di intervenire con «un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

CAPITOLO II

Derive punitive nel processo penale minorile

1. Un cambio d'abito per il processo penale minorile? Riflessioni preliminari in ottica sistemica.

Se partiamo da un bilancio sul funzionamento dell'intervento penale nei confronti dell'autore di reato minorenni, così come delineato nel d.P.R. n. 448/1988, possiamo osservare come questo abbia rappresentato, in quasi quarant'anni, un ambizioso "esperimento sociale", rispetto ad un diverso modo di trattare il reato e gli autori di reato minorenni, che fa perno, come già anticipato, su un'istanza educativa, di matrice costituzionale, che caratterizza trasversalmente tutte le norme che sono state pensate o comunque trasformate - anche dai plurimi interventi della Corte costituzionale²¹⁷ - proprio in funzione della concretizzazione di tale istanza. Un *fil rouge* che non si rinviene solo negli istituti peculiari della risposta penale alla criminalità minorile che permettono una fuoriuscita precoce del minore dal circuito penale - perdono giudiziale (art. 169 c.p.); irrilevanza penale del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988); sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448/1988) - ma che giunge a modellare persino le stesse misure cautelari, posto che, in tale contesto,

²¹⁷ Per una disamina degli interventi più significativi della Corte costituzionale, intensificatisi soprattutto negli anni Novanta, che hanno fornito un indubbio contributo all'evoluzione del sistema, fino a darne la sua più peculiare connotazione, v. PALERMO FABRIS, *Introduzione al sistema di giustizia penale minorile*, cit., p. 26 ss.

proprio le esigenze educative richiamate (art. 19, co. 2, d.P.R. n. 448/1988) fungono da limite applicativo²¹⁸.

Ecco che la riforma del processo minorile del 1988 ha costituito per il legislatore italiano l'occasione per tentare di realizzare, seppur con strumenti processuali²¹⁹, quella differenziazione in termini qualitativi (e qui sta l'aspetto più innovativo) del trattamento del minore autore di reato²²⁰,

²¹⁸ Su quest'ultimo profilo cfr. A. PRESUTTI, *La tutela della libertà personale*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 509, la quale sottolinea, tra i tratti caratterizzanti la disciplina delle misure cautelari in ambito minorile, proprio il necessario raccordo tra le esigenze cautelari e le istanze educative del minore; nonché U. FUNGHI, *Il diritto all'istruzione del minore autore di reato*, in M. CERATO, F. TURLON (a cura di), *Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini Giuridica, 2018, p. 93 ss. D'altronde nella stessa *Relazione al progetto preliminare nonché nella Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputato minore* (in G.U., serie generale, n. 250 del 24 ottobre 1988) si esplicita che, nel procedimento penale minorile, il tema della limitazione della libertà personale acquista una «complessità e una delicatezza ancor maggiori di quelle che già gli sono proprie, dovendosi tener conto, insieme con le esigenze di cautela processuale, della fragilità caratteriale propria del minore e della necessità di non cagionare dannose interruzioni dei processi di evoluzione positiva della personalità eventualmente in atto».

²¹⁹ Pur avendo costituito infatti la riforma del processo minorile del 1988 l'occasione per far entrare quell'istanza educativa ribadita non solo a livello sovranazionale, ma enunciato dalla stessa Corte costituzionale, non si possono non considerare i nodi problematici che fin da subito la dottrina e la giurisprudenza hanno messo in luce, rispetto all'inerzia del legislatore sotto il profilo sostanziale e all'utilizzo di una disciplina processuale che, nonostante il dovuto raccordo con le istanze educative, non può spogliarsi della finalità che gli è propria: l'accertamento del fatto e della responsabilità del minore, per una panoramica su tali problematicità cfr. E. PALERMO FABRIS, *Introduzione al sistema di giustizia penale minorile*, cit., p. 36 ss. Per approfondimenti sulla necessità di arricchire il ventaglio di risposte da dare al reato commesso dal minore si rimanda *infra*, cap. III.

²²⁰ Aspetto ben evidenziato nel contributo di C. PONGILUPPI, *“Diritto dei diritti del minore” e giustizia riparativa. Un dialogo aperto*, in «Jura Gentium», 2015, quale contributo alla discussione online “La Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989): riflessioni e prospettive”, a cura di T. CASADEI, L. RE (reperibile in <https://www.juragentium.org/forum/infanzia/index.html>). L'A., riprendendo un'espressione di M. BESSONE, P. MARTINELLI, A. SANSA, *Per una ricerca sul “diritto minorile”: rilievi di metodo*, in «Giur. mer.», IV, 1975, p. 249 ss., - che in chiusura del saggio auspicano che la ricerca dei giuristi «riesca a trasformare il diritto minorile (...) da “diritto dei minori” a “diritto dei diritti” dei minori» -, estende tale concetto all'intervento penalistico nei confronti del minore autore di reato, sostenendo pertanto che lo stesso debba configurarsi quale «intersezione del “diritto dei diritti del minore”». Intersezione che si innesta quando si è in presenza di un minore che ha commesso un reato ma che si inserisce in uno spazio di intervento che non può prescindere dalla considerazione del “supremo interesse” del fanciullo (art. 3 UNCRC), che può in concreto trovare declinazione nel concetto stesso di “educazione” (art. 29 UNCRC).

necessaria proprio in virtù delle diversità e peculiarità che caratterizzano la persona di minore età, distinguendola rispetto all'adulto²²¹.

La tutela dei diritti del minore rappresenta una questione ineludibile da considerare anche nell'ambito dell'intervento penalistico, che deve pertanto forgiare i propri strumenti di intervento in stretta correlazione con le acquisizioni del sapere scientifico di riferimento, se l'obiettivo è quello di giungere a risultati fattivi nel contenimento della devianza minorile, soprattutto rispetto a quelle forme che, nell'epoca della post-modernità, creano più allarme sociale²²².

Di certo i segnali che oggi percepiamo di complessità delle dinamiche sociali che caratterizzano la nostra società non possono non avere incidenze sullo sviluppo delle stesse dinamiche giovanili: condizioni di adolescenti e giovani che esprimono forme di disagio psicologico sempre più diffuse, che vivono con insofferenza regole e norme, che sono esposti a modelli di possesso di beni e di affermazione di sé connotati da aggressività e violenza, che si confrontano con prospettive di futuro altamente incerte; a ciò poi si aggiungano quelle forme di devianze che derivano dalla marginalità sociale, dove ritroviamo ad esempio minorenni di origine straniera (non accompagnati o di seconda generazione), che vivono condizioni sempre più caratterizzate da ostilità e difficoltà di integrazione²²³ e, infine, tutta la fascia di delinquenza minorile legata alla criminalità organizzata. Una complessità che peraltro "travolge" le stesse istituzioni (anche nelle forme di accoglienza non carcerarie²²⁴), che esprimono difficoltà sempre più concrete di intervento con minorenni e giovani adulti, poiché portatori di crescenti difficoltà personali e relazionali²²⁵.

²²¹ S. LARIZZA, *Bisogno di punizione o bisogno di educazione? Il perenne dilemma della giustizia minorile*, in «Cass. pen.», n. 9/2006, p. 2975 ss.

²²² M. BERTOLINO, *I minori della post-modernità di fronte alla responsabilità penale: questioni di maturità e di (neuro)scienza*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», n. 1/2021, p. 231 ss. Per spunti di approfondimento circa la necessità di una comprensione più reale della «complessità del sistema adolescenza», v. P. BARONE, *Evoluzione di un concetto. Adolescenza postmoderna*, in «Encyclopaedia», vol. 25, n. 61/2021, p. 3 ss.

²²³ Problematicità che ben emerge in P. D'IGNAZI, *Adolescenti dis-integrati: conflitti e contraddizioni dei processi di integrazione*, in S. ULIVIERI (a cura di), *Le emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento*, Pensa Multimedia, 2018, p. 455 ss., a cui si rimanda per spunti di riflessione in chiave educativa.

²²⁴ Il riferimento è a tutta quell'articolazione di servizi indicati nell'art. 8 del d.lgs. 272/1989, esclusi gli IPM, su cui gravitano i minorenni dell'area penale e che si strutturano in Centri di prima accoglienza, Comunità residenziali, Centri diurni polifunzionali, sul punto cfr. I. MASTROPASQUA, *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità*, cit., p. 43 ss.

²²⁵ F. PRINA, *Abolizionismo e giustizia penale minorile*, in «Sist. pen.», 11 dicembre 2024.

Di fronte ad un siffatto quadro, che inevitabilmente porta tutti i diversi attori – educativi, sanitari, sociali nonché le stesse istituzioni –, coinvolti nel campo minorile, ad interrogarsi sulle strategie adattative da adottare²²⁶, i capisaldi dell'intervento nei confronti della devianza minorile vengono, con le più recenti riforme legislative, scalfiti proprio nel loro nucleo portante: il procedimento penale minorile, così come definito appunto nel d.P.R. n. 448/1988.

Infatti, in controtendenza rispetto a quanto già emerso in passato²²⁷, i timori affiorati nel dibattito pubblico, influenzati da una visione “lassista” e “indulgenziale” del sistema di intervento penale, in cui si rinviene la causa dell'espansione delle forme di devianza poc'anzi richiamate, si sono tradotti nell'affermazione di principio secondo cui non c'è altra via che partire dall'inasprimento del trattamento processual-penalistico riservato ai minorenni, per prevenire, attraverso forme di controllo, al contempo anche comportamenti penalmente rilevanti, agiti una volta raggiunta la maggiore età.

Ecco che il principio di minima offensività del processo penale minorile, funzionale anch'esso alla c.d. “finalizzazione educativa” dell'intervento con minori autori di reato, cede il passo ad un'impostazione procedimentale maggiormente repressiva, con un approccio trasversale che

²²⁶ Per chiavi di lettura costruttive della percezione emergenziale legata allo sviluppo della devianza minorile, v. F. CHELLO, *Questionare il comportamento. Analisi epistemologica di un'emergenza politico-educativa*, in «Civitas educationis», a. XI, n. 1/2022, p. 187 ss. Secondo l'A. i comportamenti antisociali adolescenziali, nel creare un'emergenza politico-educativa, «generano un laboratorio discorsivo collettivo e intersoggettivo, in cui le comunità nella loro articolata organizzazione ripensano se stesse, le proprie decisioni politiche e le proprie pratiche educative in vista della progettazione e dell'attuazione di nuove decisioni politiche e di nuove pratiche educative»; cfr. altresì G. GALLO, *Protezione del minore versus protezione sociale?*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 176 ss. Per riflessioni rispetto alla situazione negli IPM, cfr. F. O. MANOUKIAN, *Interrogativi intorno al penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 31 ss., la quale afferma la necessità di un rinnovato impegno di ricerca, attraverso cui «avviare attente rilevazioni di tipo quantitativo e qualitativo a partire dall'ipotesi che le pene che vengono inflitte ai ragazzi che compiono reati, le condanne e le esecuzioni delle sentenze nelle condizioni attualmente predisposte, non possono essere considerate congruenti con interventi “educativi”, non costituiscono percorsi adeguati a consentire delle ricollocazioni nella vita sociale».

²²⁷ Ci si riferisce alle “cicliche” proposte di inasprimento del trattamento penalistico dei minori autori di reato, a partire ad esempio dall'abbassamento della soglia di imputabilità, che tuttavia poi non hanno avuto seguito, cfr. sul punto M. BIANCHI, *Riflessioni critiche sulla nuova proposta di abbassare la soglia di punibilità dei minori*, in «Arch. pen.», n. 2/2020 (web).

non ha riguardato dunque solo l'intervento para-penale ma è giunto ad inficiare, come si vedrà, le stesse logiche dell'intervento penale²²⁸.

In particolare, nel quadro degli interventi che si andranno ad esaminare, la limitazione della libertà personale rischia di perdere il carattere di *extrema ratio*, per rispondere all'istanza di disincentivare agiti devianti da parte dei più giovani: si giunge così ad anticipare gli effetti general-preventivi, propri della pena, a un momento antecedente all'emanazione della sentenza di condanna.

Quel che è certo, è che si tratta nel suo complesso di modifiche normative ispirate ad istanze punitive, frutto di un "intervento barbaro"²²⁹ che scardina la disciplina di istituti caratterizzanti il micro-sistema minorile e sviluppatasi attorno al perno costituzionale, costituito dagli artt. 2, 30 e 31 Cost.²³⁰.

2. Il caso emblematico della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448/1988).

L'introduzione dell'istituto della sospensione del processo con relativa messa alla prova del minore (artt. 28 e 29) ha rappresentato indubbiamente l'innovazione più ardita del d.P.R. n. 448/1988²³¹.

Nel processo penale minorile, infatti, la messa alla prova non rappresenta solo uno dei possibili epiloghi alternativi di favore, come appunto il perdono giudiziale e la non punibilità per irrilevanza del fatto, ma il cuore pulsante di un corpo normativo rispondente alla necessità di dare concretezza alle esigenze educative del minore. La messa alla prova nella fase della cognizione, introdotta per la prima volta con riferimento al minore autore di reato, è la diretta espressione di un mutamento nel modo

²²⁸ A. CONTI, *La trasformazione legislativa delle misure amministrative ex art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 tra complicazione strutturale e perdita di efficacia*, cit., p. 370 ss.

²²⁹ In tale termini A. GAMBERINI, *Il Decreto Caivano: Un intervento "barbaro" sulla disciplina della giustizia penale minorile*, cit., p. 598, il quale emblematicamente utilizza l'espressione richiamandone l'etimo greco, così enfatizzando la natura di un approccio ignaro della complessità delle questioni sottese alla criminalità minorile.

²³⁰ C. DI COSTANZO, *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, Giappichelli, 2023, p. 19 ss. Si tratta del c.d. "statuto dei minori", rinvenibile nel dettato costituzionale, che, a partire dagli anni '80, ha orientato la Corte costituzionale nel far prevalere l'interesse educativo del minore sulle istanze punitive, cfr. altresì S. LARIZZA, *Principi costituzionali e trattamento penale dei minori*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 249 ss.

²³¹ Riprendendo così le valutazioni della stessa Corte costituzionale (Corte cost., 27 novembre 1990, n. 412), che ha appunto definito l'istituto come «l'innovazione più significativa e coraggiosa operata dal nuovo codice di procedura penale».

di affrontare la questione criminale, che nel nostro ordinamento è germogliato proprio nel contesto minorile alla fine degli anni '80²³².

L'istituto, per il modo in cui è stato concepito e strutturato, si rivela espressione di un approccio completamente alternativo rispetto a quello tradizionale, che fa invece perno sulla presupposta conformazione retributiva delle sanzioni penali, secondo una sequenza "reato-pena-carcere", a fronte della profonda crisi che investe da tempo la pena detentiva²³³.

²³² Di certo anni dopo rispetto alle pionieristiche esperienze di *probation* maturate nel contesto anglo-americano, basti ricordare che la prima *Juvenile Court* fu istituita a Chicago nel 1988 e nella risposta alla delinquenza minorile era previsto il ricorso alla *probation*, per approfondimenti v. B. BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in «Dir. pen. cont.- Riv. trim.», n. 4/2015, p. 47 ss. Un "banco di prova" quello minorile – anche se in realtà, nel nostro ordinamento, vi era già una forma di *probation* seppur nella fase esecutiva (art. 47 ord. pen.) – che si è poi rivelato terreno fertile per l'estensione di tale causa estintiva del reato, seppur con alcune differenze strutturali, anche agli adulti ad opera della l. n. 67/2014; individua due modelli di messa alla prova, uno avente funzione "specialpreventiva" e l'altro avente funzione "premiante", R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in «Dir. pen. proc.», n. 6/2014, p. 663 ss.

²³³ Si veda sul punto, *ex multis*, L. EUSEBI, *La pena in crisi. Il recente dibattito sulle funzioni della pena*, Morcelliana, 1989. Si tratta infatti di una crisi nella risposta penale al reato – e dunque della pena detentiva come massima espressione di essa – che si afferma come crisi ideologica ma che è anche una crisi di efficienza e di effettività, nonché umanitaria, basti pensare alla situazione delle carceri italiane. La letteratura in argomento è davvero vasta: cfr., senza pretesa di completezza, partendo tra i più recenti, G. FIANDACA, *Punizione*, Il Mulino, 2024; V. MONGILO, *Crisi imminente e centralità contingente del "penale" tra potere e diritto* in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, cit., p. 187 ss.; O. DI GIOVINE, *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2021, p. 855; G. MANNOZZI, *Il "castigo": dimensione terminologica e meta-significati giuridici. Una lettura a partire dalle radici protoindoeuropee della lingua del diritto*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», n. 3/2021, p. 73 ss.; nonché i vari contributi dell'opera collettanea di C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Tomo I, Giuffrè, 2018; F. MANTOVANI, *La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della pena. E la «crisi di solitudine» del diritto penale*, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, 2006, p. 1171 ss. Ciò nonostante, l'impronta della concezione retributiva riemerge periodicamente con rinnovato vigore: a fronte infatti di società sempre più investite da un profondo senso di insicurezza, i sistemi occidentali divengono "ostaggi" di istanze di stampo retribuzionista. Si sviluppa così quella prospettiva di pan-penalizzazione di cui si è già dato conto e – all'interno di essa – il tradizionale ricorso alla carcerizzazione come unica ipotesi di sanzione penale, per ulteriori approfondimenti cfr. G. M. FLIK, *Ne Valeva La Pena? Sì, Però... - It Was Worth It? Yes But...*, in «Cass. pen.», fasc. n. 6/2022, p. 2013; nonché L. EUSEBI, *Pena e perdono*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2019, p. 1137 ss.

Nel processo penale minorile la sospensione del processo con messa alla prova può considerarsi dunque proprio espressione di una profonda sfiducia nelle potenzialità rieducative della pena detentiva, in particolar modo se a commettere il reato è un soggetto minorenn²³⁴.

Ecco che in questa prospettiva va letta l'introduzione di tale istituto di natura sostanziale nel rito minorile²³⁵, il cui ruolo peculiare trova riscontro in diversi fattori. Se, infatti, la personalità del minorenne è avviata ad un cambiamento ritenuto possibile (e ciò può emergere solo da una compiuta valutazione del giudice circa la personalità del minore *ex art. 9 d.P.R. n. 448/1988*) e, all'esito dello svolgimento del programma trattamentale di messa alla prova, il minorenne abbia dato prova del superamento delle situazioni che hanno portato alla commissione del reato, l'ordinamento prevede che il giudice possa dichiarare estinto il reato per esito positivo della prova (art. 29 d.P.R. n. 448/1988), essendo venuto meno l'interesse alla pretesa punitiva dello Stato per il raggiungimento delle finalità di recupero del minore e del suo reinserimento sociale²³⁶.

Si tratta dunque di un congegno che consente al giudice di valutare compiutamente la personalità del minore, sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti²³⁷, in chiave specialpreventiva: così si spiega

²³⁴ S. LARIZZA, *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, cit., p. 287, la quale ritiene che l'istituto assuma il significato di un «*escamotage* processuale», in grado di portare ad un superamento della pena detentiva. Preme evidenziarsi come si tratti di un ruolo di non poco conto nel panorama delle possibili risposte al reato commesso dal minorenne, in particolar modo in un ordinamento come quello italiano, dove si protrae un'inerzia oramai cronica del legislatore ad apprestare un complesso di opzioni sanzionatorie create precipuamente per il reato commesso dal minore. Rispetto a questo profilo - che si avrà modo di approfondire in seguito, nel cap. III - è d'altro canto avvertita da tempo in dottrina la necessità di giungere ad un complesso sanzionatorio del tutto autonomo per l'autore di reato minorenne, ritenendo non sufficiente la diversificazione della risposta istituzionale alla delinquenza minorile così come configurata in sede processuale, in tal senso, *infra multis*, G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile*, cit., p. 347 ss.

²³⁵ Natura ribadita da ultimo anche da Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8, di cui si dirà nel prosieguo.

²³⁶ Si tenga presente che tra i presupposti normativi della sospensione del processo con messa alla prova del minore non figura la necessità dell'accertamento della sussistenza del reato e della responsabilità penale del minore. È tuttavia «un presupposto concettuale essenziale» del provvedimento di sospensione un giudizio di responsabilità penale che si è formato nel giudice, essendo giuridicamente corretto pronunciare l'ordinanza solo se l'imputato sia ritenuto colpevole, in caso contrario si dovrà procedere con una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., così Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125.

²³⁷ Così si evince dallo stesso art. 3, co. 1, lett e), legge di delega n. 81/1987.

perché, nella sua conformazione originaria, la concessione della misura non fosse subordinata alla gravità del reato, bensì alle caratteristiche di personalità del soggetto e alle sue attitudini al cambiamento²³⁸.

In questo modo l'istituto si è sempre caratterizzato per la versatilità intrinseca nel trovare una risposta confacente al significato che il reato assume nella vita del minore, sia che il reato rappresenti un episodio occasionale – in questo caso l'istituto è teleologicamente orientato a evitare gli effetti stigmatizzanti del processo penale e dell'eventuale inflizione della pena detentiva – sia che il reato sia espressione di una vera e propria tendenza antisociale – cosicché la messa alla prova può determinare un'inversione di rotta rispetto all'orientamento in senso criminale²³⁹.

La possibilità di ricorrere all'istituto in esame a fronte di qualsivoglia titolo di reato, così come originariamente previsto, era già stata oggetto di critiche in base alla considerazione che, nonostante la responsabilità dell'autore del reato, i più gravi delitti restano privi di conseguenze in termini sanzionatori²⁴⁰.

²³⁸ R. ADORNO, *Una bussola irrinunciabile per navigare nelle acque della giustizia penale minorile leggendo G. Giostra (a cura di), "Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448/1988"*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2024, p. 1169 ss.; cfr. altresì V. PATANÈ, *L'effettività del principio rieducativo nel contesto degli istituti di definizione anticipata del rito minorile*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 24 ss. Profilo di peculiarità che distingue la *probation* minorile da quella prevista per gli adulti, dove invece la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato trova applicazione «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale» (art. 168 *bis*, co. 1, c.p.).

²³⁹ Studi internazionali sugli interventi nel sistema penale minorile mostrano proprio come tra gli aspetti che determinano l'efficacia dell'intervento vi sia quello dell'analisi dei fattori di rischio e dei bisogni sottesi al reato, nonché quello della ricerca di una sintonia tra misure disposte e caratteristiche dei minori, mentre il tipo e la gravità del reato non sono fattori centrali nel determinarne l'efficacia, sul punto cfr. F. LÖSEL, J.A. KOEHLER, T.D. AKOENSI, D.K. HUMPHREYS, *A systematic review and meta-analysis on the effects of young offender treatment programs in Europe*, in «Journal of Experimental Criminology», n. 9/2012, p. 19 ss.; M.W. LIPSEY, *The primary factors that characterize effective interventions with juvenile offenders: a meta-analytic overview*, in «Victims and Offenders», n. 4/2009, p. 124 ss. Questi fattori, che le metanalisi internazionali individuano come efficaci anche in casi gravi, sono gli stessi che si rinvergono alla base dei buoni esiti complessivi, anche in termini di recidiva, dell'istituto in esame, come emerge dall'analisi dei dati disponibili, per approfondimenti cfr. A. MAGGIOLINI, A. LEONI, M. MARTINO, *Casi difficili di "in messa alla prova"*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 179 ss.; G. LOCATELLI, M. DI LORENZO, A. MAGGIOLINI, *L'esito della messa alla prova. Fattori di rischio e di protezione*, in «Rivista Minotauro», II, n. 5/2019, p. 60 ss.

²⁴⁰ In tal senso v. E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato*

Invero, le ragioni per superare tali obiezioni sono state fornite proprio dalla stessa Corte costituzionale, nell'ambito di un giudizio di legittimità che riguardava anche l'art. 28 del n. 448/1988, nella parte in cui non prevedeva l'ergastolo²⁴¹ tra le pene indicate per la commisurazione della durata del periodo di prova e ciò in violazione, secondo il giudice remittente, dell'art. 3 Cost.²⁴². La Corte, in tale occasione, ha dichiarato la questione non fondata poiché, basandosi proprio su un'analisi letterale dell'art. 28 e considerando unitamente le indicazioni contenute nella legge di delega, gli articoli impugnati consentivano l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova del minorene indipendentemente dalla tipologia di pena prevista. Nello specifico, la Corte ha messo in luce come - partendo dall'evidente mancanza di limiti all'esercizio del potere discrezionale del giudice, così come stabilito nel co. 1 dell'art. 28 - nel co. 2 il riferimento alla sola durata della pena detentiva fosse esclusivamente funzionale alla determinazione di una durata di sospensione del processo più lunga per le ipotesi di reato punite con pena più grave (tra i quali si potevano dunque ricomprendere anche quelli puniti con la pena dell'ergastolo), in tal modo differenziandosi la disciplina dell'istituto in termini quantitativi, senza alcuna incidenza di tipo qualitativo sull'ambito materiale del predetto potere discrezionale.

Si tratta di un indirizzo interpretativo della Corte costituzionale che addirittura ha trovato una successiva codificazione da parte del legislatore²⁴³, il quale aveva modificato il primo comma dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, aggiungendo alla previsione relativa alla durata della messa alla prova un riferimento esplicito alla pena dell'ergastolo, accanto a quella della reclusione: si conferma così che la gravità del reato, di per sé, non può costituire un ostacolo all'applicazione dell'istituto²⁴⁴.

D'altro canto, anche senza considerare l'incidenza sulla diversa durata del periodo di messa alla prova, i timori che le caratteristiche del

minorenne, Giuffrè, 2003, p. 55, secondo il quale, in particolare per i delitti più gravi, non si possono eludere completamente le ragioni di prevenzione generale, seppur dovendole subordinare ampiamente alle esigenze di rieducazione nel processo minorile.

²⁴¹ Pena peraltro in seguito dichiarata incostituzionale per i minori da Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in «Giur. it.», n. 6/1995, p. 1611 ss., con nota di M. RUOTOLO, *L'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica*.

²⁴² Corte cost., 24 settembre 1990, n. 412, in «Giur. cost.», 1990, p. 2505 ss.

²⁴³ Ci si riferisce alla modifica introdotta con l'art. 44, co. 1, d.lgs. n. 12/1991.

²⁴⁴ A. CONTI, *La sospensione del processo con messa alla prova e la natura del processo penale minorile: il pensiero e l'attualità di Franco Occhiogrosso*, in «Minorigiustizia», n. 4/2023, p. 108 ss.

fatto, in termini proprio di offensività rispetto ai beni giuridici tutelati, vengano obliterate dall'ampiezza applicativa dell'istituto, possono essere pacificamente superate considerando che le modalità della condotta trovano comunque valorizzazione nel momento in cui l'autorità giudiziaria minorile è chiamata a compiere – al fine della concessione del periodo di prova – la valutazione prognostica sull'esito positivo della prova stessa ovvero sulla capacità dell'imputato di innescare un processo di crescita e di responsabilizzazione²⁴⁵.

Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice che assume una rilevanza centrale per l'applicazione dell'istituto nel contesto minorile e, proprio la delicatezza di tale giudizio prognostico - che deve basarsi come si è detto su un'attenta valutazione degli elementi emersi dagli accertamenti svolti sulla personalità del minore (art. 9, d.P.R. n. 448/1998) – presuppone quantomeno una definizione approssimativa dei fatti, sintomatici delle reali necessità rieducative del minore indagato.

Ecco che così si spiega anche l'opzione legislativa di fissare nell'udienza preliminare²⁴⁶, e quindi dopo l'esercizio dell'azione penale – a differenza invece di quanto avviene per gli adulti - il primo momento utile per la messa alla prova del minore, assicurando così che le relative valutazioni siano sempre esercitate su un materiale istruttorio sufficientemente definito, oltre che da un giudice strutturalmente idoneo ad apprezzarne tutti i riflessi personalistici²⁴⁷.

²⁴⁵ V. C. CESARI, *Commento sub art. 28*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Processo penale minorile*, cit., p. 515 ss.

²⁴⁶ L'udienza preliminare assume infatti il ruolo di «baricentro» dell'*iter* processuale minorile, teso all'accertamento della responsabilità dell'imputato minore ed è per questo che si connota per peculiare fisionomia e soluzioni terminative più pregnanti rispetto all'omologo istituto previsto per gli adulti, cfr. in tal senso L. CAMALDO, *L'udienza preliminare nel processo penale minorile*, Giappichelli, 2023, p. 1 ss.

²⁴⁷ In tali termini si è espressa anche di recente la stessa Corte costituzionale (Corte cost., 6 luglio 2020, n. 139), in un giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, sollevato dal g.i.p. del Tribunale di Firenze, per contrasto con gli artt. 3, 27 co. 3 e 31 co. 2 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari», come invece consentito dall'art. 464 *ter* c.p.p. Per un commento v. M. MIRAGLIA, *La sospensione del processo con messa alla prova nel rito minorile non può essere disposta durante le indagini preliminari. La Corte costituzionale ribadisce l'imprescindibilità della "collegialità interdisciplinare"*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2020, p. 1592 ss.; cfr. altresì L. CAMALDO, *Secondo la Consulta è legittimo che la messa alla prova del minore non possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari*, in «Sist. pen.», 10 febbraio 2021.

Su una disciplina dell'istituto così delineata nel rito minorile, in linea dunque con la *ratio* che ne ha sotteso l'introduzione, si innestano le modifiche introdotte in sede di conversione del c.d. Decreto Caivano²⁴⁸. Nel segno di un'eclatante inversione di rotta, il legislatore ha inserito nell'art. 28 d.P.R. 448/88 un inedito comma 5 *bis*, che esclude dall'accesso alla messa alla prova i delitti di omicidio volontario aggravato, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate, nonché alcune ipotesi di rapina aggravata²⁴⁹. Una ristretta selezione di titoli di reato che probabilmente, considerando gli episodi di violenza avvenuti nel "Parco Verde" di Caivano, sembra essere orientata dall'intento di dare innanzitutto una risposta immediata, in senso punitivo, a quegli stessi fatti che hanno scosso l'opinione pubblica, cadendo così nella pericolosa illusione di «calmare i bisogni emotivi di pena» della popolazione²⁵⁰.

Se infatti, diversamente, l'intento perseguito fosse quello di precludere, secondo criteri oggettivi (seppur, a nostro avviso, non condivisibili nel contesto in esame), la *probation* a minori accusati di aver commesso reati gravi, si sarebbe dovuto far riferimento non tanto a peculiari tipologie di reato selezionate sulla scia del clamore mediatico, quanto piuttosto alle cornici edittali della pena, come avviene per la *probation* rivolta agli adulti, quale criterio coerente di differenziazione della risposta sanziona-

²⁴⁸ Modifica introdotta con l'art. 6, co. 1, lett. c-*bis*, del d.l. n. 123/2023, conv. con mod. dalla l. n. 159/2023.

²⁴⁹ Art. 28, co. 5 *bis*: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale». Invero, già in passato si era tentato di intervenire in senso delimitativo nella disciplina dell'istituto, con il d.d.l. C 2501, presentato alla Camera l'8 marzo 2002, su tale aspetto v. L. FERLA, *Le misure di contrasto alla criminalità minorile, tra presupposti della responsabilità e problemi della (ri)educazione*, cit., p. 146 s. Proposta che già allora aveva sollevato diffuse critiche in dottrina, v. D. PULITANÒ, *Quale futuro per la giustizia penale minorile?*, in «Minorigiustizia», n. 1-2/2002, p. 80; nonché M. BERTOLINO, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, Tomo I del *Trattato di diritto penale*, diretto da C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Giuffrè, 2009, p. 352 s.

²⁵⁰ A. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale simbolico*, in «Arch. pen.», fasc. n. 2/2016 (Web), p. 7. Per una "denuncia" sulla situazione nel territorio di Caivano dopo l'intervento d'urgenza del Governo, v. le testimonianze riportate nel *focus book* di A. SPENA, *Caivano non è persa – Associazioni, insegnanti, famiglie. Le voci di chi prova a ricostruire la comunità nel Parco Verde*, Vita, 2023, da cui emerge chiaramente come un intervento in chiave repressiva affiancato ad un "vuoto educativo" non faccia altro che alimentare la criminalità.

toria costruito proprio in ragione di un rapporto di gravità fra le diverse tipologie di reato²⁵¹.

Un “intento-manifesto” che tuttavia evidentemente non può trovare compimento se si considera la natura sostanziale dell’istituto, nei termini indicati dalla Corte costituzionale²⁵², chiamata a pronunciarsi proprio sulla disciplina intertemporale della modifica all’art. 28 d.P.R. 448/1988. Nello specifico, la questione, sollevata in procedimenti per fatti precedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina, si basava sull’assunto che, in rapporto alla disciplina di cui all’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, operasse il principio *tempus regit actum*. Tuttavia, nel dichiarare inammissibile le questioni, la Corte costituzionale ha smentito tale assunto proposto dal G.u.p. di Bari, fornendo un importante criterio interpretativo per l’operatività dell’istituto nel processo minorile: secondo la Corte, proprio l’effetto sostanziale dell’istituto in questione - che opera come causa di estinzione del reato e perciò incide sulla punibilità della persona minorenni - comporta la sua inerenza all’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, co. 2, Cost., e dunque la necessaria applicabilità ad esso del regime temporale di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui al medesimo articolo²⁵³.

Ecco che il *modus operandi* del legislatore della riforma, per nulla supportato da criteri di ragionevolezza nelle scelte dei titoli di reato, non fa altro che palesare profili di contrasto con l’art. 3 Cost., nella misura in cui imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena edittale prevista (si pensi ad esempio ai delitti di cui all’art. 422 e 630 c.p., ovvero agli artt. 416 *bis* e 416 *bis* 1 c.p.) avrebbero accesso all’istituto della messa

²⁵¹ Per approfondimenti su tale ultimo criterio cfr. D. PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in «Dir. pen. cont. – Riv. trim.», n. 2/2107, p. 49 ss.

²⁵² Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8, per un commento cfr. S. CORBETTA, *Decreto Caivano: no all’applicazione retroattiva delle limitazioni all’accesso del minore alla sospensione del processo*, in «Quot. giur.», 11 febbraio 2025.

²⁵³ Sul raffronto tra l’*iter* argomentativo della richiamata ordinanza del G.u.p. di Bari (Trib. Minorenni Bari, GUP, ord. 25 marzo 2024, in «Sist. pen.», 30 maggio 2024, con nota di L. CAMALDO, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*), e quella del G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Genova (ord. 19 giugno 2024, reperibile in «Sist. pen.», 9 agosto 2024), con cui è stata disposta la messa alla prova per un imputato minorenne, accusato di violenza sessuale continuata, aggravata anche dal fatto di essere commessa in danno di minore di età inferiore agli anni dieci v. P. BERNARDONI, *Messa alla prova nel processo minorile e decreto “Caivano”: il GUP di Genova afferma l’irretroattività delle modifiche normative*, in «Sist. pen.», fasc. n. 7-8/2024, p. 179.

alla prova, negato invece agli imputati dei reati richiamati nel neo-introdotta co. 5 *bis* ²⁵⁴.

Un automatismo che dunque esclude a priori, solo per alcune tipologie di reato, qualsiasi possibilità di valutazione prognostica del giudice circa la sussistenza dei presupposti, nel caso concreto, per intraprendere un fattivo percorso educativo-responsabilizzante con il minore, così prevedendo, nella sostanza, una sorta di presunzione assoluta di pericolosità del minore, che non avrebbe altra possibilità di recupero se non attraverso la comminatoria della sanzione carceraria ²⁵⁵.

Si tratta pertanto di un intervento legislativo che non può non considerarsi, proprio alla luce di quanto sopra esposto, come una vera e propria “aggressione” ai principi di matrice costituzionale fondanti l’intervento penalistico nei confronti dell’autore di reato minorenni.

Ad un tale giudizio, d’altro canto, si perviene non solo considerando le molteplici pronunce della Corte costituzionale già richiamate che hanno contribuito a consolidare la specificità dell’istituto nel contesto minorile per connotati marcatamente educativi anziché punitivi, ma anche altre pronunce in cui la Corte costituzionale, pur rispetto a diversi istituti di favore che trovano applicazione nel contesto minorile, ha negato la legittimità costituzionale di automatismi generalizzati che ne impediscono *de iure* l’applicazione. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’*iter* argomentativo con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., per violazione dell’art. 31, co. 2, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, co. 3, Cost., nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La Corte, in particolare, ripercorre il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il sistema di giustizia minorile si caratterizza per l’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono, giungendo ad affermare che il divieto generalizzato e automatico di un determinato beneficio contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso

²⁵⁴ Si tratta di un profilo di incostituzionalità ora al vaglio della Corte costituzionale, poiché richiamato nell’ordinanza di rimessione del G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Roma (p. 9, ordinanza del 18 febbraio 2025), su cui ci si soffermerà a breve.

²⁵⁵ E. GRENCI, *La rieducazione del minore secondo il “Decreto Caivano”: una prima questione per la Corte costituzionale*, in «Diritto di Difesa», fasc. n. 1/2023, p. 281 ss.

per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura²⁵⁶.

Sempre con un effetto di censura rispetto ad automatismi che nel contesto penale minorile si fondano su una presunzione di pericolosità del minore basata solo sul titolo di reato commesso, precludendo una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità educativo-risocializzanti, possiamo richiamare anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 3, d.lgs. n. 121/2018²⁵⁷, per violazione degli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost.: secondo la Corte, infatti, proprio il richiamo ai criteri posti dall'art. 4 *bis* ord. penit. determina per i minorenni condannati un irrigidimento della disciplina dell'accesso ai benefici penitenziari, con la conseguenza che le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale finiscono per prevalere su quelle di educazione e risocializzazione del minore autore di reato²⁵⁸.

Il monito della Corte costituzionale è pertanto lapidario: la pretesa punitiva dello Stato non può soppiantare i bisogni educativi del minore.

Proprio in virtù di questo manifesto contrasto delle nuove preclusioni con i principi costituzionali finora richiamati, non sono tardate le ordinanze di rimessione della questione davanti alla Corte costituzionale, finalizzate ad una declaratoria di incostituzionalità: in particolare, alla prima questione sollevata dal G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Bari - di cui si è dato conto - ne è seguita una seconda sollevata di recente dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Roma. Quest'ultimo, con l'ordinanza del 18 febbraio 2025, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, co. 5 *bis*, d.P.R. n. 448/1988 per contrasto con gli artt. 31, secondo comma, 117, primo comma, e 3 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni che consentono l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988) non si possano applicare ai

²⁵⁶ Corte Cost., sent. 22 febbraio 2017, n. 90, reperibile in «Dir. pen. cont.», 4 luglio 2017, con nota di F. MANFREDINI, *Verso l'esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell'ordine di carcerazione*.

²⁵⁷ Recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103». Trattasi della normativa con cui nel 2018 si è giunti finalmente ad una regolamentazione autonoma dell'ordinamento penitenziario minorile, su cui ci si soffermerà *infra*, par. 5.

²⁵⁸ Corte cost., sent. 5 novembre 2019, n. 263, reperibile in «Sist. pen.», 29 gennaio 2020, con nota di S. BERNARDI, *L'ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente illegittimo l'art. 2 comma 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*.

delitti di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 609 *octies* c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609 *ter* c.p.²⁵⁹.

Attraverso dunque un vero e proprio passaggio di testimone che si pone in perfetta continuità con la questione sollevata dal G.u.p. di Bari, il G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Roma riporta l'attenzione della Corte costituzionale sul meccanismo preclusivo sancito dal co. 5 *bis*, arricchendo l'iter argomentativo di ulteriori passaggi significativi nella ricostruzione della *ratio* dell'istituto in esame, che necessita di essere depurato dalle nuove preclusioni inserite.

In particolare, rileva richiamare le argomentazioni circa la possibilità di svolgere, durante il periodo di messa alla prova del minore, delle approfondite valutazioni circa la serietà dell'impegno dell'imputato, scongiurando strumentalizzazioni dell'istituto. Il giudice, a tal proposito, richiama l'idoneità dei seguenti elementi che caratterizzano l'istituto: i tempi di durata previsti per la messa alla prova (sino a tre anni per i delitti più gravi); la possibilità che la stessa sia svolta all'interno di comunità di tipo educativo o terapeutico (per la cura delle dipendenze e disturbi psichici); le verifiche intermedie dell'andamento del percorso, così come la revocabilità della sospensione. Viene valorizzata inoltre la possibilità di inserire nel progetto di messa alla prova importanti momenti di confronto con i servizi specialistici (Consultorio familiare, neuropsichiatria infantile, Serd) e di supporto psicologico per il minore, che rispetto ai delitti caratterizzati da dinamiche affettive disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e nei delitti di pedopornografia) si dimostra funzionale a ridurre il rischio di recidiva, a beneficio della generalità dei consociati. Ecco perché, secondo il giudice rimettente, la previsione di un catalogo di reati in relazione ai quali privare l'imputato della possibilità di accesso all'istituto, senza possibilità da parte del giudice di operare alcun giudizio prognostico, «costituisce un *vulnus* non solo di tutela e protezione del minore autore del reato ma anche dell'intera collettività contro i rischi di una possibile recidiva»²⁶⁰.

Degno di nota è poi, a nostro avviso, un altro passaggio dell'ordinanza di remissione in esame, in cui il giudice richiama la rilevanza del progetto educativo nel percorso di messa alla prova, quale strumento che permette di rispondere non solo ai bisogni educativi del minore autore del reato ma anche eventualmente ai bisogni espressi dalla vittima, in particolare

²⁵⁹ L'ordinanza è reperibile in «Sist. pen.», 31 marzo 2025, con nota di V. Bosco, *Le preclusioni alla messa alla prova minorile di nuovo al vaglio della Consulta*.

²⁶⁰ Trib. minorenni Roma, g.u.p., ord. 18 febbraio 2025, p. 6.

se anch'essa minorenni, e ciò a fronte della possibilità di intraprendere in tale contesto percorsi volti a riparare le conseguenze del reato, come anche percorsi di giustizia riparativa, secondo quanto previsto in materia dalla c.d. Riforma Cartabia²⁶¹. Una funzione dunque che viene significativamente incisa dalle preclusioni in esame, escludendosi così a priori per alcuni reati (rispetto ai quali peraltro, più che in altri casi, possono svilupparsi fenomeni di vittimizzazione secondaria²⁶²) una possibilità di dare ristoro ai bisogni della vittima proprio nell'ambito di quell'istituto che fin dall'origine rappresenta per definizione lo "spazio" deputato alla realizzazione dei principi del modello di giustizia riparativa²⁶³ e, al tempo stesso, si preclude all'imputato di intraprendere un'esperienza autenticamente riparativa nell'ambito di un percorso volto a promuovere un processo di responsabilizzazione quale è appunto la messa alla prova²⁶⁴.

Non resta pertanto che attendere con fiducia l'intervento della Corte costituzionale la quale, come già si è visto in altre occasioni, può ristabilire quella conformità ai principi fondamentali del diritto penale minorile,

²⁶¹ In particolare, l'art. 83, d.lgs. n. 150/2022 ha modificato infatti l'art. 28, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui individua le prescrizioni che il giudice minorile può impartire all'infradiciottenne nel caso in cui decida di sospendere il processo e di disporre la messa alla prova. Grazie alla novella legislativa, l'autorità giudiziaria minorile può, non solo impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione tra il minorenni e la persona offesa, ma anche formulare l'invito a partecipare ad un programma di giustizia riparativa, così come previsto dalla disciplina organica contenuta negli artt. 42-67 del d.lgs. n. 150/2022, su tale modifica cfr. A. CONTI, *Le modifiche introdotte dalla "Riforma Cartabia" in tema di processo penale minorile*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 2/2023, p. 305 ss. Per riflessioni sull'importanza dei percorsi riparativi in ambito penale minorile si rinvia *infra*, cap. III.

²⁶² Per approfondimenti su tale concetto si rinvia a G. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in «Riv. crim. vittim. sic.», vol. V, n. 3/2011, p. 53 ss.

²⁶³ Il riferimento è alla formulazione originaria dell'art. 28, d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui, al co. 2, si prevedeva già la possibilità per il giudice di impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, come anche all'art. 27, d.lgs. n. 272/1989, dove tra i contenuti del progetto di intervento si era già fatto riferimento alle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa (co. 2, lett. d), sull'innovatività di tali previsioni all'interno della riforma del processo minorile v. T. CARLONE, S. VEZZADIN, *Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 163 ss.

²⁶⁴ Sul significato "illuminante" che può attribuirsi ai percorsi di giustizia riparativa nel contesto della *probation* processuale v., seppur con riferimento a soggetti adulti, C. PONGI-LUPPI, *Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione*, in «Arch. pen.», n. 3/2020 (web), p. 13 ss.

ostacolata, come in questo caso, proprio da interventi miopi del legislatore.

Invero, qualche segnale positivo in tal senso può rinvenirsi già in alcuni passaggi “premonitori” dell’*iter* motivazionale della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 8/2025: sia pure pronunciandosi, come si è visto, solo sui profili di diritto intertemporale, la Corte, con passaggi argomentativi non necessari, ha precisato come la questione sottoposta alla sua valutazione «non determini un semplice mutamento *in peius* della “qualità” della pena da eseguire, ma un effetto negativo ancora più radicale», a fronte del fatto che l’art. 28, comma 5-bis, d.P.R. n. 448 del 1988, «configura per i reati ivi considerati, una presunzione *iuris et de iure* di gravità delle condotte associate a detti reati, tale da impedire qualsiasi possibilità che il minore – al di là delle circostanze concrete delle condotte poste in essere e prescindendo dalla valutazione sulle sue effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale – venga sottratto al circuito processuale».

3. Il nuovo art. 27 bis d.P.R. n. 448/1988: un (improbabile) percorso di rieducazione del minore.

Tra le novità introdotte dal c.d. decreto Caivano, nel contesto del procedimento penale minorile, spicca sicuramente l’istituto che ha trovato disciplina nell’ art. 27 bis d.P.R. n. 448/88, rubricato “Percorso di rieducazione del minore”²⁶⁵.

Si tratta di una nuova forma di *diversion* procedimentale, che sembra volersi porre in una posizione intermedia tra l’istituto dell’irrelevanza penale del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988) e quello della sospensione del processo con messa alla prova poc’anzi analizzato (artt. 28-29 d.P.R. n. 448/1988), tanto che il legislatore stesso lo ha definito quale «messa alla prova semplificata»²⁶⁶. La stessa collocazione sistematica sembra infatti presupporre, secondo una scala di gravità crescente, un dovere del pubblico ministero di giudicare la rilevanza dei fatti e, nel caso in cui all’esito di tale vaglio non si ravvisino i presupposti per avanzare istanza ai sensi dell’art. 27, possa attivare il nuovo istituto di cui all’art. 27 bis²⁶⁷.

²⁶⁵ Introdotto, nello specifico, dall’art. 8, co. 1, lett. b), d.l. n. 123/2023, conv., con mod., dalla l. n. 15/2023.

²⁶⁶ Cfr. *Dossier XIX Legislatura*, A.S. n. 878, 25 settembre 2023, il cui testo è reperibile in www.senato.it.

²⁶⁷ F. TRIBISSONNA, *Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei prin-*

Secondo la neointrodotta disciplina – che è già incorsa, per i profili che si diranno, in una pronuncia di incostituzionalità²⁶⁸ - l'istituto è stato concepito per trovare applicazione nel corso delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, qualora si proceda per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva, a condizione che i fatti non siano connotati da particolare gravità. La proposta di definizione anticipata del procedimento²⁶⁹, avanzata dal pubblico ministero e notificata al minore indagato e all'esercente la responsabilità genitoriale, è subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, sulla base di un programma rieducativo che preveda - sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e, nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile - lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o, ancora, lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso tra due e otto mesi.

Con riferimento, in particolare, al “programma rieducativo”, nel co. 2 si prevede che lo stesso debba essere depositato da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero.

Una volta ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari – così almeno secondo la disposizione originaria, già appunto dichiarata incostituzionale con riferimento alla

cipi sul “giusto processo minorile” il passo è breve, in «Dir. pen. proc.», n. 12/2023, p. 1568 ss.
²⁶⁸ Il riferimento è a Corte cost., sent. 10 febbraio 2025, n. 23, sul punto v. L. CAMALDO, *Decreto Caivano: per la Corte costituzionale sulla prova minorile “semplificata” deve decidere il giudice collegiale (art. 27-bis, comma 2, d.P.R. n. 448/1988)*, in «Sist. pen.», fasc. n. 3/2025, p. 179 ss.

²⁶⁹ Si consideri che nell'impostazione originaria del c.d. d.l. Caivano, quindi prima della conversione, non si contemplava la possibilità di una proposta da parte del Pubblico ministero ma si poneva la scelta per l'organo inquirente come “obbligata”, alla presenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma (ossia il riferimento alla pena edittale). Disciplina che, in virtù di mere esigenze di economia processuale, strideva con i principi fondanti del procedimento penale minorile, *in primis*, quello dell'interesse superiore del minore, la cui effettiva attuazione evidentemente necessita della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di avvalersi di un approccio valutativo di tipo multidisciplinare utile a stabilire la misura più idonea rispetto alle specificità del minore e del fatto commesso, senza incorrere in automatismi preclusivi: si tratta dunque di una declinazione che caratterizza trasversalmente il procedimento penale minorile, in senso “individualizzante”, sul punto v., diffusamente, V. PATANÈ, *L' individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Giuffrè, 1999.

mancata previsione dell'invio al giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50 *bis*, co. 2, r.d. n. 12/1941²⁷⁰.

Il giudice, a sua volta, procede alla fissazione dell'udienza per deliberare sull'accesso del minore a tale misura e, valutata la congruità del progetto, lo ammette al percorso rieducativo con ordinanza, stabilendone la durata (co. 3).

Tale provvedimento, che viene adottato dopo aver sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, comporta la sospensione del procedimento per il periodo di tempo corrispondente alla durata del percorso rieducativo, restando sospesa anche la prescrizione del reato. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti (co. 4). Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato, anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 c.p.p.²⁷¹. Dell'ingiustificata interruzione dell'attività ri-

²⁷⁰ Norma che prevede che «nell'udienza preliminare, il Tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso Tribunale». Peraltro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 30, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. n. 149/2022 - la cui entrata in vigore è prevista per il 17 ottobre 2025 - la norma risulta così formulata: «nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione».

²⁷¹ Art. 453 c.p.p.: «1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irrimediabile. 1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini [...]». Si tratta di un nuovo presupposto alla base della scelta del rito alternativo nel procedimento minorile che tuttavia non può far dimenticare le specifiche limitazioni già esistenti: in primo luogo, rispetto all'ipotesi di "immediato custodiale", si deve tener presente che alla situazione dell'imputato in stato di custodia cautelare non possa essere equiparata quella del soggetto sottoposto alle diverse misure dalla permanenza in casa (art. 21 d.P.R. n. 448/1988), per cui si esplicita che il minore al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima

educativa si potrà inoltre tenere conto nel caso di successiva istanza di sospensione del processo con messa alla prova (co. 5)²⁷². Qualora, invece, decorra regolarmente il periodo di sospensione, il giudice deve fissare una nuova udienza in camera di consiglio nella quale dichiara con sentenza estinto il reato, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo. In caso di esito negativo, al giudice non resta che restituire gli atti al pubblico ministero, che, anche in questo frangente, può presentare istanza di giudizio immediato, anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 c.p.p. (co. 6).

Rispetto a questa nuova disciplina, plurime sono le criticità riscontrabili, che possono facilmente comprendersi già solamente considerando le evidenti affinità tra l'istituto in esame e la sospensione del procedimento con messa alla prova concepita non per il soggetto minore ma per l'imputato maggiorenne (artt. 168 *bis* ss. c.p.).

Questa sostanziale aderenza tra i due istituti – di cui si procederà a mettere in luce i tratti comuni – è già sufficiente, a nostro avviso, per far sì che, *prima facie*, la disciplina di cui all'art. 27 *bis* d.P.R. n. 448/1988 si ponga in contrasto con quelle specificità dell'intervento penale minorile, che già avevano portato la Corte costituzionale a delineare marcatamente

della misura, o del collocamento in comunità (art. 22 d.P.R. n. 448/1988); in secondo luogo, più in generale, è necessario tenere a mente quanto dispone l'art. 25, co. 2 *ter*, d.P.R. n. 448/1988, ossia che il giudizio immediato può essere instaurato solo se ciò non rechi un grave pregiudizio alle esigenze educative del minore, per approfondimenti su tali aspetti cfr. P. RENON, *I procedimenti speciali*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 545 ss.; nonché D. VIGONI, *I giudizi direttissimi e immediato e le esigenze educative del minore*, in «Cass. pen.», fasc. n. 1/2009, p. 360 ss.

²⁷² Trattasi invero di una formula non chiara, che evidentemente comunque esprime una volontà del legislatore della riforma di arginare in qualche modo quella discrezionalità del giudice circa la concessione dell'istituto, in linea con la scelta di inserire le preclusioni di cui si è detto *supra*, sub par. II. Che tale sia l'intento è peraltro facilmente intuibile se si considera che nella formulazione originaria addirittura si escludeva *ex lege* il ricorso alla messa alla prova in caso di rifiuto o interruzione o esito negativo del percorso rieducativo (così il co. 4, dell'art. 27 *bis*, prima delle modifiche adottate in sede di conversione). Criticamente, rispetto ad automatismi così congegnati, si era espressa anche la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel Parere sul d.l. n. 878, cit.: «Si auspica invece la soppressione della preclusione prevista dai commi 4 e 5 che escludono l'applicazione degli articoli 28 e 29 nelle fasi successive in caso di rifiuto o interruzione o esito negativo del percorso rieducativo. La possibilità di accedere alla messa alla prova nelle fasi successive del procedimento rappresenta un obbligo irrinunciabile, soprattutto con riferimento ai minorenni la cui personalità è in costruzione e che ben può maturare maggiori consapevolezze in un momento successivo. Si tratta di strumenti preziosi che mirano a garantire una reale efficacia nel tempo e che non possono essere oggetto, come anche ribadito in più contesti dalla Corte Costituzionale, di alcuna preclusione automatica» (p. 4).

il confine tra l'istituto della messa alla prova in ambito minorile e quello per gli adulti²⁷³, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale basato sull'assunto della necessità di consentire anche al giudice per le indagini preliminari minorile di disporre la messa alla prova dell'indagato minorenni, che ne facesse richiesta, in analogia alla previsione dell'art. 464 *ter* c.p.p.

Nello specifico, nel contesto della questione di legittimità costituzionale richiamata, secondo il giudice *a quo*, la misura avrebbe dovuto potersi disporre previa audizione delle parti in apposita udienza camerale, con formulazione dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, e con elaborazione del progetto di intervento da parte dei servizi minorili²⁷⁴. A fronte peraltro di una evidente anticipazione dei tempi di fruizione della misura, considerata dal giudice rimettente idonea ad assicurare quella particolare protezione della gioventù (*ex* art. 31, comma 2, Cost.), sarebbe stato comunque possibile non perdere l'apporto delle competenze specialistiche dei giudici onorari, che integrano il collegio in udienza preliminare, in quanto il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 448/88, potrebbe ricorrere al parere di esperti, tra i quali anche gli stessi componenti onorari del Tribunale per i minorenni, in assenza di preclusioni espresse in tal senso.

Nonostante tale ricostruzione – nella quale si rinvergono evidentemente tratti della disciplina del neointrodotta art. 27 *bis* - la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate, proprio adducendo la sostanziale differenza tra i due istituti di *probation*. Differenza che quindi legittima l'operatività dell'istituto previsto nel codice penale esclusivamente nei confronti degli adulti, senza che vi sia la possibilità di estenderne i tratti qualificanti all'istituto disciplinato in ambito minorile, proprio per una incompatibilità con i principi stessi del processo minorile.

Se ci si sofferma allora a considerare tali caratterizzazioni dell'istituto per gli adulti messe in luce dalla Corte costituzionale, ci si accorge delle somiglianze con la misura di cui all'art. 27 *bis*, d.P.R. n. 448/1988.

²⁷³ Ci si riferisce a Corte Cost., sent. 10 giugno 2020, n. 139, per un commento v. A. GASPARRI, *Niente più del nome. Dall'ambito minorile al processo per gli adulti e viceversa: il probation minorile si confronta con la messa alla prova di nuova generazione*, in «Cass. pen.», n. 3/2022, p. 1038 ss.

²⁷⁴ Trib. min. Firenze, ord. 25 febbraio 2019, n. 113, cfr. M. PISATI, *Sospensione con messa alla prova per minorenni: l'impossibilità di disporla nelle indagini preliminari al vaglio della Corte costituzionale*, in «Dir. pen. cont.», 22 maggio 2019.

In primo luogo, la messa alla prova per gli adulti è stata definita quale misura connotata da innegabili tratti sanzionatori²⁷⁵. Ciò sia tenendo conto del fatto che il programma di intervento viene calibrato sulla base della tipologia e gravità del reato (visti gli stessi limiti di pena per l'applicazione dell'istituto), sia considerando la componente obbligatoria del lavoro di pubblica utilità, di durata non inferiore a dieci giorni: si tratta dunque di valutazioni strettamente proporzionali, tipiche del modello retributivo di risposta al reato²⁷⁶.

In secondo luogo, la messa alla prova dell'adulto si presenta come un istituto di carattere "negoziale", perché espressivo di una libera opzione di convenienza dell'imputato; nella fase delle indagini preliminari, l'istituto acquista finanche una configurazione "patteggiata", per la necessità di un accordo tra l'indagato e il pubblico ministero, in piena aderenza a finalità di politica legislativa di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità.

Al contrario, la messa alla prova nel contesto minorile evidenzia caratteristiche specularmente opposte a quelle previste per l'adulto, poiché l'essenziale finalità rieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria. Considerazione che invece, alla luce di quanto rilevato, non può estendersi all'istituto di cui all'art. 27 *bis*, d.P.R. n. 448/1988, che si caratterizza proprio in senso sanzionatorio oltre che negoziale, come per la messa alla prova destinata agli adulti²⁷⁷: anche in tale contesto infatti si rinviene il riferimento ai lavori socialmente utili²⁷⁸, come anche l'accettazione da

²⁷⁵ In tal senso cfr. altresì Corte cost., sentenze n. 75/2020 e n. 68/2019.

²⁷⁶ Sul limite quantitativo di selezione dei reati concretamente ammessi v. A. MELCHIONDA, E. MATTEVI, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in «Dir. pen. proc.», n. 3/2017, p. 325 ss. Per note critiche sulla conformazione dell'istituto destinato agli adulti, in particolare con riferimento alla prescrizione del lavoro di pubblica utilità, definito quale «*surplus* sanzionatorio», v. G. COCCO, *L'autonomia della punibilità e la giustizia riparativa a confronto verso le riforme*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffè, 2022, p. 321 ss.

²⁷⁷ Tutto ciò si sostanzierebbe dunque in una «frode delle etichette», in chiaro contrasto con le determinazioni della stessa Corte cost., 10 giugno 2020, n. 139, cit., in tal senso v. C. DE LUCA, L. MANTOVANI, *Decreto "Caivano" e modifiche al procedimento penale minorile: alcune questioni controverse*, in «Cass. pen.», n. 6/2024, p. 1924 ss.

²⁷⁸ Riferimento che non può essere esente da critiche, posto che fino a questo momento non se ne prevedeva l'utilizzo nella fase processuale per i minori, proprio a fronte del loro carattere implicitamente afflittivo, rinvenendosi un riferimento ad essi solo quale "pena sociale", applicabile anche ai minori in virtù del riformato art. 20 *bis* c.p., sul punto cfr. P. TRONCONE, *Lavoro di pubblica utilità e lavori socialmente utili nel solco dell'integrazione*

parte del minore della proposta avanzata dal pubblico ministero, tramite appunto il deposito del programma di trattamento, a conferma dunque della natura “negoziale” della misura.

Si tratta evidentemente di elementi costitutivi dell’istituto minorile di nuovo conio che non possono che contrastare, per le ragioni richiamate, con i principi dell’intervento penale nei confronti di persone di minore età e che comportano dunque, a nostro avviso, la necessità di investire di nuovo la Corte costituzionale con ulteriori questioni di legittimità.

Fino ad ora, infatti, il profilo più problematico, sul quale la Corte è intervenuta, è risultato quello posto in luce dal G.i.p. del Tribunale dei minorenni di Trento²⁷⁹, ovvero la competenza attribuita al giudice monocratico per le indagini preliminari e non al giudice collegiale di valutare l’ammissione e la conclusione del progetto senza peraltro prevedere, per il momento della valutazione finale, l’intervento dei servizi minorili. Scelta che, secondo il giudice remittente «riduce significativamente la possibilità di procedere mediante un giudizio a base personalistica», sia con riferimento alla concessione della misura che con riferimento alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, non disponendo il giudice, in entrambe le fasi, di elementi sufficienti per giudicare la valenza educativa del progetto. Per tali ragioni, unite peraltro alle irragionevoli contrazioni dei tempi per un’adeguata istruttoria che porti ad un programma educativo personalizzato ed effettivamente “responsabilizzante” per il minore (solo 60 giorni), il giudice remittente è giunto a ritenere che una valutazione in capo al g.i.p. «implicherebbe una logica esclusivamente retributiva, anziché educativa, nella risposta trattamentale, contraria agli assiomi basilari del processo minorile».

sociale della sanzione penale, in «Dir. gius. minorile», n. 1-2/2023, p. 87 ss. Per approfondimenti circa le potenzialità applicative delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, così come configurate dalla c.d. Riforma Carabia, anche per i minori, v. *infra*, cap. III. Senza contare, peraltro, i non pochi problemi applicativi che pone il coordinamento con le norme giuslavoristiche in materia di lavoro minorile, visto il richiamo espresso che ne fa la normativa in esame: «nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile», criticamente, sul punto v. L. BARTOLI, *Il processo al minore nel decreto “Caivano”*, cit., 21.5.2024, p. 17 ss.

²⁷⁹ Trib. Minorenni Trento, g.i.p., ord. 6 marzo 2024, reperibile in «Sist. pen.», 29 marzo 2024, con nota di L. CAMALDO, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell’art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*.

Ecco che la Corte costituzionale, con la sentenza richiamata²⁸⁰, proprio partendo da una considerazione delle differenze tra il nuovo istituto e la messa alla prova “tradizionale” nell’ambito del processo minorile, ha osservato che le censure presentate dal giudice *a quo* meritassero accoglimento su uno specifico aspetto, ossia quello della composizione del giudice investito della procedura, con la conseguente pronuncia, in relazione a questo profilo, di una decisione d’illegittimità costituzionale di tipo sostitutivo, «mentre, per gli aspetti ulteriori, la norma censurata si presta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata»²⁸¹.

Per giungere alla censura anzidetta, la Corte parte dalla valutazione della finalità primaria della messa alla prova nel contesto minorile, quale istituto di protezione della gioventù che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, Cost., deve favorire l’uscita anticipata del minore dal circuito penale consentendo tuttavia «una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l’istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione, tra l’altro stimolando, per una sorta di eterogenesi dei fini, calcoli opportunistici dell’indagato minorenni». Finalità che necessita di essere riconosciuta anche rispetto all’istituto di nuovo conio, definito appunto quale “messa alla prova semplificata”. Ecco perché, dunque, si riconosce l’imprescindibile necessità di una «composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante e del sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell’istituto per adulti»²⁸². Pertanto, secondo la Consulta, in ossequio all’art. 31, co. 2, Cost., ogni riferimento al «giudice», contenuto nel testo dell’art. 27 *bis* d.P.R. n. 448/1988, deve essere sostituito con la dizione «giudice dell’udienza preliminare», quale unico organo collegiale e specializzato idoneo ad intervenire nel contesto in esame.

Si è detto inoltre come, rispetto ad altri profili passibili di illegittimità costituzionale posti in rilievo dal giudice remittente, la Corte abbia proposto degli adeguamenti interpretativi, senza travolgere l’istituto in senso ablativo.

Tra questi rileva innanzitutto quello relativo al ruolo del servizio minorile: gli stessi infatti dovranno, secondo la Corte, essere chiamati a svolgere gli accertamenti sulla personalità del minorenni *ex art. 9, d.P.R.*

²⁸⁰ V. nota 268.

²⁸¹ V. par. 6 della sentenza in esame.

²⁸² V. par. 6.1. della sentenza in esame.

n. 448/1988, anche in tale contesto procedimentale, come anche ad occuparsi necessariamente del progetto educativo nonché della relazione conclusiva a cui il giudice dovrà fare riferimento; niente di diverso dunque da quanto previsto per la messa alla prova *ex art.* 28 d.P.R. n. 448/1988.

Quanto alle criticità procedurali evidenziate, la Corte ha affermato in primo luogo che, dovendosi individuare l'organo deputato a disporre l'ammissione del minore al percorso di reinserimento nel giudice dell'udienza preliminare, la proposta del pubblico ministero va qualificata come atto di esercizio dell'azione penale, potendo allora intervenire «solo quando sia sufficientemente definito il contesto del fatto-reato e il quadro esistenziale del minore». In secondo luogo, la contrazione procedimentale determinata dalla brevità del termine di deposito del programma rieducativo, indicato in 60 giorni, non ha valenza perentoria ma deve intendersi come termine ordinatorio²⁸³. Un ulteriore profilo su cui la Corte si è soffermata, offrendone una lettura costituzionalmente orientata, è quello del ruolo del giudice nella valutazione di congruità del percorso di reinserimento: secondo la Corte si tratterebbe di un ruolo "attivo", posto che allo stesso deve riconoscersi la possibilità di disporre integrazioni o modifiche del progetto di intervento, previa consultazione delle parti e del servizio sociale.

Sorge a questo punto spontaneo il dubbio circa l'opportunità di mantenere all'interno dell'ordinamento minorile un istituto che sempre di più, anche rispetto all'*iter* procedurale, si avvicina alla tradizionale messa alla prova minorile, pur costituendone - per le criticità già rilevate e su cui la Corte non ha ritenuto ancora di incidere in senso ablativo - una "brutta copia".

Se infatti l'intento del legislatore fosse stato proprio quello di creare una gradualità nell'intervento penale minorile, tenendo conto delle istanze educative e responsabilizzanti più volte richiamate, avrebbe potuto, a nostro avviso, prima di tutto valorizzare espressamente, dal punto di vista normativo, la possibile interazione, già a partire dalle indagini preliminari, tra gli strumenti di giustizia riparativa ed istituti quali l'irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988) nonché il perdono giudiziale (art. 169 c.p.)²⁸⁴.

²⁸³ La Corte fonda tale assunto sul richiamo all'art. 173 c.p.p., secondo cui in difetto di un'espressa previsione decadenziale, il termine è prorogabile: norma che trova applicazione anche rispetto al procedimento minorile, in virtù dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988.

²⁸⁴ Sul punto v., volendo, E. CADAMURO, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale minorile*, in «Dir. pen. proc.», n. 2/2020, p. 258 ss.

Possibilità che invero ha già dimostrato la sua concreta valenza grazie alle prassi virtuose che, a partire ancora dagli anni '90 del secolo scorso, si sono sviluppate (in assenza di una disciplina in tal senso²⁸⁵) tramite il canale di accesso individuato sempre in quelle indagini sulla personalità previste dall'art. 9 d.P.R. n. 448/1988²⁸⁶.

Nello specifico, con riferimento all'istituto di cui all'art. 27, d.P.R. n. 448/1988, gli esiti riparativi possono fornire all'autorità giudiziaria una nuova chiave di lettura del fatto-reato e della sua concreta portata offensiva²⁸⁷, con evidenti risvolti circa la possibilità di dilatarne in tal modo, in chiave educativa, lo stesso ambito applicativo e, al contempo, evitarne un'applicazione automatica e deresponsabilizzante²⁸⁸. Considerazioni analoghe possono valere anche con riferimento al perdono giudiziale (art. 169 c.p.), posto che, in tale contesto, gli esiti riparativi possono costituire, per l'organo giudicante, elementi utili per una più attenta formulazione del giudizio prognostico sul minore, previsto dalla norma quale requisito per la concessione dell'istituto stesso.

È vero che, come si avrà modo di analizzare, la previsione di una trasversalità di impiego degli strumenti riparativi, così come disciplinata dalla c.d. Riforma Cartabia, comporta, seppur implicitamente, un riconoscimento normativo di tali prassi, tuttavia l'impressione è quella che il legislatore non abbia in alcun modo tenuto conto di tale possibilità nel momento in cui ha contemplato la disciplina del "Percorso di rieducazione del minore" (art. 27 *bis*)²⁸⁹.

²⁸⁵ Per approfondimenti rispetto all'incidenza della disciplina organica della giustizia riparativa introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia nel procedimento penale minorile v. *infra*, cap. III.

²⁸⁶ Ne offre una panoramica P. MARTUCCI, *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, in «Dir. pen. proc.», n. 11/2006, p. 1413 ss. Per approfondimenti si rimanda a quanto si tratterà *infra*, cap. III.

²⁸⁷ Per approfondimenti circa la possibilità di incidenza degli strumenti riparativi sulla dimensione dell' "esiguità penale" del fatto-reato, cfr., volendo, E. CADAMURO, *L'irrelevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, cit., p. 117 ss.

²⁸⁸ Si tratta di una valorizzazione che già da tempo viene riconosciuta come importante, considerando le storture nella valutazione dei requisiti applicativi dell'istituto che si verificano nelle prassi giudiziaria, quali, ad esempio, un'interpretazione del requisito dell' "occasionalità del comportamento" nel senso di primo contatto del minore con la giustizia penale, nonché una valutazione circa la "tenuità del fatto" che si appiattisce su tipologie di reato predeterminate, su tali criticità cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, 2003, p. 264 s.

²⁸⁹ Ulteriore prova, evidentemente, di un'assenza di visione di insieme rispetto agli istituti e ai principi caratterizzanti il micro-sistema minorile da parte del legislatore della riforma. Emblematico, in tal senso, risulta un passaggio rinvenibile nel Report dell'AUTORITÀ GA-

Si è persa così l'occasione per "svecchiare" alcuni istituti tradizionali del processo penale minorile, attraverso la previsione espressa di meccanismi di interazione con gli strumenti propri della giustizia riparativa che possono effettivamente - e non solo nella dizione di una rubrica normativa - stimolare il minore ad una presa di coscienza rispetto agli effetti negativi della propria condotta, favorendo così un suo percorso educativo e allo stesso tempo responsabilizzante, in chiave consensuale.

4. La stretta repressiva per le misure cautelari e precautelari: la cartina di tornasole delle attuali scelte di politica criminale nei confronti dell'autore di reato minorenne.

La necessità di salvaguardare la personalità in evoluzione del minorenne, unitamente a quella di non interrompere i processi educativi in atto hanno rappresentato criteri orientativi per addivenire ad una disciplina *ad hoc* dei provvedimenti limitativi della libertà personale del minore nel contesto del d.P.R. n. 448/1988²⁹⁰: un sistema che quindi si è scelto di fondare sulla eccezionalità dei casi in cui è consentito apportare limitazioni alla libertà personale e sulla residualità della custodia cautelare in carcere rispetto alle altre misure²⁹¹.

I principi di non obbligatorietà, massima flessibilità e gradualità che governano l'adozione delle misure precautelari e cautelari nel rito minorile sono stati tuttavia scalfiti sempre ad opera dell'intervento legislativo del 2023 (c.d. Decreto Caivano)²⁹².

RANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minorenni in comunità. La quarta raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni 2018 - 2019 - 2020, 2022*, cit., in cui si precisa che «gli strumenti normativi non sono sufficienti se non supportati da un'adeguata consapevolezza: occorre conoscere per prevenire, ma serve anche conoscere per intervenire».

²⁹⁰ Per approfondimenti circa la progressiva presa di coscienza legislativa e giurisprudenziale della necessità di una drastica limitazione dei casi in cui è ammessa la restrizione della libertà personale del minore, cfr. F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, 2002, p. 275 ss.

²⁹¹ A. PRESUTTI, *La tutela della libertà personale*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 480 ss.

²⁹² Sulle asserite esigenze di colmare delle lacune esistenti nella disciplina delle misure precautelari e cautelari in ambito minorile, considerando altresì la «mutata realtà sociale» v. G. MASTRANGELO, *Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e il processo penale minorile*, cit., p. 1123 ss.

Alcune novità sono frutto di modifiche già apportate con la decretazione d'urgenza, altre sono invece state inserite in sede di conversione²⁹³.

Quanto alle modifiche apportate già in sede di decreto, innanzitutto, con riferimento alle misure precautelari, il legislatore ha provveduto all'ampiamiento dei presupposti di applicazione della misura precautelare dell'accompagnamento a seguito di flagranza (con successivo trattamento del minore fino a dodici ore), ora possibile in relazione ai delitti non colposi per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni (in luogo dei precedenti cinque anni) e per alcuni reati specificamente indicati (lesione personale, furto, danneggiamento aggravato, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere)²⁹⁴.

Con riferimento invece alle misure cautelari, l'art. 6, d.l. n. 123/2023, ha disposto che nell'art. 19, comma 4, d.P.R. n. 448/88, il limite edittale di pena detentiva per l'applicazione di misure cautelari personali diverse dalla custodia in carcere sia ridotto da cinque a quattro anni. Anche lo stesso limite relativo al massimo edittale di pena detentiva previsto per l'applicazione al minore della custodia cautelare ha subito un significativo abbassamento, passandosi ai sei anni, al posto dei nove anni in precedenza indicati (dall'art. 23, d.P.R. n. 448/1988).

Peraltro, il regime di detenzione a fini cautelari, senza limiti di pena, trova ora fondamento quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 380, co. 2, lett. e), e-bis) e g), c.p.p.²⁹⁵, nonché per uno

²⁹³ Riporta una sintesi delle principali novità apportate dal decreto S. BERNARDI, *Convertito in legge il d.l. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d'interesse per il penalista*, in «Sist. pen.», 15 novembre 2023.

²⁹⁴ Art. 18 bis, co. 1, d.P.R. n. 448/1988: «delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110». Si evidenzia come, in sede di conversione, non si sia provveduto ad integrare l'elenco con un rinvio alla nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 4 bis l. 110/1975, rubricato "Porto di armi per cui non è ammessa licenza" (che sostituisce l'originaria contravvenzione prevista dall'art. 699, co. 2., c.p.), per una disamina si rinvia a F. BOSI, *L'art. 4 bis della Legge n. 110 del 1975: riflessioni normative e prospettive applicative di polizia per la prevenzione dei reati di criminalità diffusa tramite armi da taglio*, in «Penale DP», 11 febbraio 2025, p. 6 s.

²⁹⁵ Con riferimento ai delitti richiamati dal c.p.p., si tratta di ipotesi di furto aggravato, furto in abitazione e con strappo, e delitti in materia di armi, a cui si aggiungono appunto ipotesi di violenza o minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, nonché le ipotesi di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupe-

dei delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 336, primo comma e 337 c.p., e di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti.

Si è inoltre proceduto ad apportare modifiche alla disciplina di cui al co. 3, dell'art. 23, fissando la misura della riduzione dei termini di durata massima previsti per la custodia cautelare dall'art. 303 c.p.p., rispettivamente a un terzo (in luogo della metà) per i reati commessi da minori degli anni diciotto e alla metà (in luogo dei due terzi) per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Rileva porre in evidenza l'inclusione tra le ipotesi per cui il giudice può disporre la custodia cautelare nei confronti del minore (ex art. 23, co. 2), dei casi in cui «l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga» (nuova lett. a bis): viene così reintegrato il contenuto della lett. b) della versione originaria dell'art. 23, co. 2, d.P.R. 448/1988, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale²⁹⁶.

Proprio il fatto che la Corte costituzionale fosse intervenuta rende tale intervento del legislatore emblematico di un agire in senso repressivo palesemente in contrasto con i principi più volte richiamati di minima offensività dell'intervento penale ed estrema *ratio* delle misure limitative della libertà personale nei confronti di soggetti minorenni. Poco rileva che la censura operata dalla Corte avesse trovato giustificazione nella violazione da parte del legislatore delegato degli stessi criteri della delega²⁹⁷, poiché ciò su cui si dovrebbe porre l'attenzione, a nostro avviso, è proprio la *ratio* sottesa alla normativa del d.P.R. n. 448/1988, peraltro

facenti (compresa la fattispecie di lieve entità): la scelta evidentemente è caduta su ipotesi non particolarmente gravi sotto il profilo oggettivo, ma espressione di forme di devianza spesso associate al mondo giovanile, percepite come allarmanti dall'opinione pubblica, sul punto cfr. L. CARACENI, *Commento sub art. 23*, G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, cit., p. 362 ss.

²⁹⁶ Corte Costituzionale, sent. 26 luglio 2000, n. 359, in «Giur. cost.», fasc. 4/2000, p. 2589 ss., con nota di G. LA GRECA, *Limiti più stretti alla custodia cautelare nei confronti del minore*.

²⁹⁷ Così G. MASTRANGELO, *Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e il processo penale minorile*, cit., p. 1123 ss. Rispetto alla violazione dei criteri di delega, la Consulta aveva accertato che il pericolo di fuga non rientrava nel novero delle finalità cautelari prefissate dall'art. 3, lett. h) della legge n. 81/1987, posto che il legislatore delegato era vincolato alla previsione di «un potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità», presupposta la necessaria sussistenza di gravi e inderogabili «esigenze di tutela della collettività», le quali, secondo la Corte, attengono al diverso pericolo della commissione di nuovi reati e non coincidono con il solo rischio che l'indagato si sottragga, mediante la fuga, all'applicazione della pena per il reato addebitatogli, sul punto cfr. L. MANTOVANI, *“Decreto Caivano” e provvedimenti di libertate nella giurisdizione minorile: un delicato equilibrio che si fa sempre più instabile*, cit., p. 1042 ss.

evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento: la diversa disciplina prevista dal legislatore delegante, rispettivamente per gli indagati maggiorenni e per quelli minori di età, discende dal disfavore del legislatore per l'utilizzo del carcere nei confronti dei minori, in coerenza con i principi affermati anche a livello internazionale riguardo al diritto penale minorile²⁹⁸.

Quanto poi alle modifiche inserite in sede di conversione, viene modificato innanzitutto l'art. 19 c. 5, eliminandosi la preclusione dell'incidenza della diminuzione della minore età in relazione ai delitti di cui all'art. 73, co. 5, t.u. stup. (e dunque per il fatto di lieve entità)²⁹⁹. Per comprendere il significato di tale indicazione, può risultare utile ricostruire sommariamente le molteplici modifiche che hanno interessato l'art. 73, co. 5, t.u. stup.³⁰⁰: la preclusione summenzionata era stata infatti inserita in occasione della trasformazione dell'art. 73, co. 5 da circostanza attenuante a fattispecie autonoma, con pena massima edittale fissata a cinque anni di reclusione ad opera del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con mod. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. In tal modo si consentiva al giudice minorile di applicare, per le condotte ivi contemplate e assai diffuse tra i minori, le misure cautelari non custodiali (artt. 20-22 d.P.R. n. 488/1988), tra cui, appunto, la misura del collocamento in comunità, in virtù dei limiti edittali di pena detentiva previsti per l'applicazione di tali misure, che ancora erano fissati in cinque anni (art. 19, co. 4, formulazione originaria)³⁰¹.

²⁹⁸ Principi peraltro, come si è visto, ora espressamente esplicitati dalla Direttiva europea 2016/800/UE, in tema di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

²⁹⁹ Preclusione in precedenza inserita dall'art. 2, comma 1 ter, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con mod. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10.

³⁰⁰ Per approfondimenti circa il susseguirsi delle modifiche legislative nonché degli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la norma in commento v., volendo, E. CADAMURO, *Commento T.U. stupefacenti*, cit., p. 1660 ss.

³⁰¹ In un quadro sanzionatorio così modificato, infatti, l'incidenza della diminuzione della minore età, anche nella sua portata minima (comportante la riduzione soltanto di un giorno), sarebbe stata sufficiente a determinare una pena inferiore al limite di cinque anni, e perciò ad escludere, in assenza di circostanze aggravanti, le misure cautelari non custodiali. Modifica che non era risultata esente da critiche poiché, pur intendendosi probabilmente permettere un tempestivo intervento a tutela del minore, nella prospettiva di porlo al riparo dalle organizzazioni criminali e di consentire l'avvio di un percorso di recupero, se del caso anche di cura dalla tossicodipendenza, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali, un'interpolarazione siffatta determinava in concreto un ingiustificato trattamento *in peius* per una determinata categoria di imputati che invece, proprio in virtù della lieve entità del fatto commesso, avrebbero dovuto meritare un trattamento più favorevole, rispetto a tali criticità, in considerazione dei parametri costituzionali, v. D. VIGONI,

Sennonchè tale preclusione, di incidenza della diminuzione della minore età in relazione ai delitti di cui all'art. 73, co. 5., aveva perso dopo poco tempo significato a seguito dell'ulteriore modifica relativa al regime sanzionatorio della fattispecie in esame: il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (conv. con mod. dalla l. 16 maggio 2014, n. 79), aveva infatti fissato il minimo edittale a quattro anni, soglia che, in virtù sempre dell'art. 19, co. 4, formulazione originaria, escludeva *ab origine* la possibilità di applicare qualsiasi misura cautelare, indipendentemente dall'incidenza o meno della diminuzione della minore età³⁰².

In tale *iter* di modifiche susseguitesesi nel tempo, si è inserito da ultimo il c.d. Decreto Caivano, che ha dunque disposto l'innalzamento del massimo edittale previsto per i fatti di lieve entità, ora riportato a 5 anni³⁰³. Ecco che un siffatto mutamento del regime sanzionatorio in senso peggiorativo, unitamente all'abbassamento della soglia di pena prevista dall'art. 19, co. 4, per l'applicazione delle misure cautela non custodiali – ora appunto fissata nella reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni – non rende per niente ostativa l'adozione di una misura cautelare non custodiale all'ultraquattordicenne accusato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità, rendendo

Interferenze e questioni (ir)risolte in materia di libertà personale del minorenni, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 1/2014, p. 178 ss.

³⁰² In tal senso v., *infra multis*, A. PRESUTTI, *Le misure cautelari*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 159; *contra* P. RENON, *Le innovazioni in materia processuale*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, S. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, cit., p. 463 s.

³⁰³ Un innalzamento che di per sé non incide significativamente in termini di contrasto, sul piano generale, delle condotte punibili (pur se, come da parte della dottrina condivisibilmente osservato «un massimo edittale di cinque anni per un fatto di “lieve entità” costituisce una contraddizione in termini, che rivela una logica improntata al tipo d'autore», così A. CAVALIERE, *Il c.d. Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, cit., p. 11), tuttavia comporta conseguenze per nulla trascurabili in termini di aumento della popolazione carceraria e, nel contesto minorile, di aumento significativo, vista l'incidenza dei reati in materia di stupefacenti nella popolazione minorile, di minori sottoposti a misure cautelari non custodiali (nel caso di fatti di lieve entità), ma anche di accesso negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), visto l'abbassamento della soglia per la custodia cautelare, cfr. A. GAUDIERI, *L'impatto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 sul processo penale: uno sguardo d'insieme*, in AA.VV., *Il decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile*, cit., p. 27 ss. A tal proposito basti considerare i dati riportati da Antigone, che a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Caivano, attestano infatti un numero record rispetto all'ultimo decennio di giovani detenuti, considerando peraltro che il 15% degli ingressi in carcere minorile nel 2023 riguarda reati in materia di stupefacenti (167 casi, contro una media del 13% negli anni precedenti (dati rinvenibili nel “Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione”, cit.).

quindi in concreto superflua la preclusione a suo tempo inserita nell'art. 19, co. 5, d.P.R. n. 448/1988, che appunto si è provveduto ad eliminare.

In sede di conversione, inoltre, il legislatore ha previsto, con una modifica dell'art. 22, co. 4, che la misura della custodia cautelare in caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte in sede di collocamento del minore in comunità o di allontanamento ingiustificato dalla comunità possa essere disposta per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (non più cinque) e senza limiti di tempo (mentre prima era stabilita una durata massima di un mese), nonché, ai sensi del nuovo co. 4 *bis*, nei casi di aggravamento delle esigenze cautelari, alle condizioni di cui all'art. 23 e su richiesta del Pubblico ministero.

Alla luce di quanto fin qui prospettato, non resta dunque che ribadire come i mutamenti di disciplina delle misure precautelari e cautelari, in senso repressivo e dunque peggiorativo per il minore, palesino un rilevante contrasto con l'opposta necessità di evitare il contatto del minore con un ambiente criminogeno, ancor più se prima di un'eventuale condanna. Si tratta evidentemente di un'esigenza che, senza possibilità di deroga, dovrebbe considerarsi quale prerogativa sottesa alla stessa tutela del superiore e preminente interesse del minore, che avrebbe richiesto, al contrario, interventi migliorativi della disciplina in tema di misure cautelari minorili, per permettere un effettivo esplicarsi dei principi suddetti³⁰⁴.

Si consideri d'altro canto come proprio le disposizioni in tema di misure precautelari e cautelari di tipo personale costituiscano una prova concreta del valore effettivamente accordato nelle stesse scelte legislative ai diritti della persona, *in primis* quello alla libertà personale, in circostanze in cui la pressione di altri importanti obiettivi può comportare delle interferenze sulle rispettive tutele: ecco che scelte legislative come quelle in commento non possono che rappresentare un emblematico «biglietto da visita» della cultura giuridica rispetto alla criminalità minorile³⁰⁵.

³⁰⁴ Sul punto cfr. N. TRIGGIANI, *Riformare la misura (ambigua) delle prescrizioni, in bilico tra esigenze cautelari ed educative*, in «Arch. pen.», n. 2/2021 (web), seppur ricordandosi, tuttavia, di non cadere nell'equivoco di dover perseguire fini educativi per il tramite delle misure cautelari, posto che, in tale contesto, l'esigenza educativa rappresenta un limite per l'intervento cautelare e non un fine, sul punto si rinvia alle considerazioni già svolte sub nota 218.

³⁰⁵ In tal senso v. le riflessioni di C. MAZZUCATO, *Le misure cautelari per i minorenni: il primo "biglietto da visita" della cultura giuridica per l'infanzia nel sistema penale*, in «Minorigiustizia», n. 1/2007, p. 31, in cui criticamente vengono commentati interventi governativi che già in passato avevano proposto inasprimenti a partire dal contesto delle

5. La situazione dell'esecuzione penale minorile: tra sovraffollamento e “gestione” dei detenuti giovani adulti.

Il sovraffollamento continua ad essere una delle principali problematiche del sistema penitenziario italiano³⁰⁶. Un problema che, in tempi recenti, aveva trovato un parziale e temporaneo rimedio soltanto in presenza di situazioni di “emergenza” prodotte l'una dalle condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del divieto di pene inumane o degradanti *ex art. 3 CEDU*³⁰⁷ e l'altra dall'epidemia da Covid-19, tra il 2020 e il 2022³⁰⁸.

Superato tuttavia l'impatto delle misure straordinarie adottate per fronteggiare le situazioni suddette, la popolazione penitenziaria è tornata a crescere rapidamente: ad aprile 2024 il sovraffollamento medio era del 120%, un valore che colloca l'Italia tra i primi dieci Paesi in Europa nella classifica internazionale stilata in base all'affollamento delle carceri³⁰⁹.

Si tratta di un quadro nel quale ora incide negativamente anche la situazione all'interno degli Istituti Penali per Minorenni (IPM): proprio il cambio di paradigma in senso repressivo non ha tardato infatti a mostrare i propri effetti con riguardo all'aumento della popolazione carceraria

misure cautelari minorili.

³⁰⁶ I dati riportati nel XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione (*Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, cit.) attestano, al 30 aprile 2025, 62.445 persone detenute nelle carceri italiane, 164 in più del mese precedente (numero non poco significativo se si considera la capienza media di circa 300 posti delle carceri italiane: come si mette in luce nel Rapporto, infatti, significa che la popolazione detenuta sta crescendo dell'equivalente di un nuovo carcere ogni due mesi).

³⁰⁷ Il riferimento è alla nota sentenza Torreggiani (Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. II, Causa Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013), per un commento v., *infra multis*, F. VIGANÒ, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in «Dir. pen. cont.», 9 gennaio 2013; M. DOVA, *Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2013, p. 48 ss.

³⁰⁸ Per riflessioni sui rimedi apportati al sistema esecutivo in tali frangenti v. E. DOLCINI, *Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 2/2024, p. 425 ss.

³⁰⁹ V. il Rapporto annuale del Consiglio d'Europa per il 2023 “*Annual Penal Statistics on Prison Populations (SPACE I) for 2023*”, reperibile in <https://www.coe.int/portal>. Dati peraltro che trovano riscontro anche nell'ultimo “*General report*” relativo all'anno 2024 stilato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (reperibile in «Sist. pen.», 12 maggio 2025, con nota di E. GRISONICH, *Pubblicato il general report del CPT relativo all'anno 2024*), il quale esprime seria preoccupazione per il significativo aumento del sovraffollamento carcerario negli ordinamenti europei durante il 2024 e sollecita gli Stati a risolvere il problema con fermezza.

minorile italiana³¹⁰. Un aspetto significativo poiché mette in discussione uno dei principi cardine dell'intervento penale nei confronti della persona di minore età, ossia l'*extrema ratio* del ricorso a misure di tipo detentivo. Principio che, oltre a fare da guida, fino quanto meno ai recenti interventi, nell'applicazione degli istituti peculiari caratterizzanti il d.pr. n. 448/1988, ha contribuito a modulare, *ad hoc*, anche l'intervento penitenziario minorile.

È ben noto come il legislatore, nel licenziare nel 1975 il nuovo ordinamento penitenziario per maggiorenni, ne avesse previsto la temporanea applicazione anche nei confronti dei condannati minorenni, impegnandosi contestualmente a predisporre per quest'ultimi un autonomo e peculiare sistema di esecuzione della pena (art. 79 l. n. 354/1975). Un impegno poi rimasto inevaso per oltre quarant'anni³¹¹, fino all'emanazione del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), in attuazione della legge delega n. 103/2017, che aveva indicato quale priorità verso la quale orientare l'esecuzione penale minorile quella dell'individualizzazione dell'intervento in chiave educativa, agevolando il più possibile il ricorso alle misure alternative alla detenzione e riorganizzando gli IPM al fine di rafforzare i rapporti con il mondo esterno³¹².

³¹⁰ V. i dati riportati *infra* sub nota 322.

³¹¹ Per approfondimenti circa gli interventi più significativi, anche da parte della stessa Corte costituzionale, che negli anni avevano comunque permesso di adattare le norme dell'ordinamento penitenziario alle precipue caratteristiche dei minori detenuti, v. M. BOUCHARD, *L'esecuzione penale e le misure penitenziarie*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 701 ss.; cfr. altresì P. COMUCCI, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie legislative e esigenze di riforma*, in «Cass. pen.», fasc. n. 12/2007, p. 4737 ss.

³¹² L'art. 1, co. 85, lett. p) della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 disponeva che si procedesse all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario e alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri: 1. giurisdizione specializzata e affidata al Tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; 2. previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti Penali per Minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3. previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; 4. previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; 5. ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà; 6. eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; 7.

Peraltro, la dottrina ha da subito messo in luce aspetti apprezzabili ma anche meno felici della normativa di nuovo conio. Innanzitutto, diversamente da quanto sembrava potersi evincere dalla legge delega, il legislatore non è pervenuto ad *corpus* normativo concluso in grado di regolare, autonomamente, tutti gli aspetti dell'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni, ma ha ripreso quella logica del principio di sussidiarietà già seguita dal d.P.R. n. 448/1988 rispetto alla disciplina processuale per gli adulti, per cui, per quanto non esplicitamente previsto nel d.lgs. n. 121/2018, si deve considerare la normativa penitenziaria contenuta nella l. n. 354/1975 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 230/2000.

Nella scelta circa i profili da disciplinare in modo specifico, il legislatore delegato ha dovuto considerare quelli per i quali si avvertiva maggiormente l'esigenza di adattamento delle regole ordinarie alle specifiche esigenze dei soggetti interessati, in ragione della giovane età³¹³.

Proprio tale indicazione, unitamente ai principi enucleati all'art. 1 del d.lgs. n. 121/2018 – secondo i quali il percorso di recupero del minorenne necessita di essere attuato attraverso il coinvolgimento diretto ed immediato della collettività, tanto che le misure alternative alla detenzione assurgono in tale contesto a misure da favorirsi il più possibile – portava ad attendersi una strutturazione delle nuove “misure penali di comunità” (il cui *nomen iuris* esprime proprio i profili caratterizzanti richiamati) meno “appiattita” sul modello delle misure alternative alle pene detentive brevi disciplinate nella l. n. 354/1975³¹⁴.

Le “misure penali di comunità”, contenute nel Capo II del d.lgs. n. 121/2018, consistono infatti, in particolare, nell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), anche con detenzione domiciliare (art. 5), applicabile quando la pena detentiva non supera i quattro anni; nella deten-

rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8. rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

³¹³ In tal senso v. la *Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni* (reperibile in www.camera.it).

³¹⁴ S. LARIZZA, *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto, processo*, cit., p. 147 ss. Il legislatore delegante imponeva infatti la previsione di misure alternative conformi alle istanze educative del minore, da interpretarsi come misure che ne rispettino la specificità rispetto all'adulto e che siano conformi a quel compito di protezione del minore assegnato alla Stato dall'art. 31, co. 1, Cost., cfr. la *Relazione illustrativa, supra* richiamata.

zione domiciliare (art. 6), applicabile quando non ricorrono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale con o senza detenzione domiciliare e la pena detentiva da eseguire non supera i tre anni, ed infine nella semilibertà (art. 7), applicabile quando il condannato ha espiato almeno un terzo della pena.

È evidente come non vi sia stato uno sforzo da parte del legislatore nell'individuazione di misure appositamente plasmate per il minore autore di reato e ciò emerge sia rispetto al contenuto, sia con riferimento all'entità di pena prevista per l'accesso alle misure stesse. Quanto al contenuto, infatti, si sarebbe potuto quanto meno ampliare il catalogo, articolandolo secondo un criterio di gradualità, anche prevedendo la possibilità di indicare come misure autonome alcune di quelle prescrizioni che costituiscono il contenuto dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4)³¹⁵, tenuto conto proprio del principio formulato al co. 5, dell'art. 2: «nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale». Quanto invece ai limiti di pena indicati per l'accesso, non si può che evidenziarne l'esigua differenza rispetto a quelli previsti per le misure alternative alla detenzione disciplinate nella l. del '75. È chiaro invece come l'unico modo per rendere effettivamente concreta l'attuazione del principio di estrema *ratio* della pena carceraria per il minore³¹⁶ sia quello di estenderne il più possibile il limite di pena massimo, indicato per l'accesso alla misura alternativa. Un limite di pena da cui, peraltro, si sarebbe potuto prescindere *in toto* nel contesto minorile per l'applicazione delle misure penali di comunità³¹⁷, tenuto conto appunto

³¹⁵ Sul punto v. S. LARIZZA, *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, cit., p.149, la quale, condivisibilmente, mette in luce come riempire di contenuto prescrittivo la sola misura dell'affidamento in prova al servizio sociale comporti un rischio maggiore di possibile inosservanza.

³¹⁶ Per riflessioni generali in chiave critica sulla *ratio* della pena carceraria nel nostro ordinamento, che, a maggior ragione, vanno considerate quando si tratta di persone di minore età cfr., *infra multis*, E. DOLCINI, *Quale futuro per la pena carceraria*, in «Sist. pen.», fasc. n. 11/2019, p. 21 ss.; F. PALAZZO, *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Tomo II, Giuffrè, 2018, p. 513 ss. Per considerazioni di raccordo, in un'ottica di sistema, con le recenti novità apportate dalla c.d. Riforma Cartabia, estendibili anche ai minori, riguardanti la disciplina delle pene sostitutive, v. *infra*, cap. III.

³¹⁷ In questo senso si era già orientata la stessa Commissione ministeriale per la riforma in tema di ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo (pres. dott. Francesco Cascini), istituita con D.M. 19.7.2017, la quale appunto, nella bozza di articolato presentata, per l'applicazione delle misure penali di comunità

della finalità cui l'esecuzione penale deve tendere nel rispetto degli artt. 31, co. 2 e 27, co. 3 Cost., ossia favorire una positiva evoluzione della personalità del minore e un proficuo percorso di recupero, riuscendo al contempo a neutralizzare il pericolo di fuga e di commissione di nuovi reati da parte del minore condannato³¹⁸.

Peraltro l'assenza di limiti di pena per l'accesso alle misure penali di comunità risulterebbe perfettamente in linea con la *ratio* sottesa alle scelte (quanto meno del legislatore del 1988) già operate nell'ambito del processo penale minorile, in cui si è visto come le principali misure di *diversion* siano state concepite proprio secondo modalità sganciate da presupposti legati alla tipologia del reato per cui si procede o all'entità della sanzione prevista per quel reato, e ciò in particolare per l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. 448/1988), che troverebbe nell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4, d.lgs. n. 121/2018) una misura sostanzialmente omologa per la fase esecutiva.

Il mancato impatto, in termini di significativa apprezzabilità, della disciplina delle misure penali di comunità, così come prevista nel d.lgs. n. 121/2018, rispetto alle presenze in carcere dei minori, sarebbe probabilmente risultato un po' più evidente se il legislatore, nello stesso contesto, non avesse compiuto una "parziale retromarcia" rispetto alle modalità di esecuzione della pena nei confronti dei condannati appartenenti alla categoria dei "giovani adulti", ossia quelle persone che, compiuto il reato da minorenni, si trovano ed espiare la pena secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, pur avendo un'età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni, così come previsto dall'art. 24, d.lgs. n. 272/1989.

Ripercorrendo brevemente le modifiche che hanno interessato la suddetta previsione, innanzitutto rileva ricordare come, nella formulazione originaria, fosse considerata la soglia di età dei ventuno anni e non dei venticinque. Nel 2014³¹⁹, la soglia è stata portata ai venticinque anni

non aveva indicato limiti di pena (art. 4, co. 2), i lavori conclusivi della Commissione sono reperibili in www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_dei_lavori?contentId=COS119864.

³¹⁸ Principi che, quanto alle misure penali di comunità, trovano espressione all'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 121/2018.

³¹⁹ Il d.l. n. 92/2014, conv. con mod. dalla l. 117/2014, recante disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria, ha disposto, con l'art. 5, co. 1, la modifica dell'art. 24, comma 1. Tale adeguamento giuridico ha evidentemente risentito dei risultati scientifici

di età, con la possibilità per l'autorità giudiziaria minorile di valutare, solo tuttavia per quanti avessero già compiuto i 21 anni, l'esistenza di particolari ragioni di sicurezza che richiedessero la permanenza presso le strutture detentive per adulti, tenuto conto delle finalità rieducative.

L'art. 9, d.lgs. n. 121/2018, è dunque intervenuto nuovamente sull'art. 24, d.lgs. n. 272/1989, limitando in concreto l'estensione della disciplina di favore per i condannati giovani adulti³²⁰: si è infatti superata la distinzione, operata con la l. 117/2014, tra infra e ultra-ventunenni, consentendo anche per la fascia di età tra i diciotto e i ventuno anni la valutazione dell'autorità giudiziaria minorile. In particolare, le norme e le modalità previste per i minorenni si estendevano al giovane adulto sino al compimento del venticinquesimo anno di età, sempreché il giudice competente non ravvisasse particolari ragioni di sicurezza o, tenuto conto delle finalità rieducative del sistema, quando le predette finalità non risultassero in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. In tal caso il giudice poteva disporre che l'esecuzione nei confronti del giovane adulto proseguisse nelle strutture detentive ordinarie secondo la disciplina prevista per i maggiorenni, fin dal compimento del diciottesimo anno di età.

Si tratta di una modifica che, consentendo un trasferimento anticipato (già dal compimento della maggiore età) nelle carceri per adulti,

sulla maturità nei giovani adulti, che evidenziano come gli stessi attraversino un periodo di transizione complesso, caratterizzato da cambiamenti significativi in ambito cognitivo, emotivo e comportamentale e come, inoltre, vi siano sempre maggiori continuità psicologiche tra l'adolescenza e la giovane adultità, determinate anche dai cambiamenti culturali e sociali degli ultimi decenni. Si tratta di un profilo d'interesse che potrebbe portare, in prospettiva *de iure condendo*, a rendere meno netta la differenza in termini di risposta dell'ordinamento a seconda che il reato venga commesso da un minore piuttosto che da un giovane adulto (magari estendendo anche ai reati commessi da quest'ultimi, in base a valutazioni della personalità e del grado di maturità dell'autore, la competenza del Tribunale per i Minorenni), per spunti di riflessione in tal senso cfr. M. CICONALI, M. DI LORENZO, A. MAGGIOLINI, *Adolescenti e giovani adulti autori di reato: discontinuità giuridica e continuità psicologica*, in «Riv. Minotauro», II, n. 6/2019, p. 77 ss.; v. inoltre, sulle possibilità di pensare a una pedagogia dei giovani adulti in carcere, L. MILANI, *L'inserimento dei giovani adulti nell'area penale minorile. Riflessioni a partire da una ricerca sul campo*, in «CQIA Rivista», VI, n. 17/2016, p. 94 ss.

³²⁰ Pur se le "Linee di indirizzo" emanate nel 2020 dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, relative all'applicazione del d.lgs. n. 121/2018 (reperibili in www.giustizia.it), avevano precisato che l'ipotesi di transito al circuito per adulti fosse da considerarsi come «eventualità estrema», frutto di un esame complessivo effettuato congiuntamente dall'équipe e dunque non percorribile quale risposta a episodi singoli, seppur rilevanti (v. p. 22).

ha permesso di far decrescere i numeri degli stessi negli Istituti penali minorili, pur in un periodo in cui gli stessi non versavano ancora in una situazione di sovraffollamento e quindi era anche possibile rispettare quella disposizione organizzativa dettata esplicitamente dall'art. 15, d.lgs. n. 121/2018, volta ad assicurare la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni che continuavano a permanere nel circuito minorile.

In un contesto così caratterizzato, si è inserito il c.d. Decreto Caivano. Invero con riferimento all'ordinamento penitenziario minorile non si sono introdotte norme *ad hoc* - se non quella appunto di cui si dirà per i giovani adulti -, tuttavia, come si è detto, proprio la stretta repressiva che si è vista incidere sulle misure di prevenzione, sulle misure cautelari e precautelari³²¹, nonché sulla *probation* processuale, ha inevitabilmente comportato un aumento significativo degli ingressi negli Istituti penali minorili³²². Un'inedita situazione di sovraffollamento che evidentemente ha accentuato anche quelle inadeguatezze nella risposta extracarceraria improntata per i minori nel 2018, di cui si è detto sopra³²³.

³²¹ Con incidenza diretta sugli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza (Cpa), v. i dati pubblicati da Antigone nel XXI Rapporto sulle condizioni di detenzione.

³²² Sempre dal citato XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, si evince come alla fine del mese di marzo 2025, ben 9 Istituti Penali per Minorenni sui 17 presenti sul territorio nazionale avessero problemi di sovraffollamento, fenomeno mai registrato nelle carceri minorili italiane prima della stretta repressiva avvenuta con il c.d. Decreto Caivano.

³²³ È chiaro come, una siffatta situazione non possa che comportare uno stato di "perenne tensione" che si riscontra all'interno degli IPM, per condizioni che sono troppo difficili da gestire per gli operatori e da tollerare per i detenuti. Emblematica in tal senso la lettera dei Garanti dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e di Roma Capitale rivolta al Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, rispetto alle criticità riscontrate negli ultimi mesi presso l'Istituto penale per minorenni "Casal del Marmo" a Roma, reperibile in <https://www.garantedetenutilazio.it/>. Cfr. su tali aspetti F. OLIVETTI MANOUKIAN, *Interrogativi intorno al penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 31 ss., la quale propone di cogliere in tali rivolte un segnale della necessità di investire in azioni di ricerca, volte ad avviare attente rilevazioni di tipo quantitativo e qualitativo circa la risposta trattamentale concretamente offerta all'interno degli IPM, per cogliere quelle "incongruenze" dal punto di vista degli interventi educativi che dimostrano di non consentire delle "ricollocazioni" nella vita sociale e ciò, secondo l'A., probabilmente in virtù di una "tensione" tra la necessità di «promuovere educazione e garantire sicurezza» che negli IPM non ha ancora in concreto trovato un equilibrio, cfr. altresì R. BIANCHETTI, A. RUDELLI, *La detenzione nel carcere minorile tra esigenze educative e sanzioni disciplinari: significati, criticità e prospettive da una ricerca quali-quantitativa in istituto penale*, in «Cass. pen.», n. 9/2023, p. 2960 ss.

Molti Istituti sono ora obbligati, per questioni numeriche, a rivedere i propri assetti organizzativi, e questo incide inevitabilmente sui criteri di scelta alla base dei trasferimenti³²⁴, sia dei minori stessi³²⁵ che dei giovani adulti, influenzati inevitabilmente da esigenze contingenti piuttosto che da attente valutazioni guidate dai principi enunciati all'art. 1, d.lgs. n. 121/2018. Si assiste così ad un ritorno di fatto a logiche "puramente contenitive" della delinquenza minorile che si era convinti di aver di gran lunga superato dall'avvento della Costituzione in poi³²⁶.

Una conferma che per i giovani adulti trova tutta la sua concretezza e gravità a fronte della modifica apportata dal c.d. Decreto Caivano: pur rimanendo immutata la disciplina contenuta all'art. 24, d.lgs. n. 272/1989, prima tramite un'interpolazione della disciplina di cui all'art. 10 d.lgs. n. 121/2018³²⁷ e poi, in sede di conversione, con l'inserimento di un nuovo art. 10 *bis* nel medesimo decreto, si è introdotta infatti una disciplina di dettaglio per il trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti.

Il contrasto con i criteri che fino a quel momento avevano regolato il trasferimento si evince *prima facie* già dalla lettura del testo normativo³²⁸: superata completamente la logica del trasferimento quale «so-

³²⁴ Con conseguente frustrazione del principio di territorialità dell'esecuzione sancito all'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 121/2018, v. F. FILOCAMO, *Il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per i minorenni*, in L. CARACENI, M.G. COPPETTA (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Giappichelli, 2019, p. 275 ss.

³²⁵ S. ANTONELLI, R. STROPPA, *Il nostro viaggio negli IPM*, in «www.ragazzidentro.it», 17 febbraio 2024, le quali mettono in luce come siano interessati principalmente «minori stranieri non accompagnati che, non avendo la famiglia nel territorio, si supponeva potessero venire sradicati con maggiore facilità».

³²⁶ G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile*, cit., p. 19 ss.

³²⁷ Articolo in cui si disciplinano i casi in cui nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenni sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne. Il c.d. d.l. Caivano (art. 9, co. 1) ne aveva inizialmente disposto la modifica con l'introduzione dell'art. 10, co. 3 *bis*.

³²⁸ Art. 10 *bis*, d.lgs. n. 121/2018: «1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente: a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti; b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. 2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le

luzione estrema» e perso soprattutto qualsiasi riferimento alle finalità rieducative, l'impressione è quella che in particolare l'esecuzione della pena nei confronti dei giovani adulti sia diventata puramente una questione di sicurezza e ordine da "gestire", dando vita ad una serie infinita di rimbalzi tra IPM e strutture carcerarie ordinarie³²⁹, dove il perseguimento di quei fini enunciati all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 121/2018, non può che perdersi "a vista d'occhio"³³⁰.

È evidente pertanto la necessità di investimenti sulle risorse, tanto di servizio sociale quanto di educatori, psicologi e altre figure specializzate nell'intervento con minori. Solo così può riportarsi l'attenzione alla dimensione relazionale e comportamentale che permette di mettere al centro l'interesse nei confronti dei bisogni delle persone minorenni e dei giovani adulti, anche nella fase esecutiva³³¹.

condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1. 3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo».

³²⁹ Emblematica in tal senso risulta la recente scelta del Governo di trasformazione in Ipm (con capienza di 50 posti) di una sezione del carcere bolognese per adulti di Dozza (Casa circondariale "Rocco D'Amato"), transitata sotto la gestione del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità. Un'attiguità che, nonostante le rassicurazioni ministeriali, non potrà che avere incidenze significative sul concreto svolgimento del progetto di intervento educativo, così come disciplinato dall'art. 14, d.lgs. n. 121/2018, come ha segnalato d'altronde lo stesso Garante per i detenuti dell'Emilia Romagna dopo la visita nella sezione del carcere bolognese: «una situazione degna di attenzione e che comprime non solo il senso della scelta adottata dall'autorità della giustizia minorile ma anche i diritti dei giovani presenti» (reperibili in www.ansa.it).

³³⁰ Più in generale, sulla distanza tra principi e realtà carceraria v. G. FURNASARI, *I principi di personalizzazione e umanizzazione della pena*, in «Criminalia», 2023, p. 153 ss., il quale annovera il "dramma" del sovraffollamento carcerario tra i fattori che contraddicono il principio di umanità della pena; cfr. altresì A. MENGHINI, *Carcere e costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Editoriale Scientifica, 2022, p. 411, la quale, a conclusione del proprio lavoro, richiama l'attenzione del "buon penalista" sul fatto che «in uno stato di diritto, non è tollerabile che il luogo deputato ad eseguire la pena detentiva sia esso stesso luogo di illegalità».

³³¹ Sul punto v. il Documento di ascolto e proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza "AgiAscolta. I diritti dei ragazzi di area penale esterna", 2019, reperibile in www.garanteinfanzia.org. Criticamente, sulle scelte governative di gestire il problema del sovraffollamento carcerario percorrendo esclusivamente la via del potenziamento dell'edilizia carceraria, v. L. RISICATO, *Il carcere oggi: tra emergenza sistemica e prospettive necessarie - Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena*, in «Giur. it.», n. 4/2025, p. 943 ss., la quale afferma «dobbiamo decidere se vogliamo avere più carceri o servizi sociali, o rassegnarci ad avere carceri che impropriamente e inadeguatamente sono costrette a svolgere le funzioni di servizi sociali».

CAPITOLO III

Come tessere un “Filo di Arianna” nel labirinto dell’intervento penale minorile

1. Giustizia riparativa in ambito minorile: dall’avanguardia delle prassi virtuose all’immobilismo applicativo *post* Riforma Cartabia.

In attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) si è giunti ad una disciplina organica della giustizia riparativa in ambito penale³³², da tempo attesa nell’ordinamento italiano³³³.

L’idea che il delitto, in quanto tale, sia un illecito dal quale “non si torna indietro”, sì che altro non rimanga, in un’ottica retributiva, che subire la pena corrispondente, viene superata dando la possibilità di partire pro-

³³² La giustizia riparativa, nata tra gli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso nei Paesi di *common law*, si basa su categorie di pensiero diverse rispetto a quelle neo-illuministiche (laiche e secolarizzate) o neopositivistiche (criminologicamente orientate sull’autore), per approfondimenti circa le origini di tale paradigma v., per tutti, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, cit.

³³³ Basti pensare a quanto emerso nei lavori del Tavolo 13 - nel contesto degli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dal Ministro Orlando nel 2015 - istituito per allineare le esperienze di *Restorative Justice* (RJ) sviluppate in Italia a quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei, tenendo quale punto di orientamento i principi e le disposizioni contenuti nella Direttiva 2012/29/UE (il documento conclusivo è reperibile in www.giustizia.it), per un commento v. F. FIORENTIN, *La conclusione degli Stati Generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia*, in «Dir. pen. cont.», 6 giugno 2016.

prio da quella “rottura” che il fatto-reato ha generato, per cui la questione centrale non è più quella di comprendere chi e come deve essere punito, ma piuttosto che cosa può essere fatto dall’autore del reato, dalla vittima e dalla stessa comunità per addivenire ad una ricomposizione del conflitto sotteso o generato dal reato³³⁴.

Prima di tale svolta normativa³³⁵, nell’ordinamento italiano - nonostante da tempo fosse avvertita una crisi generale della giustizia penale tradizionalmente concepita, rivelatasi non sufficientemente idonea a realizzare obiettivi di prevenzione generale e speciale e di reinserimento del condannato nel tessuto sociale³³⁶ - gli *inputs*, sia sovranazionali che comparatistici³³⁷, volti alla valorizzazione del paradigma riparativo in ambito penale, non avevano inciso significativamente sulla teoria generale della pena e, più nello specifico, sui criteri volti alla commisurazione della

³³⁴ Oramai sul tema la letteratura è cospicua, tra le collettanee più recenti v. A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. GATTA, M. GIALUZ, Giappichelli, 2024; A. MENGHINI, E. MATTEVI (a cura di), *La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023*, Università degli Studi di Trento, 2023; G. FORNASARI, E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, 2019; G. MANNOZZI, G. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2015; cfr., altresì, i contributi di E. VENAFRO, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia*, in «Leg. pen.», 21.12.2023; R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in «Sist. pen.», 29 novembre 2022; Id, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 1/2016, p. 96 ss.; F. BRUNELLI, A. CERETTI, *La Giustizia riparativa e la Mediazione reo/vittima*, in F. DANОВI, F. FERRARIS, *ADR una giustizia complementare*, Giuffrè, 2018, p. 275 ss.

³³⁵ Che può definirsi quale “svolta epocale”, poiché hanno trovato riconoscimento giuridico quegli “effetti trasformativi” che il paradigma riparativo reca alla giustizia penale stessa, profilo messo in evidenza in G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli, 2022, p. 205 ss.

³³⁶ La letteratura sul punto è estesa, tra i più recenti, anche per i riferimenti bibliografici ivi indicati, v. L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in «Sist. pen.», 10 aprile 2024; Id, *Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale*, in «Sist. pen.», 13 gennaio 2021, p. 18 ss., che così evidenzia tale “fallimento”: «prevenzione mediante retribuzione. La formula magica più equivoca e immobilizzante del sistema penale»; G.M. FLICK, *Giustizia in crisi (salvo intese)*, Baldini+Castoldi, 2020, p. 123 ss.; M. PELISSERO, *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in «Dir. pen. proc.», n. 3/2013, p. 264 ss.

³³⁷ Su tali profili v. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Giuffrè, 2024, p. 37 ss.; cfr. altresì E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Università degli Studi di Trento, 2017, p. 143 ss.

stessa, salvo che nei microsistemi del giudice di pace³³⁸ e, prima ancora, in quello minorile.

Con riferimento a quest’ultimo contesto, le ragioni della possibilità di intraprendere nello stesso le prime sperimentazioni sono di tutta evidenza se, come si è visto, si considera la struttura del processo penale minorile e gli scopi cui lo stesso è deputato: il d.P.R. n. 448/1988 nasce infatti dalle istanze di diversificazione del trattamento penale minorile provenienti da importanti documenti internazionali, emanati negli anni Ottanta³³⁹, in un clima culturale che proponeva modelli volti all’attenzione delle precipue esigenze del minore autore di reato e dello sviluppo della sua personalità.

Il “terreno fertile” costituito dal processo minorile ha permesso alle pratiche di tipo mediativo-riparative di germogliare nel contesto giuridico italiano dagli anni ‘90³⁴⁰ – attraverso l’opera sapiente degli interpreti – tra le “fessure” della disciplina speciale³⁴¹.

Secondo la prassi generalmente seguita, le vie di accesso alle pratiche riparative – che, quanto meno nella prima fase di sperimentazione, si concretizzavano quasi esclusivamente in percorsi di mediazione diretta autore-vittima – venivano individuate negli artt. 9 e 28, d.P.R. n. 448/1988, offrendo così al minore la possibilità di intraprendere il percorso già in una fase prodromica all’avvio del processo³⁴² o durante il processo stesso.

³³⁸ A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa. Il ruolo del giudice e della persona offesa*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER (a cura di), *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, 2002, p. 177 ss.; L. EUSEBI, *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER, (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive*, Giuffrè, 2003, p. 55 ss.

³³⁹ Prime tra tutti le già ricordate c.d. Regole minime di Pechino del 1985. Tali regole furono adottate proprio su Raccomandazione del VII Congresso delle Nazioni Unite sul crimine, all’esito del quale per la prima volta si raccomandò all’Assemblea di adottare Linee guida in materia di prevenzione della delinquenza minorile e tutela dei minori autori di reati. Il manifesto programmatico della configurazione da imprimere alla giustizia minorile lo si rinviene nell’art. 11 delle Regole stesse, in cui si afferma che, ove possibile, sarebbe auspicabile favorire misure extra-giudiziarie nei confronti del minore autore di reato che, se applicate, eviterebbero il propagarsi degli effetti negativi del processo penale, *in primis* lo stigma del giudizio e della condanna.

³⁴⁰ Per i precedenti sviluppi nel contesto europeo v. B. PALI, I. D. MARDER, *Genesi ed evoluzione della giustizia riparativa in Europa*, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 3 ss.

³⁴¹ Per approfondimenti rispetto alla nascita e sviluppo di tali prassi applicative v., per tutti, L. PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, 1998.

³⁴² Invero, i dati relativi alla prima fase di queste sperimentazioni dimostrano come si trattasse di una fase privilegiata per l’avvio del percorso, v. sul punto A. MESTIZ, *I Centri locali*

Rispetto al primo “canale”, come si è già avuto modo di anticipare³⁴³, l’art. 9, co. 2, d.P.R. n. 448/1988, al fine di consentire l’acquisizione di elementi utili per la valutazione della personalità del minore, contempla la possibilità per il pubblico ministero e per il giudice di «assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità». Partendo dunque da tale previsione normativa, in particolare l’organo inquirente incaricava gli operatori degli Uffici del Servizio sociale Minorile (USSM) o, ove esistenti, gli stessi Centri per la mediazione penale³⁴⁴, al fine di valutare la fattibilità del percorso di mediazione con la vittima; un percorso che, se intrapreso consensualmente e andato a buon fine, poteva portare a diversi risultati. In primo luogo poteva incidere sulla decisione della vittima di rimettere la querela, a fronte di un ristoro, prima di tutto morale, possibile grazie al riconoscimento da parte dell’autore dell’offesa della ferita cagionata dal fatto-reato. In secondo luogo, come si è già avuto modo di evidenziare, poteva rappresentare per l’autorità giudiziaria un elemento valutativo utile, con apporti “trasformativi” sotto un duplice profilo: quello della dimensione offensiva del reato e quello dell’interazione con le misure adottabili. L’esito riparativo infatti, prima di tutto, offre la possibilità all’autorità giudiziaria stessa di considerare i profili attinenti la meritevolezza di pena alla luce di una nuova lettura del fatto-reato, la cui portata offensiva viene modellata proprio dagli eventuali esiti riparativi *post-factum*³⁴⁵, con un impatto poi, a cascata, sugli stessi epiloghi del procedimento penale.

Tra questi epiloghi, in particolare l’istituto dell’irrelevanza penale del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988) ha beneficiato di una valorizzazione innanzitutto in termini quantitativi, posto che proprio in presenza di fatto-reato per i quali *prima facie* non si rinviene la presenza simultanea di tutti i requisiti previsti dalla norma³⁴⁶ - *in primis* quello della tenuità del

per la mediazione penale, in ID, (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci editore, 2004, p. 71.

³⁴³ V. *supra*, sub cap. II, par. III.

³⁴⁴ Si tratta di una serie di Centri, nati per lo più grazie a “protocolli di intesa” stipulati tra Centri stessi, uffici giudiziari minorili e USSM, un quadro sui primi *iter* costitutivi è riportato in A. MESTIZ, S. GHETTI, *Esperienze di mediazione penale: comunicazioni tra mediatori e magistrati minorili*, in «Mediaraes», n. 3/2004, p. 113 ss.

³⁴⁵ Profili ampiamente posti in luce nella teoria sul “delitto riparato” proposta da M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, «Dir. pen. cont. – Riv. trim.», n. 2/2015, p. 236.

³⁴⁶ L’art. 27, co. 1, d.P.R. n. 448/1988, subordina l’applicazione dell’istituto alla sussistenza di tre condizioni: tenuità del fatto; occasionalità del comportamento; pregiudizio per le esigenze educative del minore derivante dalla prosecuzione del procedimento.

fatto –, la considerazione degli specifici esiti riparativi susseguenti al reato ne ha consentito invece una rilettura in termini di tenuità a partire dal profilo della colpevolezza³⁴⁷.

Rispetto a quei fatti per cui invece la declaratoria di irrilevanza può essere emessa già *prima facie* – poiché si rinviene fin da subito la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma –, lo svolgimento di percorsi riparativi, consente di giungere all’applicazione dell’istituto senza rischiare di produrre effetti deresponsabilizzanti per il minore³⁴⁸. Nei confronti di quest’ultimo, infatti, lo Stato rinuncia al potere punitivo, permettendone una rapida fuoriuscita dal circuito penale, avendo tuttavia il minore già preso coscienza rispetto al fatto commesso e agli effetti negativi incidenti nella sfera dei diritti della vittima, attraverso appunto il percorso riparativo intrapreso.

Quanto al “canale” di entrata costituito dall’istituto della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28, d.P.R. n. 448/1988), la prassi applicativa ha potuto servirsi dell’inciso, presente fin dalla formulazione originaria della norma, in base al quale nell’ordinanza con cui viene disposta la sospensione del processo e la messa alla prova, sulla base del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili, il giudice «può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato». La parentesi extra-processuale della messa alla prova minorile è così diventata un importante volano per favorire l’adesione del minore a pratiche mediativo-riparative, con il supporto del servizio minorile³⁴⁹.

³⁴⁷ Evidenzia tali effetti E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, 2012, p. 544, dove si fa in particolare riferimento ad un caso del Trib. min. Torino, 4 luglio 1996, in cui proprio gli esiti di un percorso riparativo intrapreso tra vittima e autore del reato aveva condotto l’autorità giudiziaria a qualificare come tenue una condotta di gravi lesioni personali che, in astratto, non avrebbe potuto portare ad una declaratoria di irrilevanza del fatto ex art. 27. Sulla valenza di forme compensative di ristoro della lesione penale, in grado di soddisfare le esigenze tradizionalmente assolte dal sistema punitivo v. L. EUSEBI, *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L’essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, cit., pp. 476-479.

³⁴⁸ Critica che è stata mossa a tale istituto (rispetto al quale, peraltro, ex art. 3, d.P.R. n. 313/2002, non è nemmeno prevista l’iscrizione nel casellario giudiziale), come anche al perdono giudiziale (art. 169 c.p.), mette in luce tale aspetto G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pp. 264-265; cfr. altresì G. TRAMONTANO, *Mediazione e processo nel sistema penale*, in «Riv. pen.», n. 3/2011, p. 255 ss.

³⁴⁹ L’art. 27, d.lgs. n. 272/1989, prevede infatti che il progetto di intervento, elaborato dai servizi minorili in collaborazione con i servizi sociali-assistenziali degli enti locali, debba indicare, tra l’altro, «le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conse-

Così facendo si arricchisce, in tale contesto, la base valutativa del giudice ai fini di una pronuncia di estinzione del reato, conseguente appunto all'esito positivo della messa alla prova, con effetti, anche in questo caso, responsabilizzanti per il minore³⁵⁰.

Nel corso degli anni si è sviluppata così tra gli operatori sociali e di giustizia minorile una peculiare sensibilità e fiducia nei confronti degli strumenti riparativi che, seppure in assenza di una disciplina compiuta in materia³⁵¹, hanno progressivamente mostrato le proprie potenzialità nel perseguimento dell'obiettivo di responsabilizzazione del minore e di una contestuale valorizzazione delle esigenze della vittima, e ciò non solo nel contesto del procedimento penale ma anche nella fase esecutiva.

Valenza riconosciuta dalla stessa Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, già in un documento di studio e di proposta intitolato "La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile", presentato nel 2018³⁵². In tale contesto l'Autorità Garante, facendo leva proprio sui risultati positivi di decenni di esperienza sul campo minorile, sottolineava l'urgenza di fornire agli operatori del settore alcune indicazioni utili a facilitarne il ricorso, anche a fronte della sopraggiunta Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relativa alla giustizia riparativa in ambito penale³⁵³. L'urgenza di una regolamentazione compiuta, che evitasse

guenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa» (lett. d).

³⁵⁰ Come messo in luce da C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. COSÌ, M. A. FODDAI (a cura di), *Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi*, Giuffrè, 2003, p. 211, la previsione di cui all'art. 28 d.P.R. n. 448/1988 costituisce la «prima norma dell'ordinamento italiano ad aver introdotto una misura riparativa in senso stretto e ad aver sovvertito il radicato assunto secondo cui solo l'entità e la natura della sanzione sono in grado di segnalare al soggetto attivo il disvalore del fatto criminoso».

³⁵¹ Un'assenza che di recente era stata colmata, a livello ministeriale, con l'adozione da parte del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, nel mese di maggio 2019, di "Linee di indirizzo in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato" (in www.giustizia.it). Quest'ultime, pur non potendo ovviamente rappresentare un'opera di sistemazione organica della materia, hanno mostrato un primo sforzo del Dipartimento finalizzato a definirne le peculiarità e ad ordinare, aggiornare ed integrare le migliori esperienze maturate in materia nel settore degli adulti ed in quello minorile.

³⁵² Reperibile in www.garanteinfanzia.org.

³⁵³ I principi espressi in tale Raccomandazione sono stati poi ripresi anche dalla Raccomandazione CM/Rec (2023)2 del 15 marzo 2023 sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato, per approfondimenti v. E. MATTEVI, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, in «Sist. pen.», 24 novembre 2023.

discrasie applicative, era peraltro percepita anche a fronte dell’introduzione nell’articolato del d.lgs. n. 121/2018 del richiamo espresso a tali pratiche, senza tuttavia che fossero fornite dal legislatore indicazioni sulle modalità operative³⁵⁴.

Se dunque, a fronte di un quadro così definito, ciò che si auspicava era quantomeno una disciplina normativa dettagliata e specifica delle pratiche riparative proprio in quel contesto in cui si erano maggiormente diffuse³⁵⁵, il legislatore con la delega al Governo ha imboccato una strada molto più ambiziosa: ossia ha dettato le linee di indirizzo per lo sviluppo di una normativa organica in materia, riferita però trasversalmente all’intero sistema penale e che appunto ha trovato compimento nel d.lgs. n. 150/2022.

Tuttavia, pur non potendo che guardare con favore a tale *corpus* normativo, se ci si sofferma ad analizzare le norme che il d.lgs. n.150/2022, nel contesto della disciplina organica in materia di giustizia riparativa, dedica ai minori, il risultato è alquanto deludente.

³⁵⁴ L’art. 1, co. 2, nella formulazione originaria, prevedeva che «l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato». Ecco che, in assenza di indicazioni precise, se ne vedevano possibilità di applicazione secondo la logica già seguita nella prassi per la fase della cognizione, ossia valorizzandone l’interazione con le specifiche misure previste nel contesto del nuovo ordinamento penitenziario minorile: nel caso di applicazione di una misura penale di comunità, attraverso cioè la valorizzazione degli “spazi normativi” che riguardano le prescrizioni del Tribunale di sorveglianza (art. 3), il programma di intervento educativo per l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 4) nonché, in caso di esecuzione in istituto, la disciplina del progetto di intervento educativo, v. sul punto G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in G. FORNASARI, E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, cit., p. 170 ss.; cfr., altresì, volendo E. CADAMURO, *Percorsi di giustizia riparativa nell’esecuzione penale minorile*, cit., p. 262 ss., anche per riflessioni sul carattere “nebuloso” della formulazione normativa richiamata.

³⁵⁵ Si consideri che proprio nel contesto della “Dichiarazione di Venezia” sul ruolo della Giustizia riparativa, adottata dai Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa, il 13 e 14 dicembre 2021 (reperibili in <https://rm.coe.int/14-dicembre-ita-dichiarazione-veneziana/1680a4e07f>), viene sottolineato «il dovere delle istituzioni pubbliche di promuovere interventi costruttivi verso la delinquenza minorile e fornire ulteriori opportunità ai giovani autori di reato, data la loro giovane età e la necessità di reintegrarli nella società, e prestando particolare attenzione al modo in cui i processi di giustizia riparativa dovrebbero essere utilizzati nei casi che coinvolgono i minori (vittime o autori di reato) [...]» (Considerando n. 7), per un commento v. D. VIGONI, *La Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale*, in «Proc. pen. e giust.», n. 2/2022, p. 339 ss.

In primo luogo, nell'ambito del Capo I - "Principi e disposizioni generali" -, la sezione III, dedicata alle persone minori d'età, consta di un solo articolo che esordisce con una specificazione di principi: l'art. 46 (*Diritti e garanzie per le persone minori di età*) prevede, al primo comma, che «nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176».

Proprio considerando la compiutezza dell'opera di sistematizzazione normativa, lo sforzo definitorio circa i principi e gli strumenti (da considerarsi non più solo nella forma della mediazione diretta autore-vittima), la regolamentazione dei diversi aspetti che spaziano dall'accesso, allo svolgimento dei programmi e alla valutazione degli esiti, con riferimento alla giurisdizione penale per gli adulti, viene da chiedersi come sia possibile che per i minori non si sia pensato di dettagliarne una disciplina – sempre in un'ottica di complementarità con gli istituti tradizionali del procedimento e dell'esecuzione penitenziaria minorile - che tenesse conto di soluzioni forgiate in aderenza alle esigenze peculiari delle parti coinvolte nella vicenda penale minorile³⁵⁶.

³⁵⁶ D'altro canto in passato non sono mancate proposte legislative che, seppur perfezionabili nei contenuti, dimostravano comunque di andare in tale direzione, tra queste basti citare la proposta di legge C. 2449, recante «Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile», presentata il 26 marzo 2020 dall'on. Dori ed altri (reperibile in <https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2449.18PDL0099840.pdf>), dove nell'introduzione si specificava proprio come l'obiettivo fosse quello di disciplinare in ambito minorile la giustizia riparativa, affinché il ricorso ad essa fosse effettivo ed unitario in tutto il territorio nazionale, specificando altresì che «affermare un nuovo modello di giustizia risponde all'attuale necessità di un cambiamento di approccio nell'affrontare la devianza giovanile [...]» (p. 4). Nello specifico poi gli artt. da 5 a 8 disciplinavano le peculiari modalità di avvio del procedimento – prevedendo tra l'altro che nel caso in cui il percorso fosse attivato al di fuori della sospensione del processo con messa alla prova, il processo dovesse essere sospeso per sei mesi, al fine di consentirne l'espletamento (art. 5, co. 3) -, le garanzie da apprestare, nonché gli effetti sul procedimento penale e sull'esecuzione della pena. Rispetto a quest'ultimo profilo, si stabiliva che l'autorità giudiziaria dovesse tener conto degli esiti positivi ai fini delle decisioni giudiziarie, della valutazione dell'evoluzione personalità del minorenne e del suo programma di reinserimento sociale (art. 8, co. 1). Per un *excursus* sui principali disegni di legge in materia di giustizia riparativa in ambito minorile v. L. PULITO, *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. "Riforma Cartabia"*, in «Arch. pen.», n. 1/2022 (web), p. 13 ss.

Le uniche specificità su cui il legislatore si sofferma, in maniera espressa, riguardano la tipologia di mediatori esperti che dovranno occuparsi dei casi minorili e la modalità di raccolta del consenso della persona di minore età.

Quanto al primo aspetto, l’art. 46, co. 2, prevede che «allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite», precisazione che, pur se pienamente condivisibile rispetto alla *ratio*, desta comunque perplessità sul piano operativo.

Infatti, l’art. 59, d.lgs. n. 150/2022, nel delineare le caratteristiche della formazione del mediatore esperto, prevede al co. 5, per la formazione teorica, la materia del diritto minorile nello stesso elenco delle altre materie che devono necessariamente essere inserite nell’offerta formativa, mentre al co. 6, per la formazione pratica, prevede un generico riferimento alla necessità che la stessa miri a far sviluppare nel mediatore la capacità di ascolto e di relazione oltre a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, «con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili». Non vi è quindi alcun riferimento a specifici percorsi di specializzazione idonei a far maturare l’“attitudine” richiamata³⁵⁷. Peraltro, non si capisce nemmeno come quest’ultima possa essere valorizzata, tenendo conto che nell’elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, così come previsto dall’art. 60, co. 2, d.lgs. n. 150/2022³⁵⁸, non si evincono informazioni specifiche sul percorso formativo del singolo iscritto.

In secondo luogo, il legislatore esplicita i criteri di raccolta del consenso alla partecipazione dei programmi di giustizia riparativa, preveden-

³⁵⁷ Che neppure emergono dalla normativa di dettaglio sulle forme e tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, disposta con Decreto ministeriale del 9 giugno 2023 (reperibile in «Sist. pen»., 12 luglio 2023), per approfondimenti sul percorso formativo, così come configurato dalla Riforma in esame, v. C. PERINI, *La formazione dei mediatori esperti e i requisiti per l’esercizio dell’attività*, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 294 ss.

³⁵⁸ L’elenco è stato istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 3 dell’ulteriore Decreto ministeriale del 9 giugno 2023 (anch’esso reperibile in «Sist. pen»., 12 luglio 2023), che ne ha altresì dettagliato i requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, il contributo per l’iscrizione allo stesso, le cause di incompatibilità, l’attribuzione della qualificazione di formatore, le modalità di revisione e vigilanza sull’elenco ed infine la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto.

do per i minori, all'art. 48, che sia accertata, nel concreto, la capacità di discernimento, in base alla specifica fascia d'età: se si tratta di infraquattordicenne, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso del minore, tenendo conto della capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'art. 121 c.p., del curatore speciale. Nell'ipotesi in cui si tratti invece di minore che ha già compiuto quattordici anni, viene omessa la fase di ascolto richiedendosi che il consenso sia espresso dallo stesso e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'art. 121 c.p., dal curatore speciale. Peraltro, la differenza di età è criterio discrezionale anche nella misura in cui consente il superamento della necessità del consenso prestato dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal curatore speciale. Difatti, se costoro non aderiscono, il mediatore ha la facoltà, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore, di valutare se procedere con il solo consenso di questa.

Nemmeno sul versante della disciplina delle interazioni tra strumenti di giustizia riparativa e istituti peculiari del procedimento minorile, il legislatore ha dimostrato la volontà di intervenire con una specifica normativa di dettaglio, limitandosi ad aggiornare, con un riferimento alla disciplina introdotta dalla Riforma, le disposizioni che già prevedevano la valorizzazione espressa di attività di mediazione e riparazione. Si è così integrata la previsione dell'art. 28 d.P.R. 448/1988, prevedendosi ora che nell'ordinanza di sospensione il giudice, oltre ad «impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato», può «formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni». Oltre a questo, non si rinviene nessun altro riferimento espresso per la fase della cognizione, non avendo previsto il legislatore per il microsistema minorile una norma generale di accesso simile a quella di cui all'art. 129 *bis* c.p.p., che regola appunto la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre, in ogni stato e grado del procedimento, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa³⁵⁹.

³⁵⁹Definita quale “norma cardine” che apre le porte verso i programmi di giustizia riparativa nel procedimento di cognizione, così M. GIALUZ, *L'innesto della giustizia riparativa*, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 210. Norma che tuttavia non è stata esente da critiche rivolte al potere di impulso attribuito all'autorità giudiziaria, v., *infra multis*, F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in «Leg. pen.», 31.12.2022, p. 10. Per una valutazione della disposizione sotto il profilo più squisitamente processuale cfr. A. PRESUTTI, *La giustizia riparativa alla*

È vero che in virtù dell’art. 1, d.P.R. n. 448/1988, nel procedimento a carico di minorenni possono trovare applicazione le disposizioni del codice di procedura penale, per quanto non previsto dalla normativa minorile, tuttavia a nostro avviso delle esplicitazioni esaustive nel d.P.R. n. 448/1988 avrebbero agevolato una applicazione uniforme degli strumenti riparativi, evitando dubbi applicativi, come peraltro avvenuto per la fase dell’esecuzione. Infatti, nel d.lgs. n. 121/2018, oltre a specificarsi che i percorsi di giustizia riparativa che devono essere favoriti sono quelli ora disciplinati dal d.lgs. n.150/2022, è stato introdotto un nuovo art. 1 *bis* in cui, al primo comma, si esplicita la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre l’invio a tali percorsi dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria; mentre, al secondo comma, si definiscono i criteri di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria degli esiti riparativi, esplicitando in particolare che il giudice ne tenga conto «ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale».

In conclusione, l’impressione è che il legislatore della Riforma abbia troppo confidato nel corretto funzionamento delle già consolidate prassi invalse nel procedimento penale minorile, ritenendo forse che la nuova disciplina organica potesse essere considerata ove funzionale ad apportare dei miglioramenti³⁶⁰, peraltro applicabili solo se compatibili con le specificità del contesto minorile³⁶¹. A nostro avviso, invece, sarebbe stata

prova del giusto processo penale, in «Sist. pen.», 27 giugno 2023. Previsione che, a nostro avviso, non presenta le stesse criticità nel procedimento penale minorile, tenuto conto del ruolo propulsivo e di accompagnamento del minore attribuito al giudice minorile (art. 1, d.P.R. n. 448/1988), cfr., tuttavia, G. GIOSTRA, *Commento sub art. 1*, cit., 19 s.

³⁶⁰ Si pensi, ad esempio, ai molteplici strumenti riparativi ora indicati all’art. 53, d.lgs. n. 150/2022 a cui poter ricorrere, senza più dover attingere dalle prassi di altri ordinamenti. In particolare per i minori, infatti, già si avvertiva la necessità di impiegare altri strumenti diversi dalla mediazione diretta autore-vittima, in particolare, tenendo conto delle peculiarità delle dinamiche criminose in tali contesti e soprattutto della “vulnerabilità” che caratterizza sia la vittima minorenni che l’autore di reato minorenni. Un quadro circa gli strumenti riparativi nella prassi di recente utilizzati nel contesto penale minorile è riportato nell’indagine dal titolo “La giustizia riparativa in ambito penale minorile. Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi”, curata dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e l’Istituto degli Innocenti, dell’ottobre 2023, (v. in particolare p. 92 ss.), il documento è reperibile in «Sist. pen.», 28 gennaio 2025, con un commento di M. GIALUZ, *Pubblicata la versione inglese della (preziosa) “Indagine dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sulla giustizia riparativa in ambito minorile”*.

³⁶¹ Ciò emerge dalla stessa “Relazione illustrativa” al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, reperibile in «Sist. pen.», 20 ottobre 2022, v. sul punto A. MINNUNI, *La giustizia riparativa con*

necessaria una disciplina di dettaglio, tenuto conto che il distinguo trattamentale in ambito minorile è espressione proprio di quelle garanzie costituzionali e sovranazionali più volte richiamate, rispetto alle esigenze educative del minore³⁶².

Peraltro, questa comunanza di disciplina con gli adulti, fa sì che siano già condivisi i medesimi “intoppi”, per nulla marginali, sul piano applicativo.

Infatti, proprio i ritardi in atto circa la predisposizione dell'apparato organizzativo relativo al sistema amministrativo dei Centri di giustizia riparativa, da istituirsi presso gli enti locali, quali unici Centri autorizzati, secondo la Riforma³⁶³, all'erogazione dei servizi di giustizia riparativa – quindi anche i servizi per i minori –, ha portato il Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità ad emanare una circolare, in data 7 dicembre 2023, in cui si vieta ai vari Uffici di servizio sociale di «dare adesione ad eventuali protocolli o linee operative» in tema di giustizia riparativa (§5) nonché si dà indicazione di revocare o comunque sospendere l'esecuzione di eventuali protocolli in atto (§7)³⁶⁴. Tale disposizione blocca di fatto qualsiasi attività dei servizi, sia quelli di esecuzione penale esterna (UEPE), sia di servizio sociale minorile (USSM), inerente la promozione dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, sulla base della constatazione della mancata istituzione dei Centri per la giustizia riparativa, portando ad una situazione di fatto paradossale: da una parte si assiste ad una “forzata” inattività dei servizi sociali - rispetto a prassi dove da decenni gli stessi sono “protagonisti”, vista l'opera di promozione, valorizzazione e valutazione dei casi da indirizzare verso percorsi di giustizia riparativa in ambito penale, in particolare nel contesto minorile³⁶⁵ – dall'altra, l'autorità giudiziaria, in forza di quanto disposto dall'art. 129 *bis* c.p.p., non trova ostacoli ad effettuare gli invii, poiché nes-

i minorenni in conflitto con la legge, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, cit., p. 286 s.

³⁶² A. SCALAS, *Prospettive di giustizia riparativa per i minori alla luce della Riforma Cartabia*, in «Dir. Gius. Minorile», n. 3-4/2022, p. 120.

³⁶³ Artt. 63 ss., d.lgs. n. 150/2022.

³⁶⁴ Circolare reperibile in www.giustizia.it.

³⁶⁵ Funzione che ora è disciplinata dall'art. 47, d.lgs. n. 150/2022, intitolato “Diritto all'informazione”, dove si stabilisce che la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato devono essere informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Tale dovere informativo grava altresì su tutta una gamma di soggetti, tra cui appunto gli istituti e i servizi minorili del Ministero della giustizia (co. 2).

suna preclusione in tal senso è stata esplicitata³⁶⁶. Rimane comunque, per quest’ultima ipotesi, un’incognita, ossia quella dell’individuazione delle realtà del privato sociale che possono continuare ad erogare i servizi, nelle more della costituzione dei Centri secondo i criteri della Riforma. Dal quadro farraginoso che emerge sembra che ad operare siano quei Centri, seppur pochi, che possono contare su protocolli in essere con Enti locali da cui peraltro provengono i fondi per l’erogazione dei servizi e i cui mediatori sono iscritti negli appositi elenchi ministeriali.

Non resta quindi che auspicare un superamento quanto più repentino di tale *empasse*, che rischia di vanificare completamente i risultati ottenuti a livello di prassi applicative virtuose e consolidate, che avrebbero invece dovuto trovare riconoscimento e valorizzazione attraverso la tanto attesa disciplina organica della giustizia riparativa in ambito penale, a partire proprio dal contesto minorile dove più erano diffuse³⁶⁷.

³⁶⁶ Nella prassi, tuttavia, tale potere di impulso è ancora scarsamente esercitato.

³⁶⁷ Dalla già citata indagine presentata nel 2023 dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in tema di giustizia riparativa (v. *supra*, sub nota n. 356), emergevano dati incoraggianti sulla ricognizione dei programmi di giustizia riparativa in uso in Italia in ambito penale minorile (evidentemente prima del blocco forzato di cui si è detto): i casi di giustizia riparativa trattati dai centri ed enti che hanno partecipato all’indagine sono stati 1210 (numero comprensivo dei colloqui preliminari che non hanno avuto seguito con un programma e dei programmi portati a termine). In particolare, dei 782 programmi di giustizia riparativa conclusi (pari al 64,6% dei casi totali), le mediazioni sono state circa 600 (p. 92), seguite da *circle* (ovvero un incontro allargato, condotto con una metodologia di parola “circolare” tra i partecipanti) e dai dialoghi riparativi (nelle forme del *family group conference*, ovvero un incontro allargato alla presenza anche di membri della famiglia delle parti, e della *community conference*, ovvero un incontro allargato al cospetto anche di membri della comunità, diversi dai soli familiari, come insegnanti, esponenti del territorio, delle istituzioni). Si tratta di numeri peraltro in linea con quelli che si ricavano dai dati relativi al 2019, rilevati dal Ministero della giustizia, che attestavano lo svolgimento di 800 mediazioni: una flessione, quella rilevata per il 2021, che può infatti ragionevolmente essere ascritta alla fase pandemica intercorsa tra le due annualità, che ha portato a una momentanea sospensione e poi ad una progressiva ripresa delle attività dei centri ed enti di giustizia riparativa, per i dati ministeriali cfr. I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO (a cura di), 2° *Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Gangemi, 2022, p. 165. Per una diffusa analisi sulle tipologie di strumenti richiamati v. G. A. LODIGIANI, G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, 2025, p. 256 ss.

2. Le misure di sicurezza in ambito minorile e il non più procrastinabile intervento riformatore.

Il settore delle misure di sicurezza minorili risulta l'unico non toccato dalle più recenti riforme, forse nella non infondata convinzione che si tratti di misure ormai desuete³⁶⁸, per molteplici motivi.

Si tratta di misure ampiamente messe in discussione anche per gli adulti³⁶⁹, in considerazione dell'esigenza di superare il criterio del c.d. doppio binario e che dovrebbero, pertanto, essere previste soltanto per i soggetti non imputabili, in sostituzione della pena³⁷⁰.

Peraltro, così come concepite attualmente nel nostro sistema penale, sono pressoché tutte concettualmente superate, tenendo conto del loro fondamento su un requisito di pericolosità sociale, intesa come speculare all'obiettivo della difesa sociale, che mal si concilia con un diritto penale moderno fondato sui principi costituzionali³⁷¹.

Si tratta invero di un concetto ampiamente rivisitato dai plurimi interventi della Corte costituzionale che, intervenendo sulle presunzioni di pericolosità presenti nel Codice Rocco³⁷², ha argomentato in ordine all'esigenza di accertare in concreto la pericolosità sociale nel momento dell'applicazione delle misure ed ha altresì previsto che il giudice debba poter applicare la misura di sicurezza più idonea a far fronte a tale peri-

³⁶⁸ Sul punto la dottrina è pressoché unanime, v., tra i contributi più recenti, S. BUZZELLI, *Le misure di sicurezza*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 319; G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, cit., p. 230, p. 226; cfr. altresì per un approfondimento sul punto S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, 2005, p. 185 s.

³⁶⁹ Per una puntuale ricostruzione delle criticità che caratterizzano il sistema delle misure di sicurezza personali v. i diversi contributi in S. MOCCIA, A. CAVALIERE (a cura di), *Le misure di sicurezza personali: problemi e prospettive di riforma*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023.

³⁷⁰ Per una siffatta limitazione considerata "ragionevole" si veda il rinvio al pensiero di G. Bettiol in S. RIONDATO, *Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol*, Cedam, 2005, p. 64; per una più diffusa trattazione si veda L. FORNARI, *Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1993, p. 569 ss.

³⁷¹ Per tutti sul tema, *ex pluris*, si rinvia a M. PELISSERO, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Giappichelli, 2008, p. 79 ss.

³⁷² Tra queste, v. Corte cost., sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, co. 1, c.p. nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura.

colosità, tenuto conto della dignità della persona umana e della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti³⁷³.

Su questo quadro normativo, si è innestata, in ambito minorile, la riforma introdotta dal d.P.R. n. 448/1988 che ha dedicato il Capo IV al procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza. Invero, la nuova disciplina ha inciso ben al di là della mera esecuzione, toccando la sostanza stessa delle misure. In forza, infatti, di quanto dispone l’art. 36, co. 1, d.P.R. n. 448/1988, la libertà vigilata deve essere eseguita nelle forme delle prescrizioni (art. 20) e della permanenza in casa (art. 21), mentre la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario si esegue nelle forme del collocamento in comunità (art. 22).

Quanto ai presupposti per l’applicazione (artt. 37-39), la misura di sicurezza può essere applicata nel dibattimento con la sentenza emessa a norma degli artt. 97 e 98 c.p. – mancanza di imputabilità per età (al di sotto dei 14 anni) o mancanza di capacità di intendere e di volere (immaturità da accertarsi in concreto per il minorenni fra i 14 ed i 18 anni) - o con la sentenza di condanna, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 224 c.p. e, “quando per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”, ossia la c.d. “pericolosità qualificata”³⁷⁴.

Si tratta di una disciplina indubbiamente migliorativa rispetto alla fisionomia che le misure stesse trovavano nel Codice del 1930, ma certamente non risolutiva dei problemi di fondo del ricorso alle misure di sicurezza in ambito minorile.

Pur nella consapevolezza della complessità del tema, si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti più problematici.

Innanzitutto viene in considerazione il sistema farraginoso introdotto dal legislatore dell’88, realizzato appunto con un complesso gioco di rinvii interni alle misure cautelari minorili³⁷⁵. Il richiamo alle misure

³⁷³ Corte Cost., sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253.

³⁷⁴ S. BUZZELLI, *Le misure di sicurezza*, cit., p. 321; cfr. anche M. A. ZUCALÀ, *Le misure di sicurezza per i minorenni*, cit., p. 352. Sulle diverse categorie di c.d. pericolosità qualificata disciplinate dal codice penale agli artt. 102 ss., v. E. M. AMBROSETTI, *La recidiva tra colpevolezza e pericolosità*, in «Discrimen», 30.8.2023.

³⁷⁵ S. BUZZELLI, *Le misure di sicurezza*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit. p. 315; cfr. altresì S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori*, cit. p. 172, la quale ben evidenzia come il risultato di una siffatta operazione normativa sia stato quello di omologare così istituti rispondenti a finalità diverse, producendo una riforma nella quale «si fanno

cautelari è da intendersi tuttavia riferito solo alle modalità di esecuzione, mentre è da escludersi il ricorso al meccanismo di aggravamento delle misure stesse, in caso di gravi e ripetute trasgressioni delle prescrizioni imposte (artt. 20, co. 3; 21, co. 5; 22, co. 4). Ecco che nell'assenza di specifiche previsioni normative relative alla conseguenza di gravi e ripetute trasgressioni, appare corretta la posizione di chi ritiene di valorizzare la discrezionalità del magistrato di sorveglianza (art. 40 d.P.R. n. 448/1988), che è dotato di ampie prerogative per vigilare sull'andamento esecutivo, migliorando quindi le modalità (fino a giungere alla revoca), oppure rimodulando la misura *in peius*³⁷⁶.

Rimane comunque la critica di fondo alla scelta legislativa, che ha ritenuto appunto di poter disciplinare le modalità esecutive delle misure di sicurezza per i minori tramite un semplice rinvio alla disciplina delle misure cautelari, trattando in tal modo istituti che perseguono finalità e compiti del tutto distinti secondo parametri comuni, non chiarendo neppure in maniera espressa l'applicabilità o meno di misure di sicurezza diverse da quelle richiamate e pur ancora disciplinate, anche per i minori, nel codice penale³⁷⁷.

Scelta che ha lasciato dunque aperto il problema dell'applicabilità ai minori dell'ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.), per il quale, pur non essendo stato richiamato come misura all'interno del d.P.R. n. 448/1988, ci si è interrogati sul permanere della sua applicabilità agli autori di reato minorenni, non imputabili, in quanto affetti da vizio di mente. Il problema è stato affrontato e risolto dalla Corte costituzionale che ha ritenuto la misura stessa incostituzionale se applicata ai minorenni, per violazione del diritto alla salute, consacrato all'art. 32 Cost.³⁷⁸.

La sentenza contiene invero un monito per il legislatore, affinché lo stesso intervenga a colmare il vuoto normativo venutosi a creare per gli autori di reato minorenni. Una risposta normativa che tuttavia non è mai arrivata, neppure quando è stato improcrastinabile provvedere per gli au-

coesistere misure identiche nei contenuti utilizzandole ora sul piano cautelare, ora su quello esecutivo». D'altronde il legislatore dell'88 si è sentito vincolato a questa tecnica della legge-delega, tenendo conto che all'art. 3 non si rinvenivano direttive specifiche relativamente alle misure di sicurezza, v. sul punto M. G. COPPETTA, *Commento sub art. 36*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, cit., p. 767 ss. Sulla disciplina delle misure cautelari minorili v. *supra*, cap. II.

³⁷⁶ S. BUZZELLI, *Misure di sicurezza e sistema penitenziario*, cit., 324.

³⁷⁷ G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile*, cit., 255 ss.

³⁷⁸ Corte Cost., sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, per un commento v. M. A. ZUCALÀ, *Le misure di sicurezza per i minorenni*, cit., p. 363 ss.

tori di reato maggiorenni, a seguito dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 222 c.p., nella parte in cui non consente al giudice di adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge³⁷⁹.

È noto che a seguito della sentenza della Corte, sono stati aboliti gli ospedali psichiatrici giudiziari, determinandosi il passaggio a delle strutture alternative denominate R.E.M.S.³⁸⁰, strutture residenziali che, in mancanza di espresse previsioni normative, non sono utilizzabili per i minori ritenuti non imputabili per vizio di mente. Senza sottacere che per gli stessi si rende necessaria, ancor più che per gli adulti³⁸¹, una presa in carico di ampia portata, che tenga conto, più in generale, delle problematiche personali e familiari e dunque di soluzioni concepite in funzione di tali molteplici esigenze.

La soluzione fino ad ora adottata, è stata quella di applicare, ai sensi dell’art. 224 c.p., la misura del riformatorio, eseguita nelle forme del collocamento in comunità, anche per il minore non imputabile per vizio di mente, cercando di inserirlo in comunità che abbiano anche la possibilità dell’assistenza terapeutica³⁸². Altrimenti il ricorso è alla libertà vigilata, eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa, arricchita di contenuti terapeutici. Con la riserva, peraltro, che ciò è possibi-

³⁷⁹ Corte cost. 18 luglio 2003, n. 253, in cui si evidenzia come, nel caso dell’infermo di mente, l’automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infranga l’equilibrio costituzionalmente necessario e violi esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.

³⁸⁰ In particolare con la l. n. 9/2012, - di conversione del d.l. n. 211/2011 - e la l. n. 81/2014 - di conversione del d.l. n. 52/2014 - si è assistito alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia, e alla creazione dalle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.), per un commento, in chiave critica, rispetto la complessiva normativa vigente sul superamento degli OPG, v. F. SCHIAFFO, *Le REMS non sono istituzioni volte a sostituire i vecchi ospedali psichiatrici. Considerazioni a margine di un diffuso equivoco in tema di esecuzione delle misure di sicurezza*, in «Arch. pen.», n. 2/2023 (web).

³⁸¹ Come di recente ha ricordato anche la stessa Corte costituzionale laddove ha affermato «l’urgente necessità di una complessiva riforma di sistema, che assicuri (...) la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni», ma anche «l’altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura», così, Corte cost., sentenza 27 gennaio 2022 n. 22, punto 6 del “Considerato in diritto”.

³⁸² A. M. MAUGERI, *Commento sub art. 224 c.p.*, in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 882.

le solo se ricorre la “pericolosità qualificata”, sopra menzionata (art. 37 d.P.R. n. 448/1988)³⁸³.

Per quanto attiene ai presupposti applicativi, non può che risultare problematico l’attuale riferimento alla pericolosità sociale “qualificata”, come ragion d’essere delle misure stesse in ambito minorile.

Si tratta di un concetto, come si è visto, che pur restringendo le ipotesi nelle quali si giustifica il ricorso alla misura di sicurezza rispetto agli adulti, è tuttavia sbilanciato sulla tipologia dei fatti dei quali si ritiene esservi il concreto pericolo di commissione. È pur vero che si prevede la necessità di tener conto della personalità dell’imputato minorenni (art. 37, co. 2, d.P.R. n. 448/1988), ma non vi è alcun riferimento specifico alle sue esigenze educative, continuando così ad evocare il tradizionale concetto di difesa sociale, che sta alla base delle misure di sicurezza.

Proseguendo con la disamina degli aspetti critici della disciplina, come già anticipato, non può che destare perplessità anche il mantenimento del c.d. doppio binario.

Attualmente, infatti, stante la disciplina contenuta nei richiamati articoli, la misura di sicurezza può essere applicata anche al minore imputabile.

Si continua, dunque, a perpetuare un sistema che prevede misure destinate anche ad assommarsi alla pena³⁸⁴, anziché limitate alle sole ipotesi nelle quali sono deputate a sostituirla, in considerazione dell’impossibilità di pervenire a una sentenza di condanna per mancanza di imputabilità.

La molteplicità delle risposte attualmente previste per l’autore di reato minorenni, nelle ipotesi di accertata responsabilità penale, tutte essenzialmente improntate a favorire un percorso educativo e responsabilizzante (pur con i limiti riscontrati), non lascia, a nostro avviso, margini per una surrettizia prosecuzione di un trattamento penale, fondato essenzialmente su un giudizio di pericolosità sociale.

Attualmente, il problema di valutare la necessità di ricorrere ad una misura penale, diversa dalla pena, dovrebbe, pertanto, porsi solo nei confronti dell’autore di reato minorenni, che pur avendo commesso un fatto previsto come reato, sia privo, presuntivamente (al di sotto dei 14 anni), o in conseguenza degli accertamenti sulla sua personalità (minore fra i 14 ed i 18 anni), della maturità necessaria per essere assoggettato a pena.

³⁸³ Sulle criticità rispetto a tale scelta v. G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile*, cit., 271 ss.

³⁸⁴ Emblematica in tal senso è Cass. pen., sez. III - 22/04/2021, n. 22830.

È evidente che si tratta di una materia che necessita di un attento intervento legislativo, senza continuare a delegare la soluzione delle problematiche che si presentano alla supplenza della magistratura e - è doveroso qui sottolinearlo - dei servizi minorili e degli Enti locali, oltretutto chiamati ad operare in un contesto caratterizzato dalla carenza di risorse e di strutture del tutto numericamente inadeguate sul territorio nazionale³⁸⁵.

Rimane dunque aperto il problema di ripensare ad un rinnovato assetto normativo, in grado di ridefinire presupposti e contenuti di misure penali, idonee a perseguire l'interesse educativo del minore, tenendo conto del pericolo di ricaduta nel reato³⁸⁶.

Assetto che dovrebbe servire altresì a chiarire i rapporti di tali misure penali - necessariamente *post delictum* - non soltanto rispetto alla pena, ma anche rispetto alle diverse misure preventive di cui all'art. 25, r.d.l. n. 1404/1934, tenendo conto della disposizione tutt'ora vigente all'art. 26 r.d.l. n. 1404/1934, che prevede la possibilità di applicarle anche nel corso di un procedimento penale a carico del minore, «quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva. Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena [...]». L'impressione è quella che il legislatore abbia pertanto voluto mantenere misure fondate su una generica pericolosità del minore concepite come preventive, ma da utilizzare anche *post delictum*, proprio per le ipotesi in cui sia assente una prognosi di pericolosità sociale qualificata, richiesta, come si è visto, con la riforma del 1988 per le misure di sicurezza: rientra così dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

Considerazione che tanto più pesa sul sistema penale minorile se si riflette sulle numerose, quanto discutibili, misure preventive recentemente estese ai minori, in particolare quando viene richiesta, tra i presupposti per la loro applicazione, la commissione di reati³⁸⁷.

³⁸⁵ V. quanto già evidenziato sub nota 203, rispetto alle comunità per minori, anche di tipo terapeutico-riabilitative.

³⁸⁶ Più in generale, sui profili dell'intervento penale nei confronti del soggetto non imputabile, anche minorenni v. A. Sessa, *Imputabilità e minore età: il sistema penale tra bisogno (ri)educativo del giovane adulto e dell'adulto giovane*, in MOCCLA S., A. CAVALIERE (a cura di), *Le misure di sicurezza personali: problemi e prospettive di riforma*, cit., p. 19 ss.

³⁸⁷ V. *supra*, cap. I. Più in generale, sulla problematica assimilazione tra misure di prevenzione e misure di sicurezza v. F. BASILE, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e*

3. Le pene sostitutive riformate. Un'occasione per ripensare la risposta sanzionatoria.

A distanza di quasi vent'anni, con la c.d. Riforma Cartabia il legislatore è tornato sul sistema delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi”, così come previste al Capo III, della l. n. 689/1981³⁸⁸.

Era infatti da tempo diffusa l'idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva³⁸⁹. Invero, quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l'art. 27 Cost. – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nel contesto extramurario escludono o riducono l'effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena³⁹⁰.

L'area della sostituzione della pena detentiva, originariamente individuata nella misura massima di sei mesi, aveva già subito nel tempo delle

alle misure di prevenzione, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2018, p. 659 ss.

³⁸⁸Una legge che, già più di quarant'anni fa, aveva rappresentato una rilevante novità per l'ordinamento italiano, ispirata, appunto, alla logica delle alternative al carcere. Il legislatore delegato, nel 2022, è intervenuto in materia in virtù di quanto indicato dall'art. 1, co. 17, l. n. 134/2021, v. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in «Sist. pen.», 30 agosto 2022. Per approfondimenti sul contenuto della legge delega in tema di pene sostitutive v. G. BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in «Sist. pen.», 14 febbraio 2024. In generale, sul tema in esame, senza pretesa di esaustività e con diversità di accenti, R. BARTOLI, *Punire in libertà: le nuove pene sostitutive*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 4/2023, p. 1399 ss.; L. RISICATO, *La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2023, p. 585; G. DE VERO, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d'insieme*, in «Leg. pen.», 20.2.2023; R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in «Quest. giust.», n. 2/2023; D. GUIDI, *La riforma delle pene sostitutive*, in «Leg. pen.», 25.2.2023.

³⁸⁹Così si motiva la *ratio* dell'intervento riformatore, v. “Relazione illustrativa” al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cit., in dottrina, G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in «Leg. pen.», fasc. n. 3/2021, p. 239.

³⁹⁰G. L. GATTA, *Alternative al carcere*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, cit., p. 1239 ss., il quale evidenzia come la detenzione breve rappresenti una “cartina di tornasole” degli elevati costi umani, sociali ed economici che il carcere comporta, senza una reale contropartita in termini di riduzione dei tassi di recidiva: un vero “fallimento” del principio rieducativo.

estensioni, prima a un anno (nel 1993³⁹¹) e, poi, a due anni (nel 2003³⁹²). Nonostante questa progressiva valorizzazione dell’istituto, l’evoluzione del sistema sanzionatorio, nei decenni successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevanti le sanzioni sostitutive³⁹³. Come si è notato in dottrina, l’area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dall’autorità giudiziaria e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto dei riti alternativi³⁹⁴.

Ecco che dalle modifiche apportate con il d.lgs. n. 150/2022 ne è emersa una disciplina rinnovata, nei seguenti termini: innanzitutto le “sanzioni sostitutive” vengono mutate in “pene sostitutive”, cambiamento non solo terminologico poiché evidenzia la volontà di collocare nel codice penale strumenti punitivi prima confinati nella legislazione speciale³⁹⁵. Secondo il nuovo sistema di “pene sostitutive” è possibile già al termine del processo (ove non sia applicata la sospensione condizionale) sostituire le condanne detentive non superiori a quattro anni con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, che entrano così nel nuovo catalogo di pene - in modo da anticiparne la fruibilità rispetto al loro impiego quali misure alternative dopo la condanna definitiva - , come pure sostituire le condanne detentive non superiori a tre anni con il lavoro di pubblica utilità e le condanne detentive non superiori a un anno con la pena pecuniaria: sempre che sussista, nei primi tre casi, il consenso dell’imputato.

La portata della riforma investe, negli stessi termini, anche il contesto penale minorile.

Ricostruendo seppur brevemente il funzionamento delle sanzioni sostitutive nel micro-sistema minorile, rileva ricordare come già le stesse trovassero applicazione secondo la disciplina di cui alla l. n. 689/1981, che alla specialità del contesto di intervento minorile dedicava solo l’art. 75, in cui si indicavano le modalità di esecuzione della libertà controllata nel-

³⁹¹ Modifica introdotta dall’art. 5, l. n. 296/1993.

³⁹² Il riferimento è alla modifica apportata con la l. n. 134/2003.

³⁹³ Per una ricostruzione della progressiva ineffettività applicativa v. C. FONTANI, *Le nuove pene sostitutive tra inefficienze strutturali e resistenze culturali*, in «Discrimen», 23.1.2025, p. 7 ss.

³⁹⁴ A. GARGANI, *Le “nuove” pene sostitutive*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 1/2023, p. 18 s.

³⁹⁵ Sul punto A. ABBAGNANO TRIONE, *Il sistema delle pene sostitutive e il favor libertatis*, in «Proc. pen. giust.», p. 757 ss. Per spunti, in chiave comparatistica, circa l’opportunità di potenziare il ricorso alla pena pecuniaria per arricchire il ventaglio della risposta sanzionatoria al reato di gravità lieve e medio-lieve, v. M. HELFER, *Per una pena pecuniaria presente nell’ordinamento giuridico. Uno sguardo all’esperienza tedesca ed austriaca*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 1/2024, p. 45 ss.

le forme dell'affidamento in prova, non potendosi seguire quelle indicate dall'art. 56.

Nel d.P.R. n. 448/1988, il legislatore ha colto l'occasione per dedicare un'apposita disposizione alle sanzioni sostitutive: la formulazione originaria dell'art. 30 prevedeva infatti che con la sentenza di condanna il giudice potesse sostituire la pena detentiva non superiore a due anni, con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, secondo dunque un criterio di piena fungibilità tra le due misure, che venivano pertanto scelte «tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali»³⁹⁶.

Il d.lgs. n.150/2022 è dunque intervenuto su tale assetto normativo, prevedendo, attraverso la riscrittura dell'art. 30 d.P.R. n. 448/1988 (e del raccordo operato ex art. 75, l. l. n. 689/1981³⁹⁷), che il giudice, con la sentenza di condanna, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla con il lavoro di pubblica utilità (sempre che vi sia il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione); infine, quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente³⁹⁸. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto «della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali». Previsione, quest'ultima, che si mantiene inalterata rispetto alla previgente formulazione della norma. Si tratta di indici specifici importanti, che vanno a sostituirsi a quelli previsti dalla l. n. 689/1981: rispetto all'*an* della sostituzione, si devono infatti considerare al posto degli indici fattuali di commisurazione contemplati dall'art. 133 c.p., nonché della prognosi relativa all'adempimento delle prescrizioni (art. 58, co. 1, l. n. 689/1981). Rispetto al *quomodo*, tali indici specificano l'invito ad applicare la misura «più idonea all'inserimento sociale del condannato» (art.

³⁹⁶ Per un'analisi circa l'operatività di tali misure in ambito minorile prima del recente intervento ad opera della c.d. Riforma Cartabia v. S. LARIZZA, *Le sanzioni sostitutive applicabili ai minori*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, cit., p. 320 ss.; cfr. altresì M. G. COPPETTA, *Commento sub art. 30*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, cit., p. 626 ss.

³⁹⁷ Norma che ora dispone il semplice rinvio per i minori all'art. 30, d. P.R. n. 448/1988.

³⁹⁸ Dovendosi per la determinazione della pena pecuniaria far riferimento all'art. 56 *quater*, l. 689/1981.

58, co. 2, l. n. 689/1981), chiaramente in chiave educativa, poi esplicitata anche per la fase esecutiva della misura stessa. Infatti, al co. 2, si prevede che il magistrato di sorveglianza dovrà poi convocare entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l’ esercente la responsabilità genitoriale, l’ eventuale affidatario e i servizi minorili dell’ amministrazione della giustizia e provvedere in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva «tenuto conto anche delle esigenze educative del minore».

Nonostante non si possa dunque che guardare con favore l’ espansione della disciplina delle pene in esame nei termini indicati, rimane l’ impressione che il legislatore avrebbe potuto cogliere l’ occasione per predisporre per il minore – sempre in virtù di quella specializzazione dell’ intervento rispetto all’ adulto – una marcata diversificazione contenutistica delle misure³⁹⁹, operando altresì ulteriormente sui limiti di pena sostituibile⁴⁰⁰, con un’ attenzione maggiore anche al coordinamento con le misure penali di comunità⁴⁰¹ (come disciplinate nel d.lgs. n. 121/2018), secondo criteri più rispondenti alle esigenze minorili.

Pertanto, proprio considerando la specificità che nel contesto minorile assume il principio di *ultima ratio* del ricorso alla pena detentiva⁴⁰², si sarebbe potuto elevare le nuove pene al rango di vere e proprie pene

³⁹⁹ Emblematica della ineffettività che consegue ad una mancata differenziazione dell’ intervento è l’ estensione della pena pecuniaria, di dubbia valenza educativa, in particolare se si considera la *ratio* che sottende l’ esclusione nel rito minorile del decreto penale di condanna, dell’ oblazione, della condanna alle spese nonché della costituzione di parte civile, v. M. ZALANTE, *Pene sostitutive e giustizia minorile*, in R. BARTOLI, G. L. GATTA, V. MANES, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, vol. III, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G. L. GATTA, M. GIALUZ, Giappichelli, 2024, p. 219.

⁴⁰⁰ Seppur l’ innalzamento dei limiti in termini unitari per l’ accesso a tutte le misure costituisca l’ elemento di favore per i minori rispetto alla disciplina “scalare” prevista per gli adulti, sul punto cfr. V. BOSCO, *La sostituzione delle pene detentive brevi in ambito minorile: riflessioni a margine della riforma Cartabia*, in «Ind. pen.», n. 1/2024, p. 47.

⁴⁰¹ Un profilo di criticità che invero riguarda anche gli adulti rispetto alla disciplina delle misure alternative alla detenzione contenuta nella l. n. 354/1975, v. A. GARGANI, “*Pene sostitutive*” e misure alternative alla detenzione: criticità e ineffettività del nuovo assetto legislativo, in «St. sen.», n. 1/2023, p. 41 ss.

⁴⁰² Ribadito in più occasioni dalla Corte costituzionale, basti pensare alla storica sentenza sulla illegittimità dell’ ergastolo per i minori (Corte Cost., 27 aprile 1994, n. 168). Secondo la Corte, infatti, proprio l’ art. 31 Cost. impone un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ ultima – in quanto applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità - una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale.

principali perdendo rilievo, alla luce del principio anzidetto, mantenere la distinzione tra quelle brevi da sostituire e quelle lunghe⁴⁰³.

In un catalogo di pene principali così rinnovato sarebbe stato allora indispensabile, ancor più che per gli adulti, inserire quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che rimane anche per i minori relegata alla fase esecutiva⁴⁰⁴, con il paradosso della coincidenza, allo stato attuale, del limite di pena previsto per la concessione delle pene sostitutive della semilibertà e detenzione domiciliare (art. 30, d.P.R., n. 448/1988) e quello previsto per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4, d.lgs. n. 121/2018).

Anche in tale contesto non sarebbe risultato superfluo, inoltre, un chiaro riferimento alla possibilità di incentivare percorsi di giustizia riparativa, proprio tenendo conto della peculiare centralità data al “programma di trattamento” nella nuova disciplina delle pene sostitutive. Ciò per l'autore di reato minorenni acquisirebbe il “significato trasformativo” di poter assumere un ruolo attivo nella costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale, non limitandosi a “subire” le prescrizioni imposte⁴⁰⁵.

Una disciplina della risposta sanzionatoria minorile, che avesse tenuto conto di tali profili, avrebbe veramente potuto caratterizzare ancora una volta l'ambito minorile quale “laboratorio sperimentale”⁴⁰⁶ di innovazioni poi estendibili al diritto penale comune, quale appunto quella di concepire la pena secondo «contenuti progettuali», e pertanto come un programma di risposta al reato⁴⁰⁷ commesso dalla persona di minore età che rivesta esso stesso un potenziale significato preventivo, conformemente agli scopi dell'intervento penale nei confronti del minore secondo i principi costituzionali più volte richiamati.

⁴⁰³ Per simili rilievi estesi agli adulti v. G. AMARELLI, *L'ampiamiento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in «Proc. Pen. Giust.», n. 5/2022, p. 236.

⁴⁰⁴ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 1/2023, p. 79 ss., secondo il quale, con riferimento al sistema degli adulti, tale mancanza ha alquanto ridimensionato gli effetti della riforma.

⁴⁰⁵ Sugli “effetti trasformativi” della giustizia riparativa v. i richiami già effettuati sub nota 335.

⁴⁰⁶ G. FIANDACA, *La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune*, cit., p. 145.

⁴⁰⁷ Concetto di “pena prescrittiva” ampiamente sviluppato da L. EUSEBI, *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero, Il mercato della penalità*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, cit., p. 389 ss.

4. La tanto invocata legge minorile. Riflessioni conclusive in chiave di sistema.

Da tutto quanto fin qui esaminato, emerge con chiarezza il limite delle attuali risposte alla devianza minorile, che trovano fondamento in un intricato insieme di fonti normative, di diversa natura, sommatesi nel tempo e di difficile, per non dire impossibile, armonizzazione in chiave di sistema in prospettiva *de iure condito*.

La materia minorile è tutt’ora contenuta infatti nel codice penale, chiamato a convivere con la legge minorile del 1934 (r.d.l. n. 1404/1934) e successive modifiche; con il d.P.R. n. 448/1988, recante la disciplina del processo penale minorile, integrato dal d.lgs. n. 272/1989, contenente la disciplina di attuazione; con il d.lgs. n. 121/2018 che disciplina l’ordinamento penitenziario minorile; oltre che con tutte le sempre più numerose leggi speciali che contengono previsioni relative anche ai soggetti minorenni.

Senza sottovalutare tutti gli interventi della Corte costituzionale che in virtù della valorizzazione dell’art. 31 Cost., letto alla luce della Convenzione O.N.U. del 1989, obbliga ad una complessa tessitura di ciò che si può o non si può applicare agli autori di reato minorenni.

La riforma del 1988 ha senza dubbio segnato un cambio di passo dell’approccio normativo al soggetto minorenni autore di reato. Si è trattato, tuttavia, di una riforma necessitata dall’adeguamento del nostro ordinamento alle istanze sovranazionali, prime fra tutte le indicazioni contenute nelle c.d. “Regole di Pechino”, già in vigore dal 1985, e successivamente nella Convenzione O.N.U. del 1989.

L’inserimento di previsioni *ad hoc* per lo svolgimento del processo a carico dell’imputato minorenni nel contesto della più generale riforma del processo penale, realizzata anch’essa nel 1988, ha certamente generato buone norme, atte, come si è visto, ad incidere anche sull’assetto sostanziale e, soprattutto, buone prassi, evitando peraltro inadempienze sul piano internazionale, ma non ha realizzato una disciplina organica in grado di dare risposte compiute alla devianza minorile, concretizzando un trattamento differenziato secondo il criterio del *favor minoris*⁴⁰⁸, come richiesto dalle fonti sovranazionali e sancito dalla Costituzione italiana.

È necessario interrogarsi, dunque, su quale sia il percorso da intraprendere per armonizzare il coacervo di norme che si è visto essere contenute

⁴⁰⁸ Indicato quale “sintesi” dei principi informatori del sistema penale minorile, così A. PRESUTTI, *Evoluzione e caratteri fondanti del sistema*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 59.

nelle varie fonti, stratificatesi nel tempo, per mettere a sistema tutti i profili di disciplina.

La risposta non può che essere data dalla creazione di una legge minore organica nella quale far confluire tutti i settori di intervento, preceduta da quel preambolo di principi, criteri e finalità contenuti, *in primis*, all'art. 1, d.P.R. n. 448/1988.

Sarebbe, a nostro avviso, l'unica soluzione logica, peraltro in linea con quanto già realizzato in altri ordinamenti giuridici⁴⁰⁹. Un modo coerente per dare attuazione al superiore interesse del minore, ripetutamente richiamato e dipanato dalla Corte costituzionale nei suoi molteplici interventi⁴¹⁰.

Una legge organica in cui innanzitutto, quanto al presupposto per poter muovere un rimprovero di colpevolezza nei confronti del minore, sia ribadita l'esigenza di non scendere al di sotto dell'attuale soglia dei 14 anni prevista per l'imputabilità e quindi per la valutazione della responsabilità penale, mantenendosi l'accertamento in concreto della stessa per il minore nella fascia di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, da concepire come capacità del minore di cogliere il disvalore sociale del fatto commesso e di motivarsi liberamente alla sua commissione⁴¹¹.

Una legge che preveda, per il minore imputabile, un sistema coordinato e graduale di misure volte ad una sua rapida fuoriuscita dal circuito penale e che affronti il tanto dibattuto tema di un sistema di pene specifiche, dotate di una finalizzazione autenticamente educativa, con soglie edittali ben di-

⁴⁰⁹ Tra le esperienze più recenti di disciplina organica si può citare, il *Code de la justice pénale des mineur (CJPM)*, emanato nell'ordinamento francese il 30 settembre 2021, quale frutto di un più ampio quadro di riforma organica del sistema giustizia, per un commento v. I. PICCOLO, *La riforma della giustizia minorile in Francia. Riflessioni a margine del Code de la justice pénale des mineurs*, in «Dir. Giust. Min.», n. 3-4/2022, p. 93 ss.; per riferimenti ad altri ordinamenti europei che già da tempo hanno differenziato, con apposite leggi organiche, il sistema di risposte istituzionali ai fatti di criminalità minorile cfr. S. LARIZZA, *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto, processo*, cit., p. 155. Un' "esigenza di codificazione" (riprendendo l'espressione di G. DE FRANCESCO, *Il pensiero penalistico di Ferrando Mantovani*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 3/2025, p. 287) per giungere ad una struttura che racchiuda le diverse articolazioni della materia.

⁴¹⁰ S. LARIZZA, *Corte costituzionale e sistema di giustizia minorile*, in AA.vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, cit., p. 90, secondo l'A. «è questa in sintesi l'opzione di fondo che emerge dai ripetuti interventi della Corte costituzionale: concepire il sistema penale minorile come profondamente diverso rispetto a quello riservato agli adulti, in ragione del fine preminente che lo caratterizza: il recupero del minore alla società». Di qui l'esortazione al legislatore di non dimenticare tale "spartiacque concettuale" tra i due sistemi per erigere una coerente disciplina dell'intervento penale in ambito minorile.

⁴¹¹ Sul concetto di maturità per dare contenuto alla capacità di intendere e volere del minore v. quanto già argomentato *supra*, cap. I, par. 2.3.

verse da quelle previste per gli adulti⁴¹² e con contenuti idonei a corrispondere ai suoi bisogni evolutivi⁴¹³.

Una legge che affronti la revisione delle attuali misure di sicurezza in ambito minorile, considerandole come misure educative da applicare all’autore di reato minorenni al quale, in assenza dell’imputabilità – o perché infraquattordicenne o perché, nella fascia di età fra i 14 ed i 18 anni, ritenuto non imputabile- non sia possibile applicare una pena. Superato infatti il concetto della mera neutralizzazione della pericolosità sociale del minore, vi è la necessità di concepire delle misure volte a favorire un percorso incidente, in senso educativo e responsabilizzante, sul rischio di ricaduta nel reato. Misure pur sempre penali che, condividendo con la pena il presupposto della commissione di un fatto-reato e i contenuti di tipo educativo e responsabilizzante, rispondano tuttavia ad un’esigenza di percorso diversificato per il minore non imputabile, proprio a fronte di una immaturità dello stesso che non rende possibile una motivabilità diversa rispetto alla violazione della norma e si distinguano così dalla risposta sanzionatoria per il minore imputabile, in cui non può invece eludersi l’incidenza del profilo della rimproverabilità del soggetto per aver posto in essere il reato⁴¹⁴.

Sarebbe questo il contesto adeguato per chiarire, altresì, il ruolo ed il contenuto delle misure di prevenzione, c.d. para-penali, disciplinate come misure *ante-delictum*, specifiche per i soggetti minori di età, fissando per entrambe - misure preventive e misure di sicurezza - una soglia di età ragionevole⁴¹⁵, al di sotto della quale si possa intervenire solo con misure di

⁴¹² Più in generale per una necessità di revisione del sistema delle soglie edittali anche per gli adulti, v. A. MELCHIONDA, *Riforma del sistema sanzionatorio e cornici edittali di pena. Brevi note a favore di un sistema fondato sulle cd. “classi di pena”*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 3/2013, p. 1292 ss.

⁴¹³ S. LARIZZA, *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, cit., p. 151 ss. Tenendo conto del fatto che con l’estensibilità del giudizio di bilanciamento all’attenuante della minore età di cui all’art. 98 c.p., è venuta meno la garanzia della diminuzione di pena fino ad un terzo, rispetto alle pene previste per gli adulti, sul punto v. A. PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Giappichelli, 2010, p. 65 ss.; ID, *Minore età e giudizio di bilanciamento*, in «Dir. pen. proc.», n. 6/2009, p. 737 ss.

⁴¹⁴ Sulla categoria della responsabilità, il cui perno sarebbe costituito dalla “motivabilità” del soggetto mediante le norme, anche con specifico riferimento alla minore età v. A. SESSA, *Imputabilità e minore età: il sistema penale tra bisogno (ri)educativo del giovane adulto e dell’adulto giovane*, cit., p. 19 ss. Più in generale, sulla categoria della “colpevolezza-rimprovero”, il cui disvalore è dato dalla “normale motivabilità” mediante le norme dell’ordinamento, v. M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza*, cit., p. 1584 ss.

⁴¹⁵ Una soglia la cui individuazione non dovrebbe prescindere dalle risultanze degli studi delle scienze ausiliarie al diritto penale sulle varie fasi dell’età evolutiva, tenendo conto,

tipo civilistico - assistenziali, di sostegno al minore e di affiancamento o presa in carico del suo nucleo familiare.

In tale contesto dovrebbe essere collocata anche tutta la disciplina dell'esecuzione penale, riformata di recente, ma anch'essa da coordinare con l'attuale arcipelago delle molteplici misure, sparse in tutto l'ordinamento, tenendo conto peraltro dell'esigenza di disciplinare adeguatamente il trattamento dei c.d. giovani adulti⁴¹⁶.

Una legge che espliciti la necessità di favorire quanto più possibile e in senso trasversale la complementarietà tra intervento penale e strumenti di giustizia riparativa, secondo il modello delineato dalla c.d. Riforma Cartabia, da sviluppare tenendo conto delle specificità e al tempo stesso delle potenzialità che caratterizzano il contesto minorile: è quanto mai necessario infatti fornire al minore validi strumenti per superare il conflitto, o perlomeno gestirne le conseguenze, offrendo opportunità di tempi per "riparare"⁴¹⁷, piuttosto di perseguire sterili logiche meramente punitive.

Una legge che si faccia carico anche di una più puntuale disciplina dei servizi minorili coinvolti, e quindi del coordinamento dei compiti spettanti ai servizi dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale. Servizi che, nell'attuale panorama di risposta ai bisogni del minore deviante, costituiscono l'asse portante di un sistema improntato, come più volte ribadito, essenzialmente agli interessi educativi del minore. In questo contesto, primario interesse assume la necessità di riordino delle Comunità, diventate ormai, come si è visto, un "vestito per tutte le stagioni", ma prive di adeguate coperture finanziarie nonché di adeguate risorse professionali per conseguire i molteplici obiettivi che sono chiamate a perseguire nell'erogazione dei servizi.

Solo in tal modo sarà possibile tessere compiutamente quel "filo di Arianna" che deve guidare, in prospettiva *de iure condendo*, nell'individuazione sistematica di risposte penali e para-penali confacenti alla devianza minorile - anche nelle forme più gravi di delinquenza - favorendo il ripristino della condivisione delle regole e dei valori fondamentali del vivere

peraltro, che già in ambito civile, rispetto al diritto di ascolto del minore, si individua nei 12 anni l'età che sancisce la capacità di discernimento dello stesso (art. 473-bis.4 c.p.c.).

⁴¹⁶ G. PANEBIANCO, *Specificità minorile versus garanzie penali*, in «Leg. pen.», 7.10.2024, p. 17.

⁴¹⁷ P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in «Sist. pen.», 27 febbraio 2023, p. 4.

comune⁴¹⁸. Tutto ciò, mantenendo salde le distanze da quella scia della “galassia afflittiva”⁴¹⁹ che si è visto oramai espandersi in modo pandemico⁴²⁰.

Si concretizza così, nel contesto in esame, quell’idea di diritto penale quale «intersezione del “diritto dei diritti del minore”»⁴²¹, che ruota attorno al criterio cardine del superiore interesse del minore, declinato secondo istanze educative.

⁴¹⁸ M. CARTABIA, *Una proposta rieducativa basata sul dare fiducia e responsabilità ai ragazzi “difficili”*, in «Sist. pen.», 29 aprile 2024; richiama l’idea di una «giustizia del miglioramento» con considerazioni che riguardano il più generale sistema penale, L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2021, p. 852 ss., un miglioramento che possa riguardare, al contempo, «la tenuta dei precetti penali nella società, l’atteggiarsi rispetto alle regole della convivenza civile da parte dell’autore di reato, la condizione di chi sia stato offeso dalla condotta criminosa e le strategie della politica criminale».

⁴¹⁹ Così R. BARTOLI, *La “galassia afflittiva”: sistematica, fondamento, legittimità. Primo studio per un affresco*, in «Sist. pen.», 2 marzo 2021.

⁴²⁰ L. RE, *La giustizia penale minorile. Un patrimonio da preservare*, in «Jura Gentium», 2017, (reperibile in www.juragentium.org/forum/infanzia/it/re.html).

⁴²¹ C. PONGILUPPI, *“Diritto dei diritti del minore” e giustizia riparativa. Un dialogo aperto*, cit., la quale mette in luce come «in ambito minorile, lo scopo è e rimane quello educativo, potremmo dire senza soluzione di continuità. Gli interventi, le misure, gli istituti normativi cambiano e si declinano; l’obiettivo di fondo no».

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso*, Giuffrè, 2016.
- ABBAGNANO TRIONE A., *Il sistema delle pene sostitutive e il favor libertatis*, in «Proc. pen. giust.», p. 757 ss.
- ADAMO E., *L'identità del minorenni nella rete tra istanze di protezione e prospettive rimediali*, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 4/2023, p. 1678 ss.
- ADORNO R., *Una bussola irrinunciabile per navigare nelle acque della giustizia penale minorile leggendo G. Giostra (a cura di), "Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448/1988"*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2024, p. 1169 ss.
- AGOSTINELLI B., *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in «Riv. dir. civ.», n. 1/2021, p. 155 ss.
- AIMI A., *Il "decreto sicurezza" 2018: i profili penalistici*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 1/2019, p. 135 ss.
- AIUTI V., PENCO E., *Interdittiva antimafia e incidenza sui mezzi di sostentamento dell'interessato: la Corte riconosce la violazione del principio di uguaglianza ma evita una pronuncia "ad alto tasso di manipolatività"*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 10/2022, p. 1280 s.
- ALBERTI A., ESPOSITO A., MIGLIACCIO F., VECCHIONE F., *Una riflessione sull'attualità della competenza amministrativa*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 72 ss.
- ALMA F., *Misure di prevenzione e violenza di genere: i dati sull'applicazione delle misure di prevenzione della Direzione Centrale Anticrimine*, in «Sist. pen.», 21 luglio 2023.
- AMARELLI G., *L'ampiamiento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in «Proc. Pen. Giust.», n. 5/2022, p. 234 ss.

- AMBROSETTI E. M., *La recidiva tra colpevolezza e pericolosità*, in «Discrimen», 30.8.2023.
- ANTONELLI S., STROPPIA R., *Il nostro viaggio negli IPM*, in «www.ragazzi-dentro.it», 17 febbraio 2024.
- BARONE P., *Evoluzione di un concetto. Adolescenza postmoderna*, in «Encyclopaideia», vol. 25, n. 61/2021, p. 3 ss.
- BARTOLI L., *Il processo al minore nel decreto “Caivano”*, in «Leg. pen.», 21.05.2024.
- BARTOLI R., *Le spire del pitone. Questioni di legittimità e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana*, in «Sist. pen.», fasc. n. 5/2025, p. 83 ss.
- BARTOLI R., *Punire in libertà: le nuove pene sostitutive*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 4/2023, p. 1399 ss.
- BARTOLI R., *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in «Sist. pen.», 29 novembre 2022.
- BARTOLI R., *La “galassia afflittiva”: sistematica, fondamento, legittimità. Primo studio per un affresco*, in «Sist. pen.», 2 marzo 2021.
- BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 1/2016, p. 96 ss.
- BARTOLI R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in «Dir. pen. proc.», n. 6/2014, p. 661 ss.
- BASILE F., *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2018, p. 644 ss.
- BASILE F., ZUFFADA E., *La “valutazione autonoma” della pericolosità nel sistema delle misure di prevenzione*, in «Dir. pen. cont. – Riv. trim.», n. 3/2024, p. 203 ss.
- BAUMAN Z., *Vite di scarto*, Laterza, 2005.
- BELL E., *“Large, unpleasant thugs”? The Penal Responsibilisation of Young People in France and the United Kingdom*, in “Revue française de civilisation britannique”, XV, n. 3/2009, p. 115 ss.
- BENCIVENGA C., *Strutture comunitarie per adolescenti con sofferenza psichica. Preziose opportunità e pericolose scelte di politica socio sanitaria*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 35 ss.

- BERNARDI S., *Convertito in legge il d.l. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d'interesse per il penalista*, in «Sist. pen.», 15 novembre 2023.
- BERNARDI S., *Le Sezioni Unite chiariscono i limiti della (ir)rilevanza della "pedopornografia domestica" ai sensi dell'art. 600 ter c.p.*, in «Sist. pen.», 25 febbraio 2022.
- BERNARDI S., *L'ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente illegittimo l'art. 2 comma 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, in «Sist. pen.», 29 gennaio 2020.
- BERNARDONI P., *Messa alla prova nel processo minorile e decreto "Caivano": il GUP di Genova afferma l'irretroattività delle modifiche normative*, in «Sist. pen.», fasc. n. 7-8/2024, p. 179 ss.
- BERTACCINI D., *La costruzione sociale della questione securitaria. Narrative, rappresentazioni e strategie nella cultura dell'insicurezza*, in F. CURI (a cura di), *Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città*, Bononia University Press, 2016, p. 31 ss.
- BERTOLINI B., *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, "Dir. pen. cont." –Riv. trim., n. 4/2015, p. 47 ss.
- BERTOLINO M., *I minori della post-modernità di fronte alla responsabilità penale: questioni di maturità e di (neuro)scienza*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», n. 1/2021, p. 231 ss.
- BERTOLINO M., *Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni attuali di imputabilità*, in VINCIGUERRA S., DASSANO F. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Edizioni Scientifiche italiane, 2010, p. 51 ss.
- BERTOLINO M., *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, Tomo I del *Trattato di diritto penale*, diretto da C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Giuffrè, 2009.
- BESSONE M., MARTINELLI P., SANSA A., *Per una ricerca sul "diritto minorile": rilievi di metodo*, in «Giur. mer.», IV, 1975, p. 249 ss.
- BIANCA M., *Il diritto alla famiglia*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (a cura di), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, 2019, p. 241 ss.

- BIANCHETTI R., *La giustizia minorile: un sistema davvero incentrato sulla persona. Interazioni tra misure penali ed extra-penali*, in «Dir. pen. uomo», fasc. n. 3/2021, p. 109 ss.
- BIANCHETTI R., *La personalità del minore: gli accertamenti esperibili e le finalità processuali (art. 9, d.P.R. 22.9.1988, n. 448)*, in BASINI G.F., BONILINI G., CONFORTINI M. (a cura di), *Codice di famiglia, minori e soggetti deboli. Codice commentato*, Tomo II, Utet giuridica, 2014, p. 4902 ss.
- BIANCHETTI R., *Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un'analisi criminologica sull'interazione tra sistemi comunicativi e processi di reazioni sociale*, Edizioni Unicopli, 2012.
- BIANCHETTI R., CANTALUPPI M., GARBARINO F., *Prevenzione e trattamento di minori e giovani adulti a rischio di radicalizzazione*, in «Minorigiustizia», n. 2/2021, p. 159 ss.
- BIANCHETTI R., RUDELLI A., *La detenzione nel carcere minorile tra esigenze educative e sanzioni disciplinari: significati, criticità e prospettive da una ricerca quali-quantitativa in istituto penale*, in «Cass. pen.», n. 9/2023, p. 2960 ss.
- BIANCHETTI R., RUDELLI A., *Parental abuse ed intervento giuridico: un'indagine presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in «Cass. pen.», n. 6/2022, p. 2328 ss.
- BIANCHI M., *Riflessioni critiche sulla nuova proposta di abbassare la soglia di punibilità dei minori*, in «Arch. pen.», n. 2/2020 (web).
- BIONDI G., *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in «Sist. pen.», 14 febbraio 2024.
- BONINI V., ANTONUCCIO E., *Giustizia penale minorile: un modello anche per quella degli adulti e che sta cambiando direzione*, in «Prospettive sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza», n. 1/2025, p. 37 ss.
- BONORA P., *Imputabilità del minore: educazione o rapida fuoriuscita dal processo penale?*, in «Dir. pen. uomo», fasc. 7-8/2020.
- BORLIZZI F., *Daspo urbano: uno sguardo sulle questioni giuridiche controverse e un'indagine empirica*, in «Antigone», Anno XVII, n. 1/2022.
- BOSCO V., *Le preclusioni alla messa alla prova minorile di nuovo al vaglio della Consulta*, in «Sist. pen.», 31 marzo 2025.
- BOSCO V., *La sostituzione delle pene detentive brevi in ambito minorile: riflessioni a margine della riforma Cartabia*, in «Ind. pen.», n. 1/2024, p. 39 ss.

- BOSI F., *L'art. 4 bis della Legge n. 110 del 1975: riflessioni normative e prospettive applicative di polizia per la prevenzione dei reati di criminalità diffusa tramite armi da taglio*, in «Penale DP», 11 febbraio 2025.
- BOUCHARD M., FIORENTIN F., *La giustizia riparativa*, Giuffrè, 2024.
- BOUCHARD M., *L'esecuzione penale e le misure penitenziarie*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 701 ss.
- BOUCHARD M., PEPINO L., *L'imputabilità*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 151 ss.
- BRESCIANI P.F., *Misure amministrative in materia di sicurezza pubblica delle città e modifiche ai poteri sindacali di ordinanza. Prime osservazioni*, in F. CURI (a cura di), *Il Decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza*, Pacini Giuridica, 2019, p. 217 ss.
- BRICOLA F., *Forme di tutela "ante delictum" e profili costituzionali della prevenzione*, in AA. VV., *Le misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero - Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale)*, Giuffrè, 1975, p. 34 ss.
- BRONZO P., *Devianza minorile e giustizia riparativa*, in «Cass. pen.», n. 1/2022, p. 334 ss.
- BRUNELLI F., CERETTI A., *La Giustizia riparativa e la Mediazione reo/vittima*, in DANOVÌ F., FERRARIS F., *ADR una giustizia complementare*, Giuffrè, 2018, p. 275 ss.
- BUCOLO S., *Le forme della mediazione nel contesto del lavoro sociale ed educativo*, Edizione Smasher, 2024.
- BUZZELLI S., *La disciplina sovranazionale*, in BARGIS M. (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2024, p. 1 ss.
- BUZZELLI S., *Le misure di sicurezza*, in BARGIS M. (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2024, p. 315 ss.
- CADAMURO E., *Le nuove sfide della tutela penale dei dati biometrici nella costruzione dell'identità digitale: tra istanze europee e sistema nazionale*, in «Riv. trim. dir. pen. econ.», n. 3-4/2024, p. 364 ss.
- CADAMURO E., *T.U. stupefacenti* in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2024, p. 1638 ss.

- CADAMURO E., *Il contrasto alla violenza di genere e domestica: aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo*, in M. BOLOGNARI, F. CAMPIONE, G. CIVELLO, A. FERRATO, M. SARZO (a cura di) *Annuario del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario*, vol. I, Padova University Press, 2023, p. 155 ss.
- CADAMURO E., *L'irrelevanza penale del fatto nel prisma della giustizia riparativa*, Padova University Press, 2022.
- CADAMURO E., *Le nuove misure penali di comunità: "chiusura del cerchio" nella risposta alle istanze educative del minore?*, in «Minorigiustizia», n. 2/2019, p. 150 ss.
- CADAMURO E., *Immigrazione*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, S. RONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, vol. III del *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2019, p. 403 ss.
- CADAMURO E., *L'accompagnamento educativo nei percorsi mediativi e riparativi prima dell'irrelevanza del fatto*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 153 ss.
- CADAMURO E., *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale minorile*, in «Dir. pen. proc.» n. 2/2020, p. 258 ss.
- CALETTI G. M., *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612 ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 4/2019, p. 2044 ss.
- CALVANESE E., BIANCHETTI R., *La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca presso gli uffici giudiziari di Milano*, in «Cass. pen.», fasc. n. 4/2005, p. 1416 ss.
- CAMALDO L., *Decreto Caivano: per la Corte costituzionale sulla prova minorile "semplificata" deve decidere il giudice collegiale (art. 27-bis, comma 2, d.P.R. n. 448/1988)*, in «Sist. pen.», fasc. n. 3/2025, p. 179 ss.
- CAMALDO L., *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*, in «Sist. pen.», 30 maggio 2024.
- CAMALDO L., *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis d.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in «Sist. pen.», 29 marzo 2024.

- CAMALDO L., *L'udienza preliminare nel processo penale minorile*, Giappichelli, 2023.
- CAMALDO L., *Secondo la Consulta è legittimo che la messa alla prova del minore non possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari*, in «Sist. pen.», 10 febbraio 2021.
- CAMALDO L., *La Cassazione nega l'ammissibilità della declaratoria de plano del difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne* in «Sist. pen.», 25 giugno 2020.
- CAMALDO L., *Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale*, in «Cass. pen.», fasc. n. 12/2016, p. 4572 ss.
- CAMALDO L., MANFREDINI F., *La definizione di un sistema penale minorile conforme ai principi internazionali*, in «Dir. pen. uomo», fasc. 12/2019, p. 44 ss.
- CAMPESI G., *Immigrazione: da questione sociale a minaccia per la sicurezza*, in «Commentary ISPI», 21 ottobre 2013.
- CAPUTO A., *Irregolari, pericolosi, criminali. Il diritto delle migrazioni tra politiche securitarie e populismo penale*, in M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA (a cura di), *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Franco Angeli, 2020, 175 ss.
- CAPUTO M., *Politica criminale*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, 2022, p. 1725 ss.
- CARACENI L., *Commento sub art. 23*, G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, VI ed., Giuffrè, 2024, p. 362 ss.
- CARLONE T., VEZZADIN S., *Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 163 ss.
- CARTABIA M., *Una proposta rieducativa basata sul dare fiducia e responsabilità ai ragazzi "difficili"*, in «Sist. pen.», 29 aprile 2024.
- CASE S., HAINES K., *Children First, Offenders Second. Positive Promotion: Reframing the Preventive Debate*, in *Youth Justice*, n. 3/2015, p. 226 ss.
- CAVALIERE A., *Il c.d. Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in «Penale DP», 9 febbraio 2024, p. 1 ss.
- CAVALIERE A., *Le disposizioni penali nei recenti decreti sicurezza: considerazioni de lege delenda*, in «Leg. pen.», 21.7.2020.

- CAVALLARI V., *Il procedimento delle misure di prevenzione*, in Aa. Vv., *Le misure di prevenzione*, Giuffrè, 1975, p. 83 ss.
- CAVALLO M., *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Bruno Mondadori, 2002.
- CECCHIELLA C., *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, in «Riv. dir. proc.», n. 3/2023, p. 1090 ss.
- CERETTI A., MANNOZZI G., MAZZUCATO C. (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da GATTA G.L., GIALUZ. M., Giappichelli, 2024.
- CERETTI A., *Radicalizzare i valori in adolescenza*, in «Rass. it. crim.», n. 2/2021, p. 84 ss.
- CERETTI A., *Il concetto di maturità del minore. Alcune proposte per la sua valutazione dal punto di vista dello scienziato dell'uomo*, in «Minorigiustizia», n. 3-4/2002, p. 272 ss.
- CERETTI A., *Come pensa il Tribunale per i minorenni. Una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*, FrancoAngeli, 1996.
- CESARI C., *Commento sub art. 28*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Processo penale minorile. Commentario al d.P.R. n. 448/1988*, Giuffrè, 2024, p. 515 ss.
- CHELLO F., *Questionare il comportamento. Analisi epistemologica di un'emergenza politico-educativa*, in «Civitas educationis», a. XI, n. 1/2022, p. 187 ss.
- CIASCHINI U., *Tra sfaldature e ricomposizioni: esigenze trasformative nella giustizia penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 216 ss.
- CIBINEL D., voce *Sistema penale minorile*, in «Dig. disc. pen.», vol. XIII, 1997, p. 338 ss.
- CICONALI M., DI LORENZO M., MAGGIOLINI A., *Adolescenti e giovani adulti autori di reato: discontinuità giuridica e continuità psicologica*, in «Riv. Minotauro», II, n. 6/2019, p. 77 ss.
- CISTERNA A., *Quella tentazione dei decreti omnibus che non risolve le emergenze criminali. I profili penalistici*, in «Guida dir.», fasc. n. 44/2020, p. 56 ss.
- CISTERNA A., *Prevenzione personale e patrimoniale (prassi giudiziarie e riforma normativa)*, in «Dig. Disc. pen.», 2018, X agg., p. 530 ss.
- COCCO G., *L'autonomia della punibilità e la giustizia riparativa a confronto verso le riforme*, in PIERGALLINI C., MANNOZZI G., SOTIS C., PERINI C., SCOLETTA M., CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffè, 2022, p. 321 ss.

- COCUCCIO M.F., *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in "Dir. fam. e pers.", n. 3/2016, p. 949 ss.
- COLAIACOVO G., *Il diritto alla sicurezza*, in ID (a cura di), *Sicurezza, informazioni e giustizia penale*, Pacini Giuridica, 2023, p. 13 ss.
- COMUCCI P., *L'esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie legislative e esigenze di riforma*, in «Cass. pen.», fasc. n. 12/2007, p. 4737 ss.
- CONSULICH F., *Le misure di prevenzione personali tra costituzione e convenzione*, in E. MEZZETTI, L. LUPARIA (a cura di), *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020, p. 589 ss.
- CONSULICH F., *Le misure di prevenzione personali tra Costituzione e Convenzione*, in «Leg. pen.», 18.3.2019.
- CONGIA S., *Il passaggio alla maggiore età. Il Dpr n. 191/2022 – Le modifiche introdotte con il decreto c.d. Cutro*, in «Minorigiustizia», n. 1/2024, p. 108 ss.
- CONTI A., *Il recepimento della Dir. UE 2016/800 e le modifiche alla disciplina del processo penale minorile: adeguamenti normativi e confusioni concettuali*, in «Dir. pen. proc.», n. 4/2025, p. 413 ss.
- CONTI A., *La trasformazione legislativa delle misure amministrative ex art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 tra complicazione strutturale e perdita di efficacia*, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 1/2025, p. 370 ss.
- CONTI A., *La sospensione del processo con messa alla prova e la natura del processo penale minorile: il pensiero e l'attualità di Franco Occhiogrosso*, in «Minorigiustizia», n. 4/2023, p. 108 ss.
- CONTI A., *Le modifiche introdotte dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (d.l. Cattivano) in tema di processo penale minorile*, in «Il Processo», n. 3/2023, p. 1084 ss.
- CONTI A., *Le modifiche introdotte dalla "Riforma Cartabia" in tema di processo penale minorile*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 2/2023, p. 305 ss.
- CONTI A., *Le misure amministrative alla prova della Riforma Cartabia: "post fata resurgo"*, in «Minorigiustizia», n. 4/2022, p. 49 ss.
- COPPETTA M. G., *Commento sub art. 30*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, VI ed., Giuffrè, 2024, p. 625 ss.
- COPPETTA M. G., *Commento sub art. 36*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, VI ed., Giuffrè, 2024, p. 767 ss.

- COPPETTA M. G., *L'applicazione delle misure di sicurezza: profili processuali*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 677 ss.
- CORBETTA S., *Decreto Caivano: no all'applicazione retroattiva delle limitazioni all'accesso del minore alla sospensione del processo*, in «Quot. giur.», 11 febbraio 2025.
- CORBETTA S., *Sottrazione di minore all'estero: legittima la procedibilità a querela* in «Quot. giur.», 30 aprile 2024.
- CORDIANO A., *L'esecuzione dei provvedimenti nel procedimento de potestate*, in «Dir. fam. pers.», n. 4/2020, p. 1577 ss.
- CORNELLI R., *Il Ddl Sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche*, in «Sist. pen.», fasc. n. 5/2024, p. 113 ss.
- CORNELLI R., *Quello che i dati non possono dire. Alcune avvertenze preliminari alla lettura del rapporto sulla criminalità minorile del Servizio Analisi Criminale (Ministero dell'Interno, ottobre 2023)*, in «Sist. pen.», fasc. n. 11/2023, p. 119 ss.
- CORSO P., *L'inammissibilità dell'azione civile tra tutela dell'imputato minore e ragioni del danneggiato dal reato*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 1/2012, p. 50 ss.
- CROCITTI S., BOZZETTI A., *Youth deviance, urban security and 'moral panic': the case of Italy*, in «Rass. it. crim.», XVII, n. 3/2023, p. 198 ss.
- CURI F., *Un nemico per tutte le stagioni: il tifoso violento. Le - troppo - versatili misure di prevenzione personali*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2020, p. 1021 ss.
- CURI F., *Il Daspo urbano: "l'eterno ritorno dell'uguale"*, in «Penale DP», 12 febbraio 2021.
- CURI F., *La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga*, in «Cass. pen.», fasc. 5/2007, p. 2259 ss.
- D'ERRICO F., *La Consulta salva il Daspo urbano. Criticità di sistema e incongruenze ermeneutiche della sentenza n. 47/2024*, in «Dir. pen. proc.», n. 8/2024, p. 1029 ss.
- D'IGNAZI P., *Adolescenti dis-integrati: conflitti e contraddizioni dei processi di integrazione*, in S. ULIVIERI (a cura di), *Le emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento*, Pensa Multimedia, 2018, p. 455 ss.
- DATTOLA F. P., *L'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento del minore dalla terra di 'ndrangheta*, in «Minorigiustizia», n. 3/2016, p. 84 ss.

- DE CRISTOFARO G., *La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore*, in G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a cura di), *La filiazione*, vol. II del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, II ed., Giuffrè, 2012, p. 1503 ss.
- DE FRANCESCO G., *Il pensiero penalistico di Ferrando Mantovani*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 3/2025, p. 287.
- DE FRANCESCO G., *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in «Leg. pen.», fasc. n. 3/2021, p. 235 ss.
- DE FRANCESCO G., *Diritto penale. I Fondamenti*, Giappichelli Editore, 2011.
- DE LEO G., MALAGOLI TOGLIATTI M., *Recenti prospettive di ricerca-intervento sulla prevenzione della devianza minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2000, p. 96 ss.
- DE LUCA C., *Gli accertamenti sulla personalità dell'autore di reato minorenni e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove prospettive*, in «Cass. pen.», n. 6/2018, p. 144 ss.
- DE LUCA C., MANTOVANI L., *Decreto "Caivano" e modifiche al procedimento penale minorile: alcune questioni controverse*, in «Cass. pen.», n. 6/2024, p. 1924 ss.
- DE SIMONE G., *sub Art. 612 bis*, in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2024, p. 2489 ss.
- DE VERO G., *La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d'insieme*, in «Leg. pen.», 20.2.2023.
- DE VITO R., *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in «Quest. giust.», n. 2/2023.
- DEL GUERCIO A., *I minori non accompagnati nel diritto europeo tra obblighi di protezione e diritti negati*, in «Minorigiustizia», n. 3/2017, p. 138 ss.
- DELLA MONICA G., *La necessaria determinatezza delle fattispecie di pericolosità e la tutela del diritto di difesa nel procedimento di prevenzione*, in «Dirittifondamentali.it», fasc. n. 1/2024, p. 259 ss.
- DETTORI F., *Giustizia minorile e integrazione sociale*, FrancoAngeli, 2020.
- DI BELLA R., *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziaria e prospettive de iure condendo*, in «Minorigiustizia», n. 3/2016, p. 13 ss.
- DI COSTANZO C., *La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni*, Giappichelli, 2023.

- DI GIOVINE O., *Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali ed istinti emotivi*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2021, p. 855 ss.
- DI PAOLO G., *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in FORNASARI G., MATTEVI E. (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, 2019, p. 165.
- D'ONOFRIO C., *Il Cyberbullismo*, in F. CORONA (a cura di), *Reati informatici e investigazioni digitali*, Pacini Giuridica, 2021, p. 166 ss.
- DOLCINI E., *Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza*, in «Sist. pen.», 15 maggio 2025.
- DOLCINI E., *Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio della rieducazione del condannato*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 2/2024, p. 425 ss.
- DOLCINI E., *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in «Sist. pen.», 30 agosto 2022.
- DOLCINI E., *Quale futuro per la pena carceraria*, in «Sist. pen.», fasc. n. 11/2019, p. 21 ss.
- DONINI M., *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una "resa dei conti" con la prevenzione generale*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 3/2018, p. 1577 ss.
- DONINI M., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, «Dir. pen. cont. – Riv. trim.», n. 2/2015, p. 236.
- DOVA M., *Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2013, p. 48 ss.
- DUGATO M., SIDOTI C., SPINELLI A. G., SAVONA E. U., *Le traiettorie della devianza giovanile*, Milano, Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore, 2024.
- DÜNKEL F., *Les règles européennes pour délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures (REDMOSM), REC (2008) 11 du Conseil de l'Europe*, in S. CIMAMONTI, G. DI MARINO, E. ZAPPALÀ (a cura di), *Où va la justice pénale des mineurs? (Allemagne, Espagne, France, Italie, Russie)*, Giappichelli, 2010, p.105 ss.
- ERRA C., voce *Case di rieducazione*, in «Enc. dir.», VI, Giuffrè, 1960, p. 363 ss.

- EUSEBI L., *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in «Sist. pen.», 10 aprile 2024.
- EUSEBI L., *A quando un sistema volto alla prevenzione effettiva dei reati e alla reintegrazione dei loro autori?*, in «Arch. pen.», fasc. n. 3/2023 (web).
- EUSEBI L., *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 1/2023, p. 79 ss.
- EUSEBI L., *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero, Il mercato della penalità*, in PIERGALLINI C., MANNOZZI G., SOTIS C., PERINI C., SCOLETTA M., CONSULICH F. (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, 2022, p. 389 ss.
- EUSEBI L., *Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale*, in «Sist. pen.», 13 gennaio 2021.
- EUSEBI L., *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2021, p. 852 ss.
- EUSEBI L., *Pena e perdono*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2019, p. 1137 ss.
- EUSEBI L., *Le buone ragioni della giustizia (penale) minorile*, in “Minorigiustizia”, n. 1/ 2018, p. 16 ss.
- EUSEBI L., *Su violenza e diritto penale*, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Giappichelli, 2017, p. 114.
- EUSEBI L., *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»?* , in «Criminalia», 2016, p. 285 ss.
- EUSEBI L., *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L’essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, in «Criminalia», 2015, p. 467 ss.
- EUSEBI L., *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relativi alla competenza penale del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER, (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive*, Giuffrè, 2003, p. 55 ss.
- EUSEBI L., *La pena in crisi. Il recente dibattito sulle funzioni della pena*, Morcelliana, 1989.
- FANCI G., *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in «Riv. crim. vittim. sic.», vol. V, n. 3/2011, p. 53 ss.

- FATTORE M., *Il sistema delle misure di prevenzione: un'introduzione possibile*, in «Sist. pen.», 1.07.2024.
- FERLA L., *Le misure di contrasto alla criminalità minorile, tra presupposti della responsabilità e problemi della (ri)educazione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 4/2024, p. 1449 ss.
- FIANDACA G., *La bulimia punitiva aumenterà il consenso, ma non serve a niente*, in «Sist. pen.», 22 marzo 2025.
- FIANDACA G., *Punizione*, Il Mulino, 2024.
- FIANDACA G., *La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune*, in ID., *Il diritto penale tra legge e giudice*, Cedam, 2002, p. 145 ss.
- FILOCAMO F., *Il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per i minorenni*, in CARACENI L., COPPETTA M.G. (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Giappichelli, 2019, p. 275 ss.
- FIorentin F., *La conclusione degli Stati Generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia*, in «Dir. pen. cont.», 6 giugno 2016.
- FLICK G. M., *Prevenzione o repressione?*, in «Cass. pen.», n. 2/2025, p. 356 ss.
- FLICK G. M., *Ne Valeva La Pena? Sì, Però... - It Was Worth It? Yes But...*, in «Cass. pen.», fasc. n. 6/2022, p. 2013 ss.
- FLICK G.M., *Giustizia in crisi (salvo intese)*, Baldini+Castoldi, 2020.
- FONTANA M. P., *Cyberbullismo: famiglia, scuola e servizi dopo la legge 71 del 2017*, in «Questione giust.», 20.12.2017.
- FONTANI C., *Le nuove pene sostitutive tra inefficienze strutturali e resistenze culturali*, in «Discrimen», 23.1.2025.
- FONZI A., *Il bullismo in Italia*, Giunti editore, 2000.
- FORNARI L., *Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1993, p. 569 ss.
- FORNASARI G., *I principi di personalizzazione e umanizzazione della pena*, in «Criminalia», 2023, p. 153 ss.
- FORNASARI G., MATTEVI E. (a cura di), *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, 2019.
- FORTI G., BERTOLINO M. (a cura di), *La televisione del crimine*, Vita & Pensiero, 2005.
- FORZATI F., *La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.

- FROGGIO G., *La devianza delinquenziale giovanile. Analisi psicosociologica di un fenomeno complesso*, Laurus Robuffo, II ed., 2022.
- FUNGHI U., *Il diritto all'istruzione del minore autore di reato*, in M. CERATO, F. TURLON (a cura di), *Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini Giuridica, 2018, p. 93 ss.
- GALLO E., *Misure di prevenzione*, in «Enciclopedia giuridica Treccani», XX, Roma, 1990.
- GALLO G., *Protezione del minore versus protezione sociale?*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 176 ss.
- GAMBERINI A., *Il Decreto Caivano: un intervento "barbaro" sulla disciplina della giustizia penale minorile*, in «Diritto di Difesa», n. 2/2023, p. 597 ss.
- GARGANI A., *Le "nuove" pene sostitutive*, in «Dir. pen. proc.», fasc. n. 1/2023, p. 18.
- GASPARRE A., *Niente più del nome. Dall'ambito minorile al processo per gli adulti e viceversa: il probation minorile si confronta con la messa alla prova di nuova generazione*, in «Cass. pen.», n. 3/2022, p. 1038 ss.
- GATTA G. L., MENTASTI G., *Il Conseil Constitutionnel francese "boccia" la riforma della giustizia penale minorile (loi Attal): dalla stampa e dalla politica forti critiche alla Corte e ai principi fondamentali richiamati nella decisione*, in «Sist. pen.», 24 giugno 2025.
- GATTA G. L., *Decreto-sicurezza (d.l. n. 48/2025): la relazione illustrativa e la relazione tecnica nella proposta di legge di conversione incardinata alla Camera*, in «Sist. pen.», 16 aprile 2025.
- GATTA G. L., *Alternative al carcere*, in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, 2022, p. 1239 ss.
- GATTA G.L., MITSILEGAS V., ZIRULIA S. (eds.), *Controlling Immigration Through Criminal Law. European and Comparative Perspectives on "Crimmigration"*, Hart Publishing, Oxford, 2021.
- GARGANI A., *"Pene sostitutive" e misure alternative alla detenzione: criticità e ineffettività del nuovo assetto legislativo*, in «St. sen.», n. 1/2023, p. 41 ss.
- GAUDIERI A., *L'impatto del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 sul processo penale: uno sguardo d'insieme*, in AA.VV., *Il decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile*, Pacini Giuridica, 2024, p. 27 ss.
- GENOVESE M., *Riflessioni sul d.l. n. 123 del 15/9/2023, convertito in legge n. 159 del 13/11/2023*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 168 ss.

- GENTILE C. M., *Dispersione scolastica, disagio socio-educativo e intervento psicopedagogico*, in D. BIONDO, R. PATALANO, C. ROTONDO (a cura di), *Psicoanalisi a scuola. Valutare e prevenire la dispersione scolastica*, Vecchiarelli Editore, 2022.
- GIALUZ M., *Pubblicata la versione inglese della (preziosa) "Indagine dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sulla giustizia riparativa in ambito minorile"*, in «Sist. pen.», 28 gennaio 2025.
- GIALUZ M., *L'innesto della giustizia riparativa*, in CERETTI A., MANNOZZI G., MAZZUCATO C. (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da GATTA G.L., GIALUZ M., Giappichelli, 2024, p. 193 ss.
- GIORDA M.C., CUCINIELLO A., SANTAGATI M., *Nuove generazioni e radicalismo violento*, in «Rass. it. crim.», n. 4/2017, p. 228 ss.
- GIORS B., *Le regole europee per i delinquenti minori oggetto di sanzione o di misure*, in «Minorigiustizia», n. 1/2010, p. 257 ss.
- GIOSTRA G., *È "necessario e urgente" rifondare il DL Sicurezza*, in «Sist. pen.», 29 aprile 2025.
- GIOSTRA G., *Commento sub art. 1*, in ID (a cura di), *Il processo penale minore. Commento al d.P.R. 448/1988*, VI ed., Giuffrè, 2024, p. 3 ss.
- GRANDI C., *Le conseguenze penalistiche delle condotte di cyberbullismo. Un'analisi de jure condito*, in «Annali online della Didattica e della Formazione Docente», vol. 9, n. 13/2017, p. 40 ss.
- GRANDI C., *Il "reato che non c'è": le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in «Studium Iuris», n. 12/2017, p. 1440 ss.
- GRECO R., GRATTAGLIANO I., TOMA E., TAURINO A., BOSCO A., CAFFÒ A., CATANESI R., *Cyberbullismo: nuova forma di bullismo o specifica manifestazione di violenza sul web?*, in «Rass. it. crim.», XI, n. 1/2017, p. 76 ss.
- GRENCI E., *La rieducazione del minore secondo il "Decreto Caivano": una prima questione per la Corte costituzionale*, in «Diritto di Difesa», fasc. n. 1/2023, p. 281 ss.
- GRIMALDI E., *Cattivi si nasce... o si diventa? Viaggio psico-letterario nel mondo della malvagità infantile, con un'insolita proposta di redenzione*, in «Minorigiustizia», n. 3/2011, p. 233 ss.
- GRISONICH E., *Pubblicato il general report del CPT relativo all'anno 2024*, in «Sist. pen.», 12 maggio 2025.

- GUERRINI R., MAZZA L., RIONDATO S., *Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali*, Cedam, 2004.
- GUIDI D., *La riforma delle pene sostitutive*, in «Leg. pen.», 25.2.2023.
- HAINES K., CASE S., *Positive Youth Justice: Children First, Offenders Second*, 1st ed., Bristol University Press, 2015.
- HELPER M., *Per una pena pecuniaria presente nell'ordinamento giuridico. Uno sguardo all'esperienza tedesca ed austriaca*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 1/2024, p. 45 ss.
- HOLT A., *Adolescent – to – parent abuse. Current understandings in research, policy and practice*, The Policy Press, 2013.
- HOPKINS B., GELLIN M., *Restorative Approaches in Educational Settings*, in «Minorigiustizia», n. 1/2016, p. 66 ss.
- IANNELLI E., *L'illegittimità costituzionale del potere del questore di vietare l'uso del telefono al destinatario dell'avviso orale c.d. rafforzato*, in «Dir. pen. proc.», n. 7/2023, p. 901 ss.
- IOCCA S., GIORDANO I., VITRANO F., *La cura tra interventi familiari e interventi sul minore adolescente*, in «Minorigiustizia», n. 3/2023, p. 111 ss.
- JOHNS D.F., WILLIAMS K., HAINES K., *Ecological Youth Justice: Understanding the Social Ecology of Youth People's Prolific Offending*, in «Youth Justice», vol. 1/2017, p. 3 ss.
- KHOSROKHAVAR F., *Radicalisation*, Maisons de Sciences de l'Homme, 2014.
- KOWALSKI R.M., TOTH A., *Cyberbullying among Youth with and without Disabilities*, in «Journal of Child & Adolescent Trauma», 2018, p. 7 ss.
- LANEVE G., *Pene accessorie e responsabilità genitoriale - pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale: dalla "cecità" dell'automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 4/2020, p. 2078 ss.
- LANZA E., *Bullismo. Fra diritto penale e complessità*, Pacini Giuridica, 2021.
- LANZA E., *Mediazione e procedimento penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, 2012, p. 529 ss.
- LANZA E., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Giuffrè, 2003.
- LARIZZA S., *Per un sistema di giustizia penale a misura di minore*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto, processo*, Giuffrè, 2020, p. 147 ss.

- LARIZZA S., *Il minore autore di reato e il problema dell'imputabilità: considerazioni introduttive*, in D. VIGONI (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenni*, Giappichelli, 2016, p. 9 ss.
- LARIZZA S., *Principi costituzionali e trattamento penale dei minori*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 249 ss.
- LARIZZA S., *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 238 ss.
- LARIZZA S., *Le sanzioni sostitutive applicabili ai minori*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 320 ss.
- LARIZZA S., *Bisogno di punizione o bisogno di educazione? Il perenne dilemma della giustizia minorile*, in «Cass. pen.», n. 9/2006, p. 2975 ss.
- LARIZZA S., *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, 2005.
- LARIZZA S., *Corte costituzionale e sistema di giustizia minorile*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. I, *Diritto penale*, Giuffrè editore, 2000, p. 90 ss.
- LEONARDI M., *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto, processo*, Giuffrè, 2020, p. 59 ss.
- LIPSEY M.W., *The primary factors that characterize effective interventions with juvenile offenders: a meta-analytic overview*, in «Victims and Offenders», n. 4/2009, p. 124 ss.
- LA GRECA G., *Limiti più stretti alla custodia cautelare nei confronti del minorenni*, in «Giur. cost.», fasc. 4/2000, p. 2589 ss.
- LO MONTE E., *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un 'calcio' ai teppisti e due ai principi dello stato di diritto*, in «Cass. pen.», fasc. n. 4/2005, p. 1463 ss.
- LOCATELLI G., DI LORENZO M., MAGGIOLINI A., *L'esito della messa alla prova. Fattori di rischio e di protezione*, in «Rivista Minotauro», II, n. 5/2019, p. 60 ss.
- LODIGIANI G.A., MANNOZZI G., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, 2025.

- LOSAPPIO G., *Inasprimenti sanzionatori, nuove fattispecie di reato e uso "simbolico" del diritto penale*, in L. PULITO (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile alla luce del d.l. n. 123/2023 ("decreto Caivano") e della disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022)*, Atti del Convegno Taranto, Dipartimento Jonico, 9 novembre 2023, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 2023, p. 50 ss.
- LÖSEL F., KOEHLER J.A., AKOENSI T.D., HUMPHREYS D.K., *A systematic review and meta-analysis on the effects of young offender treatment programs in Europe*, in «Journal of Experimental Criminology», n. 9/2012, p. 19 ss.
- LUPU E., *Editoriale: la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo: uno sguardo generale*, in «Dir. fam. e pers.», n. 3/2019, p. 1011 ss.
- MAGGIA C., *La violenza dei minori: episodi isolati o trasformazione delle condotte? Conoscenza e approccio al fenomeno, comprensione delle cause, maggiore o minore qualità ed efficacia degli strumenti adottati o adottabili*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 144 ss.
- MAGGIO P., *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in «Sist. pen.», 27 febbraio 2023.
- MAGGIOLINI A., *Pieni di rabbia. Comportamenti aggressivi e bisogni evolutivi degli adolescenti*, FrancoAngeli, 2023.
- MAGGIOLINI A., LEONI A., MARTINO M., *Casi difficili di "in messa alla prova"*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 179 ss.
- MAGGIOLINI A., DI LORENZO M., SUIGO V., PASTORE C., RUSCONI I., *La violenza filio-parentale*, in «Minorigiustizia», n. 2/2021, p. 56 ss.
- MAIELLO V., *Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali 24 e 25*, in «Dir. pen. proc.», n. 1/2020, p. 116 ss.
- MAIELLO V., *"Il diritto penale che cambia" in una conversazione tra Francesco Palazzo e Francesco Viganò*, in «Cass. pen.», n. 12/2019, p. 4213 ss.
- MAIELLO V., *Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali*, in F. BASILE (a cura di), *Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali*, in «Giur. it.», 2015, p. 1527 ss.
- MAINA C., *Un minore infraquattordicenne può chiedere di essere prosciolto nel merito?*, in «Minorigiustizia», n. 4/2007, p. 391 ss.
- MANCA G., *Il vandalismo adolescenziale: ipotesi interpretative e possibili risposte educative*, in «Minorigiustizia», n. 4/2011, p. 130 ss.
- MANCINI PROIETTI M., *Le misure preventive e i divieti introdotti dalla l.*

- 18 aprile 2017, n. 48, come modificata dalla l. 1 dicembre 2018, n.132, in G.G. NOBILI, T. F. GIUPPONI, E. RICIFARI, N. GALLO (a cura di), *La sicurezza delle città. La sicurezza urbana e integrata*, Franco Angeli, 2019, p. 43.
- MANES V., *Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”*, in «Cass. pen.», n. 6/2018, p. 2226 ss.
- MANES V., *Commento all’art. 7 C.E.D.U.*, in S. BERTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*, Cedam, 2012, p. 263 ss.
- MANFREDINI F., *Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione*, in «Dir. pen. cont.», 4 luglio 2017.
- MANNA A., *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l’utilizzazione di un diritto penale simbolico*, in «Arch. pen.», fasc. n. 2/2016.
- MANNOZZI G., MANCINI R., *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli, 2022.
- MANNOZZI G., *Il “castigo”: dimensione terminologica e meta-significati giuridici. Una lettura a partire dalle radici protoindoeuropee della lingua del diritto*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», n. 3/2021, p. 73 ss. (Web).
- MANNOZZI G., LODIGIANI G. (a cura di), *Giustizia riparativa: Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2015.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale*, Giuffrè, 2003.
- MANOUKIAN F. O., *Interrogativi intorno al penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 31 ss.
- MANTOVANI F., *La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della pena. E la «crisi di solitudine» del diritto penale*, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, 2006, p. 1171 ss.
- MANTOVANI L., *Le nuove strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché le modifiche alle misure rieducative e ai provvedimenti amministrativi di competenza del giudice minorile contenute nella l. 17 maggio 2024, n. 70*, in «Cass. pen.», fasc. n. 1/2025, p. 257 ss.
- MANTOVANI L., *“Decreto Caivano” e provvedimenti di libertate nella giurisdizione minorile: un delicato equilibrio che si fa sempre più instabile*, in «Cass. pen.», fasc. n. 3/2024, p. 1038 ss.
- MAOLI F., *La tutela dei minorenni indagati o imputati in procedimenti penali: l’attuazione della Direttiva 2016/800/UE in Italia alla prova dei*

- diritti fondamentali*, in «Freedom, Security & Justice: European Legal Studies», n. 1/2023, p. 153 ss.
- MARANDOLA A., *La cornice*, in AA.VV., *Il decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile*, Pacini Giuridica, 2024, p. 1 ss.
- MARIANI E., *La declaratoria di non imputabilità dell'infraquattordicenne non deve ridurre le garanzie poste a tutela del minore*, in «Dir. pen. cont.», 9 giugno 2015.
- MARIANI E., *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive. Un'analisi criminologica dalla giustizia penale minorile a quella ordinaria*, Maggioli Editore, 2014.
- MARTUCCI P., CORSA R., *Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici*, in «Rass. it. crim.», III, n. 1/2009, p. 129 ss.
- MARZIALE A., *I diritti, fonte della percezione sociale dell'infanzia. Il minore reo spogliato della privacy e "sfrattato" dalla fanciullezza*, in «Arch. pen.», 2025.
- MARZIALE A., *Minori che commettono reati, "attrazione fatale": dai processi mediatici al "Decreto Caivano"*, in «Arch. pen.», 2025.
- MASERA L., *La crimmigration del Governo Meloni e la fuga dalla giurisdizione*, in «Dir. pen. proc.», n. 11/2024, p. 1403 ss.
- MASSARO A., *La risposta "punitiva" a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano*, in «Proc. pen. giust.», n. 2/2024, p. 488 ss.
- MASTRANGELO G., *Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e il processo penale minorile*, in «Cass. pen.», fasc. n. 4/2024, p. 1122 ss.
- MASTRANGELO G., *Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e la rinnovata estensione delle misure di prevenzione, anche tipiche, ai minorenni, tra amministrazione e giurisdizione*, in «Cass. pen.», n. 2/2024, p. 422 ss.
- MASTROPASQUA I., *L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità*, Maggioli Editore, 2023.
- MASTROPASQUA I., BUCCELLATO N. (a cura di), *2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Gangemi, 2022.
- MASTROPASQUA I., *In medio stat virtus*, in I. MASTROPASQUA, L. PANDOLFI, F. PALOMBA (a cura di), *Le comunità educative nella giustizia penale minorile*, Gangemi Editore, 2020, p. 11 ss.
- MATTEVI E., *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme*, in «Sist. pen.», 24 novembre 2023.
- MATTEVI E., *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Università degli Studi di Trento, 2017.

- MATTEVI E., *L'eccezione nel diritto penale. Una riflessione a partire dal lessico della sicurezza*, in S. BONINI, L. BUSATTA, I. MARCHI (a cura di), *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)*, Università degli Studi di Trento, 2015, p. 403.
- MARTUCCI P., *Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di "sperimentazioni"*, in «Dir. pen. proc.», n. 11/2006, p. 1413 ss.
- MAUGERI A. M., *Commento sub art. 224 c.p.*, in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (dir. da), *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2024, p. 882.
- MAUGERI A. M., *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 2/2020, p. 909 ss.
- MAZER M., *Characteristics of multi-problem households: A study in psychosocial epidemiology*, in «*American Journal of Orthopsychiatry*», 1972, n. 42(5), p. 792 ss.
- MAZZACUVA F., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Giappichelli Editore, 2017.
- MAZZACUVA F., *La prevenzione sostenibile*, in «Cass. pen.», fasc. n. 3/2018, p. 1031 ss.
- MAZZACUVA N., *L'epoca della straripante "overcriminalization": un possibile (immediato) rimedio*, in «Penale DP», 18 gennaio 2024.
- MAZZUCATO C., *Le misure cautelari per i minorenni: il primo "biglietto da visita" della cultura giuridica per l'infanzia nel sistema penale*, in «Minorigiustizia», n. 1/2007, p. 31.
- MELCHIONDA A., MATTEVI E., *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in «Dir. pen. proc.», n. 3/2017, p. 325 ss.
- MENDOLA A., *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 2/2019, p. 905 ss.
- MENGHINI A., MATTEVI E. (a cura di), *La Riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023*, Università degli Studi di Trento, 2023.
- MELCHIONDA A., *Riforma del sistema sanzionatorio e cornici edittali di pena. Brevi note a favore di un sistema fondato sulle cd. "classi di pena"*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 3/2013, p. 1292 ss.
- MENGHINI A., *Carcere e costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Editoriale Scientifica, 2022.

- MESTIZ A., GHETTI S., *Esperienze di mediazione penale: comunicazioni tra mediatori e magistrati minorili*, in «Mediarea», n. 3/2004, p. 113 ss.
- MESTIZ A., *I Centri locali per la mediazione penale*, in ID, (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci editore, 2004, p. 71.
- MILANI L., *L'inserimento dei giovani adulti nell'area penale minorile. Riflessioni a partire da una ricerca sul campo*, in «CQIA Rivista», VI, n. 17/2016, p. 94 ss.
- MINIOTTI C. V., SPADA L., *Devianza minorile: realtà, sostegno, desistenza*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 258 ss.
- MINNUNI A., *La giustizia riparativa con i minorenni in conflitto con la legge*, in A. CERETTI, G. MANNOZZI, C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da GATTA G.L., GIALUZ M., Giappichelli, 2024, p. 286 s.
- MIRAGLIA M., *La sospensione del processo con messa alla prova nel rito minorile non può essere disposta durante le indagini preliminari. La Corte costituzionale ribadisce l'imprescindibilità della "collegialità interdisciplinare"*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 3/2020, p. 1592 ss.
- MIRAVALLE M., SCANDURRA A. (a cura di), "Nodo alla gola. XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione", nonché "Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione", reperibili in <https://www.rapportoantigone.it>.
- MOCCIA S., CAVALIERE A. (a cura di), *Le misure di sicurezza personali: problemi e prospettive di riforma*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023.
- MOCCIA S., *Le misure di prevenzione: un esempio paradigmatico di truffa delle etichette*, in BONDI A., FIANDACA G., FLETCHER G. P., MARRA G., STILE A. M., ROXIN C., VOLK K. (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino University Press, 2020, p. 601 ss.
- MOLINARI P.V., *Minorenni e misure per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*, in «Cass. pen.», 1996, p. 2855 ss.
- MONGILLO V., *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un'ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, in «Arch. pen.», fasc. 1/2025 (web).
- MONGILLO V., *Crisi immanente e centralità contingente del "penale" tra potere e diritto* in C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M. SCOLETTA, F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffè, 2022, p. 187 ss.
- MORO A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli Editore, 6^a ed., 2019.

- MOYERSON J., *Le bande di giovani latino-americani: dalle origini del fenomeno al primo impatto con la giustizia minorile di Milano*, in «Minorigiustizia», n. 3/2016, p. 130 ss.
- MUSACCHIO V., *Nuove forme di criminalità minorile nella realtà italiana: un'opinione sull'argomento*, in «Cass. pen.», n. 2/2006, p. 682 ss.
- NASTRI M., *Identità digitale e identità personale: un percorso di sintesi*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persone, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Giuffrè, 2022, p. 3 ss.
- NAVARRA L., BATTAGLIA U., FISCON C., BERTOZZO A., *Stili genitoriali e crimini violenti*, in «Minorigiustizia», n. 4/2023, p. 134 ss.
- OLIVETTI MANOUKIAN F., *Interrogativi intorno al penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2024, p. 31 ss.
- ORLANDI R., *Una giustizia penale a misura di nemici?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2020, p. 715 ss.
- PADOVANI T., *Diritto penale del nemico*, Pisa University Press, 2014.
- PADOVANI T., *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa University Press, 2014.
- PALAZZO F., *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in «Leg. pen.», 31.12.2022.
- PALAZZO F., VIGANÒ F., *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, 2018.
- PALAZZO F., *Presente, futuro e futuribile della pena carceraria*, in PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L. (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini*, Tomo II, Giuffrè, 2018, p. 513 ss.
- PALERMO FABRIS E., *La prevenzione precedente e successiva ad un reato nel sistema penale minorile*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 36 ss.
- PALERMO FABRIS E., *Introduzione al sistema di giustizia penale minorile*, in PALERMO FABRIS E., PRESUTTI A. (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 3 ss.
- PALERMO FABRIS E., *Le misure amministrative*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 67 ss.
- PALERMO FABRIS E., *Minori (Responsabilità penale dei)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, 2006, p. 3673 ss.

- PALERMO FABRIS E., *La maturità del minore nel diritto penale*, in M. CINQUE (a cura di), *Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei "giovani adulti"*, in «Nuova giur. civ. comm.», suppl. n. 3-4/2004, p. 51 ss.
- PALERMO FABRIS E., *L'ascolto del minore e la giustizia penale*, in «Ind. pen.», n. 3/2000, p. 1245.
- PALI B., MARDER I. D., *Genesi ed evoluzione della giustizia riparativa in Europa*, in CERETTI A., MANNOZZI G., MAZZUCATO C., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da GATTA G.L., GIALUZ M., Giappichelli, 2024, p. 3 ss.
- PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L. (a cura di), *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, 2018.
- PALMA A., *Contrastare la devianza minorile intervenendo sul disagio*, in «Dir. Gius. Minorile», n. 1-2/2023, p. 113 ss.
- PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, 2002, p. 275 ss.
- PANATTONI R., COMPIANI C., *Luci e ombre degli schermi. Virtualità e cyberbullismo: la vita come potenza*, in A. DE VITA (a cura di), *Fragilità contemporanee. Fenomenologie della violenza e della vulnerabilità*, Mimesis, 2021, p. 115 ss.
- PANEBIANCO G., *Specificità minorile versus garanzie penali*, in «Leg. pen.», 7.10.2024.
- PANEBIANCO G., *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto "Caivano"*, in «Dir. pen. proc.», n. 12/2023, p. 1554 ss.
- PANEBIANCO G., *Il sistema penale minorile*, Giappichelli Editore, 2012.
- PANEBIANCO G., *Il minore reo*, in A. MANGIONE, A. PULVIRENTI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè, 2020, p. 161 ss.
- PARMIGGIANI M. C., *Il cyberbullismo*, in A. CADOPPI, M. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Cybercrime. Diritto e procedura penale dell'informatica*, Utet, II ed., 2023, p. 669 ss.
- PASCULLI L., *Le piu recenti evoluzioni in tema di prevenzione ante e post delictum della devianza minorile. Cenni di diritto comparato ed europeo*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 110 ss.
- PATANÈ V., *L'effettività del principio rieducativo nel contesto degli istituti di definizione anticipata del rito minorile*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013,

- p. 24 ss.
- PATANÈ V., *L' individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Giuffrè, 1999.
- PAZÈ P., *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*, in «Minorigiustizia», n. 1/2013, p. 8 ss.
- PECCIOLI A., *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Giappichelli, 2010.
- PECCIOLI A., *Minore età e giudizio di bilanciamento*, in «Dir. pen. proc.», n. 6/2009, p. 737 ss.
- PELISSERO M., *Daspo urbano: i rischi di un' amministrativizzazione del diritto penale*, in «Antigone», Anno XVII, n. 1/2022.
- PELISSERO M., *La legislazione antiterrorismo. Il prototipo del diritto penale del nemico tra garanzie e rischi di espansione*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2020, p. 745 ss.
- PELISSERO M., *Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale*, in «Studium Iuris», n. 10/2019, p. 1448 ss.
- PELISSERO M., *I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», n. 2/2017, p. 439 ss.
- PELISSERO M., *La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?*, in «Dir. pen. proc.», n.7/2017, p. 845 ss.
- PELISSERO M., *La crisi del sistema sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina*, in «Dir. pen. proc.», n. 3/2013, p. 264 ss.
- PELISSERO M., *Il controllo dell'autore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custodiali*, in «Dir. pen. cont.», 26 luglio 2011.
- PELISSERO M., *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Giappichelli, 2008.
- PEPINO L., *Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: punire i poveri*, in www.questionegiustizia.it, 12.12.2018.
- PERIN G., *Le misure di prevenzione contro la violenza nelle manifestazioni sportive. Le misure adottabili nei confronti del minore straniero*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI,

- Giuffrè, 2011, p. 130 ss.
- PERINI C., *La formazione dei mediatori esperti e i requisiti per l'esercizio dell'attività*, in CERETTI A., MANNOZZI G., MAZZUCATO C. (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. GATTA, M. GIALUZ, Giappichelli, 2024, p. 294 ss.
- PICCOLO I., *La riforma della giustizia minorile in Francia. Riflessioni a margine del Code de la justice pénale des mineurs*, in «Dir. Giust. Min.», n. 3-4/2022, p. 93 ss.
- PICOTTI L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, 1998.
- PIETRALUNGA S., SALVIOLI C., GALLIANI I., *Reati violenti commessi da minorenni. La vulnerabilità biologica, psichica e sociale del minore*, in «Rass. it. crim.», n. 2/2010, p. 237 ss.
- PIGHI G., *Minori e tossicomani: due ipotesi di non applicabilità della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1976, p. 1533 ss.
- PISATI M., *Sospensione con messa alla prova per minorenni: l'impossibilità di disporla nelle indagini preliminari al vaglio della Corte costituzionale*, in «Dir. pen. cont.», 22 maggio 2019.
- PISTORIO G., *La lettura costituzionalmente conforme del Daspo urbano, tra dubbi ermeneutici e possibili effetti distorsivi. Nota alla sentenza n. 47 del 2024 della Corte costituzionale*, in «Nomos», n. 3/2024.
- PONGILUPPI C., *Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione*, in «Arch. pen.», n. 3/2020 (web), p. 13 ss.
- PONGILUPPI C., *“Diritto dei diritti del minore” e giustizia riparativa. Un dialogo aperto*, in «Jura Gentium», 2015.
- PRESUTTI A., *Le misure cautelari*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2024, p. 139 ss.
- PRESUTTI A., *Evoluzione e caratteri fondanti del sistema*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2024, p. 41 ss.
- PRESUTTI A., *La giustizia riparativa alla prova del giusto processo penale*, in «Sist. pen.», 27 giugno 2023.
- PRESUTTI A., *La tutela della libertà personale*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 479 ss.

- PRESUTTI A., *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa. Il ruolo del giudice e della persona offesa*, in PICOTTI L., SPANGHER G. (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Giuffrè, 2002, p. 177 ss.
- PRICOCO M. F., VITRANO F., *Punire... Educare: quale percorso nel rispetto dei principi fondamentali della giustizia penale per i minori?*, in «Minori-giustizia», n. 2/2024, p. 10 ss.
- PRINA F., *Abolizionismo e giustizia penale minorile*, in «Sist. pen.», 11 dicembre 2024.
- PRITTWITZ C., *Diritto penale populista-populismo penale*, in G. COCCO (a cura di), *L'interpretazione per un giudice liberale*, Cedam, 2025, p. 259 ss.
- PROVENZANO P., *Note minime in tema di sanzioni amministrative e "materia penale"*, in «Riv. it. dir. pubbl. com.», fasc. n. 6/2018, p. 1073 ss.
- PROVOLO D., CADAMURO E., *The restorative justice paradigm as a new solution to old problems: Reflections from the works of Alberto Domenico Tolomei and Giuseppe Bettiol*, in «Mediares», n. 1/2024, p. 59 ss.
- PULITANÒ D., *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in «Dir. pen. cont. – Riv. Trim.», n. 2/2017, p. 49 ss.
- PULITANÒ D., *Quale futuro per la giustizia penale minorile?*, in «Minori-giustizia», n. 1-2/2002, p. 80 ss.
- PULITO L., *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. "Riforma Cartabia"*, in «Arch. pen.», n. 1/2022 (web).
- RABAZZI C., *La sicurezza dei minori in ambito digitale nel c.d. d.l. Caivano*, in «Dir. fam. pers.», fasc. n. 1/2024, p. 483 ss.
- RENON P., *Le innovazioni in materia processuale*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, S. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, vol. III del *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme 2012-2018*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2019, p. 461 ss.
- RENON P., *I procedimenti speciali*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 545 ss.
- RE L., *La giustizia penale minorile. Un patrimonio da preservare*, in «Jura Gentium», 2017.
- RESTA G., *Identità personale e identità digitale*, in «Dir. inform.», n. 3/2007, p. 511 ss.
- RIONDATO S., *Un diritto penale detto "ragionevole". Raccontando Giuseppe Bettiol*, Cedam, 2005.

- RISICATO L., *Il carcere oggi: tra emergenza sistemica e prospettive necessarie - Il numero chiuso, elemento necessario al volto costituzionale della pena*, in «Gir. it.», n. 4/2025, p. 943 ss.
- RISICATO L., *La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 2/2023, p. 585 ss.
- RISICATO L., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, 2019.
- ROMEO F., *Fenomeni migratori e tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 133/2023*, in «Actualidad Jurídica Iberoamericana», n. 20/2024, p. 184 ss.
- RUDELLI A., *Minorenni traviati, irregolari, sfuggenti: la freccia dei tempi e le incognite del presente nei procedimenti amministrativi*, in «Minori-giustizia», n. 4/2022, p. 81 ss.
- RUGA RIVA C., CORNELLI R., SQUAZZONI A., RONDINI P., BISCOTTI B., *La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto)*, in «Dir. pen. cont. - Riv. trim.», n. 4/2017, p. 224 ss.
- SAUNDERS B. J., LANSDELL G., FREDERICK J., *Understanding Children's Court Processes and Decisions: Perceptions of Children and Their Families*, in «Youth Justice», vol. 20(3)/2020, p. 272 ss.
- SCALAS A., *Prospettive di giustizia riparativa per i minori alla luce della Riforma Cartabia*, in «Dir. Gius. Minorile», n. 3-4/2022, p. 107 ss.
- SCHIAFFO F., *Le REMS non sono istituzioni volte a sostituire i vecchi ospedali psichiatrici. Considerazioni a margine di un diffuso equivoco in tema di esecuzione delle misure di sicurezza*, in «Arch. pen.», n. 2/2023 (web).
- SCHIRÒ D. M., *Responsabilità genitoriale*, in «Dig. disc. pen.», IX Agg., 2016, p. 653 ss.
- SCIA F., *Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile*, in «Nuove leg. civ. comm.», n. 3/2021, p. 325 ss.
- SCIVOLETTO C., *Sistema penale e minori*, III ed., Carocci editore, 2022.
- SCOSSA F. G., *Il punto sulla nozione e sulla disciplina delle sanzioni amministrative*, in «Dir. amm.», fasc.1/2025, p. 3 ss.
- SENIGAGLIA R., *La guarda de hecho del menor. Spunti di significato per l'ordinamento giuridico italiano*, in «Fam. e dir.», n. 3/2024, p. 301 ss.
- SEROCZYNSKI A.D., EVANS W. N., JOBST A. D., HORVATH L., CAROZZA G., *Reading for Life and Adolescent Re-Arrest: Evaluating a Unique Juvenile Diversion Program*, in «Journal of Policy Analysis and Management», vol. 35(3)/2016, p. 662 ss.

- SESSA A., *Imputabilità e minore età: il sistema penale tra bisogno (ri)educativo del giovane adulto e dell'adulto giovane*, in MOCCIA S., CAVALIERE A. (a cura di), *Le misure di sicurezza personali: problemi e prospettive di riforma*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, p. 19 ss.
- SILVA C., *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, Giappichelli Editore, 2018.
- SIMONATI A., *Rigenerazione urbana, politiche e sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la cittadinanza?*, in «Riv. giur. ed.», n. 1/2019, p. 31 ss.
- SPANGHER G., *Introduzione*, in AA.VV., *Il decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile*, Pacini Giuridica, 2024, p. IX ss.
- SPENA A., *Caivano non è persa – Associazioni, insegnanti, famiglie. Le voci di chi prova a ricostruire la comunità nel Parco Verde*, Vita, 2023.
- STROPPA R., *Uno sguardo all'Europa*, 2024, reperibile in <https://www.ragazzidentro.it/uno-sguardo-alleuropa>.
- SQUILLACE L., *Giovani vulnerabili. Resolução 20 e Operação Verão: due misure di sicurezza a Rio de Janeiro*, in «Rass. it. crim.», XVIII, n. 4/2024, p. 269 ss.
- SQUILLACE L., CORNELLI R., CANO I., *Fear and surveillance on the beaches of Rio de Janeiro: the Operação Verão*, in «Sicurezza e scienze sociali», n. 3/2024, p. 103 ss.
- THIENE A., *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in «Nuova Giur. Civ.», n. 11/2018, p. 1618 ss.
- THOMAS R., *Criminologia minorile. Un approccio sostenibile*, Giuffrè, 2020.
- TOMASELLI E., *Imputabilità: esigenza di maggiore linearità nelle prassi applicative degli articoli 97 e 98 del codice penale*, in «Quest. giust.», 23/03/2018.
- TRIBISSONNA F., *Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul "giusto processo minorile" il passo è breve*, in «Dir. pen. proc.», n. 12/2023, p. 1568 ss.
- TRAMONTANO G., *Mediazione e processo nel sistema penale*, in «Riv. pen.», n. 3/2011, p. 255 ss.
- TRIGGIANI N., *Prefazione*, in L. PULITO (a cura di), *Paradigmi di intervento per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile. Atti del Convegno Taranto, Dipartimento Jonico, 9 novembre 2023*, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 2023, p. 5 ss.

- TRIGGIANI N., *Riformare la misura (ambigua) delle prescrizioni, in bilico tra esigenze cautelari ed educative*, in «Arch. pen.», n. 2/2021 (web).
- TROMBETTA G., *La (resistibile?) ascesa del D.A.SPO*, in «Federalismi.it», n. 3/2022, p. 218 ss.
- TRONCONE P., *Lavoro di pubblica utilità e lavori socialmente utili nel solco dell'integrazione sociale della sanzione penale*, in «Dir. gius. minorile», n- 1-2/2023, p. 87 ss.
- URSI R., *La sicurezza pubblica*, Il Mulino, 2022.
- VECCHIONE G., *La cosiddetta "competenza amministrativa" del Tribunale per i minorenni nell'attuale sistema della giustizia minorile*, in «Minorigiustizia», n. 2/2021, p. 107 ss.
- VENAFRO E., *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia*, in «Leg. pen.», 21.12.2023.
- VIGANÒ F., *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in «Dir. pen. cont.», fasc. 3/2017, p. 370 ss.
- VIGANÒ F., *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in «Dir. pen. cont.», 9 gennaio 2013.
- VIGONI D., *La Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale*, in «Proc. pen. e giust.», n. 2/2022, p. 339 ss.
- VIGONI D. (a cura di), *Il minore autore di reato negli atti internazionali*, Giappichelli, 2020.
- VIGONI D., *Interferenze e questioni (ir)risolte in materia di libertà personale del minorenne*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», fasc. n. 1/2014, p. 178 ss.
- VIGONI D., *I giudizi direttissimo e immediato e le esigenze educative del minore*, in «Cass. pen.», fasc. n. 1/2009, p. 360 ss.
- ZALANTE M., *Pene sostitutive e giustizia minorile*, in R. BARTOLI, G. L. GATTA, V. MANES, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, vol. III, *Commentario alla Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G. L. GATTA, M. GIALUZ, Giappichelli, 2024, p. 313 ss.
- ZAMPERINI A., SIRACUSA V., MENEGATTO M., *Accountability and police violence: A research on accounts to cope with excessive use of force in Italy*, «Journal of Police and Criminal Psychology», n. 32/2017, p. 172 ss.
- ZANOVELLO F., *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.

Tra novità e criticità della l. n. 70/24, in «Nuove leggi civ. comm.», n. 4/2024, p. 826 ss.

ZIRULIA S., *Il diritto penale nel “Decreto Lamorgese”: nuove norme, vecchie politiche criminali*, in «Dir. pen. proc.», n. 5/2021, p. 564 ss.

ZUCCALÀ M. A., *Le misure di sicurezza per i minorenni*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, vol. V del *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, Giuffrè, 2011, p. 333 ss.

Giunta alla fine di questo lavoro, desidero esprimere la mia gratitudine alla prof.ssa Elisabetta Palermo Fabris, che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso accademico e che ha guidato i miei studi e le mie riflessioni in tema di diritto penale minorile: per l'assiduo sostegno e i preziosi insegnamenti che mi ha donato in tutti questi anni, la ringrazio di cuore.

Un ringraziamento davvero speciale va poi alla prof.ssa Debora Provolo, esempio di tenacia e rigore scientifico, per la fiducia, il supporto e le possibilità di confronto che anche in questa occasione mi ha offerto.

Chiaramente senza un terreno fertile il lavoro non avrebbe potuto trovare compimento, ringrazio pertanto il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova per le opportunità di ricerca e le risorse messe a disposizione.

Infine un pensiero di riconoscenza va alla mia famiglia: grazie ai miei genitori per avermi sempre sostenuta, grazie a mia sorella per l'aiuto incondizionato, grazie a mio marito per essere sempre al mio fianco, grazie ai miei figli per gli abbracci e i sorrisi incoraggianti.

ELENA CADAMURO, borsista di ricerca in diritto penale presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova. Presso la medesima Università ha conseguito il dottorato di ricerca e svolge altresì attività di docenza a contratto in materia di diritto penale.

Dai più recenti interventi del legislatore italiano in risposta alla devianza minorile emerge la tendenza a far prevalere sulla tutela del *best interest* del minore istanze di sicurezza sociale e di rassicurazione dell'opinione pubblica, a fronte di un "paventato" aumento della criminalità minorile. Si tratta di una traiettoria - in linea con le scelte di politica criminale adottate, più in generale, per gli adulti - che si pone in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali che ormai da tempo impongono di considerare le specificità del micro-sistema minorile.

L'indagine critico-sistematica, muovendo proprio dagli ultimi interventi riformatori, fa emergere un "arcipelago" normativo contraddittorio e sbilanciato sul versante meramente punitivo, come dimostrato, in particolare, dall'attuale disciplina delle misure di prevenzione nonché dalle modifiche apportate al d.P.R. n. 448/1988. Ciò rende quanto più necessario un complessivo ripensamento, in chiave di sistema, delle molteplici misure adottabili nei confronti del minore deviante, anche nella prospettiva dell'introduzione di un rinnovato e specifico assetto sanzionatorio.

Si propongono quindi le coordinate di una possibile riforma che riguardi trasversalmente risposte penali e para-penali confacenti alla devianza minorile - anche nelle forme più gravi di delinquenza -, ispirate al criterio cardine del superiore interesse della persona di minore età, che consentano di valorizzare, altresì, le indubbe potenzialità del paradigma riparativo in tale contesto, così da realizzare un "sistema" declinato secondo finalità autenticamente educative.

978-88-6938-477-6



9 788869 384776